

Mediazione linguistica e interpretariato

Regolamentazione, problematiche presenti
e prospettive future in ambito giuridico

a cura di

Mette Rudvin e Cinzia Spinzi



LEXIS

Biblioteca di scienze umane



Mediazione linguistica e interpretariato

Regolamentazione, problematiche presenti
e prospettive future in ambito giuridico

a cura di

Mette Rudvin
Cinzia Spinzi



© 2013 by CLUEB
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.



Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico / a cura di Mette Rudvin, Cinzia Spinzi. – Bologna : CLUEB, 2013
248 p. ; 21 cm
(Lexis. Biblioteca di scienze umane)
ISBN 978-88-491-3769-9

Progetto grafico di copertina: Oriano Sportelli (www.studionegativo.com)

In copertina: *Ingiustizia*, © robodread - Fotolia.com

CLUEB
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna
40126 Bologna - Via Marsala 31
Tel. 051 220736 - Fax 051 237758
www.clueb.com

INDICE

<i>Prefazione</i>	
Veronika Martelanc	7
<i>Introduzione</i>	
Mette Rudvin e Cinzia Spinzi	9
Capitolo 1 – <i>La mediazione linguistico-culturale nelle istituzioni giuridiche italiane: il contesto demografico, etnico e detentivo</i>	
Cinzia Spinzi	17
Capitolo 2 – <i>La mediazione linguistico-culturale in ambito giudiziario</i>	
Fiorenza Grazia Maffei	41
Capitolo 3 – <i>L'importanza dell'interpretazione nel settore giuridico per la salvaguardia dei diritti umani: dalla legislazione internazionale ed europea a quella italiana</i>	
Daniele Boni e Gioia Tagliaferro	57
Capitolo 4 – <i>Un modello per un interpretariato giudiziario efficiente e di qualità in Italia: un approccio realistico all'applicazione della Direttiva 2010/64/UE</i>	
Christopher Garwood e Isabella Preziosi	79
Capitolo 5 – <i>Funzioni, competenze e responsabilità del funzionario linguistico nei ruoli dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno</i>	
Cinzia Iaboni	123
Capitolo 6 – <i>La mediazione interculturale nel Centro Identificazione e Espulsione (C.I.E.) di Bologna. L'esperienza del Progetto Sociale</i>	
Franco Pilati e Francesca Pesare	143

<i>Capitolo 7 – Dal previsto all'imprevisto: il ruolo dell'interprete nel tribunale italiano</i>	
Marta Biagini	177
<i>Capitolo 8 – Comunicazione mediata e accesso alla giustizia: gli interpreti di lingua dei segni</i>	
Marinella Salami	201
<i>Capitolo 9 – L'uso di lingue veicolari per l'interpretariato e mediazione nel settore legale. I vantaggi derivanti dall'uso dell'inglese e di altre lingue franche: con una nota di cautela</i>	
Mette Rudvin	213
Gli autori	245

Prefazione

Veronika Martelanc*

Lavorando presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia intervisto quotidianamente i richiedenti asilo. Va da sé che gli interpreti sono indispensabili e che il loro lavoro è molto prezioso sia per le persone intervistate, che nel corso dell'audizione hanno l'opportunità di esprimere compiutamente le ragioni della domanda di asilo e i propri timori in caso di rimpatrio, sia per i componenti della Commissione, che hanno la possibilità di acquisire e valutare gli elementi necessari ad una decisione consapevole ed informata.

La funzione degli interpreti-mediatori linguistici è di superare la barriera linguistica ed è vitale nel contesto giuridico, come in altri contesti. È un lavoro arduo, che talvolta si protrae senza sosta per ore, ed è coinvolgente dal punto di vista emotivo. Richiede anche la capacità di adattarsi alle varie situazioni, che richiedono un ruolo diverso – a volte di interpretariato puro a volte di mediazione linguistica e culturale.

Nonostante le difficoltà di questo lavoro, noto spesso negli interpreti che vengono in Commissione una passione vivissima per la propria professione. A volte mi capita di lavorare con persone che avevo visto alcuni anni addietro come richiedenti asilo e che ora tornano per prestare le loro conoscenze sia al Paese che li ha accolti come rifugia-

* Componente UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) della Commissione territoriale di Gorizia per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

Le opinioni espresse in questa prefazione sono frutto dell'esperienza personale dell'autrice e non riflettono necessariamente la posizione dell'UNHCR.

ti che ai richiedenti asilo di oggi. Sono interpreti all'inizio della loro carriera professionale, ma entusiasti di imparare e perfezionarsi.

Questo libro offre agli interpreti-mediatori, esperti e principianti, l'opportunità di approfondire le loro conoscenze e fornisce loro degli spunti per riflettere sulla propria professione. Ma questo volume è importante e meritevole di attenzione anche e soprattutto da parte di chi gli interpreti-mediatori li utilizza, le istituzioni e i singoli operatori, per comprendere meglio il loro ruolo e valorizzare maggiormente la loro professionalità.

Introduzione

Mette Rudvin e Cinzia Spinzi

La scelta di dedicare alcuni capitoli agli aspetti normativi, legislativi e strutturali dell'interpretazione e mediazione in ambito giuridico è stata dettata dall'esigenza di fornire in materia un esauriente quadro afferente alla realtà che attualmente viviamo nel nostro paese, tenendo conto non solo della legislazione italiana ma anche di quella internazionale e in particolare di quella europea a cui, in quanto Stato membro, siamo tenuti ad uniformarci con precisi obblighi e responsabilità.

La premessa del lavoro di interpretazione in questo ambito si basa sulla salvaguardia dei diritti umani e civili di ciascun individuo in quanto straniero in un paese ospitante (tutela degli immigrati), vittima e/o testimone coinvolto in un percorso giudiziario (immigrati e italiani) e, infine, membro di una comunità più vasta. Quest'ultima dimensione, ovvero l'individuo straniero come membro di una comunità, assume una grande rilevanza ai fini del tema della sicurezza dei cittadini del paese (comunità nazionale) nel momento in cui il migrante si trova coinvolto in azioni di micro criminalità o ne è addirittura l'artefice. Si comprende bene quindi come il lavoro di interpretazione tuteli sia l'individuo che non conosce la lingua del paese che lo ospita sia la collettività in cui vive (si pensi ad alcune problematiche sociali drammatiche come il terrorismo o la tratta degli esseri umani, ma anche ad altri aspetti più quotidiani, e purtroppo tra essi correlati, come la sicurezza delle città, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la prostituzione, lo scippo e altri reati di microcriminalità). Il grande flusso di immigrazione è cresciuto notevolmente negli ultimi due decenni nel nostro paese e problemi come quello della sicurezza emergono in modo meno lampante in un contesto linguistico traduttivo, ma una soluzione linguistica immediata e efficace in una comunicazione fra chi non parla la stessa lin-

gua, potrebbe essere di notevole aiuto per la soluzione di problemi di sicurezza della comunità locale e anche nazionale.

È nel tentativo di colmare questa lacuna importante nella letteratura in questo settore che abbiamo cercato di abbinare un quadro teorico-normativo sulla mediazione linguistica e sull'immigrazione a un quadro descrittivo della realtà vissuta tramite la voce degli stessi operatori, interpreti, mediatori e traduttori che operano sul campo, in vari ambiti giudiziari. Dalla Questura ai Tribunali, dal Centro di Identificazione ed Espulsione al Carcere, sono questi i settori di riferimento trattati nel presente volume, una varietà che ci fa comprendere quanto complesso sia il lavoro del mediatore-interprete e quanto delicato sia il suo ruolo e l'operato.

A conferire un assetto pratico al nostro lavoro contribuisce un 'case study' (capitolo 7) che presenta situazioni più strettamente legate all'aspetto linguistico, in quanto riporta l'analisi di una trascrizione di un interrogatorio mediato in un'udienza penale e della performance dell'interprete-mediatore. Infine, la presenza del lavoro sull'uso dell'interpretariato del linguaggio dei segni rende il volume più completo, in quanto affronta lo studio di un campo di applicazione estremamente sottovalutato nella letteratura italiana e nel nostro paese.

Come emerge dalla lettura dei capitoli del presente volume, il quadro italiano in riferimento al servizio di mediazione linguistico-culturale e interpretazione in ambito legale non è certo rassicurante, e lo diventerà ancor meno se si tiene conto di alcune gravi conseguenze a cui si andrà incontro postulando una mancata evoluzione in materia. Si è voluto comunque guardare oltre e si è fatto riferimento a modelli esistenti in altri paesi (capitolo 4) che hanno attraversato le stesse nostre fasi 'precarie' e si sono successivamente sviluppati grazie soprattutto a finanziamenti che in Italia non sono ancora previsti. Tali paesi possono fungere come modelli per il miglioramento del sistema e dell'organizzazione sul nostro territorio, sempre alla luce delle possibilità reali con cui ci si deve confrontare e – chiaramente – in conformità alla legislazione nazionale.

Il potenziale lettore di questo lavoro si colloca fra vari ambienti professionali, istituzionali e vari profili generazionali: dallo studente di mediazione/interpretazione al praticante professionista nell'ambito giudiziario (soggetti con poca esperienza e altri con vasta esperienza nel campo o per esempio soggetti che vogliono entrare in questo ambito avendo lavorato in altri). Questo volume può suscitare l'interesse di coloro che esercitano la loro attività nel settore dell'interpretazione legale e

della mediazione linguistica – accademici compresi – con la speranza che le istituzioni italiane diano il giusto valore al lavoro svolto e al ruolo che rappresentano. Non è un caso infatti che fra i vari contributi si faccia sentire la voce delle istituzioni giuridiche con la testimonianza diretta del vice questore aggiunto di Bologna che mette in evidenza come le indagini possano accorciarsi e semplificarsi con l’ausilio del mediatore linguistico-culturale, figura ancora indefinita per molti aspetti.

La diversità della natura dei contributi inclusi rispecchia anche la natura della materia stessa, come professione e disciplina accademica: una disciplina radicata in un contesto spesso fatto di sofferenze, con attori vulnerabili, insomma un volto impresso spesso di grande drammaticità.

I contributi

Nel primo capitolo *Cinzia Spinzi* parte dalla premessa della tutela dei diritti civili degli individui per arrivare a inquadrare il mediatore linguistico-culturale come un professionista che nel processo di salvaguardia di quei valori primari gioca un ruolo determinante.

L’autrice analizza i dati più recenti circa il fenomeno dell’immigrazione in Italia, delle etnie dominanti e dei maggiori reati in cui gli stranieri si trovano coinvolti, sfatando il mito che vige negli ultimi decenni del binomio immigrazione e criminalità. Il focus del capitolo è in particolare sulla presenza degli stranieri negli istituti di pena italiani e delle condizioni di isolamento ed emarginazione di cui un mediatore linguistico deve tenere conto nel momento in cui si affaccia ad operare in questo mondo. Vengono sottolineate le gravi carenze strutturali che esistono nella modalità di reclutamento dei mediatori indirettamente connesse alla mancanza di controllo della qualità e alle carenze di tipo legislativo che ovviamente sono alla base di una inadeguata definizione del profilo del mediatore linguistico-culturale che in un contesto come quello detentivo non è di per sé avulso da ambiguità. Il tutto ovviamente nel perseguimento dell’obiettivo di migliorare la precisione dell’interpretazione e mediazione, di supportare l’immigrato nel suo tentativo di inserimento nel mondo sociale e, infine, per salvaguardare i diritti umani, come il diritto alla giustizia e quindi la sicurezza collettiva.

Fiorenza Maffei, autrice del lavoro successivo, sottolinea, attraverso la sua testimonianza diretta dal mondo drammatico delle forze di

polizia e della criminalità, e quindi attraverso un canale pratico di chi le situazioni le vive da partecipante, l'importanza del mediatore culturale e linguistico nelle varie fasi del percorso giudiziario. Vengono passate in rassegna le normative della legislazione italiana in questo campo, mettendo in evidenza l'importanza che viene attribuita ai diritti dell'imputato e un po' meno a quelli dei testimoni e delle vittime, aspetto anche questo abbastanza trascurato dalla letteratura. L'autrice enfatizza il ruolo chiave del lavoro del mediatore nello stabilire un contatto tra la vittima e le forze dell'ordine nelle fasi iniziali e delicatissime delle indagini preliminari e l'aspetto fondamentale della collaborazione della vittima (soprattutto in casi di tratta) con la polizia ai fini della sicurezza propria e di quella della comunità. Infatti, essendo la prima persona con cui la vittima di un crimine interagisce, il mediatore culturale riveste un ruolo di consulenza fiduciaria e supporto per entrambe le parti. Senza questa fiducia in effetti si precludono tante potenziali strade percorribili nell'impenetrabile mondo della criminalità. Quanto detto, secondo l'autrice, è solo uno degli aspetti che distingue il mediatore dall'interprete che sicuramente non ha il compito di cercare la modalità più efficace per approcciare lo straniero, tenendo conto del contesto culturale di provenienza. Data l'enorme importanza di un ruolo di questo tipo si auspica una regolamentazione in materia che possa conferire al mediatore la giusta identità e il riconoscimento di un profilo professionale che possa non confondersi nella lunga lista dell'albo generale dei periti, dove la figura dell'interprete è stata finora collocata. Offrendo un ampio quadro della varietà di reati che riguardano gli immigrati, la Maffei ipotizza come la presenza di un pool di mediatori linguistico-culturali che intervengono in caso di necessità rende ancora più evidente l'esigenza di formare in modo adeguato questa figura dalla cui competenza, discrezione e riservatezza dipende il futuro dei singoli ma anche la sicurezza dell'intera comunità.

Come curatori di questo volume apprezziamo il fatto che la Dott.ssa Maffei e le istituzioni giudiziarie valorizzino il lavoro del mediatore-interprete e diano il giusto peso a questa professione come un 'ponte' importante fra il mondo immigrato e quello della giustizia, un ponte che apre la strada a una collaborazione reciproca, attraverso un vero e proprio lavoro di squadra.

Argomento di discussione nel capitolo di *Gioia Tagliaferro* e *Daniele Boni* è la direttiva europea del 2010, che prevede come diritto fondamentale di ogni essere umano quello di essere difeso in un processo equo e, di conseguenza, il diritto all'interpretazione e alla tradu-

zione nei procedimenti penali. Questa direttiva ci riporta immediatamente non solo alla questione della necessità di superare le barriere linguistiche attraverso l'ausilio dell'interprete ma soprattutto all'aspetto della qualità degli interventi traduttivi o di interpretariato. Novità dunque abbastanza rilevanti sono oggetto di questa direttiva che invita non solo all'adeguatezza dell'assistenza linguistica ma anche ad un controllo sulla stessa da parte degli stati membri dell'unione, nonché la creazione di un registro degli interpreti e dei traduttori. Il punto focale di questo contributo è quello di sottolineare come la traduzione e l'interpretariato vadano al di là di una mera attività linguistica e come riguardino invece anche i diritti umani soprattutto quando si 'discutono' nelle aule di un tribunale.

Dalla lettura di questo capitolo ben si comprende l'importanza che l'UE conferisce alla comunicazione linguistica in un contesto multilingue (intra-europea a livello dell'UE e anche 'multiculturale' con la presenza di immigrati dai continenti africani e asiatici); il ruolo rilevante della traduzione per la salvaguardia dei diritti umani; e infine, la necessità che l'Italia rispetti questa direttiva con tutti i vantaggi che ne trarrebbe e gli svantaggi che comporterebbe la mancata adesione a queste norme. L'originalità di questo lavoro sta nel tracciare il passaggio dalla normativa a livello sovra-nazionale delle Nazioni Unite e Consiglio d'Europa a quella nazionale ponendo l'enfasi sull'aspetto linguistico. Partendo dall'analisi della normativa degli anni Cinquanta, si mette in evidenza come la lingua abbia sempre costituito un fattore discriminante seppur ampiamente citata nel tentativo di attuare un processo equo. La stessa contraddizione si evince a livello italiano dove la costituzione si richiama ai diritti fondamentali dell'individuo senza tuttavia offrire ulteriori indicazioni riguardo le competenze o il reclutamento degli interpreti.

Sempre la direttiva europea, discussa questa volta alla luce della realtà italiana, costituisce l'argomento principale del contributo di *Christopher Garwood e Isabella Preziosi*, docenti universitari e esperti nel campo dell'interpretariato legale (soprattutto in Tribunale). Offrendo un quadro dettagliato delle lacune del sistema, gli autori mettono a fuoco le possibili conseguenze di questa inadeguatezza strutturale, citando casi drammatici di traduzioni non corrette e portando come esempi modelli di formazione, reclutamento, accreditamento e performance relative all'interpretazione legale in altri paesi. Questo contributo preziosissimo ci permette non solo di chiarire meglio i problemi tutti italiani, ma offre suggerimenti concreti su come si potrebbe fare un pas-

so in avanti verso una comunicazione plurilinguistica nell'ambito giudiziario che non metta a rischio gli individui e la collettività, ma che, al contrario, assicuri un processo giusto e equo a tutte le parti. Anche questo contributo riprende l'aspetto cruciale – ma allo stesso momento problematico – della 'qualità' della traduzione linguistica affrontato nella direttiva, l'importanza della formazione e dello standard dell'interprete di tribunale e della sua performance. Inoltre, citando Isabel Framer (già presidente NAJIT), Garwood e Preziosi ribadiscono come le competenze degli operatori giudiziari e quelle delle forze dell'ordine siano strettamente legate alla competenza dell'interprete, come già sottolineato in precedenza dalla Maffei nel suo contributo.

Suonano utili a tal proposito le parole del neo-eletto responsabile della Giustizia in Scozia, Lord Brian Gill, nel suo intervento nell'incontro di Eulita (Associazione di interpretariato e traduzione legale in Europa) in ottobre 2012, con cui descrive il ruolo chiave del lavoro dell'interprete nel porre le giuste basi affinché gli altri operatori, per esempio quelli della giustizia, possano essere in grado di portare avanti il proprio lavoro in piena sicurezza.

Garwood e Preziosi affrontano, inoltre, il problema della formazione degli interpreti legali in Italia e soprattutto la mancanza di formazione per le lingue non europee, cosiddette 'minoritarie'. A tal proposito viene delineato un quadro utile delle associazioni e organizzazioni di interpreti in Italia, i loro punti forza e i loro limiti e, soprattutto, vengono proposti dei modelli di 'best practice' come strada da seguire per il futuro.

Grazie al contributo dell'interprete e traduttrice presso il Ministero dell'Interno *Cinzia Iaboni* entriamo direttamente negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno per assistere alle situazioni conflittuali che spesso gli esperti linguistici si trovano ad affrontare insieme a tutti gli aspetti etici legati alla responsabilità di assicurare una comunicazione efficace fra i vari partecipanti. Centrale è secondo l'autrice il ruolo dell'interpretariato e traduzione per una reale garanzia dei diritti umani e civili fondamentali.

Le criticità menzionate in questo lavoro si rifanno alla carenza di interpreti per le lingue meno diffuse e soprattutto al tema della qualità traduttiva che, nel momento in cui risulta essere scarsa, può compromettere la comunicazione già negativamente influenzata dalla diversità culturale e dall'asimmetria di potere.

Nel tentativo di guardare in modo tangibile una delle esperienze più vulnerabili e forse drammatiche dello straniero, quella presso il C.I.E.,

lo studioso *Franco Pilati* e la giovane volontaria *Francesca Pesare* partono dalla loro esperienza diretta nel Centro Identificazione e Espulsione per fotografare il destino ‘precario’ (‘l’arbitrarietà esistenziale’) dei trattenuti, il fallimento del loro progetto di vita e la sofferenza che ne consegue. Il lavoro offre un quadro storico della normativa in materia d’immigrazione nell’ottica della realtà del C.I.E, della funzionalità del servizio e spiega poi il percorso verso la ‘clandestinità’ dello straniero e il dualismo nella percezione dello straniero come cittadino con diritti pieni e straniero ‘clandestino’ con diritti molto limitati. È qui che ci si trova proprio di fronte alla mediazione linguistico-culturale, più che alla mediazione linguistica/interpretariato, che si realizza attraverso un lavoro di équipe, come il progetto descritto da Pilati vuole dimostrare. Il lavoro del mediatore in questo caso è anche uno strumento per l’inserimento sociale del trattenuto qualora dovesse essere introdotto nella comunità italiana invece di un immediato rimpatrio.

È proprio in questo contributo che si sente fortemente la necessità che hanno le istituzioni di avvalersi non solo dei servizi linguistici dei mediatori e interpreti, ma anche delle loro esperienze interpersonali e umane così come delle loro qualifiche in altri campi: dalla legislazione alle informazioni generali burocratiche sul paese e a volte perfino psicologiche. Inoltre, sempre in questo contributo, si è dato spazio anche al contesto della mediazione e immigrazione, un mondo a tanti sconosciuto, al fine di trasmettere il valore e l’importanza sociale e umana, non solo ‘tecnica’, di questo lavoro.

Il contributo di *Marta Biagini* si propone di esplorare che cosa accade nel contesto istituzionale del tribunale italiano, qualora imputati/testimoni che non condividano l’universo linguistico-culturale dell’istituzione richiedano l’assistenza di un interprete al fine di poter seguire lo svolgimento dei dibattimenti in aula. Nell’ambito di tali pratiche discorsive, l’autrice focalizza l’attenzione in particolare su un genere di interazione altamente ritualizzato e normato quale l’‘interrogatorio’. Poiché l’interprete è l’unico partecipante in grado di capire tutto ciò che viene detto nel corso delle udienze, il suo ruolo istituzionale (c.p.p. e codici deontologici) prevede che egli/ella permetta agli interlocutori di capire e di capirsi come farebbero nel caso in cui condividessero le stesse risorse linguistico-culturali. Tra i partecipanti a questi scambi triadici tuttavia, i rappresentanti della comunità legale, che siano pubblici ministeri, avvocati della difesa o giudici, e gli imputati/testimoni possono avere aspettative diverse circa il ruolo dell’interprete e le sue mansioni. Partendo da un corpus di registrazioni auten-

tiche di processi penali, questo studio si concentra sul modo in cui gli interlocutori (compreso l'interprete) negoziano le norme discorsive nel corso degli interrogatori, orientando così il ruolo dell'interprete. I risultati dell'osservazione mostrano come tali pratiche discorsive e il ruolo dell'interprete si muovano lungo un continuum che va da ciò che può essere previsto a ciò che emerge come impreveduto. Pertanto si vede come l'identità dell'interprete sia in parte modellata dal contesto normativo ma, allo stesso tempo come possa assumere nuovi e molteplici ruoli nel corso degli interrogatori.

Il lavoro che riguarda il campo più trascurato dalla letteratura, vale a dire l'interpretariato delle lingue dei segni, è ad opera di *Marinella Salami*. Gli interpreti di lingue dei segni garantiscono un accesso equo alla giustizia a tutte le persone sorde la cui prima lingua di comunicazione è quella visivo-cinestetica. La libera scelta dell'uso di una lingua dei segni non è altro che l'affermazione di un diritto umano riconosciuto, anche se spesso non in forma diretta e ufficiale, da molte legislazioni nazionali e sovranazionali. Come l'autrice sottolinea, è dovere della giustizia permettere agli interpreti di svolgere la professione al meglio delle proprie possibilità e in rapporto sinergico con tutti coloro che hanno parte attiva nei processi giudiziari e legali.

Il volume si conclude con il contributo di *Mette Rudvin* sull'uso delle lingue franche, e in particolare l'inglese all'interno dei percorsi giudiziari italiani. L'interesse è soprattutto rivolto alla descrizione dei vantaggi ma anche dei pericoli legati ad uno uso non ponderato di lingua franca come una 'panacea' per il problema della mancanza di interpreti e mediatori per le lingue meno diffuse in Italia e in Europa, in particolare le lingue asiatiche e africane.

Capitolo 1

La mediazione linguistico-culturale nelle istituzioni giuridiche italiane: il contesto demografico, etnico e detentivo

Cinzia Spinzi

After a preliminary introduction regarding the importance of interpreting to safeguard the individual's civil rights, the paper describes the demographic context in Italy as it relates to the need for language services, and the cultures/languages represented in Italy, in the legal sector. It focuses in particular on the needs of migrants when they enter the unknown world of Italian prisons, the criminal acts they are involved in and the delicate role of the mediators as 'channels' for information and promoters of social integration.

It further discusses the situation, peculiar to Italy, whereby cultural-linguistic mediation and interpretation are both used in the legal setting and discusses the competences and mandates of the language-cultural mediator/interpreter who has a key role in the process of social integration.

Keywords: Demographic context, language and cultural mediator, migration, prisons, crimes

Parole chiave: Contesto demografico, mediatore linguistico-culturale, migrazione, istituti penitenziari, reati

1. Osservazioni preliminari

Uno dei principi alla base della pratica di interpretariato nel settore legale è il seguente: tutti gli individui, a prescindere dalla loro razza, credo, professione, genere, cultura e lingua, hanno diritto a un processo equo. Ampiamente discusso in letteratura e in numerose conferenze

sull'interpretariato nei servizi pubblici, questo principio di pari trattamento degli individui riflette una delle caratteristiche peculiari dell'organizzazione della giustizia a livello nazionale e internazionale, attraverso la Costituzione dello Stato-nazione, le organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite (si veda la Dichiarazione Universale dei diritti umani) e l'Unione Europea, per la quale la tutela del diritto alla giustizia di ogni singolo individuo è un fattore prioritario. Uno degli obiettivi di queste organizzazioni internazionali che agiscono da 'supervisore', come Amnesty International e Human Rights Watch, è proprio quello della tutela di questi diritti primari, soprattutto nei Paesi in cui il sistema della giustizia è di tipo feudale o tribale, in modo evidente o ambiguo, corrotto o semplicemente autoritario.

Il privilegio di essere in grado di proteggere il diritto alla giustizia di ogni individuo dovrebbe essere gelosamente salvaguardato. Una delle modalità per farlo è concedere al convenuto che parla una lingua straniera, al testimone o alla vittima, la possibilità di partecipare a tutte le fasi del procedimento legale, proprio come se la persona interessata parlasse al meglio la lingua del Paese ospitante o perlomeno di fare in modo che la barriera linguistica non comprometta gli esiti del processo.

Assicurare i servizi di traduzione agli stranieri che non parlano la lingua italiana non solo è fondamentale per tutelare l'imputato, ma risponde anche ad altre esigenze, quali la necessità di garantire il regolare svolgimento delle procedure giudiziarie.

La premessa secondo cui tutti gli individui sono uguali davanti alla legge costituisce un principio fondamentale della tradizione democratica occidentale. Questo valore di uguaglianza rappresenta il lascito della tradizione individualista egualitaria che vede la giustizia al servizio del cittadino anziché il cittadino in balia del sistema autoritario. È anche l'eredità di un sistema individualista in cui i diritti di tutti i singoli sono sacrosanti e non secondari rispetto a quelli della collettività. Ci si riferisce in questo ambito alla nozione di formazione identitaria di tipo collettivista che si oppone a quella individualista, concetto rilevante nelle discipline umanistiche quali l'antropologia, la sociologia, la psicologia e simili¹.

¹ Nel tipo di società individualista, il singolo individuo ha una importanza primaria e il suo stato sociale è determinato da fattori quali il lavoro e i risultati ottenuti ('achieved'). Ne consegue che ogni individuo gode del rispetto del gruppo e di un elevato grado di responsabilità e libertà nella propria sfera d'azione. Al contrario, nel ti-

Inoltre, assicurare servizi di traduzione a chi parla una lingua diversa dall'italiano comporta una maggiore protezione dell'intera comunità attraverso l'espletamento responsabile e sicuro della giustizia e la dissuasione dal crimine soprattutto in aree in cui imperversano situazioni di traffico di droga, prostituzione e terrorismo. È palese dunque la connessione fra tre aspetti: il metodo (il sistema della giustizia), la tutela dell'individuo (diritto dell'individuo) e la tutela della comunità (i diritti del gruppo).

In genere, la responsabilità per la salvaguardia dei diritti degli individui e della comunità viene delegata, attraverso un processo democratico, ad un organismo come le forze di polizia mentre il controllo del rispetto delle leggi è proprio degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale dello Stato. Nei Paesi in cui l'organizzazione dei servizi linguistici risulta essere debole si mettono a rischio i diritti degli individui attori così come anche l'effettivo percorso del sistema giudiziario, nonché la sicurezza della comunità locale.

Attualmente in Italia, a parte le normative a livello regionale, esistono due grandi richiami all'esigenza dell'abbattimento del muro linguistico: la Costituzione e il codice di procedura penale. Se la prima

po di società che ha un orientamento di gruppo, le azioni del singolo sono determinate dalle esigenze e convenzioni comunitarie ('ascribed'). Le esigenze individuali sono secondarie rispetto a quelle del gruppo e le sanzioni per coloro che infrangono le regole del gruppo (famiglia, clan, tribù o altro) possono essere molto severe. Sebbene possa apparire una semplificazione eccessiva, tuttavia le società fortemente collettiviste tendono ad essere gerarchizzate verticalmente, così come quelle individualiste tendono a sposare, almeno in teoria, una visione più egalitaria o democratica secondo una strutturazione quindi orizzontale della società. Crediamo che tale distinzione individuo/gruppo sia molto utile per capire quei comportamenti che spesso passano inosservati o che si danno per scontati perché appunto visti come 'natural'. Tuttavia, l'estrema complessità della natura umana così come del comportamento umano smentisce una distinzione così netta. Riteniamo infatti che sarebbe più corretto parlare di questa distinzione in senso generale con tutte le sue contraddizioni e paradossi. Si potrebbe parlare a nostro avviso di un continuum o comunque di aspetti in cui alcune culture appaiono più o meno individualiste o più o meno collettiviste. Sarebbe comunque un continuum soggetto a evoluzioni per i rapidi cambiamenti dovuti a spostamenti frequenti e veloci fra i vari continenti e ai conseguenti cambiamenti demografici e sociali determinati dai fenomeni migratori in particolare dall'Asia e Africa verso l'Europa, l'Australia, gli Stati Uniti e il Canada. Qualsiasi cambiamento profondo e duraturo a livello demografico comporterà inevitabilmente un graduale processo di adattamento della struttura sociale del paese ospitante (Hall, 1990; Kluckhohn *et al.*, 1961; Trompenaars *et al.*, 2000; Rudvin 2007).

sottolinea la necessità di implementare dei servizi linguistici, il codice di procedura penale, invece, (artt. 143-147) richiama il diritto dell'imputato a farsi assistere gratuitamente da un interprete per poter comprendere pienamente il capo d'accusa nei suoi confronti e partecipare quindi al procedimento giudiziario. La figura dell'interprete/mediatore si rende necessaria anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria conoscono personalmente la lingua o il dialetto straniero. Il ruolo di 'ponte' fra due universi culturali diversi che il mediatore/interprete svolge a livello di indagini preliminari negli uffici delle questure è individuato negli istituti di pena con scenari ben diversi, in quanto la gestione della popolazione immigrata in continua crescita nelle carceri italiane crea problemi ed esigenze del tutto nuove. Inoltre, come si legge nel *Rapporto Carceri 2012*², la condizione di "straniero" costituisce un peso maggiore rispetto alla già difficile condizione di detenuto; gli immigrati, infatti, "si trovano a dover affrontare difficoltà derivanti da diversità linguistiche, culturali, religiose, difficoltà che possono comportare un isolamento maggiore del soggetto rispetto a quello in cui potrebbe incorrere un altro detenuto che abbia la nazionalità del paese nel quale si trova carcerato" (pag. 22).

Obiettivo di questo capitolo è quello di delineare il quadro tutto italiano della mediazione linguistico-culturale in ambito legale, che differisce dall'interpretariato vero e proprio nello stesso settore, con una particolare attenzione verso la mediazione negli istituti penitenziari. Collegata allo scopo precedente è la generica esposizione del flusso migratorio in Italia e quindi la presenza di stranieri negli istituti di pena, per dare dei contorni precisi all'attività di mediazione, vista come potenziale strumento di reinserimento e integrazione sociale non indenne da criticità.

2. Il contesto demografico, linguistico ed etnico in Italia

Il 1986 con la legge n. 943 costituisce un anno importante nella storia delle migrazioni verso l'Italia. Per la prima volta viene riconosciuta la

² Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia, Senato della Repubblica, 6 marzo 2012. www.senato.it/documenti/ (ultimo accesso novembre 2012).

presenza di lavoratori extracomunitari nel nostro Paese e da qui la necessità di regolamentare il loro stato giuridico. Le continue proposte legislative che si sono succedute, a partire da quell'anno (Legge 39/1990; D. Lgs. 286/1998; Legge 189/2002) vanno interpretate come sintomo dell'imponenza e della crescita del fenomeno immigrazione con tutte le conseguenti trasformazioni sociali, la varietà culturale che determina e la valorizzazione economica che introduce.

Secondo il dossier pubblicato dalla Caritas/Migrantes³ relativamente all'anno 2011 si registra un numero di presenze in Italia di circa 5.011.000 immigrati con una incidenza complessiva sulla popolazione nazionale dell'8,2%. L'epicentro dello stanziamento di questi immigrati avviene nel 60% dei casi al nord, segue il centro Italia con il 23% e la restante parte al sud.

Per quanto concerne la provenienza geografica, oltre la metà degli immigrati arriva dai Paesi europei (53,6%); meno di un terzo da quelli africani (22,4%); seguono i Paesi asiatici (15,9%) e ultimi quelli del Sudamerica (8,1%).

Gli albanesi, soprattutto per numero di studenti universitari, figurano fra i primi soggiornanti non comunitari, seguiti da ucraini, moldavi, serbi, montenegrini, macedoni, russi, bosniaci, croati e turchi.

Per quanto riguarda il flusso migratorio proveniente dal continente africano, sempre alla fine del 2011, i marocchini risultano essere la prima e più folta collettività presente sul territorio nazionale, seguiti da egiziani, tunisini, ghanesi, senegalesi e algerini. In merito agli asiatici, invece, l'Italia è lo Stato fra quelli europei che ospita il maggior numero di cinesi, a cui fanno seguito i filippini, i bangladesi, i srilankesi, mentre configura come secondo stato al mondo per quanto riguarda la presenza di indiani e pakistani. Le prime cinque collettività presenti sul territorio italiano sono dunque quella marocchina, albanese, romena (di cui si hanno solo stime che superano quelle albanesi), cinese e ucraina. Per una visione complessiva dei dati presentati si veda la tabella 1, adattata dal Dossier 2012 presentato dalla Caritas/Migrantes.

³ Dossier Statistico Immigrazione 2012, 22° rapporto Caritas e Migrantes.

Tab. 1 – Dati complessivi della presenza degli stranieri nel mondo, nell'UE, in Italia

DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2012 - DATI DI SINTESI

Mondo 2011 • Numero migranti: 214 milioni (2010) • Reddito pro capite Pvs: 6.572 Usd • Reddito pro capite Ue-27: 32.943 Usd	• Soggiom. non comunitari: 3.637.724 di cui soggiornanti di lungo periodo: 52,1% • Prime collettività non comunitarie: Marocco 506.309, Albania 491.495, Cina 277.570, Ucraina 223.782 • Permessi soggiorno scaduti nel corso dell'anno e non rinnovati: 262.688	• Richieste di asilo presentate: 37.350 • Richieste di asilo accolte: 7.155 • Nuovi nati: 79.587 (p) • Minori non comunitari: 867.890 • Iscritti a scuola a.s. 2011/12: 755.939, 8,4% del tot. di cui nati in Italia: 44,2% • Studenti universitari a.a. 2011/12: 65.437 • Acquisizioni cittadinanza: 56.001 (p) • Matrimoni misti: 17.169 (2010)
Unione Europea (2010) • Residenti stranieri: 33.306.100 • Incidenza sulla popolazione: 6,6% • Cittadini naturalizzati: 15.562.500	• Occupati: 2.500.000 (s) • Incidenza occupati: 10% (s) • Disoccupati: 310.000 (Istat) • Tasso di disoccupazione: immigrati 12,1% - Italiani 8,0% • Titolari imprese: 249.464 • Incidenza sul totale degli infortuni: 15,9% • Bilancio costi/benefici per le casse statali: +1,7 miliardi di euro	• Cristiani: 53,9% (s) di cui ortodossi: 29,6% (s) di cui cattolici: 19,2% (s) di cui protestanti: 4,4% (s) • Musulmani: 32,9% (s) • Ebrei 0,1% (s) • Tradizioni relig. orientali: 5,9% (s) • Altri 7,2% (s)
Italia 2011 • Cittadini stranieri regolarmente presenti: 5.011.000 (s) • Incidenza sulla popolazione residente: 8,2% (s) • Distrib. terr.: Nord 63,4%, Centro: 23,8%, Sud: 12,8% (p) • Aree di origine: Europa 50,8%, Africa 22,1, Asia 18,8%, America 8,3%, Oceania 0,0% (s)	• Visti per inserimento stabile: 231.750 di cui 87.271 per lavoro e 83.492 per famiglia	

(p) dato provvisorio - (s) dato di stima - FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas e Migrantes

Le ragioni alla base di questi flussi migratori sono sempre state – secondo il Ministero dell'Interno – e lo sono tutt'oggi, di tipo lavorativo. Gli ingressi per ricongiungimenti familiari, invece, riguardano in particolare quelle comunità, come quella marocchina, tunisina e albanese, che si sono inizialmente formate con una migrazione maschile e che stanno consolidando pian piano la loro presenza sul territorio. Nel Dossier presentato, la Caritas sottolinea la fragilità del sistema italiano nell'accoglienza dei profughi e richiedenti asilo. Nonostante gli sforzi degli enti locali ciò che manca, secondo il rapporto, è un sistema unificato e stabile, basato sul coordinamento di tutte le strutture coinvolte.

3. Gli stranieri negli istituti penitenziari italiani

Secondo i dati forniti dal DAP (Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria)⁴ relativi a ottobre 2012, i detenuti stranieri presenti nei 206 istituti penitenziari italiani sono 23.789 (circa il 35%) di cui 1.137 sono donne. Se si pensa che nel 1995 i detenuti stranieri erano pari al 17,7% della popolazione detenuta complessiva, duplicatasi poi nel

⁴ http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=3_1_6&previousPage=mg_1_14&contentId=SST791758 (ultimo accesso novembre 2012).

2011, si può avere un'idea dell'incremento della criminalità ad opera degli stranieri, che però non necessariamente equivale a un nesso eziologico immigrazione/criminalità. Nella valutazione del rapporto tra detenuti italiani e stranieri, oltre a delle ragioni di tipo giuridico e sociale che però esulano dagli obiettivi di questo lavoro, basterebbe ricordare la difficoltà da parte degli immigrati di accedere ai benefici delle misure alternative al carcere.

A livello regionale la maggiore concentrazione di detenuti si ha in Lombardia, con una media che supera quella nazionale, seguita dal Lazio, Toscana e Emilia Romagna. Per quanto riguarda la nazionalità dei detenuti stranieri, la maggior parte sono originari del Marocco (19,3%), seguono i romeni (15,3%), i tunisini (13%), gli albanesi (12%), i nigeriani (4,4%) gli algerini (2,7%) e i Senegalesi (1,8%). Le nazionalità più incisive a livello di detenzione carceraria restano sempre i paesi dell'area maghrebina e quella romena per ciò che riguarda il continente.

La tabella 2 illustra i dati relativi alla provenienza geografica dei detenuti che vantano una presenza più significativa negli istituti penitenziari partendo da un livello soglia pari a 0,7 in termini di percentuale.

Tab. 2 – Detenuti stranieri presenti in Italia - aggiornamento al 31 ottobre 2012. Tabella adattata dal sito del DAP

<i>Nazione</i>	<i>donne</i>	<i>uomini</i>	<i>totale</i>	<i>% sul totale stranieri</i>
Albania	31	2.824	2.855	12,0
Algeria	1	647	648	2,7
Bosnia e Erzegovina	48	174	222	0,9
Brasile	44	142	186	0,8
Bulgaria	30	246	276	1,2
Cina	22	294	316	1,3
Dominicana, Repubblica	41	199	240	1,0
Egitto	1	523	524	2,2
Ghana	4	172	176	0,7
Marocco	38	4.554	4.592	19,3
Moldova	9	203	212	0,9
Nigeria	135	922	1.057	4,4
Perù	20	196	216	0,9
Romania	284	3.353	3.637	15,3
Senegal	4	430	434	1,8
Tunisia	25	3.060	3.085	13,0
Yugoslavia	48	427	475	2,0

Si tratta comunque di dati in costante evoluzione, sia per la crescita del fenomeno criminale sia per la traduzione da carcere a carcere del popolo detenuto, sia per la numerosità di coloro che vengono poi espulsi. Questo ovviamente crea non poche difficoltà per le istituzioni carcerarie (cfr. Naldi 2001) che compiono non pochi sforzi per adeguare gli strumenti di cui dispongono alle esigenze di una composita, complessa e cangiante popolazione straniera detenuta, prima fra tutte l'esigenza di comprendere la lingua.

Le diversità culturali e linguistiche dei detenuti stranieri, la distanza dalla famiglia, la mancanza di riferimenti all'interno di una società completamente sconosciuta contribuiscono ad accentuare il tormento della pena inflitta e, allo stesso tempo, tali diversità rendono i tentativi di reinserimento attivati dagli operatori più difficili. Nasce proprio dalla barriera linguistica il futuro critico di questi reclusi stranieri, futuro che si definisce a partire dal primo contatto con le istituzioni quando i soggetti non ottengono risposta ai loro bisogni di tipo fisico, psichico, emotivo o sociale proprio per carenza di decodificazione di comportamenti e situazioni varie. Inoltre, parlando di diritti:

la situazione dei detenuti stranieri è fortemente condizionata dall'impossibilità, evidenziata anche da alcune Direzioni penitenziarie, di garantire una reale parità di trattamento; il colloquio di primo ingresso, ad esempio, risente negativamente della non sempre facile comunicazione e comprensione linguistica tra detenuto e operatori. [...] In generale, gli operatori dell'area socio-psico-pedagogica possono incontrare difficoltà a relazionarsi con i detenuti stranieri anche per la scarsa conoscenza dei contesti culturali di provenienza, delle abitudini, dei codici culturali/valoriali di riferimento. (Fratini 2005)

Stando alla lettura di questa citazione, la limitata conoscenza del sistema e dei valori culturali dell'altro costituisce dunque una prima criticità nell'approccio con lo straniero che entra nel mondo penitenziario ed è facile comprendere come una mera incomprensione linguistica possa dare adito ad un vero e proprio atto discriminatorio. In modo analogo, il soggetto straniero presenta le stesse difficoltà nella comprensione dei propri diritti e doveri, del sistema legale italiano, così come dei vari operatori sociali e psicologici e dei diversi ruoli che gli stessi hanno nel contesto carcerario.

A questa esigenza fondamentale hanno risposto alcuni progetti accademici finanziati dagli enti locali, come quello attuato nel 2010 dalla regione Campania, e per fortuna anche da altre regioni, al fine di

creare degli opuscoli guida multilingue contenenti le norme dell'ordinamento penitenziario, dei regolamenti interni, dei servizi a disposizione nel contesto detentivo. Partendo dalla traduzione verso lingue quali l'inglese, il francese, l'arabo, il rumeno e l'albanese, la guida si pone come "strumento di civiltà", come mezzo per un percorso verso la dignità, considerando che un processo di integrazione sociale trova sempre il suo momento focale nell'interiorizzazione dei codici comportamentali.

4. *Immigrazione, criminalità e mediazione*

La visione tradizionale dello 'straniero' in diversi momenti storici e in vari Paesi è sempre stata quella di un 'estraneo invasore' detentore di mali sociali, insomma un essere in grado di mettere a rischio i costumi della società in cui transita o dove ha deciso di stabilirsi⁵. Come fa giustamente notare Melossi (2002: 10):

la sua estraneità (il suo accento, la sua mancanza di maniere, la sua goffaggine agli occhi di coloro che sono del posto, per non giungere al caso di una diversa religione, un diverso colore della pelle, o un orientamento politico radicalmente diverso...) diverrà facilmente bersaglio del sospetto riguardante ogni tipo di atto deviante e/o criminale. Se solo lo straniero commetterà tali atti [...] la viziosità del circolo sarà perfetta e lo straniero verrà ritenuto doppiamente colpevole, per la sua estraneità e per la sua devianza, già implicita e del tutto prevedibile nella sua estraneità.

Dall'analisi di questo criminologo emerge un aspetto pregiudiziale della società nei confronti degli stranieri, i quali laddove non sono oggetto di xenofobia, sono comunque vittime di "forme di discriminazione 'strutturale', nel sistema della giustizia penale, che sono dirette specificamente agli stranieri" (2002:10). Questa equazione immigrazione e criminalità è ancor più amplificata dai media che contribuiscono al radicamento di una concettualizzazione deformata dello straniero per assecondare una società, quale quella italiana, che da sempre si ritiene omogenea.

⁵ "The theory that immigration is responsible for crime, (...) that all newcomers should be regarded with an attitude of suspicion is a theory that is almost as old as the colonies planted by Englishmen on the New England coast". Report of the National Commission of Law and Enforcement (1931).

Nel *Rapporto Annuale 2012* fornito dall'Istat⁶, si legge che all'inizio degli anni Novanta il peso degli stranieri fra gli artefici di atti illeciti era irrisorio, oggi invece "Gli stranieri rappresentano il 32,6% dei condannati, il 36,7% dei detenuti presenti nelle carceri e il 45% del totale degli entrati in carcere" (pag. 152). Lo stesso rapporto invita ad una lettura attenta dei dati che solo apparentemente potrebbero suggerire un'interpretazione in termini di binomio immigrazione/mananza di sicurezza trascurando una molteplicità di fattori determinanti. Innanzitutto, occorre tenere presente altri numeri importanti: sul totale dei detenuti stranieri il 20,6% sono imputati per reati relativi alla loro condizione di clandestinità o irregolarità; le donne straniere commettono reato nell'11,5% dei casi contro un valore del 17% per le donne italiane relativamente all'anno 2009 (Istat, pag. 153). Inoltre, si pensi alle garanzie di difesa degli stranieri in sede processuale che risultano essere meno tutelate tanto per le barriere linguistiche e la mancata conoscenza del sistema giudiziario italiano, quanto per motivi strettamente economici, come la carenza di mezzi che porta gli stranieri ad usufruire della figura dell'avvocato d'ufficio. Infine, a parità di capo di imputazione, la permanenza degli stranieri negli istituti penitenziari è mediamente più lunga rispetto a quella degli italiani che possono usufruire degli arresti domiciliari o di forme alternative alla detenzione, in quanto dotati di un domicilio di riferimento (cfr. Naldi 2001). Sorvolando sulla spiegazione di tutti quei comportamenti devianti che troverebbero la loro ragione nei trattati di criminologia o di sociologia della devianza⁷, ciò che in questo contesto ci preme sottolineare sono proprio le tipologie di illeciti che coinvolgono le fasce marginali degli stranieri e nelle quali il mediatore si ritrova a dover operare. Si tratta di reati di criminalità commessi da un prototipo straniero con un bassissimo livello di istruzione, privo di lavoro stabile e spesso anche di un legame affettivo-familiare che possa fungere da supporto nei momenti di forte criticità (cfr. Naldi 2001). Oggetto di

⁶ <http://www.istat.it/it/archivio/61203> (ultimo accesso novembre 2012).

⁷ In merito all'argomento immigrazione quale causa di criminalità esistono due teorie contrapposte: la prima è la teoria della criminalizzazione (Del Lago, 1999) che mira a spiegare il trattamento degli immigrati in termini di 'non-persone'; la seconda è la teoria della maggiore criminalità (Barbagli, 1998), ad opera degli stranieri che si spiegherebbe sulla base della teoria della privazione relativa che si riferisce alla frustrazione provocata dallo squilibrio esistente fra struttura culturale che determina le mete verso le quali tendere e i mezzi per raggiungerle.

azioni criminose sono gli stessi immigrati anche nel caso della criminalità organizzata a base etnica, particolarmente concentrata nelle regioni del nord Italia, dove è più debole la mafia nostrana. Così come fa notare la giurista Irene Greco,⁸ si parla proprio di “nuove mafie”, vale a dire organizzazioni criminali clandestine di etnia romena, cinese, magrebina, nigeriana e di Paesi dell'ex Unione Sovietica e del Sud America legate alla tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale e lavorativo.

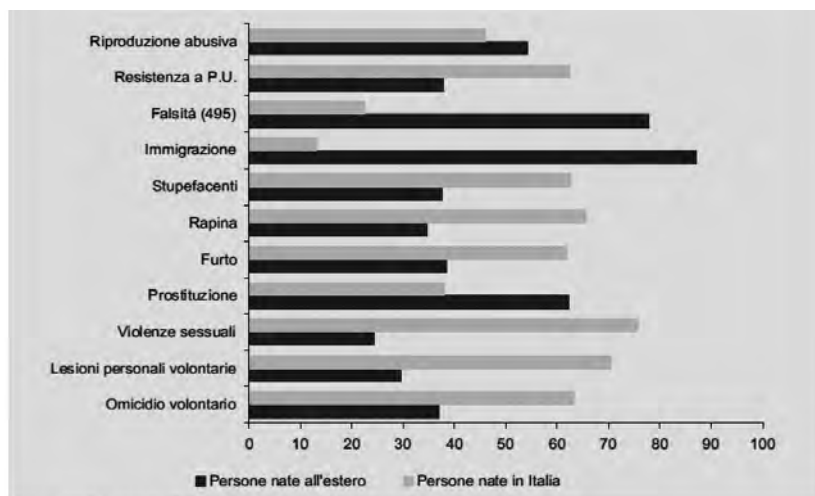
Prostituzione e traffico di esseri umani sono dunque in cima alla lista fra i reati commessi dagli immigrati, seguiti da spaccio di sostanze stupefacenti, infibulazione, violenze sui minori (obbligo a elemosinare per le strade), traffico di organi e sfruttamento nei luoghi di lavoro. Fra questi reati quello in cui si registra una percentuale maggiore degli stranieri sugli italiani è la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un mondo molto complesso in quanto vi operano organizzazioni che si collocano nelle più basse gerarchie criminali e che reclutano manovalanza fra i clandestini, principalmente magrebini e africani. Inoltre, settori come quello della prostituzione non interessano alla mafia autoctona, e quindi gli albanesi, i romeni e i nigeriani ne vantano la totale gestione.

Il fenomeno della prostituzione ha oggi assunto proporzioni così gigantesche da essere considerato, insieme a quello di sfruttamento del lavoro nero, la forma più diffusa di schiavitù in Italia. Se nel caso del lavoro nero, il reato affonda le sue radici nella legislazione restrittiva e fortemente fiscale italiana, nel caso della prostituzione lo scenario è diverso (si veda il grafico 1 fornito dall'Istat, 2012, per una mappatura completa degli atti illeciti commessi dagli stranieri in rapporto agli Italiani).

Secondo le ultime stime fornite dalla Parsec di Roma⁹ nel periodo 2000-2005 si contano in Italia circa 45.000 prostitute in totale, di queste circa 37.000 straniere, di cui 2600 minorenni (7% di 37.000). La percentuale di prostitute straniere schiavizzate varia dal 7% al 15%. Le forme di reclutamento e gli sviluppi del fenomeno dipendono dall'origine etnica delle donne. Le nigeriane, per esempio, a volte vengono vendute alle organizzazioni criminali dalle loro famiglie di origine mediante un rito tribale e affidate poi a queste associazioni a delinquere.

⁸ www.cestim.it

⁹ <http://www.parsec-consortium.it> (ultimo accesso ottobre 2012).



Fonte: Istat, Rilevazione sui reati e sulle persone denunciate all'Autorità giudiziaria
(a) Dati provvisori.

Graf. 1 – Persone di 18 anni e più per cui è iniziata l'azione penale per tipo di reato e luogo di nascita (Italia/estero) - Anno 2009 (a) (per 100 reati dello stesso tipo).

Diverso è il reclutamento per le prostitute romene le quali vengono approcciate da donne appartenenti a organizzazioni mafiose che le spingono a spostarsi nei Paesi stranieri dietro false promesse di un futuro prospero. Ne nasce un patto che vincolerà la vittima all'organizzazione per un tempo indefinito.

È proprio attraverso l'operato del lavoro dei mediatori e interpreti che si rende possibile la comunicazione fra i rappresentanti le forze di polizia e gli immigrati stranieri coinvolti in situazioni criminali di questo tipo (cfr. Maffei questo volume). La prostituzione si presenta come una situazione particolarmente delicata e pericolosa in quanto le vittime sono molto controllate e timorose nei confronti di chi le 'gestisce'. La questione etica diventa ancora più delicata nel momento in cui le forze di polizia o i mediatori devono effettuare opera di persuasione ad aprirsi e a collaborare con la giustizia. L'interpretazione in questo caso, nel senso più di comunicazione interpretata con le vittime, ha il prezioso compito di far comprendere come queste donne vengono reclutate nel loro paese, trasferite in quello di destinazione dove vengono

poi opportunamente ‘sistematate’. Dall’analisi fornita da Savia,¹⁰ sviluppata attraverso una serie di interviste a ex prostitute (diventate in seguito mediatrici), si deduce che raramente sono le stesse vittime a rivolgersi alle strutture di assistenza presenti sul territorio, nella maggior parte dei casi, infatti, vi è un impedimento oggettivo costituito o dall’eccessivo controllo a cui sono soggette, o spesso sono “accompagnate da un deficit più o meno marcato a livello linguistico, nonché il loro assoggettamento psicologico che le induce a ritenere di non avere altre possibilità che rimanere nel giro”. In alcuni casi i mediatori entrano in azione con operatori volontari per contattare direttamente le vittime sulle cosiddette ‘unità di strada’. Queste unità hanno l’obiettivo di sensibilizzare le ragazze sui rischi che corrono e a volte questo lavoro di persuasione può durare a lungo vale a dire tutto il tempo necessario per l’instaurarsi di un rapporto di fiducia (Maffei, 2012)¹¹.

Il lavoro che il mediatore svolge in questi contesti è più che altro di tipo culturale in senso bidirezionale: se da un lato deve penetrare nell’universo culturale della vittima predisponendola a quello della società ospitante, dall’altro si fa detentore di testimonianze preziose per le forze di polizia e quindi per futuri sviluppi di tipo assistenziale, ma anche di tipo socio-culturale in quanto sensibilizzatore verso il riconoscimento di una figura, quella della prostituta, non in termini di donna deviante ma di essere umano privo di libertà. Il mediatore diventa un ‘canale’ di passaggio di valide informazioni sui reati penali e sui soggetti coinvolti, sulle organizzazioni strutturate, sulle modalità di reclutamento, di alloggio e sistemazione in Italia che possono rendere possibili eventuali misure di prevenzione.

Strettamente connesse alla mediazione di questo tipo sono gli orientamenti culturali che variano fra le diverse società e che rientrano nella dimensione sociologica dell’attività traduttiva (si veda nota 1). Come fa notare Katan (2004), la cultura è un sistema dinamico e complesso che filtra la nostra visione del mondo e orienta la nostra esperienza. Un concetto chiave è quello del *frame*, uno stato psicologico che costituisce parte integrante “of our map of the world” (2004: 49) e attraverso il quale la realtà viene percepita, interpretata e ‘distorta’. Sul-

¹⁰ <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/savia.htm>

¹¹ Workshop tenuto presso l’Università di Bologna, Laurea Specialistica, Corso di Mediazione Linguistica, relatrice dott.ssa Fiorenza Maffei: “La Mediazione culturale in ambito giuridico. Aspetti di sicurezza.” 28 Novembre 2012.

la base di quanto detto un mediatore culturale dovrebbe essere in grado di effettuare un *mindshifting* fra due *frames*.

5. *Il mediatore linguistico-culturale nel contesto detentivo italiano*

È nel periodo fra gli anni Ottanta e Novanta che si manifesta in Italia la necessità di mediazione in seguito all'aumento dei flussi migratori visibili sia nella scuola dell'obbligo che presso i vari servizi pubblici. Sostenuta dalle organizzazioni non governative e da associazioni laiche e religiose, la figura del mediatore/interprete inizia a diventare indispensabile per le questure, per gli ospedali e le varie amministrazioni comunali. Da un'esigenza pratica nasce una necessità di formazione a cui però non corrisponde un effettivo impiego nel mondo del lavoro per varie ragioni, fra le quali la mancanza di una mappatura degli enti pubblici e privati che si occupano dell'argomento e la mancanza di una normativa specifica riguardante le competenze e la qualità della prestazione lavorativa. Considerando l'esigenza sempre più forte del ricorso alla figura del mediatore, la situazione normativa evolve verso un frammentarismo regionale che vede alcune regioni, prime fra tutte la Toscana, coinvolte in un sforzo di regolamentazione della materia. Prescindendo dal diverso grado di normazione a livello regionale, ci preme sottolineare il tentativo di stabilire dei parametri comuni nel riconoscimento di questa figura professionale, tentativo che trova la sua espressione nell'accordo dell'8 aprile 2009 intitolato "Riconoscimento della figura professionale del Mediatore interculturale" (09/030/CR/C9) in cui si tracciano le aree di attività, le competenze e i compiti del mediatore¹².

¹² www.interno.gov.it

"Il mediatore interculturale è un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell'ambito delle azioni volte a promuovere e facilitare l'integrazione sociale dei cittadini immigrati. Svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo la cultura dell'accoglienza, l'integrazione socio economica e la fruizione dei diritti e l'osservanza dei doveri di cittadinanza.

Il mediatore interculturale facilita l'espressione dei bisogni dell'utente da un lato e delle caratteristiche, risorse e vincoli del sistema d'offerta dall'altro, propone le prestazioni, collabora con gli Enti / gli operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro attività e partecipando alla programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi.

Si tratta di un primo tentativo di una definizione di questa figura professionale alla quale si richiedono competenze che vanno al di là di quelle linguistiche perché un mediatore deve sapersi relazionare e risolvere gli eventuali conflitti comunicativi, pragmatici e culturali.

In quanto all'ambiente penitenziario, essendo l'interazione il presupposto fondamentale per un inserimento degli stranieri nel del contesto detentivo come abbiamo avuto modo di notare nei paragrafi precedenti, il problema della lingua e quindi della mediazione è stato affrontato con il Regolamento di esecuzione – DPR 230 del 30 giugno 2000¹³ – che ha introdotto con l'art. 35 la figura dei mediatori culturali, favorita “anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato”. Tale articolo prevede che “nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro paese.” Se è vero che il mediatore culturale “favorisce” la soluzione dei problemi che quotidianamente si affrontano in una casa circondariale, nell'obiettivo di una rieducazione dello straniero alla legalità, è anche vero che si è molto lontani dall'idea di istituzionalizzazione del mediatore che meriterebbe una definizione dei suoi ambiti operativi e delle sue caratteristiche anche all'interno di un settore, quello degli istituti di pena, completamente diverso per esempio da quello socio-sanitario. Il mediatore linguistico-culturale è, infatti, “un agente attivo nel processo di integrazione”, una “figura “ponte” fra gli stranieri e l'istituzione senza sostituirsi né agli uni né all'altra, favorendo invece il raccordo fra soggetti di lingua e culture diverse” (Fratini 2005) e preservandone l'identità. La lingua è solo l'aspetto più immediato in un processo di mediazione poiché il fattore più qualificante è quel “sistema di conoscenze e di saperi che vanno sviluppati e rielaborati come un insieme di competenze comunicative in ambito socio-culturale nel rapporto con le persone immigrate, trasformando le sue competenze esperienziali in professionali” (Goussot 2002: 45).

Ha un'adeguata conoscenza della lingua italiana, una buona conoscenza della lingua madre o della lingua veicolare scelta ai fini della mediazione e dei codici culturali sottesi del gruppo immigrato di riferimento e dell'ambito situazionale in cui l'attività si svolge. È dotato di adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti”.

¹³ http://www.penale.it/legislaz/dpr_30_6_00_230.htm (ultimo accesso ottobre 2012).

Nel percorso del soggetto straniero in carcere, il mediatore linguistico-culturale interviene nella delicata “fase di ingresso” dove si palesano le prime difficoltà che nascono dalla mancanza di documenti d’identità, aspetto che rende impossibile la procedura di immatricolazione. Si legge che, spesso, è necessario effettuare l’esame radiologico del polso per identificare l’età del detenuto.¹⁴ Se a questo si aggiunge l’atteggiamento da parte dello straniero di un mancato riconoscimento del ruolo dell’educatore, le difficoltà aumentano e spesso il mediatore linguistico-culturale interviene non solo per abbattere la barriera linguistica ma per motivare il soggetto straniero alla collaborazione sulla base di una dimostrazione di apertura verso la diversità. Il mediatore, quindi, “deve svolgere un’azione di collegamento per favorire la comprensione e la fiducia reciproca tra l’educatore – che è la figura centrale delle attività di risocializzazione e di reinserimento – e lo straniero, al fine di stimolare un atteggiamento aperto e collaborativo” (Fratini 2005).

Il mediatore presenzia anche la fase successiva all’immatricolazione, vale a dire la visita medica di ingresso da parte del sanitario e il colloquio effettuato dallo psicologo, fase in cui il suo ruolo è determinante per la comprensione di ipotetiche patologie o per appianare frequenti atteggiamenti di chiusura, riconducibili al proprio universo culturale.

La presenza del mediatore linguistico-culturale costituisce un momento ideale nell’incontro fra mondi diversi, così come previsto dall’art. 35 della legge sopra citata, un articolo spesso disatteso per via della carenza numerica di questa figura professionale.

In una intervista a Angiolo Marroni, garante dei detenuti del Lazio, pubblicata su *Il Sole 24 ore* del 26/01/2010, viene denunciata la problematica realtà a cui devono far fronte gli operatori degli affollatissimi istituti penitenziari del Lazio, dove oltre alle patologie diffuse quali, HIV e tubercolosi, si combatte per un disagio mentale di cui è affetto il 15% dei detenuti nel Lazio; “mancano poi psicologi, educatori e mediatori culturali, ce ne sono sempre troppo pochi rispetto alle reali necessità della popolazione penitenziaria”. Una carenza a cui si cerca di sopperire attraverso corsi di lingua per gli agenti, attraverso un’organizzazione autonoma e provvisoria per intervenire laddove il sistema è lacunoso in modo ormai cronico.

Secondo le stime desunte dal Ministero di Grazia e Giustizia, si valuta che siano operativi circa 200/250 mediatori per regione e quindi

¹⁴ Intervista del 16.06.2003 a D’Agostino Sebastiano, ispettore capo della polizia penitenziaria, in “Stranieri e carcere: differenza tra legge e diritto applicato”.

4000/4500 a livello nazionale. Questi numeri però includono figure estremamente differenziate se si tiene conto della presenza di molti operatori volontari ex art. 17 OP. Nell'anno 2009, per esempio, secondo i dati del Centro Studi di Ristretti Orizzonti¹⁵ sono stati 9.576 i volontari che hanno offerto il loro tempo e le loro competenze nelle carceri italiane, di cui 1.930 in maniera completamente autonoma e individuale. Sempre relativamente allo stesso anno, la stessa fonte dichiara che i mediatori culturali che hanno operato nelle carceri sono stati 227, di cui 84 per l'area nordafricana, 74 per l'Europa dell'Est, 20 per il Medio ed Estremo Oriente, 15 per l'Africa sub sahariana, 14 per il Sud America e 20 suddivisi tra le altre aree geografiche. Il numero maggiore (36) è concentrato negli Istituti di Piemonte e Valle d'Aosta, così come in Emilia Romagna (33 mediatori), Veneto (33), Puglia (27), Lazio e Lombardia (22). Figurano fra ultime, invece, Umbria e Calabria (nessun mediatore presente), Basilicata (1 mediatore) e Campania (2 mediatori).

Se si paragonano questi dati con quelli aggiornati al 2011 (si veda tabella 3) si può notare un cambiamento delle aree linguistiche verso cui la mediazione si sta orientando. Maggiore attività di mediazione si effettua con le lingue dell'Europa dell'est, dati che coincidono con

Tab. 3 – Presenza dei mediatori nelle carceri italiane

RIEPILOGO REGIONALE SCHEDA MEDIATORI CULTURALI								
MEDIATORI CULTURALI								
PROVVEDITORATO REGIONALE	NUMERO CONVENZIONI	AREA DI INTERVENTO						TOTALE
		EST EUROPA	NORD AFRICA	ALTRI PAESI AFRICA	MEDIO ED ESTREMO ORIENTE	SUD AMERICA	ALTRO	
ABRUZZO E MOLISE	0	7	2	0	2	0	2	13
BASILICATA	0	0	0	0	0	0	0	0
CALABRIA	0	0	1	0	0	0	0	1
CAMPANIA	0	8	4	3	1	0	0	16
EMILIA ROMAGNA	0	6	13	0	2	0	3	24
LAZIO	0	11	6	2	1	3	1	24
LIGURIA	0	3	7	1	0	2	0	13
LOMBARDIA	0	10	9	6	12	5	8	48
MARCHE	0	1	2	0	0	0	0	3
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	0	9	7	1	2	1	1	21
PUGLIA	0	12	16	7	3	2	6	46
SARDEGNA	0	7	5	5	3	7	1	28
SICILIA	0	3	2	0	0	1	2	6
TOSCANA	0	21	14	1	3	2	2	43
UMBRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	0	13	7	4	5	3	2	34
Totale Nazionale	0	111	95	30	34	26	26	322

Dati raccolti dai Provveditorati Regionali - Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato

¹⁵ <http://www.ristretti.it/commenti/2010/agosto/speciale5.htm>

quelli relativi alla presenza di immigrati in Italia di provenienza romena e albanese a cui seguono i Paesi del nord africa per via della forte presenza magrebina.

Se poi si prendono in considerazione solo i dati della Lombardia, sempre forniti dal DAP, che da sola conta 19 istituti penitenziari, essendo quella con una maggiore concentrazione di detenuti stranieri, si trovano 48 mediatori culturali di cui 26 a Brescia e nessuno nei tre istituti di pena di Milano.

Uno scenario abbastanza complesso e delicato quello della presenza del mediatore nel mondo penitenziario, dove convergono aspetti variegati, dove diversità culturali danno spazio a criticità ed emergenze di non facile soluzione e dove perfino il termine mediazione cozza con la logica interna basata sul controllo e sull'assenza del contatto. Dalla letteratura sugli immigrati in carcere (Goussot, 1998; Petrini¹⁶) si può tracciare un quadro di quella che è la condizione dell'immigrato in un mondo 'chiuso' come quello penitenziario a partire dalla paradossale realtà di non conoscere le ragioni della sua reclusione per arrivare alle lamentele di una carenza assistenziale anche in relazione al suo difensore con cui presenta problemi di incomunicabilità. La solitudine dell'immigrato è esasperata da una mancanza di riferimenti familiari esterni con cui rapportarsi sia in Italia che nel paese di origine per via di inesistenti utenze telefoniche fisse. Imperando una totale ignoranza delle regole penitenziarie per problemi di incomprensione linguistica, aggravata dai diversi codici comportamentali e culturali, la quotidianità dei detenuti stranieri è all'insegna della conflittualità tanto con gli autoctoni quanto con la polizia penitenziaria. Il risultato è una 'ghettizzazione' etnica carceraria.

Facendo sempre riferimento all'unica normativa che cita la figura del mediatore in carcere (DPR 230 del 30 giugno 2000), un'altra norma rilevante che interessa gli stranieri è contenuta nell'art. 58 che disciplina la manifestazione della libertà religiosa o l'art. 21 che regola l'accesso alle biblioteche, laddove "nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società". Si tratta di norme che sono sintomo sì di una presa di coscienza di una società che è globalizzata, multietnica e multiculturale ma anche di difficile attuazione per gli immi-

¹⁶ Petrini Davide, Università di Torino, *Immigrazione e carcere*, in "Stranieri in carcere", www.cestim.it (ultimo accesso novembre 2012).

grati, a partire dalla semplice lettura del testo per arrivare alla comprensione di una norma che sottende un sistema culturale diverso dal proprio. Mediare in una realtà così articolata ed eterogenea richiede sicuramente l'impiego di figure professionali competenti e specifiche che devono necessariamente essere a conoscenza delle regole di sopravvivenza, scritte e non, che vigono "dentro". Il mediatore dovrà sempre ricercare la strategia operativa più idonea per mediare le conflittualità emergenti tenendo conto delle leggi restrittive del carcere da una parte e dello sviluppo sempre di nuove competenze con le quali affrontare le manifestazioni inedite di disagio dall'altra (Goussot 1998).

6. *Mediatore linguistico-culturale: ambiti di intervento, competenze e criticità*

Le attuali carenze legislative in materia di mediazione culturale nelle carceri certamente contribuiscono alla indeterminatezza del ruolo professionale del mediatore in ambito giudiziario e più specificatamente penitenziario, mentre è notorio che più sono definiti i ruoli, i compiti, le responsabilità reciproche, tanto più si evitano confusioni e sovrapposizioni, o funzioni inadeguate che finiscono per conferire al mediatore mansioni che vanno al di là di quelle richieste. Inoltre, mancano in Italia dei corsi di formazione per lingue franche come l'arabo e per altre, considerate minoritarie come Darhi-Farsi, Romeno, Bangla ecc. Ma quali sono le cause reali di queste carenze strutturali? Le ragioni sono sicuramente di ordine storico e culturale nonché pratico. Storicamente parlando, poca importanza è stata attribuita in Italia, Paesi di emigranti, ai fenomeni immigratori e di conseguenza all'organizzazione di sovrastrutture che potessero proteggere sia le comunità migranti che quelle locali.

La motivazione pratica invece risiede nel numero abbastanza scarso di interpreti legali qualificati. Quei pochi con una formazione accademica e competenti in materia di tecniche di interpretazione preferiscono arruolarsi per interpretazioni più prestigiose e sicuramente meglio retribuite.

L'inadeguatezza legislativa trova la sua spiegazione nei vuoti strutturali del sistema, ovvero la mancanza di uno standard definito di competenze e campi d'azione, un tariffario, un registro pubblico valido per il reclutamento del personale che attualmente varia non solo a livello regionale, ma anche da città a città e addirittura da istituzione a istitu-

zione (si pensi che spesso negli istituti penitenziari all'ingresso di un nuovo soggetto ci si avvale del supporto di detenuti la cui reclusione temporale ha loro consentito di acquisire una minima conoscenza dell'Italiano – Polizia penitenziaria, San Vittore, comunicazione personale). In altri casi, diremmo più fortunati, alcuni enti locali sovvenzionano dei progetti di formazione che nel momento in cui scadono ristabiliscono la situazione problematica precedente. Si prescinde, in questo modo, da qualsiasi valutazione di competenza linguistica e interculturale, di conoscenza del sistema legale italiano e delle tecniche di interpretariato, senza arrivare alla conoscenza del Codice Deontologico basato sui principi di imparzialità, neutralità, riservatezza. Spesso nei tribunali e nelle questure circolano liste 'self-made' di mediatori linguistici, compilate sulla base di esperienze di lavoro pregresse o sulla modalità del passaparola.

Sulla base di questa nebulosità strutturale, ci preme tracciare alcune linee di demarcazione fra il mediatore e l'interprete, che spesso abbiamo usato in modo indifferente e definire un profilo più netto del mediatore linguistico-culturale in riferimento al mondo della detenzione.

Frutto di un'Italia che diventa sempre più multiculturale, il mediatore è spesso uno straniero socialmente integrato o un volontario che si è successivamente formato attraverso corsi professionali. Non essere madrelingua italiano sembra essere già il primo tratto distintivo fra mediatore e interprete, anche se, come auspicato in altri contesti, come quello delle forze di polizia dove la sicurezza è un valore fondamentale, (Maffei, Workshop 2012) un mediatore culturale di origine italiana sarebbe preferibile, in quanto prima di tutto 'accoglie l'altro' in un sistema culturale che conosce perfettamente e poi garantisce una certa 'neutralità' emotiva, senza venir meno alle regole sancite dal Codice Deontologico. Questa osservazione, a nostra avviso, è ancor più vera per la mediazione nell'ambiente carcerario dove è necessaria, considerando quanto visto nel paragrafo precedente, una conoscenza del sistema italiano di procedura penale, della terminologia legale, delle regole penitenziarie e delle problematiche, soprattutto di emarginazione e solitudine che gli immigrati riscontrano nella loro vita da reclusi, per non parlare delle tribolazioni vissute nel paese straniero fino al loro ingresso in carcere. Se è vero che un mediatore culturale straniero è avvantaggiato dalla conoscenza del trascorso migratorio del soggetto da sostenere è anche vero che tutte le altre competenze sono comunque essenziali per il sostegno nella società di accoglienza. A queste vanno aggiunte altre competenze trasversali e cioè tutte quelle variabili della

comunicazione interpersonale come la conoscenza del linguaggio corporeo, la distanza, l'orientamento, le capacità sociali e, nel caso di un mediatore di origine straniera, le differenze di vissuto migratorio, quelle religiose e di tipo etnico.

Infatti, nel tentativo di favorire i processi di integrazione dei migranti nel tessuto sociale autoctono, che è una fase successiva a quella della detenzione, e quindi le pari opportunità nel godimento dei diritti del singolo cittadino, il mediatore mira a mettere in contatto la cultura d'origine e quella della società di accoglienza, spesso contrastando fenomeni xenofobici, e valorizzando tanto le diversità quanto le analogie.

In una proposta di formazione del mediatore, Tortorella (2012:18) parla di:

alcuni approcci metodologici mirati allo sviluppo di capacità che non sono di natura prettamente linguistica: la gestione dell'emotività e della concentrazione, l'abilità di parlare in pubblico e la velocità dell'eloquio. Per quanto riguarda la gestione dell'emotività, un'approvata *preparazione psicologica* aiuterà gli studenti a mantenere alta la concentrazione di fronte ad una platea tenendo sotto controllo l'ansia, fattore che non di rado pregiudica la prestazione professionale del mediatore in termini di ricezione, produzione e capacità di parlare in pubblico.

Il mediatore inoltre si muove in una dimensione di ambivalenza nel mondo penitenziario. Se è vero che costituisce una sorta di 'container' del disagio morale e emotivo del detenuto, subisce spesso la diffidenza degli stessi stranieri che lo inquadrano come una *longa manus* del potere carcerario. Quest'ultimo, da parte sua si affida totalmente al mediatore per la risoluzione di conflitti di incomunicabilità che vengono visti come una delle cause di una serie di comportamenti inaccettabili attuati dagli stranieri. Nell'ambiente penitenziario i soggetti tendono a focalizzarsi sulla loro differenza dagli altri e il mediatore viene così caricato di una enorme responsabilità che non riesce a condividere con uno staff di operatori, o per mancanza di personale o comunque per una inesistente regolamentazione in merito. Si può ipotizzare che la condizione del mediatore quale singolo individuo che opera nell'ambito penitenziario per raggiungere determinati risultati con un aggravio di responsabilità possa essere intesa come un aspetto caratterizzante di una società individualista (si veda nota 1).

Non bisogna pertanto trascurare le ripercussioni emotive che la figura del mediatore potrebbe accusare nel suo continuo assorbire le sof-

ferenze dei detenuti e nel suo frequente oscillare fra coinvolgimento emotivo e ‘distanza’, quella distanza comunque necessaria per un completo e garantito successo delle operazioni svolte.

Ai fini di una condivisione di compiti e di una responsabilità condivisa è fondamentale la formazione di un mediatore in un’ottica di sinergia con gli altri operatori che intervengono in uno scenario di sofferenza, disagio e diffidenza e dove gli attori sono molteplici e multiculturali. Ascolto, accoglienza, comprensione empatica, accettazione del punto di vista altrui, negoziazione continua, capacità di gestione dei rapporti, traduzione dei regolamenti costituiscono lo spazio in cui il mediatore si colloca per intervenire (cfr. Goussot 1998). Non è un caso infatti che la maggior parte dei soggetti che si occupano di mediazione siano le donne di età superiore ai 30 anni e perlopiù madri di famiglia. Dato questo molto indicativo per una indagine dei fattori scatenanti e vocazionali che indirizzano verso questa professione (cfr. dati del Ministero della giustizia).

Si tratta di un ventaglio di qualifiche e capacità che spesso trovano un limite non nel mediatore in quanto umano ma nella rigidità del sistema penitenziario, un sistema connotato e normato, che mette a rischio quelle stesse competenze. Le competenze dirette e trasversali sono molteplici e hanno portato Torrese¹⁷ a distinguere ben quattordici compiti del mediatore culturale: facilitare la comunicazione e il processo di integrazione, accompagnare l’utente, ascoltare, interpretare, tradurre, aiutare, decodificare, filtrare la comunicazione tra servizio ed immigrato, animare, sostenere, informare, negoziare, conciliare e orientare.

A differenza dell’interpretariato, la mediazione linguistica-culturale, per dirla con le parole del filosofo Six (1980) è *creatrice* perché crea nuovi legami che tornano a beneficio di entrambe le parti, l’istituzione e il detenuto; è *rinnovatrice* perché consente di migliorare legami preesistenti o comunque allentati prima del conflitto o meglio dell’incomunicabilità; è *preventiva* perché anticipa il conflitto; ed è, infine, *curativa* perché nel momento in cui il conflitto è instaurato cerca di identificare le possibili soluzioni.

La mediazione non determina né vinti né vincitori ma è proprio una *win-win situation*, in cui appunto entrambe le parti possono considerarsi vincitrici.

¹⁷ Torrese, E., 2000, “A proposito di mediatori/trici culturali”, http://www.provincia.bergamo.it/cd_01/Mediazione/A_proposito_di_mediatori.htm

7. Conclusioni

Obiettivo principale di questo contributo è stato quello di offrire un panorama demografico ed etnico del fenomeno dell'immigrazione in Italia con particolare riferimento alla presenza degli stranieri negli istituti di pena. Sono state notate delle tendenze in crescita, sia in termini di presenze sia in termini di criminalità, fattori che non avallano la tesi di equivalenza fra immigrazione e criminalità, ma che trovano la loro ragione spesso in processi discriminatori coinvolgenti gli immigrati, dettati prima di tutto dalla mancata conoscenza della lingua italiana. Questo contributo ha messo in evidenza la forte rilevanza che un mediatore linguistico-culturale ha in un contesto sofferente come quello penitenziario per la molteplicità delle competenze che lo vedono ora come agevolatore e consulente, poi come gestore della situazione da risolvere e infine come propulsore di cambiamento, nel momento in cui ha luogo la comunicazione autonoma del migrante con il contesto sociale in cui si ritrova a vivere. Ma ha anche sottolineato le criticità che nascono dalle mancanze strutturali del sistema, da una regolamentazione dei ruoli e ambiti, da una confusione terminologica, da un approccio individualista e dal contesto delicato e rigido che è quello carcerario. Tutto ciò mette a rischio una valorizzazione di questa figura promotrice di una strategia sociale a fronte dell'immigrazione basata sull'apertura comunicativa interculturale, sull'accoglienza e sull'integrazione.

Bibliografia

- Barbagli, M., 1998. *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna: Il Mulino.
- Dal Lago, A., 1999. *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano: Feltrinelli.
- Di Bella, S., e Cacciavillani, F., 2002. "La mediazione interculturale: dall'attività ai processi", in *Animazione Sociale*, n. 3, pagg. 35-44.
- Fratini, M., 2005. "Immigrati e trattamento" in *Le due città*, rivista online del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: <http://www.leduecitta.it/articolo.asp?idart=1528>.
- Goussot, A. e Malucelli, A., 1998. (a cura di), *Mediazione Carcere Immigrazione, Documentazione e materiali di riflessione dei seminari regionali svolti a Bologna tra il 2.12.1997 e il 1.6.1998*, Bologna: Lo Scarabeo.
- Goussot, A., 2002. *Equivoci comunicativi nelle relazioni con gli immigrati*, in "Animazione Sociale", n. 3, pagg. 44-48.
- Hall, E. T., 1990. *The Silent Language*. New York: Doubleday.

- Katan, D., 2004. *Translating Cultures. An introduction for Translators, Interpreters and Mediators*. Manchester: St. Jerome.
- Kluckhohn, F. R. and Strodtbeck, F. L., 1961. *Variations in Value Orientations*. Evanston (IL): Row, Peterson.
- Melossi, D. e Giovinetti, M., 2002. *I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia*. Roma: Donzelli Editore.
- Naldi, A., 2001. *Mondi a parte: stranieri in carcere*, pubblicato online www.ristretti.it (ultimo accesso novembre 2012).
- Rudvin M., 2007. «Professionalism and ethics in community interpreting. The impact of individualist versus collective group identity», *Interpreting*, 9, 47-69.
- Six, J. F., 1990. *Le temps des médiateurs*, Paris, Ed. du Seuil, p. 165-166.
- Tortorella, A., 2012. “La Mediazione Linguistica orale: suggerimenti metodologici per lo sviluppo di competenze integrate”. In, *Il Nostro Tempo e la Speranza*», Nuova Serie, nn. 13-14, pp. 11-24.
- Trompenaars, F. and Hampden-Turner, C., 2000. *Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business* (2nd ed), London: Nicholas Brealey Publishing.

Sitografia

Stranieri e carcere: differenza tra legge e diritto applicato, pubblicato online sul *Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migrdet/castella/cap3.htm> ultimo accesso novembre 2012.

www.giustizia.it

Capitolo 2

La mediazione linguistico-culturale in ambito giudiziario

Fiorenza Grazia Maffei

This paper examines the vital importance of the collaboration between the victim (in particular those victims who do not speak the majority language, Italian) and the police investigators in the investigation process, focussing especially on those cases that potentially lead to long-term sentences. Human trafficking, often involving non-Italians, is one of these cases, and the paper contextualises this particular crime through the recent sentence of the Appeals Court of Aquila (25/5/2012). The paper shows how the work of the cultural and language mediator is essential in the police's effort to obtain the victim's collaboration. The work of the cultural and language mediator is therefore a significant contribution to police work, especially in the preliminary investigations.

The paper emphasizes the role of the interpreter (institutionally mandated in the Questura) and the need for sufficient training and adequate awareness of the various social and cultural contexts of the victim's home country (the paper focuses primarily on the role of the non-Italian victim, but the same holds true of the witness or defendant who also provide further information useful to the investigations).

After touching upon the national and European legislation and various projects that have been implemented in this regard, the paper then describes the various operative measures adopted by the police forces in their work with mediators (for example, working with associations linked to the local municipalities). The paper emphasises the attention given to these issues by the judiciary, especially the reports of the anti-mafia prosecutor Procuratore Nazionale Antimafia and the initiatives taken at local level subsequent to the work done by the Direzione Distrettuale Antimafia in promoting the presence of mediators in the context of investigations regarding human trafficking. The paper concludes with an analysis of other categories of criminal offences in

which the mediator's role is of great importance, in the hope that this professional figure eventually becomes fully recognized by the various legal institutions.

Keywords: Police investigations, preliminary investigations, questura, victim, cultural and language mediator

Parole chiave: investigazioni, indagini preliminari, questura, la vittima, il mediatore culturale-linguistico

1. Introduzione

Il 25 maggio di quest'anno la Corte d'Assise d'Appello de L'Aquila ha confermato la condanna a carico di alcuni stranieri ritenuti responsabili del gravissimo reato di tratta di esseri umani ed altri reati correlati nei confronti di 17 donne nigeriane costrette a prostituirsi e ridotte in schiavitù. Le indagini sono state rese possibili grazie alle informazioni fornite dalle vittime, che, adeguatamente assistite da alcuni rappresentanti di cooperative sociali nelle vesti di mediatori, sono riuscite a superare la paura di ritorsioni ed a fornire elementi importanti per le indagini.

La sentenza ha destato clamore poiché gli imputati sono stati condannati anche al pagamento immediato della provvisoria di 50.000 euro a favore di ciascuna parte offesa e di tale aspetto si sono ampiamente occupati i mass media. È interessante, però, rilevare un altro aspetto della sentenza: nel confermare le condanne per i reati più gravi essa ha di fatto ribadito la solidità dell'impianto investigativo costruito sulle fondamenta rappresentate dalle parole delle vittime. Parole scaturite dalla scelta ben precisa non solo di volersi a tutti i costi allontanare da una triste condizione di vita, ma, altresì, di desiderare la punizione di coloro che in tale condizione le avevano portate e mantenute. Emerge, dunque, ancora una volta il rilevante ruolo di coloro che per primi hanno ascoltato queste donne ed hanno ricoperto le vesti di interlocutori tra le vittime e le Istituzioni.

Nonostante tali importanti riscontri a livello giudiziario, la figura del mediatore culturale nell'ambito della sicurezza ha avuto finora un rilievo limitato e non adeguato alle sua potenziale utilità sia nella prevenzione sia nella repressione dei reati.

L'oggetto di questa trattazione sarà, pertanto, il lavoro che il mediatore può espletare accanto alla polizia e all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda le forze dell'ordine è bene tenere presente che il mediatore culturale può operare sia all'interno degli uffici di stampo amministrativo quali gli Uffici Immigrazione delle Questure, sia di stampo investigativo, quali le Squadre Mobili delle Questure, ma anche in altri settori come gli Uffici della Polizia di Frontiera.

La Squadra Mobile si occupa delle diverse tipologie di reato e rappresenta la polizia giudiziaria che è uno dei soggetti principali della fase delle indagini preliminari, durante la quale essa opera sotto la direzione del pubblico ministero, che è un magistrato presso la Procura della Repubblica competente per territorio, deputato al coordinamento delle indagini finalizzate ad identificare l'autore dei reati e a ricostruire la vicenda criminosa in tutto il suo svolgimento.

Le indagini preliminari, dunque, hanno come scopo essenziale la lotta di contrasto al crimine e l'interruzione del reato.

La fase successiva, invece, è quella processuale, finalizzata alla completa formazione e cristallizzazione delle prove già emerse a carico dell'imputato e alla sua punizione, sancita con la sentenza del giudice. È, dunque, nella fase delle indagini, in cui la vittima matura la convinzione di collaborare con le istituzioni, che diventa fondamentale il contributo del mediatore culturale.

Infatti, la costruzione di un rapporto di fiducia, ad esempio con la persona che denuncia i suoi sfruttatori, la capacità di ascolto e la conoscenza della sua provenienza culturale consentono di preparare adeguatamente il terreno su cui gli Uffici investigativi dovranno lavorare, verificando la congruenza delle informazioni raccolte e consentendo, infine, all'Autorità Giudiziaria di considerare la reale possibilità di avviare un procedimento penale.

Il mediatore culturale può, dunque, rivestire i panni di "primo interlocutore" della vittima e la sua presenza può essere richiesta anche nella fase di verbalizzazione delle dichiarazioni. Presenza che vale come "sostegno" per la persona che rende informazioni e "maggiore serenità" per gli operatori di Polizia. Presenza che non deve sostituirsi all'interprete, ma deve affiancarsi a questi, a meno che la stessa persona non riunisca in sé le due qualifiche, come, d'altronde, in alcuni casi potrebbe anche essere utile.

In Austria, a titolo di esempio, gli stranieri vittime di reati particolarmente traumatizzanti, quali la tratta di esseri umani, possono essere interrogati dal giudice alla presenza sia dell'interprete sia di un appartenente ad un'associazione con il ruolo di mediatore per favorire la collaborazione.

2. Ambito operativo del mediatore linguistico culturale nel settore della sicurezza e differenze con l'interprete

All'interno degli Uffici investigativi non è prevista istituzionalmente la figura del mediatore culturale. Inoltre, essa non la ritroviamo attualmente nemmeno quale preposta ad attività di stampo amministrativo all'interno degli Uffici Immigrazione delle Questure, ove, invece, sono presenti gli interpreti. È necessario, però, sottolineare che, mentre l'opera dell'interprete è richiesta da vari Uffici di Polizia per scopi di diversa tipologia (in sede di denuncia da parte di stranieri, nel corso delle indagini della Squadra Mobile, ma anche durante le indagini della Digos sul terrorismo o i servizi per incontri con personalità straniere, ecc.), l'utilità del mediatore linguistico culturale è più evidente, oltre che negli Uffici amministrativi (es. assistenza nelle richieste di asilo politico), soprattutto negli uffici investigativi laddove occorra integrare con la vittima del reato.

Il compito del mediatore è ben diverso da quello dell'interprete: al mediatore culturale, più, od oltre, la comprensione linguistica, è richiesta la capacità di “fare da ponte” tra il soggetto e le Istituzioni, che significa non solo informare il soggetto delle possibilità di inserimento ed assistenza nel Paese, e dei vantaggi derivanti da una “collaborazione di tipo investigativo”, ma anche far comprendere agli stessi rappresentanti delle Istituzioni quale possa risultare il miglior approccio con la persona anche in base al suo contesto culturale ed alla sua provenienza. A volte può trattarsi anche di semplici dinamiche che possono, però, rivelarsi di fondamentale rilievo anche per ricostruire meglio fatti e situazioni, anche di interesse giudiziario. Per fare degli esempi, si pensi che in Africa e in Asia tenere gli occhi abbassati mentre si ascolta è un segno di rispetto, muovere la testa per dire “no” in India significa “sì” e ancora leccarsi le dita durante un pasto, in Marocco, significa “sono sazio”. È evidente come tali gesti possano assumere rilevanza anche in un contesto investigativo. In tali casi il mediatore si pone come un esperto della comunicazione interculturale nel settore di attività specifico, cioè quello giudiziario.

Per queste ragioni, potrebbe risultare importante arrivare alla definizione di un profilo professionale giuridicamente formalizzato di detta figura in ambito giudiziario. Nel caso contrario, essa rischia di rimanere ambigua, debole e poco chiara, sia rispetto al proprio ruolo che al profilo di riferimento. Non a caso si è parlato dell'interprete come figura parallela al mediatore culturale poiché la sua opera rimane ristretta alla

traduzione, seppure da intendersi non in modo asettico, ma attenta anche al contesto culturale di riferimento degli indagati. È bene, comunque, precisare che in ambito giudiziario non esiste nemmeno un albo ufficiale degli interpreti e traduttori, i cui nominativi possono confluire (senza che, comunque, ciò sia necessario per prestare l'opera) nell'Albo dei consulenti e periti, comprendenti figure professionali di varie categorie, ad esempio gli esperti in balistica. Non sono previsti nemmeno titoli di studio adeguati, per cui qualunque persona ritenuta idonea dall'Autorità Giudiziaria può essere chiamata a svolgere tale attività.

Eppure il diritto all'assistenza dell'interprete fa parte delle garanzie dell'indagato/imputato direttamente collegabili al diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Carta Costituzionale e potrebbe rendersi strettamente necessario anche nell'ascolto di testimoni o vittime, la cui collaborazione potrebbe essere favorita dall'opera del mediatore linguistico culturale.

Occorre tener sempre presente che le vittime sono uno strumento indispensabile per la lotta alle organizzazioni criminali, ma le stesse spesso non riescono a fidarsi delle forze dell'ordine, poiché continuano a nutrire nei loro confronti un senso di profondo timore scatenato dal fatto che spesso nei loro Paesi di origine la polizia non ispira affatto un senso di protezione. È comprensibile, quindi, che il primo approccio possa risultare più utile per la vittima stessa e più proficuo rispetto alle indagini da svolgere qualora esso veda come diretto interlocutore un mediatore culturale, persona distinta dal poliziotto verso cui la vittima possa inizialmente provare un senso di fiducia tramutabile in futuro in una collaborazione più diretta con gli investigatori. La vittima in tal modo potrebbe diventare mezzo importante per ricostruire la complessa rete dei movimenti della criminalità. Tutto ciò, come anticipato in premessa, deve avvenire nella fase delle indagini preliminari. È in tale fase, dunque, che la figura del mediatore linguistico culturale acquista il più ampio rilievo, soprattutto ove si consideri che alle già rilevanti riserve e timori che inducono le donne al silenzio si aggiunge oggi un'ulteriore difficoltà nella raccolta di informazioni utili ai fini investigativi.

Infatti, da un'inchiesta del 2010 del quotidiano "Il Resto del Carlino" sarebbe emerso che, secondo gli operatori di alcune Comunità assistenziali di Bologna a costante contatto con le prostitute, queste ultime starebbero collaborando molto meno con gli organi di polizia anche perché gli sfruttatori, al contrario di quanto avveniva in passato, renderebbero le "vittime" molto più partecipi ai guadagni, per cui le stesse non avrebbero alcuna spinta a denunciarli.

Quando si arriva alla fase processuale l'eventuale mediazione con la vittima del reato deve essere già avvenuta e, quindi, in tale momento, non resta spazio per l'intervento del mediatore linguistico culturale, ma solo, ove necessario, per l'interprete. Tra l'altro, occorre considerare che il momento processuale non sempre si sostanzia nel dibattimento, che consente l'assunzione delle parti offese e dei testimoni, essendo previsti, e molto spesso richiesti dagli imputati, riti alternativi, quali il patteggiamento, il rito abbreviato ed il rito immediato, in cui è esclusa, o, comunque, ridotta, tale possibilità.

3. Previsioni normative

La figura professionale del mediatore linguistico culturale, almeno a livello nazionale, è normativamente ancora indefinita, anche se la legislazione nazionale ne ha riconosciuto l'esistenza e la funzione con la legge del 6 marzo 1998 n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", meglio conosciuta come legge Turco-Napolitano, recepita nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", in cui si fa riferimento al mediatore culturale attribuendogli un ruolo attivo nell'integrazione sociale delle minoranze, senza, però, scendere ulteriormente nel dettaglio.

Successivamente, la legge n. 189 del 2002, meglio conosciuta come la legge Bossi-Fini, ha modificato la normativa sull'immigrazione, senza però, citare la mediazione. Nonostante la carenza legislativa a livello nazionale, le Regioni si sono spesso attivate non solo con iniziative specifiche nel settore, ma anche dal punto di vista normativo.

La Regione Emilia Romagna con Legge n. 5 del 24 marzo 2004, all'art. 17 comma e) ha previsto il consolidamento delle competenze del mediatore socio-culturale, cercando di valorizzarne la specifica professionalità. Sulla scia di tale norma, la Giunta Regionale Emilia Romagna con delibera n. 1576 del 30 luglio 2004 ha emanato le prime disposizioni inerenti la figura professionale del "Mediatore Interculturale". In detta delibera, quando si fa riferimento agli ambiti di operatività del mediatore culturale, si cita anche il settore giudiziario, accanto ai servizi sociali, scolastici e sanitari.

L'attenzione delle Regioni sulla figura del mediatore culturale va ad incidere in via diretta sul ruolo che detto operatore può ricoprire nel

settore sicurezza, infatti, gli Uffici della Polizia di Stato, nei casi di cui ritengono utile l'intervento del mediatore culturale, spesso ricorrono proprio all'ausilio delle persone segnalate dall'Ente locale.

A Bologna, per esempio, la Polizia di Stato fa parte della rete locale composta da vari Uffici ed Associazioni, tra cui l'AUSL, che ha coinvolto tutti gli organi ad essa appartenenti nel progetto europeo Daphne, avente l'obiettivo di sviluppare in modo coordinato strategie e metodi atti a contrastare la violenza domestica e la violenza sulle donne di strada.

Nel quadro normativo europeo la recente Direttiva dell'Unione Europea 2010/64, in tema di corretta traduzione ed interpretazione degli atti giudiziari, sollecita un dialogo tra gli interpreti-mediatori e gli operatori giudiziari in senso lato. Inoltre, è importante ricordare alcune direttive europee che hanno concentrato l'attenzione su taluni gravi reati in cui risalta il ruolo della parte offesa. Pur non riscontrando un preciso riferimento al mediatore linguistico culturale, questi può essere ritenuto uno degli strumenti che le legislazioni nazionali possono mettere a disposizione delle vittime e, di conseguenza, degli investigatori e della magistratura. La Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, nel richiamare la Risoluzione del 1995 sulla protezione dei testimoni, ha esaminato la posizione della vittima nel processo penale, prevedendo a suo favore una serie di misure, successivamente elaborate nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani siglata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata in Italia dalla legge 2 luglio 2010, n. 108. La direttiva 2011/36/UE ha, infine, proposto una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, con riferimento alla definizione della "posizione di vulnerabilità" che caratterizza le vittime del reato.

4. Strumenti giuridici a disposizione della polizia giudiziaria che intenda avvalersi del mediatore

La mancata previsione della figura del mediatore culturale quale operatore inserito direttamente all'interno degli uffici investigativi non significa di fatto che gli addetti alla polizia giudiziaria non si avvalgano del suo intervento qualora lo ritengano necessario oppure perché "chiamati in causa" da altre Istituzioni presso cui opera il mediatore culturale stesso.

In caso di necessità, infatti, gli investigatori della Polizia di Stato si avvalgono dell'opera del mediatore culturale messo a disposizione dagli Enti Locali, essenzialmente dai Comuni. Inoltre, bisogna considerare altre situazioni specifiche in cui il mediatore lavora a stretto contatto con gli organi di Polizia, pur non essendo inserito formalmente all'interno degli uffici. Ad esempio, gli Uffici della Polizia di Stato istituiti presso le frontiere utilizzano personale del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati ONLUS, organizzazione umanitaria indipendente costituitasi nel 1990 sotto il patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) per i servizi di assistenza linguistico-interpretariale e di mediazione culturale, per i servizi di orientamento socio-legale, di informazione e di documentazione. Infatti, già dal 2002 sono in atto Convenzioni tra alcuni Uffici Territoriali del Governo (ex Prefetture) ed il CIR che tendono a garantire tali tipi di intervento.

In alcuni casi nella Convenzione interviene anche la Caritas ad affiancare il CIR.

Si tratta di attività di tipo prettamente amministrativo, ma, consentendo al mediatore culturale di fare da "filtro" tra l'immigrato e le Istituzioni, si ottengono talvolta contributi utili allo sviluppo di indagini in merito ai reati legati all'immigrazione clandestina, fornendo, nello stesso tempo, alla vittima la concreta possibilità di sottrarsi al mondo della criminalità.

Presso i CIE (Centro Identificazione Espulsione) operano alcune Associazioni che hanno a disposizione alcuni mediatori culturali. Ad esempio, presso il Centro di Bologna operano alcuni mediatori culturali di diverse etnie, alle dipendenze dell'Associazione che ha in atto una convenzione con l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) per la gestione del Centro. In caso di problemi risolvibili solo tramite gli Uffici di Polizia (per esempio matrimonio, desiderio di rientrare nel Paese di origine, ecc.), i mediatori culturali si rivolgono agli operatori di polizia; inoltre, nel caso in cui una persona manifesti la libera disponibilità a formalizzare dichiarazioni utili a fini investigativi o, addirittura vere e proprie denunce, viene informata direttamente la Squadra Mobile.

Infine, nell'ambito dei Progetti Regionali ai quali partecipano anche la magistratura e le forze di polizia, il mediatore culturale, assunto dal Comune oppure inserito all'interno delle Associazioni partecipanti ai Progetti, può svolgere la propria attività in costante interazione con i soggetti che si occupano della sicurezza, anche su loro richiesta.

In svariate occasioni le singole Questure hanno concluso accordi con altri Enti finalizzati proprio ad avere la disponibilità del mediatore

culturale in caso di necessità o anche per questioni di tipo amministrativo che possono, comunque, sempre portare ad assumere informazioni di carattere penale. Quali strumenti giuridici ha a disposizione, dunque, l'operatore di polizia che ritenga utile avvalersi dell'ausilio del mediatore culturale? Stante la normativa vigente, il mediatore culturale potrebbe prestare la sua opera secondo la normativa prevista dall'art. 143 c.p.p. che regolarizza la nomina dell'interprete oppure ai sensi dell'art. 348 c.p.p., 4° comma, che prevede che la polizia giudiziaria, sia di iniziativa sia su delega del pubblico ministero, possa avvalersi di persone dotate di specifiche competenze tecniche, rinviando all'art. 359 c.p.p. Quest'ultimo è intitolato "Consulenti tecnici del pubblico ministero" e oltre a prevedere la nomina di consulenti da parte del magistrato, dispone che gli stessi non possono rifiutare di prestare la propria opera e che possono essere autorizzati dal magistrato stesso ad assistere a singoli atti di indagini (come, per esempio, alle verbalizzazioni delle dichiarazioni di un teste).

È utile sottolineare come, già ora, sia in ambito giudiziario sia in ambito squisitamente investigativo si faccia ricorso alla normativa indicata, ricorrendo ai mediatori culturali assunti, a diverso titolo, dalle Associazioni locali.

5. Interventi della magistratura in merito al mediatore linguistico-culturale

La tematica del mediatore culturale ha destato l'interesse concreto della magistratura italiana. Infatti, in relazione alla tratta di esseri umani e ai reati ad essa correlati puniti dagli articoli 600, 601 e 602 cod. pen. il Procuratore Nazionale Antimafia, dr. Pietro Grasso, nel novembre 2008, ha emanato una circolare diretta alle Procure Generali ed alle Procure Distrettuali (lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina rimane di competenza delle Procure Ordinarie mentre le Procure Distrettuali, istituite, cioè, presso i Distretti di Corte D'Appello sono competenti per la tratta degli esseri umani), in cui la figura del mediatore culturale e la necessità del suo intervento vengono più volte sottolineate e ribadite. Ciò può risultare determinante anche per un'auspicabile evoluzione della figura che man mano potrebbe ricoprire un ruolo ben al di là dell'assistenza della vittima interagendo costantemente con gli investigatori. Il Procuratore Nazionale Antimafia ha ritenuto opportuno integrare il precedente Protocollo d'Intesa relativo allo scam-

bio di informazioni tra le Direzioni Distrettuali Antimafia e le Procure Ordinarie del rispettivo Distretto con l'estensione dello stesso alle Forze di Polizia ed alle ONG iscritte nell'apposito registro istituito presso il Ministero delle Pari Opportunità. Sempre per quanto riguarda il mediatore culturale, la Direzione Nazionale Antimafia ha predisposto uno schema del Protocollo di intesa tra i soggetti innanzi citati il cui momento essenziale risulta la previsione della costituzione presso gli Uffici Immigrazione delle Questure di un pool di mediatori delle lingue e delle culture maggiormente diffuse tra gli immigrati, che dovrebbero essere disponibili "su chiamata" per coadiuvare la magistratura e la polizia giudiziaria, ove necessario per le indagini. È auspicabile che detti progetti trovino attuazione in tempi ristretti.

Nello stesso schema di protocollo allegato alla circolare vengono elencate le linee guida nell'approccio con la vittima, aventi come scopo principale, comunque, la tutela della stessa dai potenziali trafficanti/sfruttatori.

Il 12 febbraio 2009 a Bologna è stato firmato dal Procuratore Distrettuale del capoluogo emiliano e dai Procuratori territoriali del distretto, d'intesa con la Direzione Nazionale Antimafia, il *Protocollo organizzativo* per il coordinamento delle indagini in materia di tratta degli esseri umani, in cui, nel fare preciso riferimento all'intervento dell'interprete sin dal primo contatto con le vittime del reato, il Procuratore Generale indica nel dettaglio esattamente tutto ciò che dovrà essere oggetto delle domande da rivolgere loro. Esse presuppongono la necessità di un concreto rapporto di fiducia tra la vittima e la persona che le porge le domande. Agevole è il collegamento con quanto sollecitato dal Procuratore Nazionale Antimafia nella citata circolare del novembre 2008 in merito alla costituzione di un vero e proprio "pool" di mediatori che operino in stretto contatto con gli investigatori.

L'interesse dell'Autorità Giudiziaria per la figura del mediatore si continua a manifestare concretamente in occasione dei convegni ed incontri aventi come tema la tratta di esseri umani ed i reati ad essa correlati. A giugno 2010 il Consiglio Superiore della Magistratura ha organizzato un incontro di studio sul traffico degli esseri umani e la cooperazione giudiziaria internazionale, nell'ambito del quale le misure di protezione della vittima sono state definite l'altra "anima" della lotta alla tratta di esseri umani.

Ciò a dimostrazione di come la stessa Autorità Giudiziaria nutra estrema fiducia nel collegamento tra il tema dell'assistenzialismo e quello della lotta al fenomeno criminale. Infatti, la tutela della vittima

può incentivare la collaborazione con le Istituzioni giudiziarie e, dunque, contribuire alla repressione del reato, resa particolarmente complessa dal suo carattere di internazionalità conferitole dalla molteplicità di Nazioni in cui esso si sviluppa: dal reclutamento nel Paese di origine delle vittime, al percorso del viaggio dei migranti, fino al luogo di arrivo ove continuerà a svolgersi l'attività criminosa.

In occasione di un incontro di studi sulla tratta del 2008 alcuni magistrati hanno fatto, infine, rilevare la necessità di limitare al massimo in sede di dibattimento il numero delle audizioni delle vittime auspicando, in alcuni casi, il ricorso all'incidente probatorio per evitare alla vittima/testimone di dover presenziare ed esporsi in aula. (L'incidente probatorio è l'esame del testimone che si tiene prima del dibattimento e al di fuori dell'aula con tutte le garanzie di legge previste per la difesa, quindi, alla presenza del difensore dell'imputato).

6. Intervento del mediatore nelle indagini: analisi dei reati

È opportuno ora esaminare l'ambito operativo del mediatore culturale per quanto concerne i reati.

Per quanto riguarda la prostituzione, l'apporto del mediatore culturale è diventato sempre più rilevante man mano che è mutato il contesto dei reati connessi a tale fenomeno.

In Italia, all'inizio degli anni Novanta si è verificata una radicale trasformazione nel mercato della prostituzione: sulle strade, le donne di nazionalità straniera hanno preso il posto delle italiane, soprattutto in seguito all'ondata di immigrazione dall'Albania. Oggi, dopo quasi vent'anni siamo in grado di affermare che la struttura della comunità albanese è fortemente caratterizzata dalla tipologia familiare ed etnica, che rende più rari i conflitti interni ed i "tradimenti", di conseguenza più raro il desiderio di riscatto dalla prostituzione delle donne albanesi, per tradizione subordinate all'uomo.

Sicuramente la tematica del mediatore culturale all'inizio degli anni 90 non era oggetto di attenzione né da un punto di vista assistenziale, tantomeno da quello della sicurezza.

Ho avuto modo di occuparmi nel 1994 di una complessa indagine riguardante lo sfruttamento della prostituzione ed altri gravi delitti ad essa collegati riguardanti armi e droga. Nel corso dell'attività investigativa mi sono avvalsa della collaborazione di una giovane donna al-

banese che intendeva sottrarsi al mondo della prostituzione. Nel caso specifico si trattava di una donna che, nonostante un vissuto profondamente travagliato, era riuscita a conservare un'esemplare forza d'animo e desiderio di riscatto, non frequentemente riscontrabili in altre donne nella medesima situazione. Dopo 16 anni posso affermare che se la mia attività all'interno della Squadra Mobile avesse potuto contare sul supporto di un mediatore culturale, soprattutto nella fase di approccio con le altre vittime, psicologicamente più deboli della prima, forse il risultato investigativo sarebbe stato di respiro ancora più ampio di quello pure ottenuto.

In epoca più recente, accanto agli sfruttatori albanesi, sono comparsi, quali rivali, ma anche, in certi casi, quali complici, i rumeni, i serbi, i moldavi e i bulgari, costituendo alcuni gruppi c.d. multiculturali. Nell'ambito di ciascun gruppo, tra le ragazze avviate alla prostituzione, una di esse svolge un'azione di controllo e spesso è proprio questa presenza costante a rendere ancora più complicato per una donna la richiesta di aiuto. Aiuto che, comunque, quando viene offerto, è solitamente rifiutato.

Inoltre, negli ultimi tempi, si è verificato un aumento dei locali, preferibilmente situati in località di periferia, all'interno dei quali si pratica la prostituzione. Si tratta di una specie di evoluzione del fenomeno, che rende ancora più remota la collaborazione delle prostitute, poiché è molto più difficile convincere a cambiare vita una prostituta che lavora al chiuso, a volte abituata ad un tenore di vita di un certo livello, a differenza della donna che esercita il meretricio sulla strada, dove è sottoposta ad un tipo di vita molto più vessatorio.

Ancora costante appare la rete criminale nigeriana: le modalità di reclutamento delle donne in Patria, come nel passato, rimane nell'ambito delle relazioni intrecciate dagli sfruttatori con la famiglia stessa della vittima. Spesso la famiglia sacrifica la figlia primogenita al mercato del sesso in Europa per ricavarne un vantaggio economico, sancendo con gli stessi sfruttatori un vero e proprio patto tramite rituali propri delle comunità africane. Spesso la famiglia d'origine, a distanza, condiziona la vita di molti migranti, e mantiene un forte controllo sociale sulle scelte fondamentali!

È utile, inoltre, rimarcare come spesso i reati in tema di prostituzione siano collegati ad altri gravi delitti, quali il traffico di stupefacenti, si pensi all'utilizzo delle donne nigeriane o sudamericane quali corrieri di ovuli contenenti cocaina o eroina.

In generale emergono anche rapporti sempre più intensi tra i feno-

meni criminali legati all'immigrazione clandestina e la mafia o la ndrangheta.

Reati ancora più gravi rispetto ai precedenti sono quelli puniti dagli articoli 600 (Riduzione e mantenimento in schiavitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, a cui si è innanzi fatto riferimento a proposito della competenza attribuita alle Procure Distrettuali.

Giova appena ricordare che il consenso della vittima della tratta non impedisce l'integrazione del reato in base al principio generalissimo dell'indisponibilità dei beni cosiddetti personalissimi quali lo status libertatis. Nel caso della tratta, infatti, la persona viene trasportata nella destinazione prescelta ma solo per essere destinata allo sfruttamento e, dunque, privata della libertà. Si tratta di reati ritenuti tra le cause principali dell'incremento della criminalità riferibile agli stranieri, spesso anche vittime di reclutamento, utilizzo e sfruttamento ad opera di organizzazioni criminali.

Inoltre, la posizione geografica rende il nostro Paese fortemente esposto alle rotte del traffico illegale di migranti.

Nonostante ciò, la casistica in merito si presenta ancora scarsa poiché nella maggior parte dei casi le fattispecie criminose contestate risultano solo il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione. D'altronde, mentre le principali organizzazioni criminose fanno della transnazionalità una costante della loro attività, l'esistenza di un numero molto limitato di rogatorie sta ad indicare che spesso le indagini di polizia sono circoscritte entro i confini nazionali.

Come si è rilevato, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, in aderenza a quanto espresso dalla Direzione Nazionale Antimafia, ha costantemente manifestato forte interesse per tale tipo di reato, tanto da organizzare varie riunioni a livello regionale, nell'ambito del Progetto Oltre la Strada, gestito dalla Regione Emilia Romagna e inteso ad offrire una diversa opportunità di vita alle prostitute. I tavoli operativi hanno contemplato la partecipazione, oltre che dei rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine locali e della Regione, e sono state finalizzate a discutere le linee di intervento atte a contrastare detto grave reato, tutte basate sull'interazione degli operatori in tre diverse fasi: a) individuazione della vittima, conseguente raccolta della testimonianza e primi accertamenti; b) interventi di assistenza e sostegno; c) protezione e tutela della vittima nelle sedi processuali.

Di ampio rilievo e diversa tipologia risulta l'apporto del mediatore culturale in riferimento ai reati maturati in ambito familiare, quali la **costrizione al matrimonio**, ed ogni altra situazione di conflitto all'interno della famiglia immigrata o del gruppo di immigrati magari scaturenti da codici e norme culturali e religiose, che, tuttavia, secondo la normativa italiana, possono integrare vere e proprie ipotesi di reato. Si pensi alla pratica dell'**infibulazione**, fenomeno raccapricciante, che è considerato "prassi normale" all'interno di alcune comunità. Il Ministero della Salute nel Decreto 17/9/2007 ha emanato le Linee guida destinate alle figure professionali (tra cui rientra a pieno titolo il mediatore culturale) che operano con comunità di immigrati provenienti dai Paesi ove di regola vengono effettuate le pratiche di mutilazione dell'organo genitale femminile. Il fine è anche di realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

Sempre in ambito familiare abbiamo recentemente assistito ad una recrudescenza di reati ancor più gravi quali gli omicidi commessi proprio in nome di principi culturali o religiosi dal genitore nei confronti delle figlie. È evidente che in casi simili l'intervento del mediatore culturale nel corso delle indagini potrebbe essere utile non solo a ricostruire più compiutamente il fatto e le motivazioni che lo hanno determinato, ma anche ad individuare situazioni di pericolo per altre persone appartenenti allo stesso contesto della vittima.

Per quanto riguarda i reati a danno di minori, già nella riunione congiunta dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Comitato di coordinamento, convocata dal Ministro Livia Turco il 16 ottobre 2000 a Palazzo Chigi, era emersa l'opportunità di prevedere la riqualificazione degli interventi sui minori immigrati vittime di violenza, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di figure di mediatori culturali. In particolare, se ne è sottolineata la necessità per quanto attiene all'audizione del bambino, ai fattori che ostacolano le dichiarazioni del bambino stesso ed ai criteri di credibilità del racconto. Recentemente mi è capitato di trattare qualche caso segnalato dalle autorità scolastiche in cui bambini di otto-nove anni di nazionalità marocchina, in caso di insuccessi scolastici, erano costretti a subire frustate con la cinghia da parte dei padri.

D'altronde, uno dei luoghi ove può essere esercitata la funzione di mediazione è proprio la scuola. Dal punto di vista penale appare rilevante la **violazione degli obblighi scolastici** in cui incorrono spesso genitori immigrati a danno dei minori. Gli Uffici di Polizia spesso con-

ducono indagini di detta tipologia segnalando il reato alla Procura per la competenza del Giudice di Pace. La sanzione, spesso consistente in una multa, non risulta un deterrente idoneo a garantire la desistenza dal reato, infatti, spesso la condotta viene reiterata e il minore continua i periodi di assenza scolastica. Anche in un'ottica di prevenzione è di tutta evidenza come la cura dell'istruzione del minore possa contribuire in via fondamentale alla sua distanza dal mondo criminale e, nello stesso tempo, evitare che il minore possa essere utilizzato, per esempio, nell'accattonaggio o in altre attività illegali.

Molteplici sono, infine, altre tipologie di reato per la cui repressione potrebbe risultare determinante l'ausilio del mediatore culturale: **lo sfruttamento lavorativo, il trapianto di organi, ecc.**

7. Conclusioni

Sarebbe auspicabile, come sollecitato dal Procuratore Nazionale Antimafia, l'inserimento della figura del mediatore linguistico culturale all'interno degli Uffici di polizia di tipo amministrativo, mi riferisco agli Uffici Immigrazione istituiti presso le Questure. Si potrebbe pensare eventualmente di accorpare le due funzioni di interprete e mediatore nella stessa persona, come, d'altronde suggerisce la stessa dicitura: mediatore linguistico-culturale. È evidente che questi, oltre all'opera di tipo assistenziale nei confronti dell'immigrato che venga in contatto con l'Ufficio di Polizia, potrebbe, all'uopo, essere utilizzato anche nell'ambito delle indagini, dagli Uffici Investigativi. Ciò potrebbe rendere più agevole la disponibilità "su chiamata" in caso di emergenze investigative, come previsto dalla circolare del 2008 del Procuratore Nazionale Antimafia.

Ulteriore impulso è stato indotto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2010/64, che, nel ribadire il diritto dell'imputato alla corretta traduzione ed interpretazione degli atti giudiziari, ha sottolineato l'importanza dell'opera dell'interprete che per analogia deve comprendere quella del mediatore. Ovviamente le esigenze di comprensione da parte dell'indagato vanno estese a quelle della vittima e dei testimoni stranieri.

Anche in tale ottica innumerevoli sarebbero i vantaggi derivanti da un'adequata preparazione della figura del mediatore linguistico culturale nel settore della sicurezza a cui l'Università degli Studi di Bologna sta dedicando grande attenzione.

L'adeguata preparazione deve concretamente tradursi non solo nel possesso delle competenze necessarie per comprendere e parlare la lingua dello straniero, nel costruire l'auspicato rapporto di fiducia che induca ad una vera e propria collaborazione, ma anche nella garanzia che il mediatore operi con la dovuta riservatezza. Uno dei pilastri delle indagini di svariata tipologia è proprio il segreto professionale, ulteriore ragione dell'opportunità dell'inserimento in pianta stabile di questa nuova figura all'interno degli Uffici di Polizia.

Bibliografia

- 2009 Anversa, Belgio "Legal Interpreting in Italy: Recruitment policies and quality standard Language Mediation. Security Aspects in the Police Force" al convegno *Eulita. Aspects of Legal Interpreting and Translation* all'Università di Lessius; http://www.eulita.eu/sites/default/files/Legal%20interpreting%20in%20Italy_Maffei.pdf
- 2010 "La mediazione linguistica e l'interpretariato in ambito legale in Italia. Come salvaguardare la giustizia, nell'interesse dei cittadini e della comunità, assicurando la qualità del servizio. Problemi, prospettive e suggerimenti per migliorare il servizio"; seminario *Traduzione giuridica e riconoscimento degli interpreti che operano in ambito giudiziario e di polizia* organizzato da ANTIMI (Associazione Nazionale di Traduttori e Interpreti del Ministero degli Interni) a Bologna; con M Rudvin, E Tomassini, AC Alimenti e C Garwood.

Capitolo 3

L'importanza dell'interpretazione nel settore giuridico per la salvaguardia dei diritti umani: dalla legislazione internazionale ed europea a quella italiana

Daniele Boni e Gioia Tagliaferro¹

The increasing number of foreigners in Italy has led to an exponential increase of people facing language barriers that impede access to basic public services every day. For those non-Italian speakers involved in legal proceedings, the figure of the interpreter is fundamental. This chapter examines the role of the interpreter and the language mediator in the legal sector through the framework of the Italian, European and supra-European legislation. The paper shows how this profession is fundamental for the safeguarding not only of justice and the safety of the community, but also the human and civil rights of the individual, of the defendant and of the victim when these individuals do not speak the majority language (Italian) adequately. Interpreting services enable them to understand the language used in the courtroom and thus to participate actively and consciously in the criminal proceedings, thus guaranteeing a fair and equal judicial process. The paper discusses the wider supranational legislation regarding interpreting (and/or discrimination resulting from language barriers) as it is formulated by the Constitutional Court of the United Nations and of the European Union. The paper then focuses on the Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, potentially a powerful instrument of innovation and change in a multi-

¹ I due autori hanno concepito il lavoro insieme e in particolare Daniele Boni ha curato i paragrafi 3 (La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), 4 (Le Nazioni Unite), 5 (Il Consiglio d'Europa), 6 (La Costituzione Italiana e il codice di procedura penale, 10 (Conclusioni) di questo capitolo e Gioia Tagliaferro i paragrafi 1 (Introduzione), 2 (L'aspetto culturale: l'interprete e il problema della lingua), 7 (La Direttiva 2010/64/UE sull'interpretazione e traduzione in ambito giudiziario), 8 (Traduzione e interpretazione in Europa) e 9 (La qualità della traduzione).

lingual and multicultural European Union. Finally, the paper examines those issues relevant to interpreting and language mediation in the Italian Constitution Criminal Code.

Keywords: European Directive 2010/64/EU, criminal proceedings, legal interpreting and human rights, international legislation on interpreting, the Italian criminal code

Parole chiave: direttiva europea 2010/64/UE, procedimento penale, interpretazione giuridica e i diritti umani, legislazione internazionale sull'interpretariato, codice penale italiano

1. Introduzione

Se ci si sofferma in maniera più specifica su un particolare tipo di interpretazione, ovvero quella che viene effettuata in ambito legale, non è difficile comprendere quanto la figura professionale dell'interprete sia di fondamentale importanza per poter garantire a tutte le persone coinvolte in un procedimento il rispetto di un diritto fondamentale, che è un diritto di ogni essere umano: il diritto alla difesa.

Come Roberts-Smith (2007: 13) ci fa giustamente notare in un suo relativamente recente contributo sull'interpretazione forense, un'interpretazione corretta è fondamentale per la giustizia, poiché la mancata correttezza dell'interpretazione nel contesto di un processo penale può influire negativamente sull'intero procedimento. E non a caso Mellinkoff ha definito la legge come una "professione fatta di parole" (in Moeketsi 1999: 1): le parole sono effettivamente tra i principali protagonisti nelle aule di tribunale, dove sempre più spesso lingue e culture diverse si incontrano e si scontrano, nel tentativo, non sempre semplice o realizzabile, di comunicare tra loro.

Il crescente numero di stranieri nel nostro paese, così come nell'ambito della più ampia e generale realtà europea, ha portato ad un aumento esponenziale di persone coinvolte in procedimenti legali e prive di una conoscenza adeguata della lingua utilizzata in tali contesti. Un'interessante immagine descrittiva di questa difficile realtà comunicativa all'interno delle aule di tribunale ci viene fornita da Seleskovitch (in Moeketsi 1999: 99), che la paragona ad una situazione in cui due persone cercano di comunicare tra loro, ma sono separate da un muro di vetro che non lascia trapassare alcun suono: queste due persone si

possono vedere, ma non sentire. Ebbene, coloro che parlano lingue diverse sono come queste due persone e l'unico modo che esse hanno per comunicare è attraverso l'utilizzo di un mezzo che consenta loro di abbattere il muro che le separa: nelle aule di tribunale questo mezzo è appunto l'interprete. E questo è il ruolo che anche De Jongh (in Moeketsi 1999: 99) attribuisce all'interprete legale, definendolo come un vero e proprio "eliminatore" di barriere linguistiche e culturali, in grado di consentire a colui o colei che partecipa ad un procedimento legale e che non è in grado di parlare o comprendere correttamente e pienamente la lingua utilizzata, di partecipare comunque coscientemente e attivamente al procedimento stesso.

In questo capitolo si cercherà di fornire un quadro d'insieme degli approcci che negli ultimi decenni sono stati adottati dall'Unione Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di discriminazione linguistica e provvisione di servizi d'interpretariato in ambito legale. Proseguendo su tale percorso, particolare attenzione sarà prestata all'analisi critica di alcuni articoli della Costituzione italiana, cercando di capire quanto, nel nostro paese, i servizi d'assistenza linguistica siano in effetti garantiti a norma di legge. Si passerà così dall'analisi della normativa a livello internazionale a quella nazionale attraverso quella Europea.

2. L'aspetto culturale: l'interprete e il problema della lingua

Quanto detto nell'introduzione a questo capitolo ci mostra quindi in maniera molto chiara come la figura dell'interprete sia divenuta ormai indispensabile nell'ambito dei procedimenti legali, anche se sfortunatamente molte persone che lavorano e sono coinvolte in tali procedimenti spesso non ne comprendono l'importanza, ritenendola addirittura a volte una figura superflua e non necessaria. Aspetto ancora più preoccupante è poi il fatto che nella stragrande maggioranza dei procedimenti penali in cui è richiesta la presenza dell'interprete non venga nemmeno prestata la dovuta attenzione al fattore qualitativo della sua prestazione. È importante sottolineare e ribadire invece come la mancanza di competenza da parte degli interpreti legali possa arrecare danni notevoli allo svolgimento di un procedimento penale, nonché danneggiare irrimediabilmente la credibilità dell'intero sistema giuridico e giudiziario (Wadensjö 1998: 52).

Lo scopo di ogni interprete, e a maggior ragione dell'interprete legale, è idealmente quello di rendere nel modo più accurato possibile

nella lingua di arrivo (target language) quanto è stato detto nella lingua di partenza (source language): tutto ciò non è affatto semplice, e per questo motivo è assolutamente indispensabile che l'interprete sia debitamente qualificato e competente, sia sul piano linguistico-interpretativo che sul piano giuridico.

L'impegno sia a livello europeo che sul piano internazionale per garantire il diritto all'interprete e all'interpretazione ha avuto nel corso del tempo, e ha tuttora, come scopo quello di assicurare all'imputato che non comprende la lingua parlata in udienza di poter utilizzare la propria lingua madre, al fine di consentirgli di partecipare consapevolmente al processo, con la reale possibilità di seguire il compimento degli atti processuali (Curtotti Nappi 2002: 256).

Questo impegno verso i "problemi linguistici" ha ispirato sia la Comunità Europea, nella redazione di importanti atti ufficiali tra cui la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che la comunità internazionale, nella redazione del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Non sono comunque mancati, in merito, interventi più recenti, soprattutto sul piano europeo. In particolare va rilevata l'importanza di una recente direttiva della stessa Unione Europea proprio in tema di diritto all'interpretazione e alla traduzione nell'ambito dei procedimenti penali. Si tratta della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, con la quale è stato compiuto davvero un grande passo avanti sul piano del miglioramento dei servizi di interpretazione e traduzione in ambito legale. Con questa direttiva sono infatti stati stabiliti alcuni provvedimenti importanti per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale da parte degli Stati membri, oltre al dovere degli Stati stessi di garantire e fornire senza indugio forme di assistenza linguistica adeguata e gratuita e all'impegno a istituire un registro, o dei registri, di traduttori e interpreti, in modo tale da rafforzare non solo la cooperazione fra Stati membri ma anche la protezione di alcuni diritti fondamentali delle persone. In particolare l'impegno richiesto agli Stati è sostanzialmente quello di consentire a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare comunque appieno i loro diritti alla difesa e all'equità del procedimento.

Nella parte introduttiva della Direttiva viene ribadito l'obiettivo che l'Unione Europea si prefigge di raggiungere, ovvero quello di "mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Già a seguito del Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 era

stato definito il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni delle autorità giudiziarie fra gli stati membri in modo tale da consentire il “necessario ravvicinamento delle legislazioni” per poter così “facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli”. E proprio nella parte introduttiva della Direttiva viene sottolineato come il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di affidamento nel quale tutti i soggetti coinvolti considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie. Non si tratta naturalmente di un percorso semplice ma resta comunque un obiettivo da realizzare, in modo tale da semplificare anche la trasformazione necessaria per apportare significativi cambiamenti in tema di interpretazione e traduzione nell’ambito specifico dei procedimenti penali.

3. La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Nella Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma nel 1950, la lingua viene inserita fra le innumerevoli voci elencanti le possibili cause di discriminazione che l’autorità pubblica s’impegna ad evitare e combattere: “Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione [...]” (Prot. 12, Art. 1, CEDU, 1950). Gli Artt. 5-6, titolo I della CEDU vengono dedicati specificatamente all’ambito giuridico, sottolineando l’obbligatorietà della provvisione d’assistenza linguistica, tramite l’ausilio di un interprete, qualora fosse necessario. Per questa ragione si afferma che: “[...] ogni accusato ha il diritto di: essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico [...]” oltre ad avere la possibilità di “[...] farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.”

L’articolo 6 insomma si impianta su un sistema di garanzie che sono l’espressione diretta del principio della legalità in quanto inteso a so-

stenere l'individuo nei confronti di un uso arbitrario del potere da parte degli organi dello Stato.

4. *Le Nazioni Unite*

Nel 1948, con la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedica parte del documento alla tutela dei diritti della persona coinvolta in vicende giudiziarie. L'Art. 7 di tale documento afferma che: "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione" (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948: Art. 7). A sua volta nell'Art. 10 si dichiara quanto segue: "Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta" (ibidem, Art. 10).

Adottata dalle Nazioni Unite nel 1966, ed entrata in vigore nel 1976, la *Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici*, meglio nota come *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, compie un ulteriore passo in avanti, facendo esplicito riferimento al diritto detenuto dall'imputato di farsi assistere da un interprete qualora i propri strumenti linguistici non fossero tali da permettere una comunicazione efficace. L'Art. 14, comma 3 afferma quanto segue:

Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testi-

moni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole (Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici, 1966, Art. 14).

Nel 1990 viene adottata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite la *Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Lavoratori migranti e delle loro famiglie* allo scopo di riaffermare i principi garantiti degli interessi dei lavoratori e sancire un giudizio equo a coloro che infrangono le leggi dello Stato ospitante. Nell'Art. 16, comma 5 si afferma quanto segue:

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e sono informati in tempi brevi, in una lingua che loro comprendono, su tutte le accuse mosse contro di loro. (Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Lavoratori migranti e delle loro famiglie, 1990, Art. 16).

L'Art. 16, comma 8 aggiunge:

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che si trovino privati della loro libertà per arresto o detenzione hanno il diritto di introdurre un ricorso presso un tribunale affinché questo stabilisca al più presto sulla legalità della loro detenzione e ordini la loro liberazione se la detenzione è illegale. Quando assistono all'udienza, gli interessati beneficiano gratuitamente, in caso di bisogno, dell'assistenza di un interprete se loro non comprendono o non parlano la lingua utilizzata (Ibidem, Art. 16)

Particolare enfasi viene data al diritto del lavoratore ospite ad essere trattato parimenti ad un cittadino dello Stato ospitante, soprattutto in sede di processo. Per questa ragione nell'Art. 18, comma 1 si può leggere quanto segue: "I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno gli stessi diritti dei cittadini dello Stato considerato dinanzi ai tribunali. Hanno diritto che la loro causa sia considerata equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente ed imparziale [...]" (Ibidem, Art. 18). Il terzo comma del medesimo articolo continua con: "I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale hanno diritto almeno alle seguenti garanzie: a) Essere informati, al più presto, in una lingua che loro comprendono ed in maniera dettagliata, sulla natura e sui motivi dell'accusa portata con-

tro di loro [...]” (Ibidem, Art. 18), ed all’occorrenza: “Farsi assistere gratuitamente da un interprete se egli non comprende o non parla la lingua impiegata durante l’udienza” (Ibidem, Art. 18).

In passato le istituzioni europee avevano già provveduto a contrastare la discriminazione, aspetto fondamentale per la salvaguardia dei diritti umani.

5. Il Consiglio d’Europa

Il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica viene espresso tramite la Direttiva 2000/43/CE del 29 Giugno 2000 emessa dal Consiglio d’Europa. Lo scopo primario della Direttiva consiste nel tutelare ciò che viene definito “principle of equal treatment” dei cittadini comunitari, cosicché: “La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento” (Direttiva 2000/43/CE, Art. 1). Secondo tale principio ogni individuo dovrà godere di un trattamento paritario in qualsiasi contesto sociale, compreso quello legale, senza incorrere in nessuna forma di discriminazione diretta o indiretta:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. (Ibidem, Art. 2)

Seppur la lingua non viene nominata in ciò che può essere classificata come discriminazione diretta o indiretta è ragionevole supporre che al fine di soddisfare i requisiti del “principio di parità del trattamento” l’assistenza linguistica di un interprete possa considerarsi inclusa in tale articolo.

Come esempio di questa mancanza, si può citare la Costituzione irlandese dove non viene fatto preciso riferimento a diritti legati alla

provvisione di servizi d'interpretariato pubblici (Public service interpreting, PSI), e dove, inoltre, non tutte le direttive promosse dall'Unione Europea vengono integrate nella legislazione nazionale. Nel 2003 il parlamento irlandese incorpora nel proprio sistema legislativo la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo tramite la *European Convention on Human Rights Act*. In particolare il documento si fa garante di servizi di PSI nel caso un cittadino fosse coinvolto in vicende legali, ottenendo così il diritto ad essere informato sulla natura delle accuse in una lingua ad esso comprensibile e di potere godere del supporto di un interprete. L'influenza che tale atto ha avuto nel contesto irlandese può così in parte spiegare, ad esempio, la maggiore presenza di servizi di PSI in ambito legale rispetto a quello sanitario (Phelan, 2007). Nel 2007 la Royal Irish Academy richiama l'attenzione del governo irlandese affermando come la Repubblica d'Irlanda dovrebbe sviluppare una strategia nazionale dedicata alle molteplici lingue presenti nel paese, sia native che straniere. Si afferma come: "A National Advisory Body should be established to liaise with language professionals, politicians and all stakeholders in society. This body would research the changing linguistic needs of society, and propose a suitable language strategy" (O' Dochartaigh e Broderick 2006: 9). La Repubblica d'Irlanda è tuttora uno degli stati membri ONU che ha firmato e ratificato il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Lavoratori migranti e delle loro famiglie, tuttavia i principi tanto caldeggiati non sono integrati nella Costituzione irlandese nella loro totalità, così come nel caso della Costituzione italiana.

6. *La Costituzione Italiana e il codice di procedura penale*

La *Convenzione Internazionale per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo* viene ratificata nella Costituzione italiana con la legge n. 848 del 4 Agosto 1955. Le normative legate al diritto alla libertà ed alla sicurezza vengono contemplate nell'Art. 5 di tale documento. In particolare il secondo comma afferma quanto segue: "Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico", inoltre, nel caso questo diritto non venga rispettato nel quinto comma si prevede la possibilità, per la persona vittima di tale trattamento, d'essere risarcita: "Ogni persona vittima di arresto o di deten-

zione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione” (legge n. 848, Art. 5, comma 5). L’Art. 6 dedicato al diritto ad un processo equo aggiunge all’obbligatorietà d’informare l’imputato sulla natura delle accuse in una lingua a lui comprensibile la possibilità di farsi assistere gratuitamente da un interprete in sede d’udienza: “Ogni accusato ha segnatamente diritto a: [...] Farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza” (Ibidem, Art. 6, comma 3, lettera e).

La legge n. 881 del 25 Ottobre 1977 ratifica e mette in esecuzione il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali nonché la Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici. Ne consegue che l’Art. 14 della Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici precedentemente citato costituisce, come d’altra parte gli altri articoli del documento, parte integrante della Costituzione italiana. L’Art. 2 della Costituzione si fa portavoce di tali diritti: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili della solidarietà politica, economica e sociale”. Diritti e Doveri vanno a costituire un binomio inscindibile fondato sul rispetto dell’identità individuale e collettiva garantendo una eguale dignità sociale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Costituzione italiana, Art. 3).

La lingua diviene una variabile che non deve portare a discriminazioni di sorta in ogni contesto sociale, tant’è che la tutela delle minoranze linguistiche viene sancita dall’Art. 6 tramite specifiche norme di legge. Il diritto di ogni individuo all’ottenere giustizia e parità di trattamento in ambito legale costituisce uno dei fondamenti della Carta Costituzionale: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento” (Costituzione italiana, Art. 24). Basandosi sul principio secondo cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (Ibidem, Art. 27) la comunicazione fra l’imputato, vittima o testimone e gli interlocutori in sede d’udienza deve potere avvenire in modo efficace e senza barriere linguistiche.

Da questi numerosi richiami costituzionali si può notare come la costituzione garantisca e protegga la libertà dell'individuo a muoversi, a riunirsi, a esercitare la propria fede, a manifestare la propria parola (parlata e scritta), a scioperare, a non essere punito o subire misure di sicurezza senza provvedimenti della legge, a partecipare a un sindacato, alla cooperazione, a costituire una impresa privata, e alla proprietà privata. Tuttavia ci si chiede: come viene garantito l'accesso ai diritti fondamentali sanciti dalla costituzione nel caso di un parlante straniero?

Non vi è alcun punto nella costituzione che faccia un cenno alla figura essenziale del mediatore linguistico, né al problema dell'incomprensione causata da lingue diverse.

L'unico punto della costituzione che riguarda più da vicino questo aspetto è l'articolo 111 che stabilisce che nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (...) sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Solo tramite la mediazione linguistica si ha pieno accesso a tutti i diritti che la Costituzione garantisce per legge e a un vero pieno coinvolgimento a livello emotivo e culturale con le persone che ci circondano a scuola, a lavoro, in ospedale, nel negozio, negli uffici, in strada, nei parchi con i propri figli.

La Costituzione italiana si fa garante del diritto al supporto di un interprete a persone che non parlino o abbiano scarsa conoscenza della lingua italiana coinvolte in questioni giudiziarie, tuttavia nella realtà di tutti i giorni non sempre tale diritto viene rispettato. L'importanza della preparazione degli interpreti chiamati ad assistere una persona in un qualsiasi contesto legale ricopre un ruolo determinante per la ricostruzione dei fatti, delle ragioni della persona coinvolta, e la sentenza definitiva. Non sempre, dunque, la mera provvisione di servizi d'interpretariato significa buona qualità del servizio offerto.

Il Titolo IV del Codice di Procedura Penale viene dedicato per intero alla traduzione degli atti processuali, comprendendo le modalità ed i frangenti in cui l'imputato, la vittima o il testimone, sarà affiancato da un interprete. L'Art. 143, comma 1 dichiara quanto segue: "L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano"; l'interprete conseguentemente deve essere interpellato nel caso in cui una persona con scarsa/nessuna conoscenza della lingua italiana intenda fornire una qualche dichiarazione scrit-

ta, anche nel caso in cui il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria conoscano la lingua di tale persona (C.p.p. Titolo IV, Art. 143, comma 2-3). Come prevede l'Art. 146 l'identità dell'interprete interpellato deve essere accertata, escludendo perciò i minorenni, persone affette da infermità mentali o soggette ad interdizione dai pubblici uffici o dalla propria professione (Ibidem, Art. 144). All'interprete a sua volta viene conferito l'obbligo di: "[...] adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza [...]" (Ibidem, Art. 146). Nella sentenza n. 4929 del 2007 della Corte di Cassazione (Sesta sezione penale) viene fatto riferimento alla sentenza 10/93 della Corte Costituzionale con particolare attenzione all'Art. 143 del C.p.p. decretando che: "l'imputato straniero che si trovi in Italia, ha diritto di ottenere, sin dal primo diretto contatto con l'autorità che procede (Cassazione, Su 5053/03, Zalagaitis), la traduzione degli atti a lui diretti, se non conosce la lingua italiana. [...] in funzione del diritto di difesa, quale strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso".

La sentenza n. 254/2007 emessa dalla Corte Costituzionale fa compiere un ulteriore avanzamento del diritto dell'imputato straniero all'ottenere un processo equo. L'Art. 102 del d.p.r. preso in esame dalla Consulta e rientrando nella sezione dedicata al patrocinio a spese dello Stato ed in particolare alla nomina del "consulente tecnico di parte", ovvero l'interprete, afferma quanto segue: "Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali" (d.p.r., Art. 102, comma 2). Tramite la sentenza 254/2007 si è così decretata l'illegittimità di tale articolo ribadendo il diritto dell'imputato a nominare un interprete il cui compenso sarà addebitato per intero allo Stato (Corte Costituzionale, sentenza n. 254/2007).

7. La Direttiva 2010/64/UE sull'interpretazione e traduzione in ambito giudiziario

Data quindi l'importanza di questa direttiva e il potenziale volume di cambiamenti a cui dovrebbe portare nel giro di non molto tempo, visto

e considerato che l'art. 9 della stessa direttiva prevede che gli Stati membri attuino le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per potersi conformare alla direttiva entro il 27 ottobre 2013, è bene analizzarne in modo più approfondito il contenuto, che si divide in dodici articoli.

Nel primo articolo viene innanzi tutto stabilito l'oggetto della direttiva, ovvero la necessità del dover definire le norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. E, nello specifico, di traduzione e interpretazione si parla nei successivi articoli 2 e 3, dedicati proprio all'interpretazione e alla traduzione dei documenti fondamentali che possono essere presentati o che comunque si presentano generalmente nel corso di un procedimento penale. In particolare, per quanto riguarda il diritto all'interpretazione, al primo comma dell'art. 2 viene stabilito che “gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari”.

Emerge quindi fin da subito un'importante novità rispetto al passato e soprattutto alla normativa vigente nel nostro paese, ovvero l'estensione del diritto all'interpretazione (così come alla traduzione – a cui è dedicato interamente l'art. 3) durante l'intero procedimento. Un altro aspetto fondamentale è poi quello trattato al comma 8 dell'art. 2 in cui viene specificato che “l'interpretazione fornita deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento” in modo tale che i soggetti interessati “siano in grado di esercitare i loro diritti alla difesa”, diritti – questi ultimi – sanciti tra l'altro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il tema della qualità è un tema assolutamente fondamentale, la cui importanza è ribadita più volte all'interno del documento. In particolare, di qualità si parla all'interno dell'art. 5 della Direttiva, in cui viene chiaramente stabilito che sono gli stessi Stati membri ad adottare “misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta”. Sempre nell'art. 5 viene inoltre precisato l'impegno da parte degli Stati membri a “istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati”.

L'aspetto qualitativo è quindi fortemente sottolineato all'interno della Direttiva, dove viene chiaramente precisato anche che è compito de-

gli Stati quello di garantire un'assistenza linguistica di "qualità sufficiente", fornita da professionisti "debitamente qualificati". A sostegno di questo impegno nei confronti dell'aspetto qualitativo dell'interpretazione e della traduzione, all'art. 6 della Direttiva viene inoltre specificatamente espresso che "gli Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza".

Partendo da basi fondamentali come la tutela dell'equità del procedimento e l'esercizio del diritto di difesa, la Direttiva 2010/64/EU mira quindi ad apportare alcune interessanti innovazioni, tra cui appunto il tema dell'adeguatezza dell'assistenza linguistica, la garanzia di un livello di qualità sufficiente, il controllo sulla stessa adeguatezza da parte degli Stati membri, l'istituzione obbligatoria di un registro degli interpreti e dei traduttori per terminare con il controllo e l'intervento sul piano della formazione di questi professionisti. Si tratta di novità importanti che, tutti noi speriamo, porteranno a cambiamenti significativi all'interno dei sistemi legislativi, giuridici e giudiziari di molti dei Paesi membri dell'Unione Europea, tra i quali certamente anche l'Italia.

8. Traduzione e interpretazione in Europa

Un'Unione Europea composta di 27 Stati membri non potrebbe esistere e funzionare senza interpreti e traduttori. Nell'introduzione al Final Report of the Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services (SIGTIPS) – istituito dallo European Language Council nell'anno 2010 – Androulla Vassiliou (Commissario europeo per l'educazione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù) dichiara che la lingua è la linfa vitale della politica e della vita pubblica, poiché è proprio attraverso di essa che l'uomo esprime i propri valori e le proprie ambizioni. Il sempre più ampio movimento di persone attraverso il continente europeo negli ultimi decenni mostra chiaramente quanto la diversità linguistica sia oggi più evidente e forte che mai. Di conseguenza, servizi come l'interpretazione e la traduzione sono divenuti ormai una parte essenziale della vita pubblica, un diritto umano basilare che spetta ad ogni individuo. È pressoché impossibile, infatti, avere fiducia nella giustizia e nel principio di equità fintanto che non si ha la certezza che ogni parte coinvolta in un procedimento legale sia messa

nelle condizioni di avere una piena e soddisfacente comprensione di quanto viene detto nel corso del procedimento e di partecipare attivamente allo stesso.

L'Unione Europea, attraverso gli Stati che la compongono, è quindi chiamata ad attivarsi per apportare le necessarie modifiche ai singoli sistemi giuridici e giudiziari, in modo tale da garantire il diritto alla traduzione e all'interpretazione, diritti indispensabili per la realizzazione di un giusto ed equo processo nei confronti di coloro che non parlano o non comprendono in maniera sufficientemente adeguata la lingua utilizzata nel corso dei procedimenti penali in cui sono coinvolti.

La relazione stilata dal SIGTIPS ha proprio lo scopo di offrire una chiara e semplice analisi della situazione attuale concernente l'interpretazione e la traduzione in Europa, illustrando ciò che è stato fatto finora e ciò che deve essere fatto nell'immediato futuro, proprio alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva 2010/64/UE. Quanto, in sostanza, emerge dal Final Report del SIGTIPS è che, per far sì che interpreti e traduttori possano svolgere correttamente il loro importantissimo ruolo, è necessario che prima di tutto vengano create delle condizioni appropriate di lavoro. La traduzione non riguarda semplicemente i manuali di istruzioni o la letteratura, così come l'interpretazione non è un qualcosa che riguarda solamente grandi organizzazioni internazionali o conferenze scientifiche. Soprattutto nel momento in cui vengono utilizzate nell'ambito dei servizi pubblici, la traduzione e l'interpretazione riguardano principalmente le persone, e specialmente alcuni diritti umani fondamentali di queste persone – quali il diritto alla difesa e alla giustizia – che esse devono contribuire a promuovere, difendere e garantire. Per questo motivo fornire un corretto servizio di traduzione e/o interpretazione non è più una scelta, ma una necessità.

Dalla sua fondazione l'Unione Europea è cresciuta molto, sia da un punto di vista multilinguistico che multietnico, e i paesi degli emigranti sono con il tempo divenuti mete di immigrazione. Per quanto riguarda nello specifico la pluralità linguistica europea, esiste una Carta Europea delle Lingue Minoritarie e Regionali che promuove e protegge circa settanta lingue parlate in Europa. Tra queste non sono purtroppo contemplate le lingue di moltissimi migranti, che a loro volta contribuiscono però all'arricchimento del panorama linguistico europeo. Tutta questa varietà linguistica può comportare naturalmente, ed è quanto sempre più spesso purtroppo accade infatti, il verificarsi di situazioni di incomprensione e di difficoltà di comunicazione, alle quali è possibile far fronte solamente garantendo un'adeguata forma di assistenza

linguistica a chi ne abbia bisogno. E per assistenza linguistica s'intendono fundamentalmente i servizi di traduzione e interpretazione offerti nell'ambito dei pubblici servizi, tra i quali spiccano proprio la sanità e l'ambito legale.

9. La qualità nella traduzione

Come già detto e ribadito più volte, vi sono diversi documenti ufficiali europei così come internazionali – tra i quali la *Dichiarazione universale per i diritti umani* e la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* – che proibiscono in maniera esplicita la discriminazione linguistica. Per quanto riguarda nello specifico l'ambito legale, esiste più di un documento ufficiale che ribadisce il rispetto dei diritti legati alla comprensione e alla capacità di comunicazione: innanzi tutto la *Convenzione per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali* (CEDU), e in secondo luogo, appunto, l'importantissima e recente Direttiva Europea 64 del 2010 che tratta in maniera specifica e dettagliata proprio del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Naturalmente quando si parla di servizi di traduzione e interpretazione non si possono ignorare alcuni aspetti fondamentali ad esse legati e già comunque precedentemente illustrati: questi aspetti riguardano sostanzialmente la qualità della traduzione/interpretazione, la disponibilità di interpreti e traduttori, e infine la loro formazione. Forme di assistenza linguistica nell'ambito dei pubblici servizi esistono praticamente da sempre, ma è solo a partire dagli anni sessanta che in alcuni paesi europei questa assistenza ha cominciato ad essere garantita da veri e propri professionisti. Nonostante ciò, sono ancora molti i casi in cui un adeguato servizio di traduzione e/o interpretazione non risulta disponibile, anche se il problema più diffuso – in Europa così come altrove – rimane comunque quello della qualità del servizio offerto. Le ragioni di tutto ciò sono spesso da ricercare in una legislazione inadeguata, nella mancanza di interesse sul piano politico, nella mancanza di risorse (soprattutto finanziarie) e nella scarsa attenzione che viene rivolta dagli stessi fornitori di servizi alla questione linguistica. Purtroppo ciò che viene spesso ignorato è che fornire un'assistenza linguistica inadeguata significa il più delle volte che la comunicazione tra coloro che parlano lingue diverse e che appartengono a culture diverse diviene praticamente impossibile, con effetti potenzialmente deva-

stanti. Fortunatamente un aiuto importante è arrivato nel corso del tempo e sempre più spesso arriva dalla tecnologia, utilizzata spesso proprio nell'ambito legale (video/remote interpreting) e che consente – tra le altre cose – di ridurre sia i tempi che gli spazi. Purtroppo invece non sempre consente di ridurre anche i costi.

Costi a parte, il tema fondamentale alla base anche della redazione della Direttiva 64/2010/UE resta quello di qualità dell'interpretazione, tema ampiamente discusso anche da molti illustri professionisti che operano nel ramo traduttivo e interpretativo. Per quanto la qualità possa, il più delle volte, essere concepita, percepita e ricercata in modi tra loro anche molto diversi, ciò che resta costante e comune un po' in tutti coloro che si sono espressi sull'argomento è il fatto che, nel momento in cui lo scopo ultimo è la realizzazione soddisfacente dell'atto comunicativo, allora la questione qualitativa va assolutamente affrontata e non può in nessun caso essere ignorata.

Sono diversi i fattori che vengono considerati come fondamentali nel perseguimento della qualità. Uno di essi è indiscutibilmente la professionalità: la mancanza di qualità nella traduzione e nell'interpretazione è infatti troppo spesso dovuta allo svolgimento di queste importanti attività da parte di non professionisti. Naturalmente il processo di professionalizzazione deve necessariamente andare di pari passo con un adeguato riconoscimento economico di queste professioni. Un altro importante fattore che contribuisce al raggiungimento di un soddisfacente livello qualitativo della traduzione e dell'interpretazione è quello della formazione, sia dal punto di vista educativo che dell'aggiornamento professionale. Per quanto l'aspetto formativo sia assolutamente fondamentale in una professione come quella del traduttore e dell'interprete, essa non è purtroppo sempre realizzabile e/o disponibile. E questo è certamente uno dei principali cambiamenti che la Direttiva 2010/64/UE sta obbligando molti paesi europei ad effettuare, oltre alla realizzazione di sistemi di accreditamento e riconoscimento ufficiali e la creazione di registri nazionali per traduttori e interpreti.

Infine, quando si affronta il complesso tema della qualità traduttivo-interpretativa è bene sottolineare sempre quanto sia importante che il traduttore e l'interprete siano consapevoli del loro ruolo e del servizio che essi sono chiamati a svolgere, così come resta fondamentale la necessità che si crei un clima di comprensione e collaborazione reciproca tra interpreti/traduttori e coloro che offrono un servizio pubblico, così come fondamentale è anche il rispetto di un codice etico di com-

portamento e dell'impegno, da parte di tutti, per il miglioramento delle condizioni lavorative dei cosiddetti "esperti della lingua".

Ciò che viene sostanzialmente sottolineato all'interno della relazione del SIGTIPS è che tutti – Unione Europea, autorità nazionali e locali, fornitori di servizi, istituzioni, così come gli stessi traduttori e interpreti – sono chiamati a svolgere la loro parte nel processo di cambiamento che sta avvenendo e che dovrà, in tempi abbastanza brevi, modificare lo stato attuale delle cose. Alla data del 27 ottobre 2013 tutti gli Stati membri dell'UE dovranno dimostrare di aver recepito la Direttiva e di aver approntato le modifiche necessarie richieste ai propri sistemi e apparati giuridici e giudiziari.

Per quanto riguarda nello specifico l'Italia, paese che per molto tempo si è trovato e che ancora tutt'oggi si trova in una posizione piuttosto arretrata rispetto ad altri paesi europei, ad oltre un anno dalla pubblicazione della Direttiva Europea non sembrano essere molte le iniziative di miglioramento riscontrabili. Vale la pena invece citare un'interessante iniziativa organizzata e portata avanti sul piano europeo da EULITA, l'Associazione europea degli interpreti e traduttori giuridici: il programma è stato nominato TRAFUT, ovvero Training for the Future, e consiste sostanzialmente in una serie di workshop organizzati in quattro diversi paesi europei proprio con lo scopo di illustrare e di riflettere sulle novità presenti nella Direttiva Europea 64/2010/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il primo degli incontri si è svolto a Lubiana, Slovenia, dal 24 al 26 novembre 2011, il secondo a Madrid, Spagna, dal 15 al 16 marzo 2012, il terzo ad Helsinki, Finlandia, dal 13 al 15 giugno 2012, mentre l'incontro conclusivo si è svolto ad Antwerp, Belgio, dal 18 al 20 ottobre 2012.

Mancano ancora molti mesi all'ultimatum posto dall'Europa e molto ancora può essere realizzato, specialmente in paesi come il nostro, dove ancora troppo scarsa è l'attenzione verso i problemi linguistici legati alla realtà dell'interpretazione e della traduzione nell'ambito legale e ancora più specificatamente nell'ambito dei procedimenti penali. La Direttiva 64/2010/UE non rappresenta altro che un primo passo fondamentale nel significativo percorso di cambiamento e innovazione che deve necessariamente essere attuato, in Italia così come in generale in tutta Europa.

10. Conclusioni

Le Convenzioni e Trattati internazionali emanati dall'UE e dall'ONU presi in esame in questo capitolo hanno messo in evidenza la necessità di garantire un processo equo ad ogni cittadino coinvolto in vicende giudiziarie in uno Stato di cui non conosce la lingua. Per questa ragione il diritto dell'imputato, vittima o testimone, ad essere assistito gratuitamente da un interprete risulta fondamentale al fine d'essere informato dettagliatamente sul capo d'accusa e fare valere le proprie ragioni in sede d'udienza.

Come si è potuto leggere nei paragrafi precedenti, la Costituzione italiana ha ratificato suddetti trattati internazionali, pur mantenendo sporadicamente elementi contraddittori e vuoti legislativi. La reale applicazione di tali norme, così come la qualità dell'interpretariato giudiziario in Italia, risulta così fortemente legata alla regolamentazione ed al controllo della formazione degli interpreti, dove l'istituzione di percorsi professionalizzanti rappresenta la migliore garanzia di difesa, e tutela dei diritti, di ogni cittadino straniero coinvolto in vicende giudiziarie nel nostro Paese (L. Faraon, 2008).

Bibliografia

- Curtotti Nappi, D., 2002. *Il Problema delle Lingue nel Processo Penale*. Milano: Dott. A. Giuffré Editore.
- Del Pedro Rico, R., et al., 2009. *Interpreting and Translating in Public Service Settings. Policy, Practice, Pedagogy*. Manchester: St. Jerome.
- Hale, S. B., et al., 2009. *The Critical Link 5: Quality in Interpreting – A Shared Responsibility*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Moeketsi, R., 1999. *Discourse in a Multilingual and Multicultural Courtroom: A Court Interpreter's Guide*. Hatfield: J L van Schaik Publishers.
- O'Rourke, B., Castillo, P., 2009. "Language policies in public service interpreting in the Republic of Ireland, Scotland and Spain", in *Interpreting and translating in public service settings*, Manchester; Kinderhook, NY: St. Jerome, pp. 33-51.
- Phelan, M., 2007. Interpreting, Translation and public bodies in Ireland: the need for policy and training, in *Advocacy paper 5* (NCCRI).
- Roberts-Smith, L., 2007. "Forensic Interpreting: Trial and Error", in Hale S. B. et al. 2009. *The Critical Link 5: Quality in Interpreting – A Shared Responsibility*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 13-34.

- Tagliaferro, G., 2012. *La figura dell'interprete legale in Italia alla luce della Direttiva europea 2010/64/UE* (Tesi di laurea non pubblicata).
- Wadensjö, C., 1998. *Interpreting as Interaction*. London/New York: Longman.

Sitografia

- Codice di Procedura penale
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653>
- Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999: conclusioni della Presidenza.
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm
 (ultimo accesso: 05/11/2012)
- Convenzione Internazionale sui Diritti civili e politici
<http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.103.2.it.pdf>
- Convenzione internazionale sulla protezione dei Diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/g_mwc_lavorat_migr/conv_lav_migr_testo.pdf
- Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/CONVENTION_ITA_WEB.pdf
- Costituzione della Repubblica Italiana
<http://www.governo.it/rapportiparlamento/normativa/costituzione.pdf>
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
<http://www.cipespiemonte.it/cedo/allegati/937-onudiritti.pdf>
- Direttiva 2000/43/CE del 29 Giugno 2000
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:it:PDF>
- Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul "Diritto all'Interpretazione e alla Traduzione nei Procedimenti Penali"
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Direttiva%202010_64_UE.pdf
 (ultimo accesso: 05/11/2012)
- Faraon, L., Diritti di difesa dello straniero dopo la sentenza corte costituzionale n. 254/2007, 2008
<http://www.diritto.it/docs/25758-diritto-di-difesa-dello-straniero-dopo-la-sentenza-254-2007-della-corte-costituzionale?page=1>
- Final Report of the Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services (SIGTIPS), gruppoistituionel 2010 dallo European Language Council.

<http://www.eulita.eu/special-interest-group-translation-and-interpreting-public-services-publishes-its-final-report>
(ultimo accesso: 05/11/2012)

TRAFUT - Training for the Future

<http://www.eulita.eu/training-future>
(ultimo accesso: 05/11/2012)

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

http://www.volint.it/scuolevis/dirittiumani/patto_dir_civ.htm
(ultimo accesso: 05/11/2012)

Legge n. 848 del 4 Agosto 1955

<http://www.privacy.it/legge1955848.html>

Legge n. 881 del 25 Ottobre 1977

http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf

Sentenza 254/2007 nello specifico

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=38297>

Capitolo 4

Un modello per un interpretariato giudiziario efficiente e di qualità in Italia: un approccio realistico all'applicazione della Direttiva 2010/64/UE

Christopher Garwood e Isabella Preziosi¹

In Italy there is no system of certification or accreditation for the interpreters who work in Italy's courts. Nor are there any guidelines to instruct the courts on how to select and work with these interpreters. The result is a totally arbitrary system in which legal professionals and court administrators take decisions about linguistic matters they have no training in and little or no knowledge of. The interpreters they choose and give instructions to are often at best just bilinguals with no training in interpreting, let alone court interpreting. These interpreters learn 'on the job', deciding themselves in almost complete isolation how to deal with the many problems they face. However conscientious and able these interpreters may be, they are rarely the 'appropriately qualified' interpreters required by Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. Often they do not even know the three basic interpreting techniques used in court interpreting.

This paper provides a model of how Italy can realistically improve the quality of its court interpreters by adopting the best practices developed in countries that have already had to deal with similar shortcomings and in this way meet the requirements of the EU directive. This involves adopting a tiered approach. While a certification programme is being drawn up and training courses developed, those interpreters currently working in court must gradually be all made to attend an orientation seminar to ensure that they have an understanding of their role and the skills they need to develop.

¹ Il lavoro è frutto di una collaborazione tra gli autori che hanno insieme discusso i contenuti e l'articolazione. Christopher Garwood ha curato specificamente le sezioni 2 (Situazione dell'interpretariato giudiziario in Italia) e 3.1 (La gestione del servizio di Interpretariato Giudiziario); Isabella Preziosi ha curato le sezioni 1 (La direttiva europea sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) e 3.2 (La figura dell'Interprete Giudiziario).

Keywords: court interpreting, interpreting model, efficiency, quality, EU Directive 2010/64

Parole chiave: interpretariato di tribunale, modello di interpretariato, efficacia, qualità, direttiva europea 2010/64

1. *La direttiva europea sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*

1.1 *Obiettivi della direttiva*

Il 7 ottobre 2010 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato definitivamente la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali² e di esecuzione del mandato di arresto europeo che dovrà essere recepita dagli Stati membri dell'Unione Europea entro il 27 ottobre 2013. Si tratta di una misura che Viviane Reding, commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza ha definito storica³ in quanto è la prima norma in materia di processo penale ad essere adottata sulla base dell'ordinaria procedura legislativa e quindi con l'approvazione di direttive, piuttosto che tramite l'approvazione di decisioni-quadro come accadeva in precedenza. Inoltre, "essa rappresenta davvero la prima norma europea volta a garantire un processo equo" (Gialuz 2011: 9). Infatti si inserisce nel contesto delle norme atte a garantire il diritto a un processo equo (Convenzione europea dei diritti umani, art. 6; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 4) e il rispetto dei diritti della difesa sanciti nella stessa Carta (art. 48, comma 2).

Inoltre la direttiva si inserisce nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) che mira, tra le altre cose, a rafforzare la

² Per il testo della direttiva, vedi http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2010&T3=64&RechType=RECH_naturel&Submit=Cercare.%5D.

³ Il giorno dell'approvazione Viviane Reding ha dichiarato: "*Il momento è storico: è stata approvata la primissima legge sul diritto dei cittadini a un processo equo. Per la Commissione europea è un primo passo importante verso la correzione di uno squilibrio tra i diritti dell'accusa e i diritti della difesa, per una giustizia migliore e più efficace in Europa*", (08/10/2010, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1305_it.htm).

cooperazione giudiziaria nell'Unione Europea. Tale cooperazione ha come fondamento il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni di autorità giudiziarie (considerando n. 1⁴) e l'attuazione di tale principio "presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale" (considerando n. 3). La direttiva stessa spiega che affinché tale spirito di fiducia possa realizzarsi, gli Stati membri devono poter fare affidamento "non solo nell'adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative" (considerando n. 4). Infatti, nonostante il fatto che tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), "l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza non sempre assicura un grado sufficiente di affidamento nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri" (considerando n. 6).

La direttiva è quindi la prima di un pacchetto più ampio di misure volte a rafforzare i diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali in ambito europeo e rispondere ad un'esigenza di applicazione pratica di tali diritti individuando delle "norme minime comuni" volte a favorire una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Ed è proprio con il diritto alla traduzione e interpretazione (CEDU, art. 6, 3° co., lett. a,e)⁵ che il legislatore europeo ha deciso di avviare l'introduzione di questo pacchetto di norme.

1.2 *La qualità nell'interpretariato giudiziario*

Il criterio che sottende tutto il provvedimento è la qualità del servizio di interpretazione offerto, con dei richiami sia espliciti sia impliciti tanto alla performance vera e propria quanto all'accesso e fruizione di tale servizio. Infatti, dopo avere descritto l'ambito di applicazione del diritto all'interpretazione si specifica che "l'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa" (art.

⁴ I 'considerando' sono parti della direttiva che motivano in modo conciso le norme dell'atto e precedono l'articolato.

⁵ Un diritto "pregiudiziale a tutti gli altri, in quanto solo la comprensione degli atti del processo consente di esercitare gli altri diritti" (Gialuz, 2011: 10).

2, par. 8)⁶. Oltre a ciò si dedica un articolo esclusivamente al concetto della qualità specificando che “gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, e dell’articolo 3, paragrafo 9” (art. 5, par. 1). Infine la norma si riferisce apertamente alla qualità quando riconosce all’imputato la facoltà “di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento” (art. 2, par. 5).

Oltre a questi richiami espliciti alla qualità vi sono anche una serie di altre norme, più dettagliate, che hanno comunque una ricaduta sulla qualità. Tali norme afferiscono sia alla formazione degli Interpreti Giudiziari (d’ora in poi IG) chiamati a prestare il proprio servizio nei procedimenti penali sia alla loro selezione e gestione.

1.3 La figura dell’interprete giudiziario nella direttiva

1.3.1 Distinzione tra interprete e traduttore

Per prima cosa si può notare che la direttiva prevede una chiara distinzione tra le figure e le competenze dell’interprete e del traduttore (artt. 2-3). È importante sottolineare che da questo punto di vista la normativa attuale in molti Stati membri⁷, compresa l’Italia, è lacunosa in quanto fa spesso confusione tra le due figure⁸. A tale riguardo, nel presente lavoro si prenderanno in esame solo i provvedimenti riguardanti l’ambito dell’interpretazione con riferimento anche ai casi previsti di traduzione orale di alcuni documenti.

1.3.2 Competenze necessarie nell’interpretariato giudiziario

Sia l’articolato sia i considerando descrivono l’ambito e le modalità di applicazione del diritto all’interpretazione. In base alle caratteristiche

⁶ Il fatto che la qualità dell’interpretazione debba essere sufficiente per permettere all’imputato/indagato di “partecipare” alla propria difesa è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale italiana in due sentenze (n. 10 del 1993 e n. 254 del 2007).

⁷ A titolo di esempio, in Francia, Germania (con l’eccezione della Bavaria), Polonia e Spagna i registri o liste utilizzati non distinguono tra le due figure e ove esista un esame di autorizzazione ad esercitare come interprete e traduttore giuridico questo prevede delle prove scritte, ma non prove orali specifiche dell’interpretariato.

⁸ Anche lo studio del Senato italiano sul recepimento della direttiva sottolinea questa lacuna in Italia, Servizio Studi del Senato, 2012: 215.

delle situazioni in cui l'IG è chiamato a prestare il proprio servizio è possibile evidenziare quali conoscenze e capacità l'IG stesso deve possedere. Infatti ogni situazione presenta delle specifiche caratteristiche comunicative in generale e linguistiche in particolare. In tali situazioni al fine di "consentire loro [agli indagati/imputati] di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento" (considerando n. 22) l'IG deve necessariamente possedere una serie di competenze. Si prenderanno quindi brevemente in esame le principali tipologie di situazioni in cui la direttiva prevede l'assistenza di un interprete, evidenziando quali conoscenze e tecniche deve padroneggiare l'IG per svolgere il proprio lavoro in modo adeguato, così come richiesto dalla direttiva.

L'ambito di applicazione viene determinato in termini molto ampi, prevedendo che il diritto all'assistenza linguistica vada riconosciuto per l'intera durata del procedimento penale, compresa la fase pre-processuale; infatti va dal momento in cui una persona viene informata dalle autorità competenti di essere indagata o imputata fino alla sentenza definitiva (art. 1, par. 2). Le situazioni in cui l'IG si troverà a prestare il proprio servizio sono, per esempio, un interrogatorio presso la polizia, un colloquio tra avvocato e cliente⁹; un'udienza di convalida dell'arresto; ma anche, nella fase dibattimentale, un'udienza in cui si trattano complesse questioni preliminari, l'esame e il controesame di testimoni oculari o di periti altamente specializzati; così come una lunga e articolata requisitoria; e infine naturalmente la lettura del dispositivo della sentenza.

Una premessa essenziale per qualsiasi lavoro traduttivo è che il traduttore comprenda la materia ad un livello sufficiente per poterla tradurre (Gile, 2009: 84,129-130). È quindi necessario che per poter lavorare in tutte queste situazioni l'IG abbia una conoscenza del sistema giudiziario del paese del procedimento, e in particolare della procedu-

⁹ La direttiva parla di "comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale" (considerando 20 e art. 2, par. 2) e ci si chiede se con questo si intenda solo le brevi comunicazioni che avvengono nei minuti precedenti un'udienza, o se si includano anche tutti gli incontri tra avvocato e cliente che avvengono, ad esempio, per la preparazione ad un processo ordinario. A questo proposito Gialuz sostiene che la condizione posta dalla direttiva, e cioè che la presenza dell'IG debba essere garantita "nel limite in cui essa risulti necessaria per 'tutelare l'equità del procedimento'" risulta essere "un limite potenzialmente ambiguo" (Gialuz, 2011: 11).

ra penale, ma anche una conoscenza del sistema giudiziario del paese dell'imputato alloglotta sufficiente per poter tradurre. Deve inoltre padroneggiare in entrambe le lingue di lavoro non solo i concetti e la terminologia giuridica rilevante, ma anche le varietà di lingua utilizzate in queste situazioni¹⁰: dalle lingue speciali di periti dei più svariati settori, ai gerghi della polizia e della criminalità, dalla varietà formale a quella familiare, colloquiale o popolare¹¹.

In tutte queste situazioni, inoltre, per svolgere il proprio compito secondo i dettami della direttiva non basta che l'IG possieda delle conoscenze specializzate, ma è necessario che padroneggi anche delle specifiche tecniche di interpretazione. Le tre tecniche che l'IG deve padroneggiare sono l'interpretazione consecutiva breve, l'interpretazione simultanea e la traduzione a vista, tecniche che non vengono acquisite facilmente e difficilmente possono essere imparate senza una specifica formazione¹².

L'interpretazione consecutiva breve viene utilizzata quando l'alloglotta svolge un ruolo attivo nell'interazione (cioè è un interlocutore che deve parlare e/o rispondere a delle domande). Nel caso dell'indagato/imputato le situazioni rilevanti possono essere, ad esempio, un interrogatorio durante le indagini preliminari o l'esame e il contro-esame dell'imputato o le dichiarazioni spontanee rilasciate durante il processo. L'interpretazione simultanea (solitamente nella forma sussurrata conosciuta anche come *chuchotage*) viene utilizzata per permettere all'imputato alloglotta di seguire il dibattito quando le altre parti non si rivolgono direttamente a lui, per esempio durante tutte le testimonianze (Hewitt, 1995: 32-34; Gonzalez, Vasquez & Mikkelsen, 1991: 163). A tale proposito è importante rilevare che la tecnica della simultanea è particolarmente rilevante nell'interpretariato giudiziario¹³. Si è

¹⁰ Per un'analisi delle caratteristiche dell'italiano giuridico e giudiziario si veda Mortara Garavelli (2001), Bellucci *et al.* (1998) e Bellucci (2006).

¹¹ La letteratura ha trattato in modo esteso la questione delle vaste competenze necessarie all'interprete giudiziario e il tempo richiesto per acquisire tali competenze. Tra i contributi più significativi ricordiamo: Berk-Seligson, 1990; Gonzalez, Vasquez e Mikkelsen, 1991; De Jongh 1992, 2012; Colin e Morris, 1996; Hale 2004, 2007; Valero-Garcés e Martin 2008.

¹² Vedi Hewitt (1995, capp. 4-5) per capire l'importanza dell'insegnamento di queste tecniche in un corso per la formazione di IG e nell'esame per certificare la padronanza di tali tecniche.

¹³ Nel sito dei Tribunali Federali degli Stati Uniti in riferimento alle competenze

infatti evidenziato precedentemente (§ 1.2) che la direttiva stabilisce esplicitamente come parametro di qualità minimo per l'interpretazione la possibilità da parte dell'imputato o indagato di essere a conoscenza delle accuse a suo carico e essere in grado di esercitare i suoi diritti di difesa (art. 2, par. 8). In questo senso il considerando 19 chiarisce molto bene in quale modo l'indagato/imputato deve poter esercitare la propria difesa: "Gli indagati o gli imputati dovrebbero, tra l'altro, poter spiegare al loro avvocato la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa". Poiché un'udienza dibattimentale è il luogo per eccellenza deputato alla presentazione delle prove a carico dell'imputato¹⁴ è ovvio che se questi deve essere in grado di conoscere ed eventualmente segnalare dichiarazioni con le quali è in disaccordo, deve essere in grado di comprendere tali dichiarazioni e quindi tutto ciò che viene detto in udienza. Per fare ciò senza interrompere il dialogo che intercorre in udienza (cosa che accadrebbe se si utilizzasse la forma consecutiva) l'unica tecnica utilizzabile è quella dell'interpretazione simultanea sussurrata¹⁵.

Infine la direttiva afferma che "è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento" (art. 3, par. 7). Il legislatore europeo ha anche indicato quali documenti si possono considerare fondamentali: "le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze" (art. 3, par. 2). In questo caso viene quindi richiesto all'IG di tradurre oralmente dei documenti scritti, spesso molto complessi, nel qual caso è necessaria la padronanza della tecnica della traduzione a vista¹⁶.

dell'IG viene sottolineato che la tecnica dell'interpretazione simultanea è addirittura la più usata in aula: <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/DistrictCourts/CourtInterpreters/InterpreterSkills.aspx>.

¹⁴ Vedi Conso e Grevi (2008: 680-684) e Siracusano *et al* (2011: 290-295).

¹⁵ Una tecnica raramente vista durante i procedimenti penali in Italia e a volte addirittura vietata dai giudici in tribunale come emerge dai procedimenti seguiti nell'indagine in corso alla SSLMIT e alle risposte degli interpreti intervistati. Cfr. anche § 2.3.1.

¹⁶ Si veda anche il position paper "Modes of Interpreting" (NAJIT, 2006) sulle tecniche da utilizzare in ambito giudiziario http://www.najit.org/publications/Modes_of_Interpreting200609.pdf.

1.3.3 *Deontologia*

Finora è stato evidenziato che la direttiva prevede che l'IG presti il proprio servizio in situazioni nelle quali è necessario possedere delle conoscenze e capacità specifiche e specializzate, quali la conoscenza del sistema giudiziario di riferimento, di numerose varietà di lingua, di lingue speciali, e la padronanza delle tre tecniche di interpretazione. Tuttavia in base a quanto indicato dalla direttiva, l'IG si trova a lavorare in situazioni che non solo richiedono queste competenze, ma anche il rispetto di una deontologia professionale. L'unico riferimento esplicito ad un elemento fondamentale di una deontologia professionale si trova all'articolo 5, paragrafo 3, dove viene specificato che la riservatezza rappresenta un fattore di qualità dell'interpretazione e della traduzione.

Sebbene la direttiva faccia esplicito riferimento soltanto al principio della riservatezza, il rispetto dell'articolo 2, paragrafo 8 (cioè l'equità del procedimento e la possibilità dell'imputato o indagato di esercitare il diritto di difesa) fa riferimento automaticamente ai principi di accuratezza e imparzialità, due altri elementi, insieme alla riservatezza, che sono presenti nel codice deontologico di IG in paesi in cui questa professione è ormai riconosciuta e tutelata¹⁷. La necessità di imparzialità e accuratezza viene ribadita anche dall'articolo 5, paragrafo 2, sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione, che richiedono "traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati".

Inoltre, se si considerano le situazioni nelle quali la direttiva prevede l'ausilio dell'interprete, e cioè tutte le fasi del procedimento penale in cui è presente l'indagato/imputato, appare evidente che l'IG si trova ad interagire con polizia, giudici, avvocati e tutto il personale giudiziario, nonché l'indagato/imputato in situazioni molto delicate, nelle quali sono in gioco gli interessi della comunità e la libertà stessa di un individuo indagato o imputato in un procedimento penale. È chiaro che in tali situazioni l'IG deve poter godere della fiducia di tutte queste persone per poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro. Affinché i procedimenti con IG possano essere gestiti efficientemente tale fiducia non può limitarsi ai singoli casi in cui un giudice o un avvocato

¹⁷ Vedi, ad esempio, il codice deontologico di NAJIT, <http://www.najit.org/about/NAJITCodeofEthicsFINAL.pdf>; EULITA, <http://www.eulita.eu/sites/default/files/EULITA-code%20of%20ethics-e.pdf>; e del NRPSI, <http://www.nrpsi.co.uk/pdf/CodeofConduct07.pdf>.

abbia sviluppato un rapporto di fiducia con un particolare interprete. Nella prassi quotidiana un giudice o un avvocato devono potersi fidare di qualsiasi IG, in particolar modo di quello che non si conosce personalmente. Questo può accadere solo se gli IG sono considerati membri riconosciuti di una vera e propria professione e in quanto tali aderiscono ad un codice deontologico¹⁸.

1.4 Necessità di un sistema di gestione del servizio di interpretazione in ambito giudiziario

La direttiva introduce poche, ma chiare norme a proposito della gestione del servizio di interpretazione. In particolare la direttiva prevede che gli Stati membri definiscano delle procedure per la selezione dei prestatori del servizio di interpretazione e le modalità di accesso e fruizione di tale servizio. Un elemento chiave di un tale sistema di gestione è la creazione di un registro o registri di interpreti:

Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato, e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti. (art. 5, par. 2)

Il legislatore quindi afferma che al fine di garantire una qualità dell'interpretazione sufficiente a tutelare l'equità del procedimento (art. 2, par. 8) è necessario selezionare gli interpreti in base a criteri di indipendenza e qualifiche che devono essere 'debite', cioè adeguate alla situazione in cui si troveranno a prestare il proprio servizio. Solo gli interpreti che rispondono a queste due caratteristiche potranno essere inseriti nel registro o registri a cui le autorità coinvolte faranno riferimento. Ne consegue che, al fine di poter essere inseriti nel registro o registri gli IG dovranno dimostrare di possedere le competenze specifi-

¹⁸ Corsellis parla della nascita di una professione proprio quando è necessario poter riporre la propria fiducia nel fornitore di un servizio: "Una professione nasce nel momento in cui la fiducia è necessaria. Se un cliente non è in grado di giudicare la qualità di un servizio importante nel momento in cui viene fornito, si devono avere maggiori informazioni sulla competenza di colui che fornisce tale servizio" (traduzione Preziosi) (Corsellis, 2008: 85).

che necessarie, ma per dimostrarlo in modo oggettivo tali competenze dovranno essere non solo definite chiaramente, ma anche verificate da un'autorità di riferimento competente.

2. Situazione dell'interpretariato giudiziario in Italia

La direttiva invita gli Stati membri ad esaminare il nuovo provvedimento alla luce dell'esperienza pratica acquisita (nel considerando n. 29). Al fine di presentare un quadro il più possibile realistico della situazione italiana¹⁹ si farà riferimento ai dati raccolti nell'ambito di una indagine tutt'ora in corso svolta presso la SSLMIT di Forlì (Garwood, 2012) e i dati raccolti in una simile indagine condotta presso l'Università LUISPIO di Roma (Sandrelli, 2011) riguardante l'uso degli interpreti presso diversi tribunali d'Italia, nonché ai risultati del progetto Impli (Improving Police and Legal Interpreting) riguardante il servizio di interpretazione durante la fase pre-processuale (Impli, a,b).

2.1 Il concetto di qualità

È ormai riconosciuto che l'unica garanzia della qualità di qualsiasi prodotto o servizio dipende dall'esistenza di un sistema di gestione della qualità. Questo spiega il successo dell'organizzazione internazionale per la normazione (ISO) che ha proposto una serie di normative e linee guida conosciute come ISO 9000 che riguardano anche l'erogazione di servizi. Sebbene non tutti concordino sull'efficacia dell'ISO 9000, ormai tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno un ente con lo stesso ruolo dell'UNI in Italia, l'ente Nazionale Italiano di Unificazione, la cui missione è:

l'elaborazione di norme tecniche che contribuiscano al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema economico-sociale italiano e che siano strumenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla

¹⁹ L'unica indagine sistematica che ha coinvolto l'Italia e pubblicata in Hertog e Van Gucht (2008) non verrà presa in considerazione in quanto i suoi risultati, come afferma Sandrelli (2011), purtroppo non sono molto attendibili per quanto riguarda l'Italia. Hertog e Van Gucht hanno ricevuto solo 16 questionari compilati, principalmente da professionisti dell'interpretariato, molti dei quali conosciuti dagli autori e che non sono rappresentativi della massa di coloro che lavorano come IG nei tribunali italiani.

competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi²⁰.

2.2 La gestione del servizio di interpretariato giudiziario in Italia

Si è visto che l'esigenza di un sistema di gestione della qualità viene sottolineato anche dalla direttiva, che impone che gli Stati membri e le autorità competenti garantiscano la selezione di interpreti indipendenti e qualificati, un accesso efficiente e tempestivo al servizio, e soprattutto il rispetto di standard di qualità tali da garantire all'indagato/imputato un processo equo. Senza un tale sistema non è possibile garantire un servizio di interpretariato di qualità. Tuttavia in Italia non esiste un sistema di gestione del servizio di interpretariato giudiziario, tanto meno normative o linee guida (Garwood, 2012: 176-7). Le norme che regolano la selezione e l'uso degli interpreti nei procedimenti penali (cinque brevi, generici articoli del codice di procedura penale²¹) vengono applicate quindi da funzionari di polizia, PM, giudici e cancellieri, naturalmente competenti in materia investigativa, giudiziaria e/o amministrativa, ma del tutto digiuni di qualsivoglia competenza specifica in ambito di traduzione e interpretazione. Questi funzionari amministrativi e/o giudiziari si trovano persino a dover definire le modalità in cui tale lavoro deve essere svolto e naturalmente sono i soli a valutarne la qualità, pur non possedendo gli strumenti per comprendere appieno cosa avviene davanti ai loro occhi.

2.2.1 Selezione degli interpreti: l'Albo dei Periti del tribunale

Il primo compito che i funzionari giudiziari si trovano a svolgere in merito alla gestione del servizio di interpretazione è la selezione degli IG. Come già evidenziato in riferimento alla selezione degli interpreti

²⁰ http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=157&lang=it.

²¹ Artt. 143-148 del c.p.p. stabiliscono soltanto chi non può essere interprete e poco altro. La stessa osservazione che Niska ha mosso in merito all'art. 6.3 della CEDU è valida anche per quanto riguarda la legislazione italiana al riguardo e cioè che “non dice nulla a proposito delle qualifiche dell'interprete, e neppure come si dovrebbe comportare l'interprete in varie situazioni” (traduzione Preziosi) (Niska 1995: 294).

(§ 1.4) la direttiva parla di un registro o registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Attualmente in Italia non esiste un registro o un albo nazionale di interpreti giuridici o giudiziari o di polizia e i cancellieri e altri funzionari devono quindi rivolgersi all'Albo dei periti in materia penale²² che include tutte le categorie di professionisti che vengono nominati per le loro competenze professionali. Dato che in Italia non esiste un albo o un ordine di interpreti e traduttori, al fine di verificarne la professionalità molti tribunali richiedono l'iscrizione presso la locale Camera di Commercio nel ruolo dei Periti ed Esperti²³. Tuttavia il controllo effettuato dalla Camera di Commercio è del tutto insoddisfacente in quanto prima di tutto non fa alcuna distinzione tra traduttore e interprete; inoltre, non solo non viene verificato se il candidato padroneggia le tecniche di interpretazione necessaria, ma l'unico titolo che ad oggi rappresenta una qualche garanzia e cioè il possesso di un diploma di laurea in interpretazione non è un requisito obbligatorio²⁴. Infine la ricerca sul campo ha evidenziato che le lingue offerte dagli Albi dei Periti non sono quelle più richieste dai tribunali²⁵ e gli Albi non vengono aggiornati (gli iscritti spesso non lavorano più come IG)²⁶.

Un altro aspetto che rende non solo inaffidabili, ma anche inefficienti questi Albi è che i tribunali richiedono, tra le altre cose, anche che il perito non sia iscritto presso un altro tribunale. Ora, per quanto questa norma possa avere un suo senso giuridico, rende ancora più complesso per un tribunale reperire tempestivamente degli interpreti in una particolare lingua.

Infine, anche nella remota eventualità in cui un interprete iscritto sia effettivamente qualificato, o abbia comunque qualifiche o specializzazioni più rilevanti rispetto ad altri, questo sarebbe del tutto irrilevante. Infatti le uniche informazioni presenti in questi albi sono i da-

²² L'interprete e il traduttore viene considerato dalla norma vigente al pari di un consulente o perito del giudice (Curtotti Nappi 2002: 279-291; Sau 2010: 24-27; Longhi 2004).

²³ La domanda deve essere corredata da CV e titoli attestanti l'attività professionale.

²⁴ La mancanza di una formazione specifica in interpretazione è stata evidenziata anche dai questionari sottoposti agli interpreti nelle ricerche svolte dalla SSLMIT di Forlì e la LUISPO. Vedi Sandrelli (2011), Garwood (2012).

²⁵ Cfr. ISTAT, La popolazione straniera residente in Italia, 2011.

²⁶ Cfr. Bottura (2009), Marchese (2009), Morganti (2009), Piscaglia (2006) e Salce (2008).

ti anagrafici e di contatto dell'interprete/traduttore e le lingue di lavoro²⁷.

2.2.2 Selezione degli interpreti: le liste informali

A riprova dell'inadeguatezza degli Albi dei tribunali, le ricerche sul campo indicano che nell'attività quotidiana della giustizia penale italiana la principale fonte per il reperimento di interpreti sono le cosiddette 'liste informali'²⁸ (Garwood, 2012: 177-8). I requisiti per essere inseriti in queste liste non hanno nulla a che vedere con le competenze di un IG, se non la mera supposizione che si tratti di persone bilingue. Infatti le liste sono principalmente formate da cittadini stranieri, residenti, in possesso del permesso di soggiorno in regola, non aventi condanne o carichi pendenti e che dichiarino di conoscere la lingua italiana (Garwood: 177-8)²⁹.

Di fronte ad una tale carenza normativa fino ad ora le autorità poste non hanno elaborato alcun tipo di linea guida che possa aiutare l'autorità giudiziaria a selezionare in modo adeguato gli interpreti né è stato istituito alcun ufficio presso i tribunali che si occupi di supervi-

²⁷ Questo è il caso per esempio del tribunale di Perugia dove uno degli autori è iscritto come perito e la sua richiesta di accludere il proprio CV o indicare informazioni rilevanti quali una laurea in interpretazione o una specializzazione in ambito giudiziario è stata negata, al contrario di quanto accade ad esempio negli Stati Uniti dove sono inserite anche informazioni riguardanti la tipologia di qualifiche ed eventuali specializzazioni.

²⁸ La legge prevede la possibilità di nominare chi non è iscritto nell'Albo dei periti (art. 67 att. c.p.p.) purché "il giudice indichi specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta".

²⁹ Tutti i cancellieri intervistati da Bottura (7 su 7) in vari tribunali del nord Italia "sono concordi nell'affermare che le uniche caratteristiche necessarie sono due: l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti e la conoscenza della lingua dell'imputato o testimone straniero" (Bottura, 2009: 50). Spesso si inseriscono in queste liste persone indicate dai commissariati e uffici di Polizia, l'Ufficio Stranieri del Comune, 'conoscenze' e 'contatti' dei magistrati che hanno lavorato con un interprete nella stessa lingua o conoscenze di altri interpreti che collaborano già con il tribunale (Bottura, 2009: 55-56). In alcune occasioni sono stati chiamati dei mediatori culturali, che non solo non hanno alcuna formazione come interpreti (Amato e Garwood, 2011), ma proprio per la particolare natura del loro ruolo rischiano di non garantire l'imparzialità necessaria per questo tipo di procedimenti (Garzone, 2009: 113-114) e che infatti in alcuni casi hanno finito per interferire piuttosto che favorire la comunicazione (Garwood, 2012: 183; Impli, b: 47-48).

sionare la selezione e la valutazione degli interpreti (Garwood, 2012: 176). Non sorprende quindi che, nell'assenza di una reale selezione, gli IG utilizzati nei procedimenti penali in Italia spesso non sono di una qualità 'adeguata'.

2.2.3 *Collaborazione con i funzionari giudiziari*

La direttiva richiede una formazione anche da parte dei funzionari e professionisti che lavorano con IG. In effetti da quanto evidenziato dalle indagini sul campo è evidente che i vari protagonisti del procedimento non sembrano abituati a lavorare con dei professionisti, e mostrano di non conoscere le regole di interazione normalmente richieste quando si fa uso dell'assistenza di un interprete.

Sebbene i professionisti del mondo giudiziario riconoscano l'importanza del ruolo dell'interprete, le carenze rilevate dalle indagini sul campo in termini sia di competenze sia di condotta professionale da parte degli interpreti alimentano una mancanza di fiducia e rispetto, e a volte persino un senso di sospetto nei confronti della figura dell'interprete. Giudici, avvocati, PM non sanno se l'interprete con cui hanno a che fare sia una persona qualificata, che ha ricevuto una formazione specifica e superato degli esami al fine di poter svolgere questo lavoro. Questa mancanza di fiducia e rispetto a sua volta crea una grande frustrazione negli interpreti che sentono sminuito il proprio ruolo³⁰. Mancando questa fiducia i professionisti non collaborano con gli interpreti come sarebbe invece necessario³¹, ma cercano invece di esercitare il massimo controllo sul loro lavoro. Ovviamente ciò non è possibile dato che i funzionari giudiziari non hanno le competenze né linguistiche né tecniche per farlo. Il risultato di questa situazione è una mancata collaborazione e un servizio che presenta gravi inefficienze³².

³⁰ Interrogati sulla percezione del loro ruolo in aula alcune interpreti hanno dato le seguenti risposte: "sempre signora, mai dottoressa, con fare da donna delle pulizie"; "secondo me è una presenza utile ma ti fanno sentire inutile, fino a quando non hanno davvero bisogno di te, e allora tutto si blocca e ti pregano"; "vali meno di niente, sei trattato come una scarpa"; "nessuno ci considera, non c'è rispetto"; "io sento che è utile, ma loro ci trattano come se fossimo noi a chiedere di essere lì" (Salce, 2008: 76).

³¹ Per esempio sono molto riluttanti a fornire all'interprete documentazione o informazioni sul caso, una prassi consolidata nell'interpretazione professionale affinché un interprete possa prepararsi adeguatamente e quindi svolgere un lavoro di qualità.

³² Come afferma Isabel Framer, già presidente di NAJIT: "La competenza di giu-

Tuttavia affinché il lavoro di tutti i professionisti coinvolti si possa svolgere al meglio non è necessario che giudici, PM e avvocati esercitino un controllo sui dettagli tecnici del lavoro degli interpreti:

Non è necessario che i funzionari delle istituzioni pubbliche conoscano i meccanismi del funzionamento della lingua, non più di quanto interpreti e traduttori debbano sapere come si asporta un'appendice o come si indaga su un reato. Ogni professione deve conoscere il ruolo e le competenze di un'altra professione solo al livello necessario per lavorare in collaborazione e in sintonia (traduzione Preziosi) (Corsellis, 2008: 124).

2.3 *L'Interprete giudiziario in Italia*

2.3.1 *Competenze dell'interprete giudiziario*

Tre casi emblematici sono stati analizzati per mettere in luce le carenze di questo sistema (Garwood, 2012: 180-5). Da un lato emerge chiaramente l'incapacità da parte dei funzionari di selezionare interpreti qualificati. Dall'altro lato emerge che gli interpreti così selezionati non sono in possesso delle competenze necessarie per lavorare in ambito giudiziario. Nei primi due casi, nonostante il fatto che i processi sarebbero stati seguiti molto da vicino dalla stampa internazionale, i responsabili non hanno nominato interpreti iscritti all'Albo dei periti. Nel primo caso, il processo Diaz, l'interprete nominata per la testimonianza del giornalista britannico Mark Covell, vittima dei pestaggi, era una cittadina canadese senza alcuna qualifica di interprete, ma membro stimato della comunità anche grazie al suo ruolo di direttrice della Associazione Italo-Britannica di Genova. Nel secondo caso, il processo per l'omicidio di Meredith Kercher, l'interprete nominata per assistere l'imputata possedeva un diploma in mediazione linguistica (e quindi non in interpretazione). In entrambi i casi emerge che le interpreti non padroneggiavano le tecniche dell'interpretazione. Nel caso Diaz, un caso esemplificativo si è riscontrato quando è sorta una discussione tra le parti a proposito delle dichiarazioni del testimone. L'interprete che avrebbe dovuto utilizzare la tecnica dello chuchotage, si è invece limi-

dici, avvocati, rappresentanti della pubblica accusa e membri delle forze dell'ordine è legata alla competenza dell'interprete. Un interprete incompetente rende incompetenti tutte le parti" (Martellini, 2007: 62-63).

tata ad informare Covell solo dell'oggetto della discussione senza fornire al testimone alcun dettaglio³³. Nel secondo caso dall'osservazione diretta di uno degli autori, durante le numerose udienze emerge che, prima dell'esame dell'imputata, l'interprete, che avrebbe dovuto utilizzare lo chuchotage per rendere l'imputata realmente partecipe del procedimento, restava in silenzio accanto all'imputata, avvicinandosi occasionalmente per riferire qualcosa³⁴. Inoltre, durante l'esame dell'imputata, Amanda Knox, l'interprete ha dimostrato una totale incapacità nella tecnica di consecutiva breve e una confusione preoccupante tra le due tecniche di interpretazione consecutiva e simultanea³⁵ tanto che l'imputata ha preferito proseguire il suo esame senza l'assistenza dell'interprete.

Il terzo caso riguarda un procedimento che non ha attirato l'attenzione della stampa e che ha visto coinvolta una donna di nazionalità bangla di nome Yesmin Akter, imputata dell'omicidio del marito. In più fasi del procedimento la difesa ha contestato di fronte a diversi giudici gravi errori commessi dagli interpreti, uno dei quali aveva causato l'autoincriminazione dell'imputata che in realtà non aveva mai ammesso nessuna colpa. Nonostante le ripetute istanze della difesa, il giudice per le indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento si sono sempre rifiutati di prendere provvedimenti sulla base del fatto che gli interpreti in questione erano stati 'selezionati'. Tuttavia proprio all'inizio del processo, l'interprete 'selezionato' per il dibattimento traduce l'imputazione di omicidio con: "come si chiama tuo marito?". Preso atto dell'incapacità dell'interprete di comprendere la lingua italiana il processo è stato rinviato e successivamente, dopo aver passato quasi due anni in carcere, l'imputata è stata prosciolta dalle accuse.

2.3.2 Formazione e professionalizzazione dell'interprete giudiziario

Alla mancanza di una reale domanda di IG qualificati, e a condizioni di lavoro ben lontane dal poter essere definite professionali, corri-

³³ http://www.processig8.org/Udienza_021_Diaz.html.

³⁴ L'uso della forma riassuntiva in interpretazione giudiziaria è considerato inaccettabile (§ 1.3.2) ed espressamente vietato. Cfr. Najit, 2006; Colin e Morris, 1996: 141-142.

³⁵ <http://www.youtube.com/watch?v=CEyYrSZx-3Q&feature=relmfu>.

sponde, in Italia, una mancanza di formazione specifica. La formazione di interpreti e traduttori in Italia, così come nel resto d'Europa, è tradizionalmente appannaggio delle Università. Tuttavia le istituzioni accademiche più prestigiose nel settore³⁶ attualmente non offrono corsi specifici volti a formare coloro che oggi lavorano come interpreti nei tribunali italiani né offrono corsi specificatamente rivolti alla formazione di nuovi IG tali da poter rispondere alle esigenze del sistema giudiziario italiano attuale³⁷.

Queste istituzioni presentano nella propria offerta formativa dei moduli di interpretariato in ambito sociale, che include anche l'interpretariato in ambito giudiziario³⁸. Si tratta di esperienze che nella loro forma attuale non possono avere un impatto immediato sulla realtà dei procedimenti penali. Le lingue di studio infatti sono le lingue europee tradizionalmente insegnate e la tipologia stessa dei corsi si rivolge a studenti che hanno investito il loro tempo e denaro in una formazione accademica per poter lavorare come interpreti professionisti e che quindi non possono prendere in considerazione l'eventualità di lavorare alle condizioni attualmente offerte dal sistema giudiziario italiano³⁹.

Per quanto concerne l'aspetto della professionalizzazione, le associazioni di categoria hanno un ruolo cruciale. Tuttavia trattandosi di un settore non interessante per professionisti qualificati non stupisce che

³⁶ Le SSLMIT (Scuola di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori) dell'Università di Trieste e dell'Università di Bologna (sede di Forlì) e la FIT (Facoltà di Interpretariato e Traduzione) dell'Università LUISPIO di Roma sono le uniche facoltà in Italia che offrono una laurea magistrale in Interpretazione e sono i soli membri italiani dell'associazione CIUTI, prestigiosa associazione internazionale che riunisce le migliori facoltà universitarie del mondo per traduttori e interpreti.

³⁷ Per l'anno accademico 2011-2012 LUISPIO ha attivato un master in Interpretariato e Traduzione in Ambito Giuridico e Giudiziario per la sola lingua inglese. Tuttavia, pur rappresentando una preziosa esperienza didattica, non prevede una formazione specifica in interpretazione giudiziaria e quindi non permette di formare IG che possano rispondere alle esigenze del sistema giudiziario italiano secondo le indicazioni della direttiva.

³⁸ Presso la SSLMIT di Forlì negli ultimi sette anni gli autori hanno dedicato l'intero corso/modulo di interpretariato di trattativa al III anno per la lingua inglese strettamente all'ambito giudiziario, sviluppando una preziosa esperienza nel campo della formazione e valutazione nel campo dell'interpretariato di tribunale.

³⁹ La normativa (l. 8 lug. 1980 n. 319; d.m. 30 mag. 2002) prevede un compenso vergognoso di € 7,34 lordi per le prime due ore (*vacazione*) del procedimento (non della giornata di lavoro) e € 4,08 lordi l'ora per le successive vacanze. Cfr. Garwood, p. 179.

le associazioni in Italia non abbiano potuto svolgere il loro naturale compito. Oltre ad AITI, che ha istituito una Commissione Traduttori e Interpreti di Tribunale⁴⁰, esistono anche l'associazione dei traduttori e interpreti del Ministero degli Interni (ANTIMI) e un'associazione di Interpreti e Traduttori Giudiziari (ASSITIG) di recente costituzione (4 agosto del 2010) che sono rispettivamente membro associato e membro ordinario di EULITA. L'interesse mostrato da AITI e ANTIMI e la nascita di ASSITIG sono un segnale positivo che i professionisti del mondo dell'interpretazione cominciano a mostrare interesse anche per l'interpretariato giudiziario. Tuttavia, da un lato, rappresentando dei professionisti che vantano formazione e comprovata esperienza professionale, queste associazioni non possono essere rappresentative di coloro che realmente lavorano oggi nel settore giudiziario⁴¹. D'altra parte, le associazioni non sembrano neanche aver adottato misure adeguate a promuovere la nascita e la crescita di un gruppo di nuovi professionisti incoraggiando l'adesione di persone che parlano le lingue meno diffuse e che non hanno una formazione specifica in interpretazione. Infatti i criteri di ammissione adottati sembrano più riprodurre i criteri di un'associazione rappresentativa di una professione affermata e non di un settore che sta appena nascendo. Pur adottando un approccio a più livelli, i requisiti sono molto più severi di quelli adottati dai registri di interpreti certificati in paesi di maggiore tradizione in questo ambito⁴², che rappresentano tutt'ora il mezzo più efficace per la na-

⁴⁰ Negli ultimi tre anni AITI ha organizzato dei seminari sull'argomento rivolti principalmente ai suoi membri. Questi incontri possono sicuramente sensibilizzare i membri dell'associazione a questa nuova figura professionale, ma alle condizioni odierne i loro soci professionisti non rappresenta la tipologia di persona che lavora in tribunale oggi. Inoltre i seminari non presentano un approccio multidisciplinare (sono tenuti da una sola persona esperta nel campo della Interpretazione e Traduzione) essenziale per questo tipo di formazione. Per i contenuti dei seminari vedi <http://toscana.aiti.org/news-formazione-eventi/corsi-eventi/firenze-22-settembre-2012-il-traduttoreinterprete-giudiziario>. Per il Position.

⁴¹ Dal sito AITI emerge che fra tutti gli iscritti, il numero di Interpreti di Tribunale sono 19. Di questi soltanto sei hanno come lingue di lavoro lingue non tradizionali per il mondo dei professionisti e molto richieste dai tribunali: Rumeno (3 membri); Cinese (1); Albanese (1); Arabo (1). ASSITIG, al momento del suo coinvolgimento nel progetto Impli, dichiarava di avere 20 membri (Impli, a: 94).

⁴² In Gran Bretagna il National Register for Public Service Interpreters (NRPSI) richiede per i soci ordinari una laurea in interpretazione o il superamento dell'esame di certificazione (DPSI) più 400 ore di esperienza lavorativa (senza indicare limiti di tem-

scita e lo sviluppo di professionisti le cui competenze siano verificate in modo oggettivo.

Infatti per quanto riguarda i titoli, ASSITIG richiede una “laurea in interpretazione”, mentre AITI richiede “diploma di laurea almeno triennale” o magistrale, tutte lauree che attualmente sono offerte nelle lingue tradizionalmente insegnate a livello accademico e non in quelle più richieste in ambito giudiziario. Per coloro che posseggono comunque tali lauree i requisiti di esperienza lavorativa sono superiori a quelli richiesti da altri registri e comunque difficili da raggiungere⁴³. In assenza di lauree in interpretazione, cioè per la maggior parte delle lingue richieste dai tribunali, l’esperienza professionale richiesta è di gran lunga superiore a quella individuata nei casi di best practice⁴⁴. Oltre ai titoli e all’esperienza, sia AITI sia ASSITIG, prevedono il superamento di un esame ‘interno’ i cui criteri o non sono specificati o sono da definire⁴⁵.

ASSITIG, probabilmente riconoscendo che per molte lingue richieste questi criteri non sembrano realistici, prevede uno status particolare per “lingue e dialetti di scarsa diffusione”. Tuttavia per questo status prevede che “i requisiti di cui sopra potranno essere derogati con criteri stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo”. Criteri troppo rigidi da una parte e troppo incerti e indefiniti dall’altra indicano che le associazioni, almeno per il momento, non sembrano poter risponde-

po) e per i soci ‘ad interim’ il DPSI senza ore di esperienza lavorativa (con l’obbligo di raggiungere 400 ore in 5 anni). Per le lingue per le quali non esiste ancora il DPSI si richiedono titoli comprovanti la conoscenza della lingua e crediti di formazione continua più 100 ore di esperienza lavorativa. Per ulteriori comparazioni si veda anche la Association of Police and Court Interpreters (UK); per gli Stati Uniti la ‘List of Certification Requirements’ del Consortium for Language Access in the Courts (CLAC) e l’associazione NAJIT; per la Svezia, Norström *et al.* (2012: 245); per l’Austria la Austrian Association of Certified Court Interpreters (AACI).

⁴³ ASSITIG richiede una laurea in interpretazione più 720 vacanze (=1440 ore) corrisposte nell’arco di 3 anni.

⁴⁴ ASSITIG richiede per chi è in possesso di una laurea che non sia in interpretazione 1200 vacanze (=2400 ore) in 5 anni e per chi non è in possesso di alcuna laurea 1920 vacanze (=3840 ore) in 8 anni.

⁴⁵ ASSITIG, probabilmente in considerazione delle norme che potranno essere introdotte con il recepimento della direttiva, prevede il superamento di un esame le cui modalità di svolgimento “potrebbero variare in relazione alle esigenze derivanti da normative nazionali e direttive europee”, comunicato dalla responsabile Flavia Caciagli agli autori.

re adeguatamente alle esigenze della realtà dell'interpretariato giudiziario in Italia.

In effetti esaminando alcune esperienze di successo in altri paesi emerge che la nascita di un gruppo significativo di IG competenti in grado di rispondere realmente alle esigenze del sistema giudiziario dipende dalla collaborazione tra istituzioni accademiche e tutti gli altri soggetti di riferimento che definiscono standard di formazione, qualifiche e criteri di selezione condivisi.

3. Best practice *nell'interpretariato giudiziario*

Si prenderanno ora in esame alcuni esempi di buone pratiche realizzate nell'ambito dell'interpretariato giudiziario da paesi che per motivi storici hanno acquisito maggiore esperienza rispetto all'Italia in termini sia di normativa specifica sia di ricerca. L'analisi è volta ad individuare in particolare delle buone pratiche che possano favorire l'applicazione della direttiva alla luce della attuale situazione e delle criticità dell'interpretariato giudiziario in Italia.

3.1 *La gestione del servizio di Interpretariato Giudiziario*

3.1.1 *Una struttura operante a livello nazionale*

Nella precedente analisi (§2.2) una delle criticità della situazione italiana emersa è l'arbitrarietà con cui professionisti ed altri funzionari del mondo giudiziario, lasciati a se stessi, prendono decisioni su questioni quali la valutazione, selezione e gestione degli interpreti, di cui non hanno competenza. Come si è rilevato (§2.3.1) questo porta ad una situazione in cui il sistema non è in grado di garantire gli standard minimi indicati dalla direttiva.

Come spiegano Corsellis *et al.*, questa situazione non è sostenibile soprattutto nell'interpretariato in ambito sociale:

Una professione nasce nel momento in cui la fiducia diventa necessaria. Se un cliente non è in grado di giudicare la qualità di un servizio importante nel momento in cui viene fornito, devono essere create delle strutture che proteggano il cliente, il professionista e i colleghi del professionista stesso. È per questo che medici, avvocati, insegnanti lavorano nell'ambito di strutture professionali con delle regole. Lo stes-

so ragionamento vale per i professionisti dei servizi linguistici poiché, per definizione, i clienti non sono in grado di comunicare nelle due lingue in questione. In particolare nell'interpretariato in ambito sociale, accuratezza e affidabilità della comunicazione sono essenziali. (2007: 140)

Diversi paesi si sono trovati in una situazione simile a quella italiana in passato e dalla analisi delle esperienze più positive emerge che il primo passo verso una soluzione è stata la individuazione di una struttura che operasse a livello nazionale. Queste organizzazioni⁴⁶ definiscono standard di qualità, tipologie e procedure di certificazione e regole di accreditamento per gli IG; in alcuni casi elaborano codici deontologici e linee guida rivolte a tutti gli stakeholder: istituzioni dedicate alla formazione, giudici, personale amministrativo dei tribunali, avvocati, forze dell'ordine, e supervisionano la qualità della formazione. Queste organizzazioni hanno un ruolo fondamentale in quanto definiscono l'impostazione generale del servizio ed elaborano linee guida che poi vengono applicate a livello nazionale o statale/regionale. Successivamente rimangono il punto di riferimento per la definizione di certificazioni per nuove lingue, nuove linee guida e in generale per rispondere in modo rapido ed efficace a tutte le esigenze che emergono man mano che queste procedure e linee guida vengono applicate.

3.1.1.1 *L'esperienza del Consortium for Language Access in the Courts*
L'esperienza che appare di maggior successo da molti punti di vista e soprattutto più rilevante per la situazione italiana è quella del Consortium for Language Access in the Courts (CLAC)⁴⁷, un ente che opera negli Stati Uniti nell'ambito del National Center for State Courts⁴⁸. Il compito principale del CLAC è creare degli esami di certificazione per IG su richiesta degli stati membri. Il programma di certificazione del Consortium è stato istituito nel 1995 in risposta alla crescente esigenza

⁴⁶ Ad esempio, il Consortium for Language Access in the Courts negli Stati Uniti (CLAC); il National Register of Public Service Interpreters per il Regno Unito (NRPSI) e in parte il Kammarkollegiet in Svezia.

⁴⁷ La mission del CLAC è: "ispirare i suoi membri e aiutarli a promuovere un accesso equo alla giustizia in tutti i tipi di tribunali eliminando le barriere linguistiche per persone con limitate competenze nella lingua inglese" (traduzione Preziosi).

⁴⁸ Il NCSC è una organizzazione che fornisce ai tribunali dei suoi stati membri consulenze, formazione e soluzioni innovative ai problemi che devono affrontare ogni giorno i tribunali e chi li gestisce.

za di IG in numerose lingue che possedessero una qualifica affidabile. All'inizio degli anni '90 infatti una serie di studi condotti sui procedimenti penali presso i tribunali statali rivelò un grave problema di qualità del servizio di interpretazione con effetti sul diritto ad un processo equo (CLAC, 2010: 2-3). Tutti gli stati coinvolti ritennero che la migliore soluzione al problema fosse un meccanismo di certificazione degli IG⁴⁹. A questo scopo era evidente che si dovessero creare degli esami che verificassero le competenze specifiche dell'interpretariato giudiziario. Creare un esame che copra tutte le competenze richieste per ogni lingua è piuttosto costoso⁵⁰ e per questo motivo i primi stati che avevano già avviato un programma di certificazione⁵¹ decisero di unire le proprie risorse in modo da sviluppare materiale ed esami comuni per ogni lingua e, con il sostegno del NCSC, diedero vita al Consortium (*ibid.*). Oggi 43 stati hanno aderito al Consortium e attualmente sono disponibili esami di certificazione per 22 lingue. Inoltre, essendo parte del suo mandato, il Consortium⁵² continua a sviluppare nuovi esami man mano che gli stati membri ne fanno richiesta⁵³. Il Consortium inoltre ha istituito un database di tutti gli interpreti certificati che, in quanto tali, possono essere riconosciuti da tutti gli altri stati membri⁵⁴. Insieme ad una crescente domanda di esami di certifi-

⁴⁹ All'epoca già esisteva il programma di certificazione per interpreti a livello federale (FCICE). Tuttavia questo programma certifica solamente IG per la lingua spagnola (in una sola occasione si è tenuto un esame per le lingue Creolo-Haitiano e Navaho). Inoltre l'esame di certificazione si svolge ogni due anni e il tasso di superamento è estremamente basso (4-5%), State Justice Institute (1998: 22-26).

⁵⁰ Nel 2003, durante la presentazione del Consortium al National Selection Committee dell'Innovations in American Government Awards William Hewitt riferisce che "il governo federale spende oltre \$400.000 all'anno per il proprio programma di esami" (traduzione Preziosi) (http://www.youtube.com/watch?v=e0Cwa2u9oZ0&feature=player_embedded).

⁵¹ Minnesota, New Jersey, Oregon e Washington. Cfr. Hewitt, <http://www.umtia.org/ExpertPanel/Bill%20Hewitt%20-%20Expert%20Panel.pdf>.

⁵² Nel 2003 il CLAC è stato incluso tra i finalisti per l'Innovations in American Government Awards, un prestigioso programma che si impegna per riconoscere e promuovere l'eccellenza e la creatività nel settore pubblico (<http://www.ash.harvard.edu/ash/Home/Programs/Innovations-in-Government/Awards>).

⁵³ Il Consortium sviluppa i test in una nuova lingua in base al numero di stati che lo richiedono e alle risorse necessarie per creare almeno un glossario e due versioni del test (CLAC, 2010: 10-11).

⁵⁴ Il Consortium favorisce la mobilità degli interpreti certificati tramite un programma di mutuo accreditamento che permette loro di esercitare in tutti gli stati membri.

cazione, è sorta l'esigenza di fornire una formazione professionale specifica. Per questo un ulteriore compito del CLAC è fornire agli stati membri e ai loro tribunali linee guida e materiale per la formazione, la formazione permanente, la creazione di codici deontologici e di condotta (CLAC, 2010)⁵⁵.

Il risultato è che, grazie alla creazione di questo ente che opera sotto l'egida e con il sostegno dell'amministrazione giudiziaria, nel giro di alcuni anni sono state sviluppate delle certificazioni che rispondono alle esigenze riportate dagli stati membri: certificazioni per le lingue più richieste, preparazione specifica e di livello adeguato, un sistema efficiente di tutela nei confronti di coloro che hanno una conoscenza limitata della lingua dei procedimenti e che è in grado di rispondere efficacemente alle nuove esigenze dei tribunali; infine si è favorita la formazione di una base numericamente significativa di IG professionisti.

3.1.2 *Un approccio multidisciplinare*

Un'ulteriore criticità emersa dall'analisi italiana (§ 2.2.3) è il clima di generale incomprensione e sfiducia tra interpreti da una parte e funzionari e professionisti giudiziari dall'altra, e che a sua volta è alla base di un servizio di interpretazione di qualità spesso molto insoddisfacente. Infatti, non solo i singoli funzionari non sono informati su come si lavora con un interprete professionista, ma la normativa non dà alcuna indicazione al riguardo.

Non sorprende quindi che una condizione essenziale per il successo delle esperienze esaminate è la collaborazione di tutti gli stakeholder⁵⁶:

⁵⁵ Tra questi documenti, particolarmente rilevante per una efficiente collaborazione con gli altri professionisti è un modello di linee guida per i giudici, "Guide to Standards for Interpreted Proceedings" (Hewitt, 1995: 123-154) che poi ogni stato può adeguare alle proprie particolari prassi. Cfr. il documento di gestione degli IG elaborato in Colorado (SCJD). Anche in Gran Bretagna il NRPSI supervisiona la produzione di materiale informativo molto efficace: guide e opuscoli (Cambridge, 2004; RLN, 2009) o video esplicativi (CPA, 2012).

⁵⁶ In Svezia, ad esempio, l'autorità nazionale (Kammarkollegiet) che amministra l'esame di stato per diventare interpreti di comunità 'autorizzati' opera in stretta collaborazione con linguisti, e accademici di interpretazione e traduzione (Idh, 2007), mentre in Gran Bretagna, fino al gennaio 2012, l'accesso alla professione era regolato da un accordo a livello nazionale redatto dall'Office for Criminal Justice Reform (2008) in stretta consultazione con un Interpreters Working Group formato da rappresentanti di tutti gli stakeholder.

autorità giudiziarie, rappresentanti delle associazioni forensi, dei giudici, del personale amministrativo dei tribunali, delle forze di polizia, e rappresentanti del mondo accademico specializzati nel campo della traduzione e interpretazione, linguisti e interpreti professionisti. Nei paesi presi in esame emerge chiaramente che le soluzioni realmente efficaci e durature sono sempre il frutto di un tale approccio multidisciplinare in cui le esigenze dei vari stakeholder vengono tenute in considerazione al fine di favorire un servizio efficiente⁵⁷.

Un esempio di questo approccio multidisciplinare è dato dal Technical Committee⁵⁸ del Consortium, che è composto da cinque membri esperti esaminatori e/o interpreti professionisti. Questo comitato tecnico sviluppa i suoi programmi di formazione e certificazione in consultazione con membri del mondo accademico specializzati in interpretazione giuridica, interpreti giudiziari certificati e rappresentanti del mondo giudiziario, in particolare giudici e amministratori di tribunali. Quindi tutti gli standard definiti per gli esami di certificazione, il materiale di riferimento e le linee guida per lo svolgimento sia della formazione sia della certificazione sono frutto di questa collaborazione⁵⁹.

3.1.3 *Una certificazione in interpretariato giudiziario*

La terza criticità che emerge dall'analisi della realtà quotidiana dei tribunali e degli uffici giudiziari italiani è l'uso di criteri di selezione de-

⁵⁷ Le gravi conseguenze dovute all'abbandono di tale approccio si sono riscontrate recentemente in Gran Bretagna (NAO, 2012:11). Per approfondire tutti gli aspetti di questa vicenda si veda AIIC (2012). In Australia è stata avviata una indagine conoscitiva e un progetto di revisione del sistema che vede come elemento chiave la partecipazione di tutti gli stakeholder (Hale, 2011; NAATI, 2011).

⁵⁸ Dal sito del CLAC si legge che il Technical Committee (CLAC) è "responsabile per tutte le questioni inerenti alla elaborazione, la somministrazione, la valutazione delle prove d'esame, e all'analisi di aspetti generali, dati statistici e psicometrici degli esami. Elabora e revisiona i manuali del Consortium sulla somministrazione, correzione ed elaborazione delle prove d'esame, inclusi utili documenti informativi per i candidati [...] e raccoglie risorse utili per aspiranti interpreti, quali glossari, dizionari, ed altro materiale di riferimento" (traduzione Preziosi).

⁵⁹ L'Advisory Committee che ha sviluppato la guida fondamentale per tutti gli aspetti dell'interpretariato giudiziario era formato da: quattro giudici, un accademico specializzato nella ricerca e formazione in ambito di interpretariato giuridico nonché un interprete certificato a livello federale, tre rappresentanti dell'amministrazione dei tribunali di cui uno specificatamente coinvolto nella gestione degli interpreti ed un ricercatore dell'NCSC (Hewitt, 1995).

gli IG del tutto inadeguati (§ 2.2.1; 2.2.2); di conseguenza gli altri professionisti non hanno alcuna certezza riguardo le reali competenze degli interpreti. Per risolvere tale problema fondamentale tutti i paesi presi in esame hanno ritenuto necessario sviluppare una certificazione per interpreti giudiziari professionisti⁶⁰. Come afferma Hewitt infatti:

non è ragionevole aspettarsi che i giudici siano gli unici a valutare le qualifiche di un interprete, sulla base delle informazioni limitate che possono ottenere durante una specifica udienza. Il corollario a questa premessa è che a livello locale o statale deve esistere un servizio che esamini o valuti in altro modo le qualifiche degli aspiranti interpreti [...] Il modo migliore per valutare le qualifiche dell'interprete è una verifica formale delle competenze linguistiche e di interpretariato (esame di certificazione) (traduzione Preziosi) (Hewitt: 89)

L'analisi delle migliori pratiche evidenzia quindi che una certificazione specializzata in interpretariato giudiziario unitamente ad altri requisiti definiti insieme agli altri stakeholder rappresenta il percorso principale per l'accreditamento come IG presso le autorità preposte⁶¹.

L'esperienza dei paesi esaminati insegna che affinché la certificazione possa essere davvero una garanzia delle competenze degli IG che la ottengono è necessaria una valutazione di tutte le competenze specifiche dell'interpretariato giudiziario. Infatti in paesi come Australia e Svezia, nonostante la grande esperienza in materia di interpretariato di comunità, esiste un esame di 'certificazione' o 'autorizzazione' che non valuta competenze specifiche e anche per questo la qualità del servizio e le condizioni di lavoro rimangono ancora insoddisfacenti (Hale, 2011; Norström *et al.*, 2012). Si è visto infatti che, sebbene questi esami rappresentino un vaglio sostanziale, in quanto verificano le competenze nelle tecniche di interpretazione, il fatto che questi esami non siano specificatamente rivolti al settore giuridico/giudiziario li rendono inaffidabili per la certificazione di IG⁶².

⁶⁰ Gli esempi vanno dal FCICE dei tribunali federali degli Stati Uniti, ai Consortium Certification Exams del CLAC; il DPSI in Gran Bretagna; anche in Austria esiste un esame specifico per IG (AACI).

⁶¹ Gli altri requisiti più comuni sono controlli sulla fedina penale e di sicurezza; crediti di formazione professionale continua; nonché esperienza professionale in ambito giudiziario. Per una lista completa ed esempi si vedano Certification Requirements nel sito del CLAC e i Certification Programmes dei vari stati aderenti al Consortium; e gli Entry Criteria nel sito del National Register for Public Service Interpreters.

⁶² In Australia l'attuale accreditamento per gli interpreti certificati come 'profes-

La certificazione prevede quindi un esame complesso che deve includere tutte le competenze necessarie; l'esame deve inoltre riprodurre nel modo più realistico possibile le difficoltà di un procedimento, con esempi reali del linguaggio parlato e scritto utilizzato in tribunale e connesso ai procedimenti giudiziari (Hewitt: 89-121); ed infine, affinché l'esame sia sinonimo di certificazione, contenuti e procedure devono essere valutabili in modo oggettivo (§ 2.1). Al fine di raggiungere questi obiettivi, nei casi di best practice studiati è stato adottato un approccio multidisciplinare:

L'elaborazione delle prove d'esame dovrebbe essere il risultato del lavoro congiunto di team di esperti in varie materie (lingue e interpretariato), esperti nella elaborazione di esami e responsabili dell'amministrazione giudiziaria che conoscano bene il lavoro che devono svolgere gli interpreti. (traduzione Preziosi) (*ibid.*)

Infine affinché l'esame corrisponda ad una certificazione di qualità, deve rispettare gli standard già esistenti in materia di certificazione professionale. In alcuni casi infatti l'esame è riconosciuto da enti di accreditamento nazionali e internazionali⁶³. Per favorire una più oggettiva valutazione della qualità l'esame, per quanto possibile, deve essere lo stesso per tutte le lingue e "gli esami dovrebbero essere corretti avendo come parametri di riferimento risposte corrette o l'interpretazione di elementi precedentemente selezionati (unità di valutazione), piuttosto che sulla base di sistemi di valutazione soggettivi" (traduzione Preziosi) (*ibid.*). Naturalmente, per essere realmente utile al lavoro quotidiana-

sional' si è rivelato non sufficiente per l'interpretariato giudiziario, proprio perché non specifico, tanto che è stata raccomandata l'obbligatorietà di una formazione specifica anche per gli interpreti accreditati presso NAATI (Hale, 2011: xii-xiv). Alla luce di questi risultati è stato inoltre avviato un progetto di revisione degli esami condotti da NAATI. La Svezia ha un esame di 'autorizzazione' che però verte sull'interpretazione di comunità e quindi non è sufficientemente specifico. Esiste poi un esame di specializzazione nel settore giuridico che però non è obbligatorio. Attualmente in Svezia esistono 900 interpreti di comunità autorizzati, ma solo 190 hanno competenze come 'legal interpreters' (Norström *et al.*, 2012: 245). Una situazione che, come denuncia anche la stampa, pone ancora gravi problemi al funzionamento dei tribunali: <http://www.thelocal.se/35974/20110906/>.

⁶³ Il DPSI in Gran Bretagna è riconosciuto da Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulations) ed è incluso nel National Qualifications Framework al Livello 6, corrispondente alla laurea di I livello (IoL Educational Trust, 2010: 1). Anche in Svezia l'esame è somministrato da un ente pubblico, il Kammarkkollegiet.

no dei tribunali e uffici giudiziari, la certificazione deve essere offerta in molte lingue, particolarmente in lingue che non sono attualmente offerte nell'ambito degli insegnamenti di interpretazione e traduzione. Poiché lo sviluppo di questi esami è un'attività costosa, una delle condizioni per lo sviluppo di un sistema di certificazione di IG è quindi una valutazione aggiornata delle lingue maggiormente richieste nelle diverse zone del paese⁶⁴.

Visto il carattere multidisciplinare di questa attività e la necessità di individuare esperti nelle varie lingue, è chiaro che, come insegna l'esperienza di altri paesi, lo sviluppo di una certificazione del genere per molte lingue richiede del tempo calcolabile in termini di anni. Inoltre, una volta sviluppati degli esami adeguati, anche sul fronte della formazione non è possibile aspettarsi risultati immediati. Infatti se si desidera un tasso di superamento dell'esame sufficiente a produrre un numero di interpreti che possa realmente rispondere alle esigenze del mondo giudiziario è necessario che gli aspiranti interpreti abbiano il tempo di ricevere una formazione adeguata e, vista l'attuale mancanza di corsi specifici in Italia, anche questo richiederà del tempo.

È evidente quindi che impostare un sistema che funzioni realmente, con certificazioni affidabili e un numero di IG sufficiente da rispondere alla domanda reale, è possibile⁶⁵, ma non può avvenire immediatamente e soprattutto deve essere visto come un obiettivo da raggiungere gradualmente. Corsellis, illustrando l'esperienza del NRPSI spiega: "La creazione di registri nazionali di professionisti richiede un processo incrementale nel tempo affinché si raggiunga il necessario numero di interpreti in ambito sociale per la combinazione di lingue e le zone geografiche richieste" (traduzione Preziosi) (2007: 149). Ciononostante è innegabile che la realtà della situazione italiana, così come emerge dalle indagini condotte (Sandrelli, 2011; Garwood, 2012), richiede una risposta immediata, anche alla luce del recepimento del-

⁶⁴ Il Consortium richiede ad ogni nuovo stato membro di realizzare una valutazione delle esigenze in termini di lingue e numero di interpreti (CLAC, 2010). In Italia non sono stati ancora condotti studi statistici sull'uso degli interpreti giudiziari. Tuttavia è evidente che al fine di avere un offerta di IG competenti sarà necessario avere un sistema che permetta di conoscere questi dati nel tempo con il variare dei flussi migratori.

⁶⁵ Come è accaduto nel caso del Consortium. Partita con soli quattro stati, la certificazione del Consortium ora è stata adottata da 43 stati.

la direttiva che dovrà avvenire entro il 27 ottobre 2013. Verrà di seguito preso in esame il modo in cui altri paesi hanno affrontato questo ‘dilemma’.

3.1.4 *Un approccio multilivello*

I paesi presi in esame si sono trovati in una situazione simile a quella italiana, in cui una normativa imponeva esplicitamente (come nel caso del Court Interpreter's Act negli Stati Uniti) o implicitamente, come nel caso della direttiva, una qualifica riconosciuta e specifica per l'IG. In tutte le esperienze migliori è stato adottato un terzo elemento chiave per il successo, un approccio a più livelli in materia di formazione, certificazione e accreditamento⁶⁶. Tale approccio da una parte dà una risposta immediata alla attuale situazione, utilizzando le risorse umane e le conoscenze che già sono impiegate in questo ambito. Allo stesso tempo permette di impostare un processo virtuoso che porti, con il tempo necessario e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, alla piena realizzazione del sistema descritto in precedenza e quindi alla piena applicazione delle norme indicate dalla normativa.

3.2 *La figura dell'Interprete Giudiziario*

3.2.1 *Una formazione specifica per l'interprete giudiziario*

Come è stato illustrato in precedenza (§ 2.3.2) attualmente in Italia non esiste un'offerta formativa in interpretariato giudiziario. Il motivo sta proprio nel fatto che finora non è stata richiesta nessuna certificazione. Inoltre non esisteva una domanda per tali corsi poiché, visti i compensi estremamente bassi, la spesa in termini di tempo e denaro per un corso di formazione specializzato sembra essere un pesissimo investimento.

Tuttavia se si vuole introdurre un programma di certificazione che abbia successo è necessaria una offerta formativa adeguata alla certificazione stessa. Come spiega Mikkelsen in riferimento alla sua esperienza in California alla fine degli anni '80⁶⁷:

⁶⁶ Cfr. Conference of State Court Administrators (COSCA) 2007.

⁶⁷ Mikkelsen descrive la situazione della California alla fine degli anni '80, in cui era stato istituito un programma di certificazione. Inizialmente l'esame si era rivelato

Man mano che la commissione raccoglieva informazioni sulla situazione dell'interpretariato di tribunale, divenne chiaro che la mancanza di formazione fosse alla radice di tutti gli altri problemi (bassi tassi di superamento degli esami, violazioni della deontologia, interpretazioni erronee delle testimonianze, ecc.). (traduzione Preziosi) (1997: 56-57)

Come già spiegato, per l'Italia non è realistico pensare di ottenere subito i risultati desiderati. Infatti, come spiega Mikkelson riferendosi sempre alla situazione della California alla fine degli anni '80:

In un mondo ideale, gli interpreti di tribunale seguirebbero dei corsi di laurea che prevedono anni di lavoro intensivo sulla lingua, le tecniche di interpretazione e la conoscenza della legge. Tuttavia, tali corsi non esistono nella realtà. La professione dell'interpretariato giudiziario è rappresentata da un gruppo eterogeneo di individui bilingue [...] gli interpreti giudiziari con una formazione in questo settore sono ancora l'eccezione e non la regola. Di conseguenza, un qualunque insegnamento rappresenta un miglioramento. (traduzione Preziosi) (1997: 58)

Come è avvenuto e tuttora avviene negli Stati Uniti, così come in Svezia e in Inghilterra, per affrontare l'urgente domanda di IG competenti è necessario cominciare a formare coloro che già lavorano come IG. Infatti, nei casi presi in esame, quei bilingue che lavoravano già come interpreti sono stati il punto di partenza per la creazione di una comunità di IG professionisti. Questa scelta sembra essere adatta anche alla situazione italiana. Le donne e gli uomini che oggi lavorano nell'ambito dei procedimenti penali infatti rappresentano una risorsa preziosa da sfruttare e non vanno esclusi da questo processo, ma piuttosto aiutati a crescere in termini di competenze e professionalità. Tutte le esperienze positive esaminate presentano questo approccio inclusivo, in cui si creano dei percorsi di crescita grazie ai quali i più qualificati vengono premiati in termini di compensi e di riconoscimento del proprio ruolo, offrendo loro delle opportunità e non degli ostacoli insormontabili all'ingresso nella professione.

Al fine di includere coloro che attualmente lavorano come IG in Italia è necessario tenere conto della loro realtà. Dalle indagini condotte emerge che la maggior parte di queste persone non solo non possiede le competenze necessarie, ma spesso non ha nemmeno la consapevo-

troppo semplice, permettendo ad un alto numero di interpreti non competenti di ottenere la certificazione, rendendo quindi la certificazione stessa inaffidabile. Venne quindi creato un Advisory Committee per prendere in esame la situazione.

lezza di quali siano le competenze richieste né di quale sia il ruolo dell'interprete in ambito giudiziario. Affrontare queste lacune è un primo passo, assolutamente non sufficiente, ma necessario per dare una risposta all'emergenza attuale e favorire un processo di professionalizzazione.

Dall'analisi delle *best practice* si evince che le esperienze di maggior successo sono caratterizzate da un percorso di formazione e accreditamento di tre livelli principali.

3.2.1.1 *Seminari di orientamento*

Una delle esperienze che appaiono più rilevanti per la situazione italiana è quella degli Orientation Workshops o Basic Orientation Training sviluppati nei primi anni di attività del Consortium, e che ancora costituiscono la prima fase del processo di certificazione statale per quasi tutti gli stati membri del Consortium (Mikkelsen, 1997; Hewitt, 1995: 52-85). Questi seminari di orientamento si rivolgono a tutti coloro che già lavorano come interpreti in ambito giudiziario⁶⁸, principalmente dei bilingue che non hanno seguito corsi di formazione specifici, e anche persone bilingue per le lingue richieste e che vorrebbero lavorare in questo campo. I seminari sono della durata di due giorni, di solito nel fine settimana al fine di permettere la frequenza da parte dei partecipanti che nella maggior parte dei casi svolgono altri lavori (Sandrelli, 2011). I gruppi di partecipanti sono multilingue⁶⁹ e si utilizza la lingua del procedimento come lingua di riferimento. Qualora non esistano programmi di certificazione (come è il caso dell'Italia) il seminario è gratuito e la frequenza è un requisito obbligatorio per poter lavorare nell'ambito dei procedimenti penali⁷⁰.

I seminari offrono un orientamento e quindi non hanno l'ambizione di una vera e propria formazione specifica, ma piuttosto di una '*informazione*'. Gli obiettivi sono fornire ai partecipanti la consapevolezza del ruolo dell'interprete giudiziario, e delle conoscenze, tecniche e

⁶⁸ Ciò significa che, per quanto riguarda l'Italia, ci si rivolge a tutti coloro che sono iscritti non solo all'Albo dei periti del giudice, ma soprattutto alle 'liste informali' che effettivamente vengono usate nella prassi quotidiana. Ciò richiede una effettiva collaborazione degli uffici giudiziari.

⁶⁹ Dove possibile si cerca di avere coppie o gruppi di persone che lavorano nella stessa combinazione di lingue per poter svolgere le esercitazioni.

⁷⁰ Naturalmente l'obbligatorietà dovrà essere introdotta in modo graduale man mano che si svolgono i seminari.

abilità necessarie ad esercitare questa professione, così come di rispettare un codice di condotta; fornire delle informazioni di base (incluso del materiale di studio) sul funzionamento del sistema giudiziario; fornire linee guida per lo sviluppo autonomo delle proprie competenze; e infine dare indicazioni sull'eventuale proseguimento del proprio percorso formativo. Sebbene si tratti solo di un'attività di orientamento, tutti i seminari dedicano una parte significativa del tempo a dimostrazioni pratiche ed esercizi da svolgere in gruppo.

I seminari permettono quindi ai partecipanti che già lavorano come IG di valutare se stessi rispetto ai parametri presentati e capire cosa fare per raggiungere quei parametri, mentre gli aspiranti IG possono decidere se sono realmente interessati a questa professione. Infine si offre a tutti i partecipanti l'opportunità di sentirsi parte di una comunità che condivide le stesse condizioni di lavoro, così favorendo la creazione di legami di colleganza. Nei casi presi in esame, così come nella sperimentazione attualmente in corso in Italia e che vede la partecipazione di uno degli autori, la risposta da parte dei partecipanti è stata entusiastica (Mikkelsen, 1997: 61).

È importante sottolineare che, trattandosi di un seminario di orientamento, i partecipanti non acquisiscono le competenze necessarie per svolgere il lavoro di IG, competenze che, come si è detto (§ 1.3.2), richiedono anni di formazione; né il seminario costituisce una valutazione delle competenze dei partecipanti stessi. Per questo motivo la frequenza al seminario di orientamento non può assolutamente soddisfare i requisiti minimi di competenza indicati dalla direttiva e quindi non può essere considerata come una certificazione delle competenze. Tuttavia, data la situazione 'emergenziale' riscontrata in Italia può comunque avere un importante effetto immediato grazie al fatto che i partecipanti acquisiscono almeno una certa consapevolezza di come comportarsi in aula e di quale sia il loro ruolo. Rendendone obbligatoria la frequenza, il seminario diventa quindi un primo importante filtro a favore della 'qualità'⁷¹. Al fine di distinguere i partecipanti al seminario

⁷¹ In Emilia-Romagna è stato avviato un progetto pilota che si rivolge a coloro che già lavorano come IG soprattutto per le lingue non occidentali. Il progetto "Interpretazione e Mediazione in Ambito Giuridico. Un progetto pilota per la formazione e il miglioramento dei servizi" è stato ideato da Rudvin (ricercatrice presso la Facoltà di Lingue e Culture Moderne all'Università di Bologna), insieme ai colleghi Garwood, Tomassini, Monaldi, Preziosi, Spinzi e Pesare. Come parte del progetto si sta realizzando una serie di seminari brevi ed intensivi in varie città italiane ai quali hanno già par-

di orientamento e poiché la frequenza al seminario non costituisce una certificazione, i partecipanti potranno essere accreditati come **“Interpreti Giudiziari Registrati Non-Certificati”**⁷².

3.2.1.2 *Corsi di certificazione*

Come spiegato in precedenza, al fine di garantire un servizio adeguato, così come richiesto anche dalla direttiva, tutti i paesi presi in esame hanno stabilito un programma di certificazione che deve valutare almeno il raggiungimento del livello minimo delle competenze specifiche richieste ad un IG (inclusa la conoscenza del codice deontologico). Per favorire il tasso di superamento di questo esame sono stati istituiti dei corsi di formazione specifici.

Esistono varie tipologie di corsi per la preparazione a questi esami organizzati principalmente da università e istituti di formazione professionale⁷³. Trattandosi di formazione professionale, i corsi di solito si

tecipato finora più di cento interpreti per una ventina di lingue quali ed esempio albanese, arabo, cinese, urdu, indu, inglese pidgin nigeriano, trighigna, rumeno. I partecipanti a questi seminari sono stati inseriti in un registro (un ‘registro semplificato’ che non mira ad essere un albo professionale) già preparato e di prossima apertura al pubblico. Oltre ai partecipanti ai seminari saranno inseriti anche interpreti valutati dai responsabili del progetto che valuteranno l’idoneità e il livello delle qualifiche presentate. Non esistendo ancora un sistema di accreditamento e qualificazione approvato a livello nazionale si è deciso di indicare, per ogni iscritto, il maggior numero di informazioni rilevanti in modo che le istituzioni stesse possano valutare la persona in base alle sue credenziali. Oltre al nome e i contatti, viene specificato se è uomo o donna, la/le lingua/e di lavoro, il settore di esperienza lavorativa e in cui è disposto/a a lavorare, la città di residenza, e il livello di qualifica e/o anni di esperienza accumulati, ma anche tutte le altre possibili qualifiche comunque rilevanti quali il possesso di una laurea (anche quelle non di lingue o traduzione/interpretazione), o eventuali certificazioni di conoscenza della lingua italiana. Un tale registro è un primo fondamentale strumento che, recependo già alcuni requisiti della direttiva, promuove l’innalzamento degli standard professionali e conseguentemente la qualità del servizio di interpretariato in ambito giudiziario; rappresenta uno strumento pratico e di facile utilizzo per le istituzioni giudiziarie; migliora la visibilità degli interpreti più competenti offrendo loro maggiori opportunità lavorative; offre una sicurezza minima (ma non una garanzia di qualità) per le istituzioni che possono scegliere e giudicare in base alle informazioni trasparenti indicate nel registro.

⁷² Per la denominazione delle varie categorie di accreditamento viene qui usata, a seconda della opportunità, la terminologia adottata dal Consortium e dal NRPSI.

⁷³ Per una presentazione generale cfr. Hale (2007: 265-269); per corsi in singoli paesi cfr. Graham (2012: 63-76) e DPSI, 2012 per la Gran Bretagna; CLAC, Colleges & Universities per gli Stati Uniti e Niska (2007: 302-3) per la Svezia.

svolgono in una serie di weekend per un periodo di sei-dodici mesi o in una serie di tre-quattro settimane di corso intensivo. Le classi sono poco numerose (ca. 25 persone) con almeno due persone con la stessa combinazione di lingue. Gli strumenti di e-learning hanno un ruolo essenziale poiché permettono di integrare le attività in aula con lo studio personale e/o di gruppo. Tutto il materiale prodotto è accessibile online e viene utilizzato per la preparazione all'esame e per la formazione professionale continua.

I corsi sono di livello intermedio e coprono ogni aspetto dell'esame di certificazione: conoscenza delle varietà delle lingue di lavoro, funzionamento del sistema giudiziario, tecniche di interpretazione, terminologia, deontologia. Poiché si tratta di corsi professionali che non offrono la quantità di ore di lezione necessarie per sviluppare tutte le competenze, viene data speciale enfasi allo sviluppo di capacità di soluzione dei problemi e sviluppo di abilità, con particolare attenzione per strategie traduttive, ricerca terminologica, strumenti per la formazione continua. Solo con queste capacità infatti gli studenti potranno essere in grado di proseguire la propria preparazione da soli o sfruttando la rete di conoscenze creata grazie ai corsi.

Nella maggior parte dei casi per essere ammessi ai corsi, i candidati devono dimostrare un alto livello di conoscenza delle lingue di lavoro (C2-C1 del QCER), attitudine al processo traduttivo, capacità di *public speaking* e, ove sia disponibile, la frequenza ad un seminario di orientamento. Queste conoscenze vengono dimostrate sia tramite il possesso di altre certificazioni (per esempio di conoscenza della lingua) sia tramite un test d'ingresso. La sola frequenza al corso non costituisce una certificazione. La certificazione viene riconosciuta solo a coloro che superano l'esame sviluppato dall'ente nazionale preposto e somministrato presso centri approvati in tutto il territorio nazionale. Gli interpreti che superano l'esame di certificazione con il punteggio necessario vengono accreditati come **“Interpreti Giudiziari Certificati”**.

Sempre in base ad un approccio multilivello e realistico sia il Consortium sia il NRPSI prevedono un livello di accreditamento temporaneo in attesa che si renda disponibile l'esame di certificazione nella lingua del candidato. In questo modo, per il periodo necessario a sviluppare esami in nuove lingue così come per le lingue in cui sarà molto difficile sviluppare degli esami, si garantisce comunque una selezione a favore della qualità, in base alla quale si distinguono coloro che hanno dimostrato con un esame di possedere le conoscenze minime di

base da coloro che hanno semplicemente frequentato un corso di orientamento. In questi casi infatti si è scelto di richiedere agli aspiranti IG che abbiano già frequentato il seminario di orientamento di dimostrare di possedere le conoscenze minime necessarie per poter lavorare come IG, in particolare si richiede un alto livello di conoscenza della lingua, la conoscenza della terminologia di base e degli elementi principali di un procedimento penale, e infine la conoscenza dei più importanti aspetti della deontologia e della condotta professionale. Il livello richiesto è un livello di base che permette di garantire che l'interprete conosca e comprenda i termini e le espressioni più frequentemente utilizzati nei procedimenti penali così come il comportamento da tenere nel rispetto dei basilari principi deontologici della riservatezza, imparzialità e accuratezza.

Questa scelta è particolarmente adatta alla fase di transizione in quanto le prove d'esame per valutare queste conoscenze del linguaggio procedurale e gli aspetti deontologici sono prove scritte, somministrate nella lingua del paese del procedimento e prendono la forma di quiz a risposta multipla; sono quindi meno costosi e molto più semplici da elaborare, somministrare e valutare rispetto all'esame di certificazione. Per quanto riguarda la preparazione, anche in questo caso produrre materiale di studio o organizzare seminari specifici nella sola lingua del paese è decisamente meno complesso che organizzare i corsi per il superamento dell'esame di certificazione⁷⁴. Si ribadisce che questa ulteriore selezione verte su conoscenze in una sola lingua, decisamente necessarie ma assolutamente non sufficienti. Le tecniche di interpretazione e tutte le capacità connesse al lavoro di interprete in ambito giudiziario non possono essere valutate con queste prove scritte, ma solo tramite l'esame orale di certificazione. In questi casi l'IG viene accreditato come **"Interprete Giudiziario Certificato Ad Interim"**⁷⁵.

⁷⁴ In Italia esistono già esami per la valutazione della conoscenza della lingua italiana che possono essere usati in questo senso; per quanto riguarda il linguaggio procedurale e gli aspetti deontologici l'esperienza didattica e di valutazione così come il materiale di studio già sviluppati in corsi di interpretazione specificatamente rivolti all'ambito giudiziario, come quello tenuto dagli autori, possono rappresentare un punto di partenza per l'elaborazione di questo genere di prove in italiano, sempre nel rispetto dell'approccio multidisciplinare.

⁷⁵ Questo accade in molti stati del Consortium che, avendo attualmente superato la fase 'emergenziale', non considerano più i workshop di orientamento una qualifica sufficiente per essere inseriti in una lista, ma solo un prerequisito per iniziare il percorso di certificazione. In questi casi, una volta elaborato l'esame di certificazione, la prova

Questo approccio appare particolarmente adatto alla situazione italiana, in cui si devono ancora sviluppare e testare tutti gli esami di certificazione nelle varie lingue e quindi ci si può attendere un periodo di transizione significativo durante il quale un livello di certificazione ad interim di questo genere rappresenta un metodo efficace e realistico per mantenere comunque un controllo della qualità. Un accreditamento ad interim permette infatti di aumentare il livello della qualità del servizio in quanto l'IG certificato ad interim sarà sicuramente più preparato dell'IG che ha solo frequentato il seminario di orientamento⁷⁶.

È importante sottolineare che la certificazione, così come questo genere di formazione rappresenta solo il livello minimo accettabile. Infatti una formazione universitaria è ormai la norma per gli interpreti professionisti, e viste le competenze richieste ad un IG è evidente che questo è il tipo di formazione che un professionista IG dovrebbe ricevere.

3.2.1.3 *I responsabili della formazione*

Per quanto riguarda i soggetti che si occupano della formazione, le istituzioni universitarie sono quelle che svolgono un ruolo preponderante. Sia offrendo direttamente la formazione tramite corsi di certificazione e corsi accademici (Hale, 2007: 265-68), come accade ad esempio negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Germania, sia supervisionando la qualità dei corsi e indirizzando i fondi elargiti ad altri istituti di formazione, come accade in Svezia (Niska, 2007: 302).

Per quanto riguarda i formatori, dalle esperienze migliori sono stati individuati alcuni criteri fondamentali a cui devono rispondere i docenti di tutti i corsi, a partire dal seminario di orientamento. Trattandosi di corsi a carattere professionale rivolti ad adulti che spesso hanno sviluppato una loro esperienza lavorando nel settore, è importante che i docenti conoscano bene ed abbiano esperienza della realtà dell'interpretariato giudiziario per risultare credibili ai propri studenti. Hewitt spiega questa esigenza in base ad una situazione molto simile a quella vissuta oggi in Italia:

scritta è diventata parte integrante dell'esame di certificazione come requisito di accesso alla prova orale.

⁷⁶ Non appena l'esame di certificazione è disponibile l'IG certificato ad interim ha un limite di tempo ragionevole per superarlo e diventare un IG Certificato. Nel caso del NRPSI questo limite di tempo è tre anni per superare il DPSI che è costituito da due simulazioni, due traduzioni a vista e due traduzioni. Cfr. NRPSI, Criteria for entry.

I docenti dei seminari devono essere credibili agli occhi degli studenti: devono essere in grado di difendere la validità di ciò che dicono sulla base del fatto che “ci sono passati” e hanno una significativa esperienza pratica sul campo. In un settore come quello dell’interpretazione giudiziaria, in cui la realtà della professione in aula si allontana a volte anche di molto dall’ideale di come dovrebbe essere, questo aspetto è molto importante. (1995: 68)

Allo stesso tempo però i formatori devono avere una solida base teorica; infatti, come spiega sempre Hewitt, “una delle principali responsabilità dei docenti è aiutare gli studenti ad imparare nuovi modi per migliorare, e non semplicemente perpetuare lo status quo” (1995: 69). Questo aspetto è particolarmente rilevante per la situazione italiana, dove è sicuramente necessario cambiare questo ‘status quo’. Inoltre la base teorica dei formatori è necessaria al fine di evitare che i corsi diventino solo una serie di esercizi per lo sviluppo di capacità meccaniche e la memorizzazione di termini (Hale, 2007: 183).

Considerando la difficoltà nell’istituire corsi di qualità nelle lingue richieste in alcuni dei paesi presi in esame sono stati attivati a livello universitario dei corsi di formazione dei formatori, come elemento cruciale per il successo della formazione di IG realmente competenti. Anche in questo caso i corsi si rivolgono principalmente ad IG professionisti, che hanno dimostrato particolari capacità durante i propri corsi di formazione, per poi offrire loro l’opportunità di proseguire la propria crescita accademica e professionale.

4. Conclusioni

Si ribadisce che quello che è stato descritto è un percorso necessario per raggiungere l’obiettivo che è una formazione ed una certificazione di IG competenti come richiesto dalla direttiva. Affinché questo percorso sia efficace e quindi porti alla costituzione di una base significativa di IG competenti nelle lingue più richieste è necessario che ad ogni livello di qualifica corrisponda un diverso livello di accreditamento e di compenso corrispondente, come accade per esempio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Infatti, poiché il seminario di orientamento ha una importante funzione di filtro iniziale, ma non è in alcun modo sufficiente, è necessario che l’interprete certificato riceva un compenso superiore all’interprete registrato non-certificato. Inoltre è necessario che esistano norme vincolanti che impongano alle autorità di dare sempre

priorità all'IG più qualificato. Infatti questo spingerà tutti gli interpreti registrati a ottenere una formazione a livello di certificazione.

L'applicazione di questi modelli dovrebbe naturalmente essere adeguata alla realtà italiana. Indicare i dettagli di tale applicazione va al di là dell'ambito del presente lavoro. Tuttavia ci sono alcuni aspetti della realizzazione delle esperienze prese in esame che è utile considerare. Così come nel caso del Consortium l'adesione è stata graduale e volontaria da parte degli stati⁷⁷, anche nel caso italiano si potrebbe partire da un primo nucleo di tribunali che hanno mostrato una particolare attenzione al problema, come per esempio i tribunali presso i quali si è già svolta la sperimentazione dei primi seminari di orientamento tenuti da due degli autori di questo libro. Questo gruppo potrebbe rappresentare il punto di partenza per la realizzazione del percorso di formazione e certificazione multilivello, a partire dal seminario di orientamento obbligatorio per tutti, in attesa di sviluppare esami di certificazione per le lingue più richieste dai tribunali.

Naturalmente tutto ciò implica la piena collaborazione e coinvolgimento di tutti gli stakeholder a partire dall'amministrazione e le autorità giudiziarie nel quadro dell'approccio multidisciplinare precedentemente descritto. Se successivamente si uniranno a questo gruppo iniziale nuovi tribunali o gruppi di tribunali sarà possibile condividere non solo le competenze ed il know-how acquisiti, ma anche le liste di interpreti realmente qualificati al fine di poter creare un registro nazionale accessibile a tutti i tribunali che presenta chiari vantaggi anche in termini di accesso rispetto agli attuali albi di ogni singolo tribunale. Un registro nazionale di interpreti qualificati secondo criteri di qualità oggettivi e condivisi sarebbe inoltre un valido strumento accessibile anche a livello europeo così come suggerisce la direttiva (considerando 31).

In Italia pur non esistendo ancora un'offerta formativa specifica per questo settore, le esperienze didattiche e di ricerca già acquisite possono costituire un punto di partenza prezioso per lo sviluppo di ulteriori corsi.

⁷⁷ Anche in Australia dove si vuole introdurre una formazione obbligatoria per tutti gli IG, è stato proposto un approccio graduale (Hale, 2011).

Bibliografia

- Alfieri, G. e Cassola, A. (cur.), 2009. *La «Lingua d'Italia»: usi pubblici e istituzionali. Atti del XXIX congresso della Società di Linguistica Italiana*, Roma: Bulzoni.
- Bellucci, P., 2005. *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria italiana*, Torino: UTET Libreria.
- Bellucci, P., Antognoli, S., Carmignani, B., e Grimaldi, M., 1998, *Studi di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in Alfieri G. e Cassola A. 2009. *La «Lingua d'Italia»: usi pubblici e istituzionali. Atti del XXIX congresso della Società di Linguistica Italiana*, Roma: Bulzoni.
- Bottura, M., 2009. *Lavorare con l'interprete di tribunale in Italia: la necessità di linee guida per gli attori del processo penale*, tesi di laurea non pubblicata. SSLMIT (Forlì), Università di Bologna.
- Carr, S., Roberts, R., Dufour, A. e Steyn, D., (cur.), 1997. *The critical link: interpreters in the community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Colin, J., e Morris, R., 1996. *Interpreters in the Legal Process*. Winchester: Waterside Press.
- Conso, G. e Grevi, V., 2008. *Compendio di procedura penale*, Padova: CEDAM.
- Corsellis, A., 2008. *Public Service Interpreting. The First Steps*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Corsellis, A., Cambridge, J., Glegg, N., e Robson, S., 2007. *Establishment, maintenance and development of a national register*, in Wadensjö, C., Englund Dimitrova, B., e Nilsson, A., (cur.). *The Critical Link 4: Professionalization of interpreting in the community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Curtotti Nappi, D., 2002. *Il problema delle lingue nel processo penale*. Milano: Giuffrè.
- De Jongh, E., 1992. *An Introduction to Court Interpreting. Theory and Practice*, Lanham: Maryland University Press of America.
- 2012. *From the Classroom to the Courtroom: A Guide to Interpreting in the U.S. Justice System*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Garwood, C., e Amato, A., 2011. *Cultural mediators in Italy: a new breed of linguists*, «inTRAlinea», 13.
- Garwood, C., 2012. *Court interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right*, «The Interpreters' Newsletter», 17.
- Garzone, G., 2009. *L'interprete e il mediatore: aspetti deontologici*, in Miller, D., e Pano, A., (cur.), 2009. *La geografia della mediazione linguistico-culturale*. Bologna: Quaderni del CesLic.
- Gialuz, M., 2011. *Novità sovranazionali. Processo penale e giustizia*. 2: 9-13. [pdf] URL: http://www.processopenaleegiustizia.it/rivista_articolo.php?id=18 (consultato il 13-9-2012).

- Gile, D., 2009. *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. Amsterdam: John Benjamins.
- González, D., Vásquez, V., e Mikkelsen, H., (cur.), 1991. *Fundamentals of Court Interpretation. Theory, Policy and Practice*, Durham: Carolina Academic Press.
- Hale, S., 2004. *The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- 2007. *Community Interpreting*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- 2011. *Interpreter Policies, Practices and Protocols in Australian Courts and Tribunals. A National Survey*, Melbourne: The Australasian Institute of Judicial Administration Incorporated.
- Hertog, E., e Van Gucht, J., (cur.), 2008. *Status Quaestionis. Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU*, Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia.
- Hewitt, W., 1995. *Court Interpretation: Model Guides for Policy and Practice in the State Courts*. Williamsburg National Center for State Courts.
- Idh, L., 2007. *The Swedish system of authorizing interpreters*, in Wadensjö C., Englund Dimitrova B. e Nilsson A. (cur.), 2007. *The Critical Link 4: Professionalization of interpreting in the community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Longhi, A., 2004. “L’interprete nel processo penale italiano: perito, consulente tecnico o professionista virtuale?” in *TRAlinea*, 7.
- Marchese, M., 2009. *I soggetti della corte e l’interprete giuridico: percezione e risvolti pratici. La testimonianza di Mark Covell al processo Diaz per il G8 di Genova*, tesi di laurea non pubblicata. SSLMIT (Forlì), Università di Bologna.
- Martellini, S., 2007. *L’importanza di avere interpreti di tribunale professionisti. Italia e Stati Uniti: due realtà a confronto*, tesi di laurea non pubblicata. Istituto Universitario di Mediazione Linguistica, Perugia.
- Mikkelsen, H., 1997. *Orientation Workshops for Interpreters of all Languages. How to Strike a Balance Between the Ideal World and Reality*, in Carr, S., Roberts R., Dufour, A. e Steyn, D., (cur.). *The critical link: interpreters in the community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Miller, D., e Pano, A., (cur.), 2009. *La geografia della mediazione linguistico-culturale*. Bologna: Quaderni del CesLic.
- Morganti, G., 2009. *L’interpretazione di Tribunale. Il problema della deontologia professionale: “scontro” tra condizione ideale e realtà*, tesi di laurea non pubblicata. SSLMIT (Forlì), Università di Bologna.
- Morris, M., (cur.), 1995. *Translation and the Law*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Mortara Garavelli, B., 2001. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.

- Niska, H., 1995. *Just interpreting: role conflicts and discourse types*, in Morris, M., (cur.), *Translation and the Law*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- 2007. *From helpers to professionals: Training of community interpreters in Sweden*, in Wadensjö C., Englund Dimitrova B. e Nilsson A. (cur.). *The Critical Link 4: Professionalization of interpreting in the community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Norström, E., Fioretos, I. e Gustafsson, K., 2012. *Working conditions of community interpreters in Sweden. Opportunities and shortcomings*, «Interpreting», 14: 2.
- Piscaglia, S., 2006. *L'interprete di tribunale: un approccio osservativo e comparativo tra Italia e Inghilterra*, tesi di laurea non pubblicata. SSLMIT (Forlì), Università di Bologna.
- Salce, C., 2008. *L'interprete di tribunale e il court interpreter: due mondi a confronto*, tesi di laurea non pubblicata. SSLMIT (Forlì), Università di Bologna.
- Sandrelli, A., 2011. “Gli interpreti presso il tribunale penale di Roma”, *in-TRAlinea*, 13.
- Sau, S., 2010. *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto dell'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova: Cedam.
- Siracusano, D., Galati, A., Tranchina, G., e Zappalà, E., 2011. *Diritto processuale penale. Volume secondo*, Milano: Giuffrè.
- Valero-Garcés, C., e Martin, A., (cur.), 2008. *Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and Dilemmas*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Wadensjö, C., Englund Dimitrova, B., e Nilsson, A., (cur.), 2007. *The Critical Link 4: Professionalization of interpreting in the community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Sitografia

- AACCI (Austrian Association of Certified Court Interpreters). Url: <http://www.gerichtsdolmetscher.at/index.php?lang=en> (consultato il 2 novembre 2012).
- AIIC, 2012. sui problem sorti nei servizi linguistic del Ministero della Giustizia in Inghilterra e Galles. Url: <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=384286321643592&set=a.162301833842043.40642.137003826371844&type=1> (consultato il 2 novembre 2012).
- AITI e I corsi organizzati per interpreti / traduttori giudiziari. Url: <http://toscana.aiti.org/news-formazione-eventi/corsi-eventi/firenze-22-settembre-2012-il-traduttoreinterprete-giudiziario>. Per il Position (consultato il 2 novembre 2012).

- APCI (Association of Police and Court Interpreters). Url: <http://www.apciinterpreters.org.uk/> (consultato il 2 novembre 2012).
- Cambridge J. 2004, *Interpreting for the Public Services. A guide to commissioning excellent interpreting services*, CILT. Url: <http://www.rln-london.com/pdf/howto/PublicServiceInterpreting.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- CLAC (Consortium for Language Access in Courts), Certification Requirements. Url: <http://www.ncsc.org/Education-and-Careers/State-Interpreter-Certification/List-of-Certification-Requirements.aspx> (consultato il 2 novembre 2012).
- CLAC (Consortium for Language Access in Courts), Colleges and Universities. Url: http://www.ncsconline.org/D_Research/CourtInterp/Web%20%20Colleges%20and%20Universities (consultato il 2 novembre 2012).
- CLAC (Consortium for Language Access in the Courts), 2010. Agreements for Consortium Organization and Operation. [pdf] Url: http://www.ncsconline.org/D_Research/CourtInterp/Agreements2010FINAL.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- Codice deontologico EULITA. Url: <http://www.eulita.eu/sites/default/files/EULITA-code%20of%20ethics-e.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- Codice deontologico NAJIT. Url: <http://www.najit.org/about/NAJITCodeofEthicsFINAL.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- Codice deontologico NRPSI. Url: <http://www.nrpsi.co.uk/pdf/CodeofConduct07.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- COSCA (Conference of State Court Administrators) 2007, *White Paper on Court Interpretation: Fundamental to Access to Justice*. Url: <http://cosca.ncsc.dni.us/WhitePapers/CourtInterpretation-FundamentalToAccessToJustice.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- Court Interpreters Act, 1978, degli Stati Uniti. Url: <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/DistrictCourts/CourtInterpreters.aspx> (consultato il 2 novembre 2012).
- CPA (Cambridge Police Authority) video esplicativo, 2012. Url: <http://www.cambs.police.uk/help/professionalInterpreter> (consultato il 2 novembre 2012).
- Denuncia dei problemi con IG in Svezia. Url: <http://www.thelocal.se/35974/20110906/> (consultato il 2 novembre 2012).
- Dichiarazione della Commissaria europea Viviane Reding, 8 ottobre 2010. Url: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1305_it.htm (consultato il 2 novembre 2012).
- Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Url: http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2010&T3=64&RechType=RECH_naturel&Submit=Cercare.%5D (consultato il 2 novembre 2012).

- DPSI (Diploma in Public Service Interpreting). Url: http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp (consultato il 2 novembre 2012).
- Graham A. 2012, *Training provision for Public Service Interpreting and Translation in England*. Url: <https://www.llas.ac.uk/news/6673> (consultato il 2 novembre 2012).
- http://www.courts.state.co.us/userfiles/File/Interpreters/Program_Information/Certification_Information.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- ImPli (Improving Police and Legal Interpreting) a. FinalReport. Url: http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/Final_Report.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- ImPli (Improving Police and Legal Interpreting)b. Minutes of ImPli Roundtables. Url: <http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/Annexes.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- IoL Educational Trust, 2010. Url: <http://www.iol.org.uk/qualifications/DPSI/Handbook/DPSIHB11.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- ISTAT, La popolazione straniera residente in Italia, 2011. Url: <http://www.istat.it/it/archivio/39726> (consultato il 2 novembre 2012).
- Kammarkollegiet, Ente svedese per l'autorizzazione di interpreti e traduttori di comunità. Url: <http://www.kammarkollegiet.se/kammarkollegiet> (consultato il 2 novembre 2012).
- L'interprete per la testimonianza di Amanda Knox. Url: <http://www.youtube.com/watch?v=CEyYrSZx-3Q&feature=relmfu> (consultato il 2 novembre 2012).
- NAATI 2011, *Improvements to NAATI Testing Project*. Url: <http://www.naati.com.au/PDF/Misc/Improvements%20to%20NAATI%20Testing%20flyer.pdf> (consultato il 2 novembre 2012).
- NAATI 2012, *Accreditation by Testing. Information Booklet*. Url: http://www.naati.com.au/PDF/Booklets/Accreditation_by_Testing_booklet.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- NAJIT (National Association of Judiciary Interpreters and Translators). Url: <http://www.najit.org> (consultato il 2 novembre 2012).
- NAJIT sulle tecniche di interpretazione utilizzate in tribunale. Url: http://www.najit.org/publications/Modes_of_Interpreting200609.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- NAO (National Audit Office) 2012, sui problemi sorti nei servizi linguistici del Ministero della Giustizia in Inghilterra e Galles. Url: http://www.nao.org.uk/publications/1213/moj_language_services.aspx (consultato il 2 novembre 2012).
- NRPSI (National Register of Public Service Interpreting,) Criteria for Entry. Url: <http://www.nrpsi.co.uk/joining.php> (consultato il 2 novembre 2012).
- Processo per l'irruzione nella scuola Diaz durante il G8 a Genova. Url: http://www.processig8.org/Udienza_021_Diaz.html (consultato il 2 novembre 2012).

- RLN (Regional Language Network), 2009. Lavorando con IG. Url: <http://www.rln-northwest.com/Publications/TenTopTipsInterpreting/index.html> (consultato il 2 novembre 2012).
- SCJD (State of Colorado Judicial Department) programma per IG, FAQ. Url: http://www.courts.state.co.us/userfiles/File/Interpreters/Program_Information/Certification_Information.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- SCJD (State of Colorado Judicial Department). Linee guida per l'uso di IG. Url: http://www.courts.state.co.us/Administration/Custom.cfm?Unit=interp&Page_ID=118 (consultato il 2 novembre 2012).
- Servizio Studi del Senato 2012, Disegno di legge A.S. n. 3129 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2011. Url: http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_334.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- State Justice Institute 1998, *Court Interpreting Services in State and Federal Courts: Reasons and Options for Inter-Court Coordination. Final report (30 ottobre, 1998)*. Url: http://www.ncsconline.org/WC/Publications/KIS_CtInteInterpServ.pdf (consultato il 2 novembre 2012).
- Tribunali Federali degli Stati Uniti sulle modalità d'interpretazione in tribunale. Url: <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/DistrictCourts/CourtInterpreters/InterpreterSkills.aspx> (consultato il 2 novembre 2012).
- UNI, l'ente Nazionale Italiano di Unificazione: Url: http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=157&lang=it (consultato il 2 novembre 2012).
- William Hewitt presentando il Consortium for Language Access in the Courts al National Selection Committee dell'Innovations in American Government Awards. Url: http://www.youtube.com/watch?v=e0Cwa2u9oZ0&feature=player_embedded e <http://www.ash.harvard.edu/ash/Home/Programs/Innovations-in-Government/Awards> (ultimo accesso 2 novembre 2012).
- William Hewitt sul Consortium for Language Access in the Courts. Url: <http://www.umtia.org/ExpertPanel/Bill%20Hewitt%20-%20Expert%20Panel.pdf> (ultimo accesso 2 novembre 2012).

Capitolo 5

Funzioni, competenze e responsabilità del funzionario linguistico nei ruoli dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno

Cinzia Iaboni¹

*Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite:
proprio per questo, diceva un filosofo,
gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie.
Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori.
È un maleducato, se parla in privato e da privato.
È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante,
un dipendente pubblico, un eletto dal popolo.
Chi è al servizio di un pubblico
ha il dovere costituzionale di farsi capire.*

Tullio De Mauro

This paper outlines the wide variety of activities performed by language experts serving both in central and peripheral offices of the Italian Ministry of the Interior. After providing a general overview of the most common and sometimes conflicting work situations and the skills and abilities needed to translate and interpret in a legal/police setting, the author examines the difficulties faced by in-house linguistic experts as well as the responsibilities arising from the ethical and institutional obligations of ensuring a correct and adequate communication flow between representatives of the Ministry (from operational units to high-ranking officials) and foreign governmental and non-governmental organizations, law enforcement agencies, business companies and individual foreign nationals. One of the sections of this paper focuses on the need for translation and interpretation in order to guarantee fundamental civil rights. The growing need for and shortage of interpreters and mediators

¹ L'autrice desidera ringraziare la dr.ssa Cristina Petri, funzionario linguistico della Questura di Arezzo, per la preziosa collaborazione fornita durante la stesura del presente articolo.

for less widely spoken languages is stressed, along with the issue of professional quality and the consequent risks of substandard translation and interpretation in a context where the cultural divide and extreme power asymmetry between interlocutors (public authority and non-Italian speaking foreigners) may seriously impair communication. In the last section of the paper the author also introduces the National Association of Translators and Interpreters of the Italian Ministry of Interior (A.N.T.I.M.I.) which celebrated its 10th anniversary in 2012.

Keywords: legal interpreter, legal translator, linguistic expert, Italian Ministry of the Interior, ANTIMI

Parole chiave: interprete giudiziario, traduttore legale, funzionari linguistici, Ministero dell'Interno, ANTIMI

1. Introduzione

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta l'Italia ha assistito ad una evoluzione dei flussi migratori che l'ha gradualmente trasformata, nei due decenni successivi, da "paese di emigrazione" in "paese di immigrazione". Il Ministero dell'Interno, per il quale la gestione dei flussi migratori rappresenta una delle *mission* istituzionali, si è trovato così a rapportarsi con persone provenienti da ogni parte del mondo che parlavano idiomi diversi dall'italiano. In concomitanza con tale fenomeno, il Ministero ha avviato rapporti di collaborazione nei settori di competenza con istituzioni internazionali e soprattutto europee che hanno reso evidente la necessità di un impiego permanente di personale linguistico, anche in virtù della crescente internazionalizzazione della criminalità e dell'intensificarsi del terrorismo.

Nei primi anni Ottanta, per far fronte a queste nuove esigenze di comunicazione, il Ministero dell'Interno ha adottato una scelta lungimirante: istituire la qualifica di "traduttore-interprete" nei ruoli dell'Amministrazione Civile per disporre di un profilo professionalmente preparato in grado di svolgere attività di mediazione linguistica. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta sono stati indetti quattro diversi concorsi pubblici, per esami, per la selezione di personale linguistico che, al momento dell'assunzione, è stato distribuito su tutto il territorio nazionale. Ai primi "traduttori-interpreti" entrati in servizio tra il 1986 e il 1987 sono stati affiancati gli "assistenti linguistici" assunti con le tre

procedure selettive successive. Con la riforma del sistema di classificazione professionale operata dall'ultimo Contratto Collettivo Integrativo del Ministero dell'Interno² è stato mantenuto inalterato il profilo di "Assistente linguistico"³, mentre il restante personale del settore linguistico, già suddiviso sulla base dell'anzianità di servizio e dei titoli di studio posseduti in tre diverse qualifiche professionali (Direttore Traduttore-Interprete, Revisore Traduttore-Interprete e Traduttore-Interprete), è confluito nel profilo di "Funzionario Linguistico". Per ragioni di brevità, in questo saggio si utilizzerà il termine di "funzionari linguistici" per fare riferimento a entrambi i profili.

Di seguito si esamineranno le funzioni pubbliche e le mansioni proprie dei funzionari linguistici del Ministero dell'Interno, le competenze professionali acquisite nel corso degli anni di lavoro alle dipendenze del Ministero dell'Interno e frutto anche di studi, esperienze lavorative e formazione precedenti all'assunzione nella Pubblica Amministrazione e le responsabilità che scaturiscono dalla pratica lavorativa quotidiana nel tentativo di conciliare il codice deontologico proprio della libera professione con il codice di comportamento del pubblico impiegato. Verranno trattate anche le difficoltà connesse alla traduzione e all'interpretariato in questo ambito e le criticità ancora in attesa di una soluzione.

2. Funzioni e compiti istituzionali del Funzionario Linguistico

I funzionari linguistici alle dipendenze del Ministero dell'Interno coprono attualmente undici lingue: non solo le quattro lingue veicolari comunitarie "più diffuse" (inglese, francese, tedesco, spagnolo), ma anche russo, sloveno, portoghese, arabo, albanese, cinese e turco, sebbene il numero di traduttori-interpreti per le lingue europee più diffuse sia di gran lunga superiore rispetto a quello dei traduttori-interpreti delle altre lingue citate, che contano poche unità. In linea generale, il personale linguistico è chiamato ad espletare servizi sia di traduzione sia di interpretariato. Sebbene a tutto il lavoro linguistico sia sotteso un minimo comune denominatore che è dato dalle materie di compe-

² Contratto Collettivo Integrativo del Ministero dell'Interno 2006-2009 (sottoscritto il 20.09.2010).

³ Si tratta comunque di un profilo "ad esaurimento" (art. 16 comma 3 del citato Contratto Integrativo).

tenza del Ministero dell'Interno e che possiamo sinteticamente riassumere in ordine pubblico e sicurezza nazionale, prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, immigrazione e asilo, protezione civile e gestione delle emergenze, le attività di traduzione e interpretariato effettivamente svolte si concretizzano in modo diverso a seconda dell'ufficio in cui si presta servizio.

È possibile delineare una prima distinzione di base tra uffici centrali, con sede a Roma, e uffici periferici, con sede nei capoluoghi di provincia. Tra i primi rientrano quelli che svolgono una funzione di carattere politico-programmatico e quelli operativi che si occupano di casi di rilevanza nazionale e internazionale, come l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, la Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio Centrale Operativo. Sul territorio, e dunque a livello periferico, operano invece le Prefetture e, in seno al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, le Questure, i Commissariati di P.S. e le Specialità (Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e di Frontiera) ed è in questi uffici decentrati che presta servizio la maggior parte del personale linguistico che è alle dipendenze del Ministero dell'Interno.

A titolo esemplificativo possiamo dire che negli uffici centrali si svolge lavoro di traduzione di:

- testi normativi e legislativi vigenti in ambito nazionale e internazionale;
- corrispondenza e documenti di interesse per il nostro Ministero, acquisiti soprattutto nell'ambito dello scambio di informazioni e dei rapporti di collaborazione intrattenuti con interlocutori e organizzazioni internazionali;
- atti di convegni e riunioni;
- relazioni, interventi, note e comunicazioni di delegati italiani a riunioni internazionali;
- atti giudiziari;
- rassegna stampa estera;
- opuscoli e altro materiale divulgativo da presentare a convegni o da pubblicare su internet.

A livello decentrato, invece, la tipologia di lavoro è strettamente collegata alle attività di esclusiva competenza di questi organi periferici del Ministero dell'Interno, il cui compito precipuo è quello di applicare e far rispettare le normative. Le traduzioni riguardano pertanto in particolare:

- atti e determinazioni adottate nei confronti di cittadini stranieri;

- verbali di interrogatorio;
- scambio di informazioni con organi di polizia stranieri;
- documenti (e-mail, sms o altro materiale) intercettati o sequestrati nel corso di indagini.

Alla traduzione, che rappresenta la parte prevalente del lavoro linguistico, si affianca anche l'attività di interpretariato che, negli uffici centrali, si esplica sotto forma di simultanea, consecutiva e *chuchotage*, soprattutto in occasione dei frequenti incontri con delegazioni estere e durante lo svolgimento di convegni e seminari. Nel corso degli anni è aumentata significativamente, a livello centrale, la richiesta di simultaneisti, visti gli ovvi vantaggi pratici offerti da questa tecnica interpretativa, ma, purtroppo, il personale in grado di offrire questo servizio di interpretariato non è sufficiente per far fronte alle richieste. Nelle sedi periferiche prevale, invece, l'utilizzo della consecutiva breve e dell'interpretariato di trattativa, ad esempio in occasione di visite di funzionari di polizia stranieri oppure durante gli interrogatori di polizia o la verbalizzazione di denunce.

A questo proposito merita una trattazione particolare il discorso del *police interpreting*, una tipologia di interpretariato che si svolge quasi esclusivamente negli uffici periferici di Pubblica Sicurezza. Le tipiche circostanze che vedono l'impiego del *police interpreting* sono quelle in cui il cittadino straniero riveste il ruolo di indagato, teste o parte lesa (vittima). Di solito la situazione comunicativa prevede il coinvolgimento di un numero ristretto di attori, in genere l'ufficiale di P.G., lo straniero ed eventualmente l'avvocato difensore. L'interprete, in questo caso, ha la funzione pubblica e la responsabilità deontologica non solo di agevolare linguisticamente la comunicazione tra le parti, ma anche, all'occorrenza, di coordinare il dialogo svolgendo un'azione di mediazione o moderazione. All'interno delle Questure questa tipologia di interpretariato è richiesta dalla Squadra Mobile, dalla DIGOS, dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) e dall'Ufficio Immigrazione; a livello provinciale, si avvalgono di questo servizio le cosiddette Specialità, ovvero la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia delle Comunicazioni e la Polizia di Frontiera (aerea, marittima o terrestre). In questo contesto lavorativo le attività di polizia giudiziaria più frequenti sono:

- la verbalizzazione di denunce o querele (a seguito di furti, violenze, o altri fatti criminali);
- l'assolvimento dell'obbligo di legge, previsto per l'indagato, di nominare un difensore e di eleggere domicilio in Italia;

- l'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali rese dallo straniero sentito in qualità di persona informata sui fatti (ex art. 351 c.p.p.);
- l'assunzione delle sommarie informazioni rese dall'indagato alla presenza del difensore – anche senza delega dell'Autorità Giudiziaria (ex art. 350 c.p.p.);
- l'assunzione delle spontanee dichiarazioni rese dall'indagato (art. 374 c.p.p.);
- la notifica di provvedimenti di espulsione di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Le tecniche interpretative utilizzate nelle situazioni di *police interpreting* sono l'interpretariato di trattativa e la consecutiva breve, il più delle volte senza presa di appunti, soprattutto durante gli interrogatori che, per loro natura, sono caratterizzati da un dialogo incalzante finalizzato ad ottenere risposte immediate ad un susseguirsi di domande mirate alla ricostruzione dello svolgimento dei fatti e alla puntualizzazione dei minimi dettagli della vicenda trattata. A volte si rende necessario anche l'interpretariato telefonico, quando lo straniero non può essere raggiunto fisicamente per vari motivi. Quasi sempre è richiesta la traduzione a vista, prevalentemente sotto forma di rilettura allo straniero del verbale o dell'atto di P.G. prima che le parti interessate procedano alla sua sottoscrizione. Si ricorre alla traduzione a vista anche nei casi in cui è necessario valutare la rilevanza di materiale rinvenuto o sequestrato nel corso di un'indagine oppure per stabilire se la documentazione presentata sia utile per la trattazione di una pratica o l'adozione di una determinata decisione. Nell'ambito del *police interpreting* rientrano anche l'ascolto e la trascrizione, in forma integrale o riassuntiva, di materiale audio (conversazioni telefoniche o registrazioni ambientali) il cui contenuto è ritenuto dagli investigatori di particolare utilità ai fini delle indagini.

3. *Compiti e incarichi extra-istituzionali consolidati dalla pratica professionale quotidiana*

Merita un breve cenno anche la prassi di collaborazione, consolidata in molte realtà lavorative, tra l'Autorità giudiziaria e i funzionari linguistici del Ministero dell'Interno. In questo contesto al funzionario linguistico possono essere conferiti essenzialmente tre diversi tipi di incarico: quello di "ausiliario di P.G." che viene nominato ai sensi del-

l'art. 348 comma 4 c.p.p. per coadiuvare la Polizia Giudiziaria nell'espletamento di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche; la nomina e il conferimento di incarico di interprete ai sensi degli artt. 143 e 146 c.p.p. per prestare assistenza ad un imputato che non conosce la lingua italiana oppure, infine, l'incarico di "consulente tecnico" per fornire ausilio al pubblico ministero (art. 359 c.p.p.). In tutti questi casi si tratta di una prestazione obbligatoria.

Nelle collaborazioni con l'Autorità Giudiziaria il funzionario linguistico interviene, per lo più, nella fase delle indagini preliminari (interrogatori del P.M., convalide di arresto in carcere, assunzioni testimoniali, attività di P.G. effettuate nell'ambito di rogatorie internazionali) e, in qualche caso, nelle udienze dei procedimenti speciali (ad es., il processo per direttissima) oppure nelle udienze di citazione diretta a giudizio. Si tratta di procedimenti che, più di altri, riguardano fatti in cui sono implicati cittadini di nazionalità straniera. Nell'interpretariato giudiziario si fa ricorso alle stesse tecniche di interpretazione utilizzate nel *police interpreting*, ovvero la trattativa, la consecutiva breve e la traduzione a vista (allo scopo di dare una lettura estemporanea dei documenti acquisiti agli atti del procedimento). In aggiunta a queste tecniche viene impiegato lo *chuchotage*, che si svolge esclusivamente verso la lingua straniera e consente allo straniero di seguire gli interventi delle parti presenti in aula, ad es. Pubblico Ministero o difesa.

Per completezza di informazione, è opportuno accennare brevemente anche alle ulteriori competenze che sono occasionalmente richieste ai funzionari linguistici e che esulano dall'esercizio delle funzioni di interpretariato e traduzione. In alcune sedi, infatti, essi sono chiamati a svolgere attività didattica (corsi di lingue e di terminologia specialistica in lingua per gli operatori di polizia), oppure a far parte di commissioni d'esame per valutare il livello di conoscenza di lingue straniere posseduto da parte del personale di polizia che ha presentato istanza di assegnazione al Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia o di invio in missione all'estero come ufficiale di collegamento. Occasionalmente è richiesta una consulenza specialistica nella redazione, revisione e nel controllo di qualità di testi in lingua straniera e vengono eseguiti studi e ricerche su atti, documenti e pubblicazioni in lingua originale. I funzionari linguistici si occupano inoltre di raccogliere e analizzare materiale in lingua straniera per elaborare e redigere relazioni su una vasta casistica di argomenti specialistici e svolgono lavori di ricerca e catalogazione di documenti in lingua originale nei settori di competenza del Ministero dell'Interno. Particolare rilevanza

assume, infine, la ricerca terminologica, la creazione e l'uso di lessici tecnici complessi nelle varie materie di competenza e l'elaborazione di glossari in campi specifici del diritto.

4. Competenze linguistiche e pragmatico-comunicative

Dopo aver fornito un quadro generale complessivo, anche se non esaustivo, delle attività svolte, possiamo ora ad analizzare le competenze linguistiche e pragmatico-comunicative richieste in questo particolare ambito lavorativo. In primo luogo è necessario avere acquisito, tramite una formazione di livello universitario, una perfetta conoscenza della propria lingua madre e delle lingue di lavoro. Vale la pena sottolineare, a questo proposito, che il personale linguistico del Ministero dell'Interno è chiamato a svolgere lavori di traduzione e interpretariato sia in attivo che in passivo, mentre i traduttori-interpreti che lavorano in altre realtà (ad esempio nelle istituzioni internazionali e in quelle dell'Unione europea) traducono esclusivamente verso la propria lingua madre o dominante.

In secondo luogo è indispensabile una buona conoscenza dei vari registri linguistici e delle inflessioni dialettali o regionali, anche in considerazione della diversa provenienza e status sociale degli stranieri. In molti casi le lingue parlate dai funzionari linguistici del Ministero rappresentano solo lingue veicolari per gli stranieri, di cui essi non hanno una conoscenza perfetta, tanto che è necessario saper valutare se è il caso di reperire un interprete esterno che conosca la lingua o il dialetto parlato dallo straniero. A ciò si aggiunge il fatto che lo straniero spesso ha un livello di cultura medio-bassa, ragione per cui l'interprete deve utilizzare due registri diversi, quello formale per comunicare con l'autorità ed il registro informale per garantire la comprensione da parte dello straniero. In terzo luogo è indispensabile una conoscenza approfondita della terminologia giuridica e giudiziaria, con particolare riferimento all'ambito penale, e quindi una conoscenza di normative, sistemi giuridici e procedure in vigore sia in Italia sia nei paesi di riferimento delle proprie lingue di lavoro. Non si può prescindere, infine, dalla conoscenza delle principali tecniche di interpretazione trattate nei paragrafi precedenti.

Vi sono due ulteriori competenze di natura pragmatico-comunicativa importantissime: la prima è la capacità di gestire la comunicazione tra i vari attori coinvolti, ossia la capacità di spiegare e chiarire ri-

ferimenti culturali (ad es. riferimenti geografici oppure le diverse concezioni di spazio e tempo o ancora concetti estranei alle culture extra-europee, ad es. il concetto di “cognome”) e riferimenti a tipologie di reati o procedure applicate in Italia, che spesso sono diverse da quelle in uso nel paese di provenienza dello straniero. Non è inconsueto il caso del cittadino alloglotto che, nella migliore delle ipotesi, ha familiarità con ordinamenti giuridici completamente differenti, oppure non ha alcun tipo di esperienza di procedure legali, né ha mai avuto a che fare con la polizia nell’intero arco della sua esistenza. Succede anche che mostri diffidenza, se non addirittura timore, nei confronti delle forze di polizia che nel suo paese di provenienza spesso agiscono ai limiti della legalità. Sono necessarie, inoltre, la capacità comunicativa di guidare le forme di comportamento (fornendo indicazioni, ad esempio, su come rivolgersi ad una persona) e la capacità di gestire lo stress, ossia di sopportare la tensione emotiva e la pressione psicologica generata dall’interazione tra i soggetti coinvolti nella comunicazione o derivante da situazioni che comportano un notevole carico psicologico (ad es., rivivere le violenze o gli abusi sessuali subiti dalle vittime).

5. Aspetti problematici, criticità e responsabilità derivanti dall’attività di traduzione e interpretariato

È noto che la difficoltà principale della traduzione e dell’interpretariato in campo giuridico risiede nella necessità di approfondire l’analisi dei concetti che spesso, per difformità o mancata corrispondenza concettuale tra i vari sistemi giuridici nazionali, si scopre essere di fatto intraducibili. Basti pensare alle differenze sostanziali che esistono tra gli ordinamenti giuridici dei paesi di diritto civile continentale (*Civil Law*) e quelli di diritto consuetudinario inglese (*Common Law*) per cui, in sintesi, “la diversità che intercorre tra gli ordinamenti giuridici e la mancanza di referenti universali fanno sì che la traduzione giuridica sia, fondamentalmente, un’operazione di diritto comparato”⁴. I traduttori interpreti interni di una pubblica amministrazione si trovano comunque in una posizione privilegiata rispetto ai professionisti esterni al sistema perché, con l’esperienza sia teorica che pratica vissuta “sul campo”, si acquisisce familiarità con il linguaggio giuridico o di poli-

⁴ Viezzi, M. (1994), p. 18.

zia in modo naturale ed è più facile trovare equivalenti traduttivi consultandosi con esperti della materia oppure raffrontando tra loro testi che trattano dello stesso argomento redatti da autori di paesi diversi nelle loro rispettive lingue madri.

Al problema della ricerca di equivalenti traduttivi adeguati si affiancano anche altre situazioni conflittuali, la maggior parte delle quali è riconducibile a fattori esterni ed eterogenei, quali una scarsa conoscenza del ruolo del traduttore-interprete e la mancanza di protocolli e procedure chiare per una più efficace collaborazione tra i partecipanti alla comunicazione. Sono ancora una minoranza, ad esempio, gli operatori di polizia che conoscono la differenza fra traduzione e interpretariato, e ancora meno le varie tecniche di interpretariato. Questa stessa lacuna è riscontrabile, peraltro, anche in altre categorie di professionisti dell'ambito giuridico, quali magistrati, avvocati e legislatori⁵. Inoltre è ancora piuttosto diffusa la convinzione semplicistica che sia sufficiente parlare una lingua per saper tradurre o interpretare, da cui discende la tentazione – del tutto inaccettabile all'interno di un ufficio pubblico – di ricorrere all'ausilio di software di traduzione automatica come *Google Translate*TM per tradurre brani più o meno lunghi da inserire in documenti ufficiali (ad esempio, un decreto di espulsione). Manca, infatti, la consapevolezza che le attività di interpretariato e traduzione non consistono nella semplice trasposizione meccanica di parole da una lingua all'altra, ma richiedono uno sforzo concettuale e di contenuto ben più articolato per garantire la trasmissione del messaggio. Inoltre risulta difficile far capire che non si possono avere prestazioni di qualità se le scadenze di consegna delle traduzioni non sono commisurate alla lunghezza e alla complessità del testo da tradurre o se l'interprete non viene messo nelle condizioni di prepararsi all'attività che dovrà svolgere fornendogli informazioni sufficienti e/o materiale utile per documentarsi e acquisire la terminologia necessaria.

Non è ancora divenuta una prassi consolidata l'attività del *briefing*, che permette all'interprete di acquisire alcune informazioni generali senza le quali la qualità della sua prestazione può essere gravemente compromessa. Ad esempio, l'interprete che entra nella stanza degli interrogatori conoscendo lo stato delle indagini e gli elementi acquisiti fino a quel momento, il nome e il ruolo delle persone coinvolte e di quelle che saranno presenti durante l'interrogatorio, nonché le strategie di

⁵ Zannoni, B. (2008), pp. 39-40.

interrogatorio che verranno messe in atto per raggiungere l'obiettivo ultimo del colloquio, renderà una prestazione migliore rispetto all'interprete che, al contrario, non riceve alcuna informazione preliminare e si trova nella condizione di dover desumere e poi ricostruire la concatenazione di fatti, circostanze e relazioni interpersonali durante lo svolgimento dell'interrogatorio, con il rischio di non riuscire a seguire il filo logico del discorso.

Il *briefing* non è ritenuto una pratica utile da alcuni operatori di polizia perché, a loro dire, fornire troppe informazioni all'interprete potrebbe pregiudicare l'affidabilità della sua resa traduttiva. Dietro questa spiegazione si cela, in realtà, un sentimento di diffidenza che non ha ragione d'essere poiché l'interprete costituisce un assistente indispensabile per l'operatore di polizia nel compimento dei suoi obblighi istituzionali. Non va dimenticato, inoltre, che da un punto di vista deontologico l'interprete ha la responsabilità di soddisfare equamente le esigenze comunicative di entrambe le parti – sia quelle dell'istituzione per cui lavora sia quelle del soggetto non italoglotta – ed è vincolato ad un obbligo di imparzialità e riservatezza. Eppure la sua posizione di terzietà non viene mai resa esplicita prima dell'inizio di una sessione di interpretariato, ad esempio utilizzando una formula standard di presentazione dell'interprete che ne definisca il ruolo e gli obblighi. Si verifica pertanto che, in taluni casi, l'interprete possa essere visto alternativamente come alleato dell'autorità procedente o come alleato dello straniero, quando in realtà egli lavora unicamente per favorire la reciproca comunicazione e comprensione.

Infatti, al di là delle distinzioni determinate dalla diversa tipologia di lavoro svolto in risposta alle esigenze dell'ufficio di appartenenza, il personale linguistico, sia a livello centrale che periferico, svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione istituzionale in lingua straniera perché coadiuva l'operatore di polizia nell'espletamento della sua attività istituzionale e diventa la "voce ufficiale" del Ministero nel momento in cui dialoga con cittadini stranieri, sia che si tratti di rappresentanti di istituzioni straniere o forze di polizia estere, sia di cittadini alloglotti che, a titolo privato o come rappresentanti di aziende o società, diventino vittime o indiziati di reato, abbiano commesso infrazioni di legge oppure semplicemente siano residenti in Italia e pertanto sottoposti agli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di soggiorno e asilo. Lo svolgimento di questo ruolo nella veste di dipendenti pubblici impone inoltre la responsabilità di garantire una corretta e adeguata comunicazione per salvaguardare

il pieno rispetto ed esercizio dei diritti individuali in un contesto comunicativo particolare in quanto caratterizzato, a volte, sia da un divario culturale notevole sia da uno squilibrio di potere tra le parti (da un lato la pubblica amministrazione e dall'altro gli stranieri non italogliotti).

L'asimmetria di potere si evidenzia, in particolar modo, negli atti scritti con cui gli organi del Ministero dell'Interno danno veste formale alle determinazioni adottate nei confronti degli stranieri. Si tratta di atti che, per la loro natura performativa, prescrittiva e vincolante, sono fortemente codificati e redatti utilizzando un linguaggio molto tecnico e specialistico che, nella quasi totalità dei casi, riproduce pedissequamente la normativa che ha determinato l'adozione dell'atto stesso. Questa loro specificità, se da un lato si pone come inderogabile garanzia del corretto funzionamento del sistema, dall'altro allontana questi testi dai principi di semplificazione, chiarezza e immediata comprensione auspicati nella Direttiva emanata nel maggio 2002 dal Ministro per la Funzione Pubblica⁶. La traduzione di questi atti – in forma integrale o sintetica⁷ – è indispensabile per il raggiungimento di un duplice fine: da un lato, garantire l'efficacia dell'atto stesso attraverso la sua notifica e conoscibilità da parte del destinatario straniero, dall'altro tutelare il diritto di difesa o di impugnativa da parte dell'interessato. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di immigrazione e asilo, ad esempio, ogni provvedimento adottato nei confronti di uno straniero deve essere reso noto all'interessato in forma orale e/o scritta in una lingua a lui comprensibile, ovvero, ove ciò non sia possibile vista l'impossibilità di reperire idoneo interprete in tempi celeri, in una lingua scelta dallo straniero tra inglese, francese o spagnolo⁸; per le comunicazioni dirette ai richiedenti asilo è ammesso l'utilizzo, in aggiunta alle lingue sopra citate, della lingua araba⁹.

Il tema del ricorso alle lingue veicolari nella comunicazione con gli stranieri è stato affrontato in una recente sentenza della Corte di Cas-

⁶ Direttiva 8 maggio 2002 – Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.

⁷ Essendo libera dalle costrizioni redazionali del testo di partenza, la traduzione sintetica (art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo n. 286/1998) può rielaborarne il contenuto, rendendolo immediatamente comprensibile al diretto interessando.

⁸ Cfr. l'art. 2 comma 6 nonché l'art. 13 comma 7 del Decreto Legislativo n. 286/1998.

⁹ Cfr. art. 4 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004.

sazione¹⁰ che, accogliendo il ricorso presentato da una cittadina cinese contro un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze che le era stato notificato contestualmente ad una traduzione sintetica dell'atto in lingua inglese, ha stabilito che "la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive"¹¹ rendono insostenibile la formula di legge dell'impossibilità di traduzione per indisponibilità di un traduttore "quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione personalizzata è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi *standard*"¹².

Questa recente sentenza, di cui non è ancora dato sapere gli effetti a livello operativo, pone in rilievo una realtà ineludibile: l'attività di traduzione e interpretariato nel Ministero dell'Interno non è certo destinata a diminuire, ma piuttosto a modificarsi ampliando lo spettro delle lingue richieste. Infatti, i continui cambiamenti geo-politici, socio-economici e tecnologici di una realtà europea ed extraeuropea sempre più globalizzata continuano a portare verso l'Europa, e in Italia in particolare, un costante flusso di migranti che lasciano il loro paese per motivi in prevalenza economici, ma anche politici, e a queste persone va garantita la possibilità di esprimersi nella loro lingua madre. Nell'ambito della casistica migratoria, se qualche anno fa si è manifestata l'esigenza di traduzione e interpretariato in lingue del sud-est europeo (rumeno, polacco, moldavo, serbo), ora una buona parte degli stranieri di recente arrivo parla solo lingue (perlopiù extraeuropee) cosiddette "a minor diffusione" o addirittura solo dialetti¹³ per i quali in alcune

¹⁰ Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile-1, n. 3678 dell'8 marzo 2012.

¹¹ Cfr. pag. 3, ultimo paragrafo della citata sentenza.

¹² Cfr. pag. 4, primo paragrafo della citata sentenza (corsivo nel testo).

¹³ Esempi di lingue e dialetti "meno diffusi" utilizzati in sede di audizione dei richiedenti asilo: akan (Ghana), amharico (Etiopia), armeno, azeri, bangla, bambara (Mali), dari (Afghanistan), dioula/jula (Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mali), dogon (Mali), esan/ishan (Nigeria), farsi (Iran), georgiano, hausa (Benin, Burkina Faso, Camerun, Ghana, Niger, Nigeria, Sudan), kotokoli (Togo), kurmanji (Iraq, Iran, Siria, Turchia.), mandinka (Gambia, Senegal), maninka (Costa d'Avorio, Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone), mongolo, oromo (Etiopia), pashto (Afghanistan, Pakistan), peul/pol (Mali), punjabi (India, Pakistan), hindi (India), rom, somalo, sorani (curdi iraniani).

aree del nostro paese non sono reperibili interpreti o mediatori linguistici. Va sottolineato, inoltre, che queste esigenze linguistiche emergono, di volta in volta, in modo assolutamente imprevedibile e discontinuo perché soggette all'improvviso modificarsi delle dinamiche migratorie. All'occorrenza, pertanto, si innesca una ricerca estenuante e snervante, condotta solitamente tra gli stranieri residenti nella provincia che, nella maggior parte dei casi, non solo non sono sufficientemente qualificati, ma non hanno né l'obbligo né l'interesse a svolgere queste funzioni. La capacità operativa di molti uffici pubblici trarrebbe sicuramente beneficio dalla creazione di un registro nazionale e/o regionale di mediatori/interpreti in grado di offrire un servizio di qualità che garantisca il corretto svolgimento di tutti gli atti previsti per legge. In realtà non è facile trovare persone capaci e preparate, sia perché in Italia non esiste un sistema di accertamento delle competenze (accredimento) dei traduttori-interpreti o mediatori, sia perché la bassa retribuzione prevista per legge¹⁴ tiene lontani i professionisti più qualificati. Va tuttavia ribadito con fermezza che, quando si scende sotto un certo standard minimo di prestazione, si corre il pericolo di commettere gravi violazioni dei diritti dell'individuo che, nei casi più gravi, da innocente diventa colpevole, viene espulso dal paese o non ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato pur avendone titolo.

6. *Nascita dell'ANTIMI e progetto della Rete Nazionale dei Servizi Linguistici del Ministero dell'Interno*

Da quanto finora esposto risulta evidente l'importanza e la delicatezza del ruolo svolto dai funzionari linguistici del Ministero dell'Interno. Al fine di tutelare e valorizzare professionalmente e deontologicamente il personale linguistico che opera in seno al Ministero dell'Interno è sorta nel 2002 l'A.N.T.I.M.I. (Associazione Nazionale dei Traduttori e

ni, Iraq), swahili (Kenya, Tanzania, Uganda), tamil (Sri Lanka), tigrino (Eritrea, Etiopia), twi (Ghana), urdu (Pakistan), wolof (Senegal).

¹⁴ Agli "ausiliari di P.G." e agli interpreti nominati dall'Autorità giudiziaria vengono corrisposti mediamente € 4,07 lordi per ogni ora di lavoro. Si applicano, infatti, i compensi erogati dal Ministero di Giustizia ai sensi della Legge 8 luglio 1980, n. 319, successivamente adeguati dal D.M. 30 maggio 2002, e calcolati sulla base di "vacazioni", ognuna corrispondente a due ore di lavoro (la prima vacanza equivale a € 14,68, le vacanze successive a € 8,15).

Interpreti del Ministero dell'Interno), una piccola realtà associativa¹⁵ che da dieci anni cerca di mettere in luce le difficoltà che i funzionari linguistici incontrano nell'espletamento delle loro funzioni adoperandosi per suggerire proposte utili ad ottimizzare le prestazioni nel settore dei servizi linguistici nel Ministero dell'Interno. In tale ottica, su iniziativa dell'A.N.T.I.M.I., è stato avviato presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza il progetto denominato "Rete Nazionale per i Servizi Linguistici" che, attingendo alle professionalità presenti in seno al Ministero e dislocate su tutto il territorio nazionale, rende accessibile il servizio di traduzione nelle undici lingue coperte dal personale linguistico interno a tutti gli uffici di polizia che ne fanno richiesta. La "Rete", infatti, mette in contatto domanda e offerta, ovvero l'ufficio che ha bisogno della traduzione e il traduttore che è in possesso delle necessarie competenze per espletare l'incarico e che, secondo un modello di tele-lavoro, riceve via e-mail o per fax il testo da tradurre e provvede a restituirlo, una volta tradotto, all'ufficio committente.

L'A.N.T.I.M.I. mantiene inoltre contatti con il mondo accademico e con i servizi linguistici di altre amministrazioni nazionali ed estere e collabora con altre associazioni di traduttori-interpreti per favorire la crescita e l'aggiornamento professionale dei propri soci attraverso la partecipazione a programmi di ricerca, seminari e attività di formazione e perfezionamento. Si inseriscono in questo contesto la collaborazione con la REI (Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale) all'interno del gruppo di lavoro "Terminologia giuridica" che ha elaborato alcune schede terminologiche¹⁶ e i contributi offerti dall'A.N.T.I.M.I. ad alcuni progetti di ricerca europei, quali IMPLI (*Improving Police and Legal Interpreting*) e OPTIMALE (*Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe*). Il progetto IMPLI, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia della Commissione europea, offre uno studio comparato dell'impiego di interpreti in interviste e interrogatori di polizia e nelle indagini preliminari nei sei paesi aderenti al progetto (Belgio/Fiandre, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia e Regno Unito/Scozia) e vuole contribuire a migliorare la qualità della formazione sia degli interpreti sia di chi conduce gli interrogatori. Tra i risultati "materiali" prodotti dal progetto risultano particolarmente interessanti i sei video con sottotitoli in in-

¹⁵ Per maggiori informazioni sull'associazione cfr. il sito www.antimi.org.

¹⁶ Cfr. http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/gruppi/gl_terminologia_giuridica.htm.

glesi (pubblicati sul sito internet del progetto) che illustrano, tramite simulazioni, lo svolgimento degli interrogatori di polizia giudiziaria mediati da interpreti nei paesi partecipanti alla ricerca¹⁷. Il progetto OPTIMALE, finanziato dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione europea, mira invece, tra l'altro, a elevare la qualità della formazione dei traduttori e dei loro formatori.

Negli ultimi anni, soprattutto su impulso dell'Unione Europea e in seguito all'adozione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali, è aumentato l'interesse nei confronti della traduzione e dell'interpretariato in ambito giudiziario e si è sottolineata per la prima volta l'importanza della qualità del servizio come requisito indispensabile a garanzia dell'equità del procedimento¹⁸. Dato che la qualità è necessariamente collegata alla formazione¹⁹, si sono intensificati gli studi sulla figura del traduttore-interprete giuridico e gli sforzi del mondo accademico per elaborare piani di studio che forniscano una formazione professionalizzante nel settore della comunicazione interlinguistica sia giuridica che giudiziaria. La qualità si alimenta anche con l'esperienza acquisita sul campo, ma non va dimenticato anche il dovere deontologico del traduttore interprete *in house* di curare il proprio aggiornamento e perfezionamento per svolgere al meglio la propria attività professionale nell'interesse sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia del cittadino straniero non italofono. In questo senso sarebbe auspicabile una sinergia tra pubblica amministrazione e università per offrire moduli di perfezionamento anche a chi è già inserito nel mondo del lavoro e vorrebbe potersi confrontare con docenti universitari o esperti di discipline giuridiche per comprendere l'origine e le implicazioni delle modifiche che intervengono periodicamente a livello normativo o procedurale e che comportano invariabilmente anche variazioni lessicali.

¹⁷ Dalla homepage del progetto si accede sia al Final Report (in inglese o francese) sia ai sei filmati citati.

¹⁸ Cfr. art. 2 comma 8 della citata Direttiva.

¹⁹ L'articolo 5 comma 2 della citata Direttiva parla di traduttori e interpreti "debitamente qualificati".

7. Conclusioni

Come si è cercato di illustrare in questo breve contributo, quella del traduttore interprete appartenente ad una pubblica amministrazione è una figura composita che ingloba aspetti spesso conflittuali e contraddittori di libera professione, pubblico ufficio e mediazione culturale ed è tuttora alla ricerca di operare una sintesi praticabile nella propria attività giornaliera. Si è descritto brevemente il contesto problematico in cui opera il funzionario linguistico del Ministero dell'Interno a cui si richiede un notevole impegno non solo per quanto riguarda la propria competenza più strettamente linguistica, ma anche la propria abilità di mediazione sul piano culturale, sociale e psicologico. Da questo impegno scaturisce la necessità – e l'auspicio – che all'interno del Ministero l'interazione con soggetti provenienti da background culturali diversi sia presto ristrutturata sulla base di alcuni presupposti innovativi e imprescindibili nell'odierna economia globalizzata. Presupposti che, nella pubblica amministrazione come nel privato, sono ben individuabili secondo il modello delle 3T di Talento, Tecnologia e Tolleranza. Questi tre parametri corrispondono ad un'adeguata preparazione professionale, tecnologica e umana, ovvero, in termini ancor più specifici, ai seguenti tre binomi: competenza linguistica e comunicativa, continuità nella formazione e nell'aggiornamento, assenza di pregiudizi e sensibilità culturale.

Bibliografia

- Bonagura, A., Carducci, C., Del Baglivo, A., Fumel, F., Novelli, R., Serpentine, C., 2002. "Sulla riorganizzazione dei servizi linguistici del Ministero dell'Interno", in *Instrumenta n. 18*, Anno VI, settembre-dicembre, Roma: Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno S.S.A.I., Parte III. http://ssai.interno.it/download/allegati1/instrumenta_18_10_bonagura.pdf (ultimo accesso 01.10.2012).
- Cocchi, C. P., 2005. "Il personale linguistico del Ministero dell'Interno in servizio presso gli uffici periferici: la realtà della Questura di Bologna", in *Interpretazione di Trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, M. Russo, G. Mack (a cura di), Milano: Hoepli, pp. 213-230.
- Longinotti, D., 2009. "Problemi specifici nella traduzione giuridica: traduzione di sentenze dal tedesco e dall'inglese", in: *Quaderni di Palazzo Serra 17*, Genova: Università di Genova.

- Pugliese, E., 2002. *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, Bologna: Il Mulino.
- Viezzi, M., 1994. "Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese" in Scarpa F. e Di Mauro G. (a cura di), *Traduzione, società e cultura 5*, Università degli Studi di Trieste, Trieste: LINT, pp. 3-48.
- Zannoni, B., 2008. *L'interprete nel processo penale italiano* (tesi di laurea non pubblicata).
[http://lingue2.lingue.unibo.it/didattica/inglese/rudvin/L'interprete%20nel%20processo%20penale%20italiano _ Zannoni.pdf](http://lingue2.lingue.unibo.it/didattica/inglese/rudvin/L%20interprete%20nel%20processo%20penale%20italiano_Zannoni.pdf) (ultimo accesso 01.10.2012).

Sitografia

- ANTIMI (Associazione Nazionale dei Traduttori e Interpreti del Ministero dell'Interno)
www.antimi.org
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 – Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22.12.2004)
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=2691>
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18.08.1998 – Supplemento Ordinario n. 139)
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=836>
- Decreto Ministeriale 28.11.2000 – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.04.2001)
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=1893>
 (ultimo accesso: 05.10.2012)
- Direttiva 8 maggio 2002 – Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.2002)
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=4795>
 (ultimo accesso: 05.10.2012)
- Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 280 del 26.10.2010, pag. 1)
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:it:PDF>
 (ultimo accesso: 05.10.2012)
- Progetto IMPLI
http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/Final_Report.pdf
 (ultimo accesso 01.10.2012)

REI (Rete per l'Eccellenza dell'Italiano istituzionale)

http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/rete/chi_siamo.htm

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile-1, n. 3678 dell'8 marzo 2012

<http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=3031>

(ultimo accesso 01.10.2012)

Capitolo 6

La mediazione interculturale nel Centro Identificazione e Espulsione (C.I.E.) di Bologna. L'esperienza del Progetto Sociale

Franco Pilati e Francesca Pesare¹

At the “Identification and Expulsion Centre” (C.I.E) of Bologna, as in all similar ‘detention centres’ across the EU (‘Immigration Removal Centres’ in the UK), undocumented migrants are kept in detention while awaiting identification and repatriation to their home countries by the public authorities. Although its institutional tasks and mandate are clearly defined and delineated, the C.I.E is at the same time a highly complex institution in terms of its internal dynamics: we find here a complex interplay of issues relating to clandestinity, cultural and psychological alienation and the exploitation and suffering of migrants. Their dramatic experiences as a result of their forced detention at the centre, deprived of the most basic freedoms and awaiting repatriation in a state of psychological limbo, leads to a sense of extreme uncertainty and precariousness.

At the C.I.E a multidisciplinary team called the ‘Social Project’, which is composed of psychologists, an anthropologist, a doctor, a lawyer, a social worker and language mediators, strives to meet the varied needs and requirements of the migrants and of the institution. Each member of the team has an in-depth knowledge of social skills, legal-juridical skills, asylum issues, criminal issues (such as human trafficking), health-related issues as well as basic notions of clinical psychology. The collaborative effort of this skilled team, in which each member has a ‘mediating’ function at times approximating that of a social worker, provides a platform of security for the migrants.

Keywords: C.I.E Centre for Identification and Expulsion, detention, intercultural mediation, language mediation, migration, cultural identity

Parole chiave: C.I.E Centro Identificazione Espulsione, detenzione, mediazione interculturale, mediazione linguistica, migrazione, identità culturale

¹ Franco Pilati è autore dei primi quattro paragrafi del presente capitolo e Francesca Pesare è autrice del paragrafo 5.

1. La legittimazione giuridica dei C.I.E.: il trattenimento

Prima di addentrarci nella descrizione dell'esperienza del Progetto Sociale e delle specificità che l'attività di mediazione assume all'interno del contesto ove essa si è trovata ad operare, ritengo utile una breve panoramica introduttiva sui C.I.E., a partire dal contesto storico e politico che ne ha reso possibile l'adozione, per poi soffermarci sulla peculiare natura giuridica di questi luoghi, ed infine sulla loro struttura ed organizzazione interna. Negli anni Novanta, in Europa, si assiste ad una progressiva chiusura delle frontiere e all'adozione di politiche sempre più restrittive in materia di immigrazione.² Gli accordi di Schengen del 1985, sanciscono questa chiusura e disciplinano le modalità di gestione delle frontiere; secondo gli accordi, gli stati che vi aderiscono devono dotarsi di efficaci misure per il contrasto dell'immigrazione irregolare e l'espulsione dei clandestini. Alcuni campi allestiti per la detenzione dei migranti in attesa di rimpatrio nascono proprio in questi anni su iniziativa di alcuni governi dei paesi di vecchia immigrazione (Germania, Inghilterra e Francia). Questi campi rappresentano il precedente che porterà in Italia alla nascita dei C.P.T.A., Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza, istituiti dalla legge Turco-Napolitano del 1998. Nel nostro paese, vi furono anche altre leggi che prepararono il campo all'istituzione dei centri di detenzione. Si trattò principalmente di normative per la gestione dell'immigrazione da un punto di vista economico: la programmazione statale dei flussi migratori in base alle esigenze produttive e occupazionali delle aziende del Paese e il respingimento dei migranti che non riescano a dimostrare di avere la garanzia di un lavoro e di un alloggio. Sulla base di queste norme, l'immigrato viene dunque costretto in un *regime di utilità* al di fuori del quale esso diventa immediatamente "pericoloso, ambiguo o eccedente". L'espulsione si configura quindi come il mezzo privilegiato per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, anche se vengono tentate, allo stesso tempo, altre misure per favorire l'integrazione e la partecipazione dello straniero alla vita pubblica italiana (come è il caso ad esempio delle prime sanatorie per concedere l'emersione dal lavoro nero e da situazioni di sfruttamento e illegalità).

² Molte delle informazioni che seguono, sono tratte, tranne ove specificato, dal saggio di Dal Lago A., *Non-persone. L'esclusione dei migranti da una società globale*, Feltrinelli, Milano, 2005.

La legge 40/1998, cosiddetta Turco-Napolitano, introdusse la misura dell'espulsione coattiva per gli stranieri non in regola, con le norme che disciplinano il soggiorno sul territorio dello Stato e per quelli "socialmente pericolosi", prevedendo inoltre l'istituzione dei centri di trattenimento per gli irregolari.

In questo modo, vengono progressivamente a cristallizzarsi nel discorso comune e politico, due categorie distinte di stranieri: l'immigrato regolare e il "clandestino". Il regolare è solitamente integrato, docile, benevolo, lavoratore, mentre il clandestino è prevalentemente disadattato, povero, senza lavoro, incline a delinquere.

Nello specifico disegno di legge questa divisione si traduce in una separazione giuridica sottile ma decisiva tra lo status dello "straniero regolarmente soggiornante in Italia", che gode "dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano", e quello dello "straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato", al quale vengono riconosciuti soltanto "i diritti fondamentali della persona umana".³

La legge del '98 introduce inoltre, alcuni strumenti atti ad aumentare l'efficacia dei provvedimenti di espulsione, i quali rischiavano altrimenti di rimanere pure "formalità", non essendo previsti mezzi per contrastare l'inottemperanza dell'ordine di abbandonare il paese (i c.d. fogli di via). Si istituiscono così i Centri di Permanenza Temporanea (C.P.T.). Si tratta di edifici in genere collocati lontano dai centri urbani, in prevalenza ex caserme, ove vengono "trattenuti" gli stranieri destinatari di un decreto di espulsione in attesa che siano rimossi gli impedimenti materiali che si frappongono al loro effettivo rimpatrio. La legittimità del trattenimento è *infatti* giustificata dalla difficoltà a procedere immediatamente all'espulsione. Così si legge nell'art. 14 del Dlgs 286/98: "quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione" per diversi motivi, tra cui la necessità di identificare prima lo straniero o per mancanza di mezzi materiali, "[...] il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino".⁴ Lo strappo sul terreno dei diritti costituzionali è evidente, atteso che per la prima volta nel dopoguerra viene introdotta una forma di

³ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubb. sulla Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1998.

⁴ T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, cit. art. 14, comma 1.

“detenzione amministrativa”, riservata a talune categorie di soggetti e in assenza di qualsiasi tipo di controllo da parte dell’Autorità giudiziaria (la prima formulazione legislativa prevedeva la possibilità di trattenere lo straniero per un periodo non superiore ai trenta *giorni*). Alcuni commentatori hanno immediatamente sottolineato come una tale disciplina si ponesse palesemente al di fuori dei principi costituzionali in materia di libertà personale.

Nel 2000 viene emanata una “Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza” che stabilisce i diritti fondamentali e i modi per assicurare ai trattenuti i livelli minimi di assistenza (“garanzia di assistenza sanitaria”, “salvaguardia della libertà di corrispondenza, anche telefonica”, “libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatori provenienti dall’esterno”, “assistenza legale, morale e religiosa”, “possibilità di usufruire di spazi di socializzazione”), dove si ribadisce il carattere discrezionale nella gestione da parte dei vari Prefetti, per i quali si ritiene “*auspicabile* [...] l’attivazione di convenzioni con enti o organismi che possano garantire il complesso o comunque la maggior parte degli interventi illustrati nella presente Direttiva”.

La Corte Costituzionale in seguito, sollecitata dai magistrati, costringe il governo a modificare la procedura di trattenimento, stabilendo che esso debba essere convalidato da un Giudice in conformità all’art. 13 della Costituzione.

La legge Bossi-Fini del 2002, rafforza lo strumento del trattenimento, aumentando il tempo massimo di permanenza da trenta a sessanta giorni. Con un successivo intervento legislativo (DL 241/2004), la competenza giurisdizionale sulle espulsioni e sui trattenimenti nei Centri, viene tolta alla magistratura ordinaria ed attribuita ai Giudici di Pace, quasi a voler sancire una presunta “minore importanza” della materia in questione.

Il periodo di trattenimento nei Centri viene dilatato nel luglio 2009, fino ad un massimo di 180 giorni dal ministro degli Interni Maroni, con l’approvazione del cosiddetto “pacchetto sicurezza” ed infine con l’emanazione del decreto legge n. 89 del 23 Giugno 2011, tale periodo all’interno dei C.I.E. viene ulteriormente prolungato fino ad un massimo di 18 mesi e, punto cruciale, le competenze e il potere gestionale vengono affidati completamente alle Prefetture. Il prolungamento dei termini massimi di trattenimento non ha tuttavia incrementato l’efficacia della macchina espulsiva, accentuando viceversa i profili di criticità connessi alla detenzione con un aumento del numero delle rivolte e

degli episodi di autolesionismo (Del Grande G., 2010: 165-197). È noto invero agli osservatori, come sottolinea efficacemente in un suo recente saggio Asher Colombo (2012: 136), che “oggi oltre tre quarti di coloro che vi entrano [nei C.I.E.], escono non per essere espulsi, ma per decorrenza dei termini, per motivi di salute, per una sanatoria, perché il loro trattenimento non è convalidato dall’autorità giudiziaria, in qualche caso per essersi “allontanati arbitrariamente”.

2. Il Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna

Aperto nell’aprile 2002 e ubicato nell’immediata periferia di Bologna, il Centro di Identificazione ed Espulsione sorge, come nel caso di altre strutture presenti sul territorio nazionale, sulla costruzione di una vecchia caserma militare. È collocato tra una strada provinciale ad elevata percorrenza da un lato, e una stazione ferroviaria dall’altro. Sugli altri due fronti insistono, in modo contiguo, attività produttive e abitazioni civili.

La struttura di contenimento è di forma rettangolare, all’interno della quale operano, di norma, l’Ente gestore nonché il Progetto Sociale. Il perimetro esterno è sottoposto invece alla sorveglianza e alla vigilanza delle forze di polizia che si alternano ai soldati dell’esercito. “Non avendo natura penitenziaria, e non dipendendo dal Ministero della Giustizia, i C.I.E. non sono gestiti dalla polizia penitenziaria, né da altre forze di polizia. Queste sono presenti all’interno, perché i C.I.E. ospitano anche un ufficio stranieri della questura decentrato, e prevedono comunque la presenza di forze di polizia nel caso sia necessario il loro intervento, ma di norma esse non potrebbero accedere alle aree in cui sono trattenuti gli ospiti” (Colombo A., 2012: 119).

La capacità ricettiva totale è di 95 unità, di cui 50 maschili e 45 femminili. Non vi sono collegamenti al coperto tra i vari comparti; tutti i luoghi sono raggiungibili mediante percorsi all’aperto. Uffici amministrativi e vigilanza trovano spazio in altrettanti edifici indipendenti. In ciascun settore le camerate sono allineate senza interposte separazioni. Ogni camerata accoglie cinque persone, ed è dotata di un tavolo, di un guardaroba in muratura, di un televisore, due lavandini, due docce. La struttura è suddivisa in due settori da un muro che corre verticalmente lungo la linea mediana. Nel primo alloggiano gli uomini, nel secondo le donne. Sebbene la popolazione trattenuta, si caratterizzi per un’estrema eterogeneità, come si vedrà in modo più approfondito nel paragra-

fo successivo, “la divisione delle zone, riguarda solo il genere [...] e non invece le ragioni per cui gli stranieri irregolari sono entrati. Non sono previste infatti divisioni tra autori di reati penali e incensurati” (Colombo A., 2012: 120) o divisioni di altro tipo. È questa spesso, una delle ragioni che contribuiscono a generare un forte senso di iniquità e di mortificazione già all’ingresso nella struttura, soprattutto da parte di coloro che incensurati, ma trattenuti poiché raggiunti da un provvedimento di espulsione, si trovano a condividere per un lungo periodo, spazi comuni e alloggi con persone con alle spalle reati penali, non comprendendo i motivi di tale promiscuità.⁵

Si verifica inoltre sovente,⁶ che lo straniero con alle spalle l’esperienza della detenzione in carcere, definisca quella condizione “migliore” e meno mortificante rispetto a quella che si trova a vivere all’interno del C.I.E. (Pilati F., 2010: 1), benché come è noto, le carceri italiane si caratterizzino a loro volta, per un elevato numero di aspetti di criticità (il sovraffollamento, l’incapacità di mettere in atto reali ed efficaci interventi di recupero, etc.). Ciò è dovuto principalmente al fatto, che l’esperienza carceraria, per quanto percepita come dolorosa e crudele, rientra tuttavia in una dimensione effettivamente morale e “culturale”, “essendo la punizione che quella società infligge a chi ha infranto le leggi, che quella stessa società prescrive” (Del Puente G., Spensieri S., 2001), mentre, con il trattenimento all’interno di un Centro di Identificazione ed Espulsione, viene meno, da parte della persona trattenuta, “la consapevolezza dei passaggi che legano l’azione alla punizione”. La dimensione del C.I.E. può dirsi invero quella di una realtà in continuo cambiamento, capace di trasformarsi repentinamente, in un “*contenitore*” sempre differente, di quell’*umanità in eccesso* (Bauman

⁵ Sul tema della promiscuità all’interno del C.I.E., aspetto di forte criticità che rimane tuttora irrisolto, si vedano alcuni interventi del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, e in particolare all’interno della IV Relazione sull’attività dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, periodo maggio 2007 – aprile 2008, pp. 41-42.

⁶ In questo paragrafo, tranne ove specificato, farò frequentemente ricorso a miei precedenti lavori, riportandone integralmente alcuni stralci, che ritengo possano rendere parzialmente l’idea, delle dinamiche psicologiche che gravano sulla persona migrante, durante l’intero periodo di trattenimento nel C.I.E. Temi dai quali non può prescindere chi è chiamato a svolgere quotidianamente un ruolo di sostegno all’interno della struttura, e *in primis* proprio il mediatore culturale, che come si vedrà in seguito, è figura centrale e trasversale a tutti gli interventi di presa in carico messi in atto dallo staff di lavoro del Progetto Sociale.

Z., 2002), prodotta, attraverso i flussi migratori, dai profondi squilibri economico-sociali che caratterizzano i rapporti tra Nord e Sud del mondo e dai rapidi mutamenti in seno al mondo globale (Geertz C., 1999). Ne è un esempio emblematico, come il recente aggravarsi della crisi economica abbia prodotto una modificazione nella composizione della popolazione trattenuta, con un aumento della incidenza della presenza di cittadini stranieri che hanno alle spalle un percorso di regolarità. La recessione sui mercati occidentali ha determinato infatti l'espulsione dal ciclo produttivo di un numero consistente di lavoratori, sia italiani che stranieri, con l'aggravante, per questi ultimi, che la perdita del lavoro ha significato molto spesso la perdita del titolo di soggiorno e quindi, l'ingresso in una spirale di irregolarità e sfruttamento che ha finito per trovare il suo triste epilogo nel C.I.E. È noto infatti, che l'attuale legislazione in materia di immigrazione, si caratterizza per un legame molto stretto tra contratto di lavoro e titolo di soggiorno (il c.d. contratto di soggiorno, art. 5 bis T.U.), con la conseguenza che i lavoratori stranieri finiscono per vivere una "doppia precarietà", lavorativa e legale, atteso che la perdita del lavoro può determinare la perdita del titolo di soggiorno e dunque l'ingresso nella condizione di irregolarità, vanificando spesso anni e anni di sacrifici e di conquiste.

Nondimeno, in questo quadro di grande incertezza, hanno poi fatto prepotentemente irruzione le vicende politiche del Maghreb (la c.d. Primavera Araba) che hanno recentemente portato, dapprima sulle nostre coste, e, successivamente, nelle nostre città, numerosi uomini e donne arabe, ma non solo,⁷ in fuga dalle dittature, dalla guerra o dalla miseria. L'onda lunga del cambiamento democratico in Egitto, in Tunisia, in Libia, ed ora anche in Siria, ha finito per investire notoriamente anche le nostre città e, inevitabilmente, tutti i C.I.E. presenti sul territorio, determinando anch'essa un temporaneo stravolgimento nella composizione della popolazione trattenuta (Pilati F., 2011: 33).

⁷ Il riferimento è a quelle migliaia di individui, sovente dimenticati dalle cronache, lavoratori, profughi, vittime di violenza e di tortura, vittime di tratta, per lo più provenienti dai paesi dell'Africa sub-sahariana, che si trovavano nei paesi del Nord Africa, interessati dalla Primavera araba, durante lo scoppio dei conflitti. Quando ormai il ruolo di "contenimento" e di guardiani della "*fortezza Europa*", che i diversi regimi, e in particolare quello di Gheddafi, hanno esercitato fino a quel momento, è venuto meno, sono stati liberati o imbarcati con la forza dai militari, molti di loro perdendo la vita durante il viaggio di attraversamento tra le due sponde del Mediterraneo.

Si veda per un approfondimento <http://fortresseurope.blogspot.it/>.

Tra gli aspetti che caratterizzano, in maniera pervasiva la condizione dello straniero nel C.I.E., accentuando la percezione di “ingiustizia” connessa alla detenzione, vi è quello della casualità. La casualità scandisce inesorabilmente ogni tappa dell’articolato percorso che accompagna il migrante verso il (possibile) rimpatrio, incidendo sul “se” del trattenimento, sulla durata dello stesso e, perfino, sulla eventualità dell’allontanamento verso il Paese d’origine. È noto invero agli operatori, come la possibilità materiale di trattenere uno straniero in condizione di irregolarità presso il C.I.E., sia condizionata alla presenza di una serie di contingenze del tutto occasionali, indipendenti dalla condotta dell’interessato e, sovente, dalle stesse scelte delle autorità di polizia (es. disponibilità di posti nella struttura, possibilità di accompagnare lo straniero con i propri mezzi verso il centro designato, etc.). La naturale limitatezza delle risorse disponibili per realizzare materialmente i rimpatri fa sì infatti, che la maggior parte dei provvedimenti di espulsione sia eseguita oggi con una semplice e, quasi sempre, simbolica (tranne per le conseguenze penali a carico dello straniero inottemperante) intimazione a lasciare il territorio dello Stato, invito *naturaliter* disatteso da chi ha investito la propria vita in un progetto migratorio, di tale portata. Allo stesso modo il concreto dipanarsi della vicenda amministrativa relativa al trattenimento appare connotato da un elevato indice di casualità, sia nella fase della convalida del medesimo avanti al Giudice di pace, ove un banale errore burocratico da parte della autorità di polizia può determinare il rilascio di una persona piuttosto che di un’altra, sia nell’ambito di ciò che attiene alla durata ed alla “fruttuosità” della detenzione. A incidere infatti sul trattenimento e sulla possibilità di un effettivo rimpatrio verso il Paese di origine è spesso la mera accidentalità del reperimento di un documento dello straniero che consenta la sua identificazione o, analogamente, l’appartenenza ad uno di quei Paesi che hanno concluso accordi di riammissione con l’Italia (Marocco, Albania, Moldavia, etc.), impegnandosi in tal modo a collaborare con la polizia italiana nelle procedure di identificazione dei propri cittadini, piuttosto che a un Paese diverso (Cina, Algeria, etc.), con il quale non vi sono accordi di riammissione se non in qualche caso, piuttosto recenti. Peraltro molto spesso i concreti meccanismi che governano la macchina burocratica della espulsione finiscono per favorire i cosiddetti “furbi” (ad esempio coloro che occultano la vera identità o i propri documenti) a discapito di coloro che, in buona fede, collaborano, in maniera più o meno volontaria, con la polizia (es. fornendo il proprio passaporto), vedendo “re-

munerata” tale collaborazione solo con un più tempestivo e inesorabile rimpatrio. È quanto accade anche nell’ambito dell’assistenza di base oltre che in quello burocratico, dove avviene sovente che si trovino ad essere favoriti da un maggiore ascolto rispetto alle proprie necessità, i più insistenti, “chi grida più forte” il proprio dolore a discapito invece, dei bisogni di coloro meno inclini a “pressare” gli operatori con le proprie richieste. La casualità risulta essere un fattore decisivo anche nella scelta del legale di fiducia, il quale, nelle aspettative della persona trattenuta, dovrà “farsi carico” della sua sorte e delle speranze di rilascio (andando così, spesso inconsapevolmente, a rivestire un *ruolo* che va ben al di là del normale rapporto fiduciario), “pescato nel mazzo” di coloro abilitati al patrocinio a spese dello Stato, o che hanno competenze specifiche sulle tematiche dell’immigrazione, in modo assolutamente discrezionale, soprattutto da parte di quegli stranieri che, provenendo da un’altra zona della penisola, non hanno alcun tipo di riferimenti o contatti in questo territorio. Il ruolo determinante della casualità è in grado pertanto, di produrre un acutizzarsi del disagio e del senso di afflizione dello straniero, il quale, dopo essersi interrogato sulle “ragioni” della detenzione, finisce anche per chiedersi il “perché” di un trattamento differenziato rispetto ad altri, non possedendo il più delle volte, gli strumenti conoscitivi per comprenderne a pieno le cause. Il tema della casualità e “del trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato”, nel senso di sconveniente e inopportuno, viene affrontato efficacemente anche dal sociologo Pierre Bourdieu (in Sayad A., 2002: 7), che nella prefazione all’importante saggio del suo allievo e collega di origine algerina Abdelmalek Sayad, “La doppia assenza”, citando il pensiero di Socrate, definisce la condizione dell’immigrato *atopos*, fuori posto, senza luogo, inclassificabile. Né cittadino, né straniero, né veramente parte di una condizione, né totalmente parte dell’Altra, l’immigrato si colloca infatti per Bourdieu, in quel luogo “bastardo”, al confine tra l’essere e il non-essere sociale. Ovunque di troppo quindi, tanto nella società di origine, quanto in quella di accoglienza, questa dimensione di “*doppia assenza*”⁸ viene ulteriormente ad accentuarsi, in

⁸ Alcuni lavori più recenti di antropologia delle migrazioni, hanno criticato in parte il concetto di *doppia assenza* di Sayad, in quanto a loro avviso, trascurava l’*agency* degli individui e quella che definiscono la dimensione trans-nazionale del fenomeno migratorio, che permetterebbe ai soggetti di instaurare dei “ponti”, e dunque reti e relazioni, tra le società d’emigrazione e d’immigrazione, che assume quindi il carattere di una “doppia presenza”. Si veda per un approfondimento Riccio B. (a cura di) *Mi-*

un contesto come il Centro di Identificazione ed Espulsione, dove il tempo sospeso, nell'attesa che si compia il proprio ineluttabile destino, rafforza ancor di più, nella persona trattenuta, la sensazione di un'ingombrante inesistenza. Tutto questo ci conduce a riflettere, come suggerito da alcuni autori (Del Puente G., Spensieri S., 2001) se il carcere ma soprattutto il C.I.E., e quindi la dimensione della privazione della libertà personale, non esplicitino sovente maggiormente, la reale condizione di marginalità, estraneità, alienazione e sofferenza di molte di queste persone, "stranieri in ogni luogo" (Taliani S., 1999). Oltremodo tragico e allo stesso tempo paradossale, può dirsi infatti il destino di quelle donne e di quegli uomini, immigrati "privi di identità" (Sayad A., 1991) e di diritti, costretti ad un'esistenza da latitanti, ai quali viene negata la possibilità di costruirsi un futuro, sia in Italia che altrove, poiché esposti al rischio di trovarsi ripetutamente trattenuti tra le mura di un C.I.E., ma allo stesso tempo *non rimpatriabili*, in quanto non riconosciuti (o non "desiderati") nemmeno dai loro paesi d'origine.⁹

È questa dunque, la condizione di chi, in un momento di incertezza rispetto al prossimo futuro, si vede travolto da un *tourbillon* di vissuti ed emozioni ambivalenti, che diventano giorno dopo giorno, sempre più incessanti e difficili da contenere; da un lato, la *paura* dell'imminente rimpatrio, del venir meno al mandato familiare e sociale del quale è stato investito e del vanificarsi quindi, di aspettative e speranze di accedere ad una condizione di vita migliore, per sé e per la propria famiglia, e dall'altro, la *speranza*, che diventa sempre meno flebi-

grazioni transnazionali dall'Africa. Etnografie multilocali a confronto. UTET Torino, 2008.

⁹ Si tratta in particolare di quella paradossale condizione, che riguarda migliaia di persone, di *esistenze negate* ("la schiuma della terra", secondo la definizione che ne diede Hannah Arendt), che provenendo ad esempio da paesi non più presenti sulle carte geografiche, come nel caso della ex-Jugoslavia, o da aree rurali non propriamente nelle vicinanze di un Ufficio anagrafe, non sono state registrate all'atto della nascita, e sono dunque sprovviste di una propria "*identità anagrafica*". Rispetto alla presenza di questo tipo di situazioni, all'interno del C.I.E. di Bologna, si legge in proposito, nella VI Relazione sull'attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ultimo anno del mandato 2005-2010, periodo maggio 2009 – luglio 2010: "*Drammatica è la situazione di quelle persone, prive di documenti, che non si vedranno riconosciute dai paesi di appartenenza; il loro destino è rimanere al C.I.E. per tutto il tempo dei sei mesi, uscire dal Centro ma ritornarvi al primo controllo e rimanervi di nuovo, e così via senza poter mai avere un riconoscimento della loro esistenza fuori da questo circuito*".

le e più concreta col trascorrere dei giorni, che le procedure di identificazione non vadano a buon fine, entro il termine ultimo di trattenimento, e determinino così un *rilascio*, con l'intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni (con il c.d. foglio di via). Gli aspetti di temporaneità, e di indeterminatezza circa i tempi di trattenimento, le frequenti modifiche legislative, che hanno nel corso di questi anni sempre di più dilatato il periodo massimo di trattenimento, fino agli attuali diciotto mesi, risultano anch'essi rappresentare un fattore fortemente *destabilizzante* per l'integrità psichica della persona trattenuta. Questa dimensione di sospensione del tempo rispetto al prossimo futuro, a progetti, aspettative e desideri, nonché la *preoccupazione* di non poter assicurare per l'intero periodo di trattenimento, il sostentamento materiale della famiglia, nel paese d'origine (è noto come le rimesse provenienti dall'occidente rappresentino una delle principali fonti di sostentamento per i paesi economicamente più poveri) o in quello di accoglienza, che in condizione di libertà, anche a seguito di immani sacrifici e privazioni, sarebbe comunque stato garantito, ingenerano nella persona trattenuta un forte vissuto di angoscia, che tende ad acutizzarsi col trascorrere della detenzione. Colui che parte, sostengono infatti Simona Taliani e Francesco Vacchiano (2006: 172), ha *l'obbligo del successo*, "che si esprime nei confronti di se stesso e in relazione alle attese della sua famiglia e del suo gruppo sociale, sia che la partenza sia in accordo con un mandato dei congiunti, sia che avvenga in rottura con essi". Il periodo di trattenimento all'interno del C.I.E., talvolta, può pesare economicamente anche in maniera *diretta* sulla famiglia (in patria o in Italia), poiché il trattenuto si trova sovente costretto a rivolgersi proprio a questa, per il suo sostentamento quotidiano nel Centro (spese legali, sanitarie, per la corrispondenza, per i generi di conforto acquistabili sia all'interno della struttura che all'esterno, tramite gli operatori sociali, etc.). L'attesa e l'incertezza rispetto al prossimo futuro, diventano così, sinonimo di sentimenti, quali disorientamento, frustrazione, ansia, insicurezza, rabbia e si manifestano con comportamenti che vanno dalla rassegnazione più profonda, intesa come abbandono della persona a sé stessa (non sono infrequenti ad esempio, i casi di sciopero della fame), all'autolesionismo, alla violenza contro le cose e, talvolta, contro le persone. Ogni individuo si confronta col proprio dramma in modo assolutamente originale e ricorre a modalità di difesa che il più delle volte sono il frutto eterogeneo di un amalgama di vissuti caratterizzati da solitudine, povertà, alienazione e sfruttamento. Riferendosi all'esperienza del migrare, la psi-

chiatra Marie Rose Moro (2002: 46), parla di un atto complesso, ambiguo e profondamente umano. La migrazione sostiene, è un viaggio da un paese ad un altro, un esilio [...] un evento sociologico inserito in un contesto storico e politico. Lo stesso Sayad (2002), la connota come un “*fatto sociale totale*”, dove ogni elemento, ogni aspetto, ogni sfera e ogni rappresentazione dell’assetto economico, sociale, politico, culturale e religioso, risultano esserne coinvolti. I motivi di tale esperienza umana, prosegue la Moro, possono essere politici, economici o semplicemente personali. Ebbene, il trattenimento all’interno di un C.I.E., investendo tutte queste dimensioni, pone in tutta la sua crudezza e violenza, di fronte ad un doloroso esame di realtà, lo straniero in attesa di espulsione. La portata dell’obiettivo di partenza, le aspettative, le risorse messe in campo per attualizzarlo, rendono in questo contesto ancor più difficile “tollerare l’insuccesso, per chi lo vive e per chi vi ha investito” (Taliani S., Vacchiano F., 2006: 172). Il Centro di Identificazione ed Espulsione, contribuisce infatti ad alimentare in maniera intollerabile per la persona trattenuta, questo senso di perdita e di sconfitta, rappresentando di fatto l’ultimo luogo fisico “italiano” prima del rimpatrio coatto. Il fallimento del progetto migratorio che qui si consuma, sia che si tratti dell’espressione di una scelta collettiva, sia che la decisione di partire sia scaturita da una valutazione autonoma, rappresenta probabilmente il principale fattore di “vulnerabilità, di crisi, e di conseguente sofferenza psicologica” (Mazzetti M., 2008), dopo l’atto stesso del partire. Ciò non di meno, da parte di coloro che da molti anni in Italia, troverebbero con il ritorno nel paese d’origine, un luogo privo di riferimenti familiari, dando vita a quel paradossale cortocircuito dell’essere “stranieri a casa loro”, del quale riferiscono molti autori. Lo straniero, di fronte all’imminente possibile rimpatrio, vive così una profonda angoscia che deriva anche dalla costrizione di dover ammettere quanto vissuto, come il suo personale fallimento, davanti alla propria famiglia, per sostenere la quale è stata affrontata tale esperienza e verosimilmente alla comunità intera. È noto invero, come sulle sue spalle, “gravi sovente una responsabilità che va ben oltre la dimensione puramente individuale, essendo egli affidatario di un mandato collettivo che lo vede implicato nei confronti del suo gruppo di riferimento in quanto “forma di investimento” (psicologico e marcatamente economico) per tutti coloro che restano” (Taliani S., Vacchiano F., 2006: 172).

3. *L'équipe di lavoro: il Progetto Sociale*

Una dimensione essenziale quindi nelle sue forme, ma molto complessa nelle sue dinamiche, quella del Centro di Identificazione ed Espulsione, e come in un arrestabile gioco di scatole cinesi, ad ogni scenario ne corrispondono dei nuovi e, dunque, altre dimensioni della sofferenza, alle quali tentare di fornire risposte adeguate.

L'incontro con una tale complessità, che caratterizza come abbiamo visto la realtà e l'esperienza del migrante trattenuto, "che si articola e si sviluppa secondo connessioni spesso talmente diverse tra loro da risultare addirittura in contrasto, richiede così un intervento che a propria volta si disponga su piani diversi. Ciascuna delle componenti di questa realtà ha bisogno di ricevere una specifica risposta e quindi, implicitamente, di essere riconosciuta come elemento dotato di una propria identità" (Del Puente G., Spensieri S.; 2001). Ed è per tale motivo che nasce nell'aprile 2005, il *Progetto Sociale*, un gruppo di lavoro multidisciplinare e pluri-linguistico, composto da un responsabile con compiti di coordinamento e progettazione, da mediatori interculturali, da un'assistente sociale, da psicologi-psicoterapeuti, antropologi, avvocati, operatori sociali, volontari, tirocinanti e specializzandi, che promuove all'interno del Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna, azioni di sostegno nei confronti delle persone trattenute, in una prospettiva di riduzione del danno (Pilati F., 2010: 6). Tale progetto ha visto dal 2005 ad oggi, il coinvolgimento dell'Ente gestore, dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della Regione Emilia Romagna, dei Servizi alla persona presenti sul territorio, degli Enti locali (Comune, Provincia, Regione) e di alcune associazioni, cooperative sociali, sindacati, Atenei di diverse città italiane (Pilati F., 2011: 32).

Un gruppo di lavoro, costretto a confrontarsi quotidianamente con i termini della contingenza e della temporaneità, a rimodulare continuamente le proprie strategie di intervento e la progettualità rispetto alle azioni di sostegno alla persona, mettendo in campo tutte quelle risorse e professionalità, indispensabili per affrontare un costante lavoro emergenziale. Senza venir meno inoltre, alla realizzazione di interventi di "riduzione del danno" fondati sull'ascolto e sulla scrupolosa attenzione a tutte le forme di manifestazione del disagio, al fine di prevenirne gli eccessi e ricondurre la sofferenza a più consapevoli richie-

ste di aiuto, tutto ciò, operando a stretto contatto con aspetti “pragmatici” ed organizzativi molto peculiari.

Il valore di tale gruppo, è probabilmente da andare a ricercarsi nella presenza di un setting complesso e contaminato (Telfener U., 2011: 42), composto di diverse professionalità e dal lavoro di rete che coinvolge tutti gli operatori impegnati nella presa in carico della persona, “considerata nella sua interezza, con i suoi bisogni, i suoi modi e tempi per esprimerli” (Galindo M., 2011: 12-14). La presenza all’interno della stessa équipe di lavoro di una varietà di figure e di ruoli così differenti non si pone infatti il solo obiettivo di mettere insieme tanti “specialisti” diversi, che siano in grado di rispondere tecnicamente alle diverse componenti dell’utente, quanto piuttosto quello di far emergere proprio le diverse dimensioni della sofferenza che lo vedono coinvolto, di dar loro voce. La persona trattenuta, può dunque “sentirsi più rassicurata perché ascoltata, lasciando così uscire allo scoperto più facilmente quelle parti che più delle altre tratteneva temendo che potessero essere mortificate da giudizi e fraintendimenti, tanto da doverle nascondere in una condizione di clandestinità” (Del Puente G., Spensieri S., 2001). È questo in particolare, il caso delle donne vittime di tratta, la cui presenza può dirsi molto frequente all’interno della struttura, donne con alle spalle percorsi, il più delle volte, segnati da lunghi viaggi punteggiati di esperienze violente, dolorose, luttuose; dalla rinuncia a diventare madri o dall’abbandono dei propri figli nel paese d’origine, che all’interno di un setting protetto, in un clima improntato all’ascolto, possono trovare un’adeguata opportunità di analisi e di rielaborazione, rispetto alla sofferenza attuale e alle esperienze passate. La delicatezza dei temi trattati, la ricostruzione di biografie dense di traumi ed esperienze luttuose, rendono in questi frangenti, ancor più complessa la costruzione di una relazione di fiducia (Ciola A., Rosenbaum F., 2003: 129-146), tra l’operatore sociale (più frequentemente una mediatrice culturale) e la donna, che si rivela sovente il primo passo, verso una difficile presa di coscienza autonoma e ponderata circa la propria condizione di vittima, propedeutica alla denuncia nei confronti dello sfruttatore e all’inserimento in un percorso di protezione sociale (art. 18 del T.U. sull’immigrazione). È noto agli operatori, come l’atto della denuncia porti con sé una serie di conseguenze psicologiche, sociali, così strettamente connesse con la fedeltà al gruppo di appartenenza e al mandato sociale, che rispetto al numero di donne che effettuano colloqui con le operatrici, solo una parte di loro, si senta pronta ad affrontarla, anche quando l’alternativa è quella dell’espulsione. L’at-

tività del gruppo di lavoro del Progetto Sociale, prevede una presa in carico incondizionata di tutte le persone trattenute, siano esse provenienti dal carcere e quindi il più delle volte soltanto in transito nel C.I.E., con scarse probabilità di rimanere in Italia, siano esse invece appartenenti a categorie vulnerabili, quindi potenziali destinatarie di progetti individualizzati di assistenza, che hanno spesso il loro epilogo, oltre il periodo di trattenimento, con l'inserimento in strutture di accoglienza accreditate, presenti sul territorio locale e nazionale. Gli interventi previsti dalla presa in carico, vista la grande eterogeneità della popolazione trattenuta, possono essere estremamente diversificati e comportano necessariamente la creazione e il mantenimento, di una rete di relazioni nel territorio, sia di tipo istituzionale che del privato sociale e dell'associazionismo. I progetti, tutti complessi anche per via dell'estrema variabilità delle città italiane di provenienza, delle persone trattenute, mirano sempre a favorire il loro reinserimento nel territorio anche dopo il rilascio dalla struttura. L'allargamento del contesto operativo, la complessificazione (Telfener U., 2011: 43) a più figure di operatori, si rivela soprattutto per questo tipo di percorsi, un indispensabile elemento di forza, in grado di rispondere più adeguatamente ad interventi così complessi e articolati, dove sono necessari coordinamento, attenzione e monitoraggio quotidiano di tutti i passaggi. È infatti grazie ai regolari colloqui svolti dai mediatori culturali, nonché a quelli periodici, sovente su invio degli stessi mediatori, svolti dagli altri soggetti professionali che compongono l'équipe di lavoro, come l'assistente sociale, gli psicologi, gli avvocati, gli antropologi, che laddove dovessero emergere situazioni di vulnerabilità, si rende possibile intraprendere un progetto individualizzato di assistenza. Tali frequenti colloqui permettono infatti l'approfondimento delle singole situazioni socio-familiari, del passato della persona nel luogo d'origine, la ricostruzione del percorso fatto in Italia, proprio con l'obiettivo di ripensare ed elaborare un nuovo, possibile progetto in Italia o nel paese di provenienza. Tutto ciò senza prescindere da un pieno coinvolgimento della persona trattenuta, con la quale viene concordato un piano di intervento, che sia oggetto di continuo aggiornamento e ridiscussione sulla base dei nuovi elementi emersi e della documentazione acquisita, durante l'intero percorso di presa in carico. Avviene sovente che gli aspetti di indeterminatezza e le condizioni di casualità descritte nel precedente paragrafo, rendano però il realizzarsi di questo tipo di progetti estremamente difficoltoso; non è raro infatti che il migrante beneficiario di tali percorsi, venga rimpatriato anticipatamente, comportando,

nella quasi totalità dei casi, l'interruzione del percorso di presa in carico intrapreso.

Tra le attività che compongono l'articolato puzzle degli interventi rivolti alla persona, in seno al Progetto Sociale, è importante ricordare la presenza di tre spazi di ascolto dedicati, che si svolgono per più giornate, durante la settimana, accessibili a tutte le persone trattenute, tramite loro esplicita richiesta o tramite l'invio da parte dei mediatori culturali o di altri operatori che ne facciano segnalazione, presenti quotidianamente all'interno della struttura. Tali spazi, vedono la presenza e il coinvolgimento sistematico del mediatore culturale indispensabile ai fini della comprensione linguistica, ma anche come prezioso interlocutore per quanto concerne la conoscenza approfondita della storia di vita della persona nonché soprattutto in virtù della relazione di fiducia instaurata con essa. Componente fondamentale di questo tipo interventi, è lo Sportello di ascolto psicologico, che si propone come spazio di sostegno individuale offerto alla persona trattenuta (Pilati F., 2010: 7). L'obiettivo di tale attività, è infatti volto alla presa in carico della persona che si trova ad affrontare un momento drammatico della vita, in una situazione di privazione della libertà personale, nell'imminenza di un ritorno forzato nel luogo d'origine, il cui equilibrio psichico, per tali motivi, è fortemente minacciato. Si legge in proposito in un recente Rapporto di Medici Senza Frontiere sulle condizioni dei Centri di Identificazione ed Espulsione, risalente al gennaio 2010:

I disturbi della sfera psichica possono manifestarsi con atti di autoleSIONISMO, tentativi di suicidio, atteggiamenti aggressivi, insonnia o depressione, come emerso dalla pratica clinica e come riportato, a volte, da notizie di cronaca. È evidente come in queste condizioni la salute mentale rappresenti un ambito importante da curare in maniera adeguata. Sono luoghi dove coesistono e s'intrecciano, in condizioni di detenzione, situazioni di fragilità estremamente eterogenee tra loro, da un punto di vista sanitario, giuridico, sociale e umano, a cui corrispondono esigenze molto diversificate.¹⁰

Il lavoro svolto dagli psicologi-psicoterapeuti si pone altresì l'intento di aiutare la persona pervasa dai forti vissuti di impotenza e di

¹⁰ <http://www.medicisenzafrontiere.it.>, Al di là del muro. Viaggio nei centri per migranti in Italia. Secondo Rapporto di Medici Senza Frontiere sulle condizioni dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e dei Centri di Accoglienza (CARA e CDA). Gennaio 2010.

rabbia, connaturati alla dimensione della detenzione, e al fallimento di un progetto di vita, che qui si sta determinando, a ritrovare un nuovo “senso del futuro”, a ricostruirsi una diversa prospettiva esistenziale, agendo contemporaneamente sulle molteplici dimensioni della sofferenza che trovano in questo contesto la loro espressione più violenta e tragica. Si verifica sovente che nell’ambito dei colloqui individuali emergano situazioni pregresse di abuso o di sfruttamento¹¹, in questi casi, in maniera condivisa e concordata con la paziente, gli operatori dello sportello coinvolgono di prassi anche le altre figure professionali interne al Progetto Sociale, nell’intento di garantire ad essa una tutela ed un sostegno mirato e laddove possibile l’attivazione di un progetto di accoglienza all’esterno della struttura.¹² Parallelamente allo spazio di ascolto individuale, nell’ambito dei percorsi di sostegno messi in atto dagli psicologi-psicoterapeuti, vi è anche la presenza di uno spazio aperto e *dinamico* (così pensato e “delineato” in conseguenza dell’ineluttabile e sempre incombente tragico “avvicinarsi” dei par-

¹¹ A questo riguardo mi preme ricordare un recente lavoro di ricerca, tuttora in corso per quanto riguarda l’analisi dei dati quantitativa, nato da una collaborazione tra il Progetto Sociale e l’AUSL di Bologna, sul tema della salute delle donne immigrate, transitate dal C.I.E. di Bologna dal 2008 al 2011, che avessero alle spalle pregressi episodi di maltrattamento e violenza. Il focus della ricerca è consistito nell’individuazione di eventuali “sintomi sentinella” descritti in letteratura, che potessero rivelare un trascorso di violenza subita, emersi dalle cartelle cliniche, dall’anamnesi sociale effettuata dai mediatori interculturali e dalle relazioni psicologiche. L’indagine qualitativa ha permesso di raccogliere numerose storie di vita, conseguite alle frammentate e talvolta contraddittorie narrazioni, sovente il frutto di una rielaborazione dei vissuti di sofferenza di queste donne (Vacchiano F., 2005: 85), a seconda dei diversi interlocutori e delle esigenze contingenti, ma comunque rivelatrici di esperienze e di percorsi nella maggior parte dei casi, segnati da tragici e dolorosi episodi di violenza.

Si veda per un approfondimento *La salute delle donne immigrate che vivono o hanno vissuto episodi di maltrattamento o violenza: indagine quali/quantitativa presso il C.I.E. di Bologna*, all’interno della pubblicazione realizzata in occasione del Convegno promosso dall’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna “Le nuove dimensioni della relazione di cura nei contesti pluriculturali” Bologna, 15 novembre 2011.

¹² A tal proposito, nella V Relazione sull’attività svolta dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, periodo maggio 2008 – aprile 2009 (p. 58), si rileva come gli psicologi-psicoterapeuti dello Sportello di Ascolto Psicologico, “*con eccellente professionalità, hanno svolto un prezioso ruolo di filtro e di segnalazione, rispetto a situazioni di particolare delicatezza e gravità, emerse all’interno dei colloqui di sostegno, sia nei confronti dello sportello di informazione legale che soprattutto, di quello riguardante le tematiche dell’art 18 D.Lgs 286/98*”.

tecipanti), di condivisione della sofferenza e di mutualità, che si realizza attraverso l'attuazione di gruppi di auto mutuo-aiuto (Pilati F., 2007: 89-92). Tali gruppi vedono infatti la partecipazione di uomini e donne, che in questo particolare contesto si sentano desiderosi di esprimere e di dar voce ai propri vissuti di rabbia, di dolore, di smarrimento ed incertezza rispetto al prossimo futuro e all'impatto temuto con il luogo di origine, nell'intento di favorire l'attivarsi di meccanismi di sostegno e di aiuto reciproco. In questo spazio si ascolta e si è ascoltati, con l'obiettivo di condividere assieme agli altri partecipanti emozioni, esperienze, percorsi e storie di vita, che in molti casi, proprio per la profonda e drammatica ferita che la migrazione produce, sono state a lungo taciute o non riconosciute. Roberto Beneduce in un articolo sui gruppi di self-help, riferendosi alle ricerche di alcuni autori come Zempleni, Turner e altri, mette in evidenza come nelle società non occidentali l'evento ad esempio "della malattia, le sue cause, l'intero procedere della cura, sollecitino generalmente nel gruppo (e in primo luogo nella famiglia) una partecipazione collettiva, che si esprime nella definizione *consensuale* del nome e delle cause della sventura o del male [...] L'esperienza idiosincratica, "insensata" dell'individuo", prosegue l'autore, citando ancora Zempleni, "viene ricondotta così, nel solco di un senso condiviso" (Beneduce R., 2009: 72). Ebbene, è quanto può dirsi avvenga anche nell'ambito del lavoro di gruppo all'interno di un *non luogo* come il Centro di Identificazione ed Espulsione,¹³ dove il tentativo di ricondurre a un senso condiviso il trauma dell'esperienza migratoria e del suo prematuro ed inatteso epilogo, può contribuire ad attivare nella persona, quei processi di *resilienza*, indi-

¹³ Marc Augé parla di *nonluoghi*, in contrapposizione ai luoghi antropologici, riferendosi a tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Fanno parte dei *nonluoghi*, sia le strutture necessarie per la circolazione accelerata delle persone e dei beni (autostrade, svincoli e aeroporti), sia i mezzi di trasporto, i grandi centri commerciali, e nello specifico caso i campi profughi, assimilabili per alcuni aspetti ai Centri di Identificazione ed Espulsione. Spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione, sospinti o dal desiderio frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane o come porta di accesso ad un cambiamento (reale o simbolico). I *nonluoghi* sono prodotti della società della surmodernità, incapace di integrare in sé i luoghi storici confinandoli e banalizzandoli in posizioni limitate e circoscritte alla stregua di "curiosità" o di "oggetti interessanti".

Si veda in proposito Augé M., *Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Editions du Seuil, Paris, 1992; trad. it., *Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità*, Elèuthera, 2009.

spensabili a far fronte a un momento così difficile e drammatico. Di fondamentale importanza, vista l'alta percentuale di donne trattenute, provenienti dall'esperienza della tratta, è inoltre il già menzionato, Sportello per i diritti delle donne vittime di tratta. Tale attività si prefigge lo scopo di informare e aiutare psicologicamente tutte le donne straniere provenienti da un percorso migratorio scandito da episodi di violenza e abuso, costrette alla prostituzione, mosse dal desiderio di cambiare le difficili condizioni della propria esistenza, nell'intento di assicurare loro i diritti e la protezione di cui, secondo la legge italiana e gli orientamenti europei ed internazionali, possono godere nel nostro paese. Non è così infrequente che la *promiscuità* della quale si è fatto accenno nel precedente paragrafo, rispetto proprio alla situazione delle donne vittime di tratta, ingeneri quel perverso cortocircuito, che vede la contemporanea presenza all'interno del C.I.E, negli stessi spazi alloggiativi, sia della persona sfruttata che della sua sfruttatrice, rappresentando un fattore di forte inibizione per la donna motivata a sporgere denuncia. In questo tipo di situazioni, vista la delicatezza dell'intervento, l'équipe di lavoro ha di prassi adottato una serie di strategie volte a salvaguardare l'incolumità fisica e psicologica della persona, già fortemente provata dalla lunga detenzione, tutelandone parallelamente il diritto ad accedere ad un percorso di protezione. Non meno importante, poiché in tale contesto in grado di rispondere quasi a un bisogno primario, è lo Sportello di informazione legale, (Pilati F., 2010: 8) che fornisce informazioni circa la vigente normativa sull'immigrazione, sul riconoscimento dello status di rifugiato, sul permesso di protezione sociale per quanto riguarda le donne oggetto di sfruttamento sessuale, e sul recupero crediti da lavoro, per coloro che in qualunque forma abbiano lavorato presso un datore di lavoro che non ha corrisposto, anche parzialmente quanto dovuto. L'attività *periodica* dei legali dello sportello ha consentito di intervenire efficacemente, in diverse occasioni, a tutela degli stranieri che versavano in una condizione di inespellibilità o possedevano i requisiti per la protezione umanitaria.

4. *La mediazione linguistico-culturale: un'attività dalle competenze trasversali*

Dopo una necessaria panoramica introduttiva sui C.I.E. e sull'organizzazione del lavoro dell'équipe del Progetto Sociale, andrò ora ad ap-

profondire gli aspetti di specificità che all'interno di un tale contesto rendono la natura dell'attività di mediazione, assolutamente peculiare. Nei diversi ambiti all'interno dei quali la mediazione linguistico-culturale ha luogo, dalla scuola all'ambiente familiare, al contesto sanitario, giudiziario, della pubblica sicurezza e della psicologia clinica, l'attività di questa figura, si indirizza infatti verso un obiettivo specifico, che rende la funzione e la sua azione, ogni volta differenti. Come sottolineato da diversi autori (Beneduce R., 2008: 85), "molta della confusione che caratterizza l'attuale dibattito sul significato della mediazione culturale, sembra infatti nascere proprio dalla pretesa di parlare di questa pratica ignorando la peculiarità dei diversi contesti di applicazione (ben diverso è il suo ruolo nei diversi ambiti, e ben diversa dovrebbe essere la sua formazione)". All'interno del Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna, invece, bisogni e richieste così diversificati, giocano un ruolo decisivo nel far sì che questa figura, abbracciando contemporaneamente molti di questi ambiti, oltrepassi sovente i suoi compiti primari per agire di fatto come un operatore sociale a tuttotondo. Perché ciò possa rendersi possibile, vista la complessità del luogo, nonché la presenza di un setting così contaminato per via delle diverse figure professionali che operano a così stretto contatto, è però indispensabile che essa, sia in possesso di una formazione trasversale ai diversi ambiti, supplementare a quella normalmente in dotazione a chi svolge questa pratica, sebbene il suo profilo, sia tuttora oggetto di discussione nella maggior parte delle Regioni italiane (Belpiede R., 2006: 246).

Per poter operare in un contesto come il Centro di Identificazione ed Espulsione, che racchiude in sé molti di questi ambiti, diviene oltremodo indispensabile che il mediatore, sia in possesso da un lato delle competenze specifiche per l'attività di mediazione, il che significa dotarsi di quegli strumenti di conoscenza, necessari ad interrogare gli "anfratti" e i confini della propria cultura, (della quale non esiste, come noto, nessun "esperto naturale" Iotti D., 2007: 1), dall'altro di quelle eterogenee competenze e sensibilità, utili ad agire in un ambito così peculiare.

Competenze, che vista la estrema eterogeneità dei bisogni e delle richieste espresse, spazino dall'ambito sociale a quello giuridico-legale, con la conoscenza di alcuni rudimenti della materia, utili a fornire quelle prime sommarie informazioni circa il proprio *status* giuridico alla persona trattenuta, fino ad una approfondita conoscenza sui temi dell'asilo, della tratta di esseri umani, e delle tematiche inerenti alla salu-

te, indispensabili nel lavoro di presa in carico dell'équipe, per l'analisi dell'immaginario sociale delle diverse culture, delle categorie eziologiche e dei sistemi terapeutici tradizionali. Ciò non di meno, si rendono indispensabili alcuni rudimenti di psicologia clinica, propedeutici ad una presenza del mediatore al fianco degli psicologi-psicoterapeuti, sia nell'ambito dei colloqui clinici individuali, che dei gruppi di auto mutuo-aiuto, che permetta loro di entrare maggiormente in contatto con "i contesti di origine dei pazienti e di altri profili spesso taciuti dell'esperienza migratoria, allo scopo di costruire delle adeguate interpretazioni e insight propriamente terapeutici" (Beneduce R., 2008: 86). Senza venir meno inoltre, a quel ruolo più propriamente linguistico, ma non solo, irrinunciabile nel garantire, "i riferimenti culturali dei partecipanti, e in primo luogo, la lingua con la quale essi *"costruiscono spontaneamente il loro pensiero"*, nell'intento di favorire la comprensione riguardo alle "connotazioni di una parola, al paradigma di un'idea o di una rappresentazione" (Nathan T., 1996: 49). La figura del mediatore, in questo contesto di cura, assume così un ruolo essenziale non soltanto come figura indispensabile *durante* il colloquio del paziente con il terapeuta, data la sua capacità di facilitare la comprensione reciproca, ma anche e soprattutto poiché, essendo la figura più a stretto ed assiduo contatto con i trattenuti, è anche colei che più di ogni altra è chiamata a ricoprire la funzione di individuare, all'interno del gruppo dei detenuti, quei soggetti che esprimano i segnali manifesti di un disagio fisico e/o psichico, al fine di poterli prontamente segnalare allo Sportello di ascolto per una successiva presa in carico, o che più semplicemente, a causa di determinate circostanze (un lutto recente, l'esito negativo di una procedura legale, etc.), si ritiene possano trarre giovamento da un colloquio di sostegno. Ciò comporta uno sforzo particolarmente attento da parte del mediatore nel riconoscere le diverse forme attraverso le quali il "sintomo" può manifestarsi, forme che, come è noto, possono variare considerevolmente da individuo a individuo, specialmente in un contesto multietnico e pluri-identitario come quello del C.I.E., dove ognuno, a seconda della provenienza e della propria traiettoria individuale, porta necessariamente con sé tutto un bagaglio di saperi, di pratiche, di rappresentazioni del corpo e di espressioni simboliche del dolore e della malattia (Pizza G., 2005). Il mediatore, trascorrendo la maggior parte del suo tempo con le persone trattenute, nei diversi spazi interni alla struttura, è anche la figura professionale maggiormente esposta agli altissimi costi emozionali che l'agire in un tale contesto a contatto con simili situazioni di sofferenza comporta. Sen-

za trascurare inoltre che egli, proprio a causa degli aspetti di complessità che caratterizzano una siffatta realtà, deve porre contemporaneamente ascolto alle molteplici dimensioni della sofferenza che vedono coinvolto lo straniero trattenuto (la privazione della propria libertà personale, il fallimento di un progetto di vita connaturato all'imminente espulsione, la dolorosa esperienza dello sfruttamento, per chi ne è stato vittima, "e a monte e non ultimo migrazione – alterità – estraneità" Del Puente G., Spensieri S., 2001). Proprio in termini di strumenti, è quindi molto importante che attraverso una formazione specifica, nonché a frequenti momenti di supervisione rispetto alle dinamiche del transfert e del controtransfert, egli si doti di quelle risorse indispensabili per mantenere tra sé e l'utenza, quella distanza emotiva, che lo metta al riparo da quei rischi di "sfaldamento", di "invischiamento", di manipolazione, (Iotti D., 2007: 1) nonché di burn out, connaturati all'esercizio di tutte le professioni di aiuto, e nello specifico caso di una professione nella quale entrano in gioco emozioni ed affetti, ma anche universi di valori, senso di appartenenza e identità.

Dall'altro lato si rende indispensabile a tutela della persona trattata, che fin da subito egli espliciti con chiarezza il proprio ruolo e i suoi confini, per non ingenerare in lei aspettative e speranze, che rischino di rappresentare un aspetto di ulteriore afflizione, nel momento in cui per molti motivi, non dipendenti direttamente dall'attività del mediatore, o dagli altri membri dell'équipe, dovessero essere disattese.

Inoltre, come si è detto, essendo il C.I.E. un luogo attraversato da molteplici soggetti istituzionali (e non), con ruoli, interessi e prerogative propri specifici, ciò fa sì che esso si caratterizzi per una estrema complessità delle proprie dinamiche di potere interne e per una apparente "promiscuità" e indeterminatazza dei ruoli che ricoprono i vari membri del suo staff. È quindi necessario, come sottolineato da diversi autori, che tali rapporti di forza vengano immediatamente esplicitati, da parte del mediatore, il quale, "collocandosi in una condizione tendenzialmente mediana tra le parti, ma dichiarando con chiarezza i propri margini di preferenza o rischio di sbilanciamento ad entrambe", è in grado di rendere più chiara, agli occhi della persona trattata, la realtà interna del Centro di Identificazione, inclusa la propria posizione di operatore, con tutti i suoi limiti e le sue risorse. "La relazione di mediazione, infatti, si basa in primo luogo sulla chiarezza, spesso preclusa ad altri tipi di relazione conflittuale, e mira a stabilire rapporti non più falsati tra le parti" (CISP-UNIMED., 2004: 58).

La sua presenza, può dirsi infatti capillare all'interno della struttura, essendo colui che, trascorrendo gran parte del tempo all'interno degli alloggi e degli spazi comuni presenti (biblioteca, sala colloqui, spazi ricreativi), individua e raccoglie bisogni e richieste delle persone trattenute, tentando di garantire loro, sia una efficace comunicazione verso l'esterno, con familiari, amici, legale di fiducia, datore di lavoro, etc., sia l'accesso ai diversi sportelli e alle diverse attività presenti all'interno del Progetto Sociale. (Pilati F., 2010: 6) Per tali motivi è figura imprescindibile di qualsiasi intervento di presa in carico, e di ogni progetto di assistenza individualizzato, anche in virtù di una approfondita conoscenza della storia di vita della persona, frutto di quotidiani colloqui, e frequenti momenti di condivisione, nonché di quella fondamentale relazione di fiducia indispensabile nella realizzazione di qualsiasi intervento di sostegno. Senza mai venir meno, in affiancamento ai professionisti che compongono l'équipe di lavoro, al compito di snellire linguisticamente l'ostilità ad esempio della materia burocratica italiana in merito alla legislazione sull'immigrazione e spiegare al trattenuto le procedure esistenti in lingua, nell'intento anche di "abbattere, quel muro di diffidenza che sovente caratterizza gli stranieri vissuti in condizioni di clandestinità e che mostrano a volte una certa ritrosia nel raccontare la loro storia personale".¹⁴

Il mediatore è inoltre componente fondamentale dei momenti di *de-briefing sessions*, (Garzone G., Rudvin M., 2004: 152) all'interno dei quali i diversi professionisti parte dell'équipe, impegnati nella presa in carico dello straniero, si confrontano sull'andamento del progetto, sui bisogni emersi, sulle possibili risorse da mettere in campo, sui motivi dell'invio allo sportello, partendo ognuno dal suo punto privilegiato di osservazione. Prima di ogni colloquio con lo psicologo, e sovente anche successivamente, mediatore, assistente sociale, e talvolta l'antropologo, si incontrano, per mettere a punto strategie di sostegno che siano condivise, ricomponendo così il puzzle dei diversi punti di vista.

L'importanza della figura del mediatore, viene evidenziata anche nella IV Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, dove si rileva che "l'attento e quotidiano lavoro dei mediatori culturali, anche attraverso la compilazione di una scheda anamnestica di tipo sociale, ha infatti con-

¹⁴ V Relazione sull'attività dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, periodo maggio 2008 – aprile 2009, p. 86.

sentito di canalizzare l'attività dello sportello [legale] verso una più approfondita conoscenza delle realtà di ciascun migrante"¹⁵. Tra i compiti del mediatore vi è infatti, anche la compilazione di una scheda anamnestica o cartella sociale, che egli effettua già durante il primo colloquio con la persona trattenuta, a seguito dell'accettazione, nella quale vengono raccolte in modo dettagliato, informazioni legali e socio-sanitarie sulle condizioni di vita della persona, precedenti al trattenimento. La scheda si compone, di una parte più strettamente compilativa a risposte chiuse, ove vengono riportate informazioni circa lo *status* giuridico della persona, la sua situazione familiare, lo stato di salute, ed una parte più osservativa, aperta, nella quale vengono riportate le annotazioni circa i comportamenti individuali nella quotidianità, nella dimensione di comunità, etc. Questo strumento, è il supporto formale e documentale, che segue l'intero percorso di sostegno compiuto dal "*titolare del bisogno*" (Scortegagna R., 2009), dal momento dell'ingresso nella struttura, fino alla chiusura del *caso*, che sovente, come detto, non coincide con l'uscita dal Centro, ma prosegue anche all'esterno, in rete con i servizi alla persona, presenti sul territorio. Per tale motivo si tratta di un documento ricco di annotazioni, talvolta corredate dai contributi di altri operatori sociali¹⁶ (assistente sociale, volontari, tirocinanti, psicologi, etc.), che rappresenta assieme alla documentazione cartacea redatta dalle altre figure professionali presenti nell'équipe di lavoro (la relazione psicologica, il questionario dello Sportello di informazione legale, la relazione dello Sportello delle Donne, etc.), un prezioso strumento di consultazione che permetta a chiunque si occupi del caso di seguire e leggere l'andamento della presa in carico e degli interventi svolti, nonché di quelli in previsione.

La scheda anamnestica è un documento aperto, destinato ad essere continuamente aggiornato per l'intero arco del trattenimento, indispensabile anche ai fini di una successiva analisi dei dati, periodicamente inviata anche alle diverse figure di Garanzia, delle persone soggette a restrizioni della propria libertà, con le quali sono in essere da tempo collaborazioni da parte del progetto. A tal proposito, tra i compiti preliminari del mediatore vi è anche quello di tenere costantemente

¹⁵ IV Relazione sull'attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, periodo maggio 2007 – aprile 2008, p. 59.

¹⁶ V Relazione sull'attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, periodo maggio 2008 – aprile 2009.

te aggiornato un archivio informatico, nel quale vengono inserite tutte le informazioni di immediato accesso, rispetto agli ingressi e alle uscite dei trattenuti, ai motivi di uscita, etc.

Egli ha inoltre il compito di gestire il prestito dei libri in lingua presenti nella biblioteca/ufficio all'interno della quale opera il gruppo di lavoro.

5. Il lavoro del mediatore linguistico-culturale all'interno del C.I.E.¹⁷

La considerazione del background dei trattenuti

Il Progetto Sociale all'interno del C.I.E. di Bologna conta abitualmente sul lavoro di cinque mediatori: una mediatrice nigeriana, un mediatore marocchino, un mediatore tunisino, una mediatrice moldava ed una cinese. I mediatori ricoprono un servizio di 110 ore settimanali. La mediatrice nigeriana, insieme ai mediatori tunisino e marocchino detengono il monte ore complessivamente maggiore (25 ore ciascuno), vista la presenza di un numero consistente di trattenuti provenienti da queste aree linguistiche, per un ammontare giornaliero di quattro o cinque ore lavorative pro capite.

Comprendere la peculiarità dell'attività di mediazione linguistico-culturale all'interno del C.I.E. richiede un'analisi del background psicosociale delle comunità di trattenuti. Le tematiche che caratterizzano i gruppi etnici dei trattenuti, effettivamente, condizionano la gestione e la pianificazione dell'intervento del mediatore e dell'équipe multidisciplinare, in quanto è proprio la situazione di partenza del trattenuto o della trattenuta ad indirizzare l'intervento del gruppo di lavoro, e del mediatore.

La compresenza di aspetti diversi e l'affiorare di elementi sempre nuovi durante i colloqui tra il mediatore e il trattenuto, richiedono un

¹⁷ Queste osservazioni sono frutto di un periodo di 3 mesi di volontariato presso il Progetto Sociale interno al C.I.E. di Bologna, come osservatrice partecipante – si veda la tesi “Aspetti della mediazione linguistico-culturale. Il caso del Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) di Bologna”, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università di Bologna, novembre 2012. Accessibile a [http://www2.lingue.unibo.it/didattica/inglese/rudvin/Aspetti%20della%20mediazione%20linguistico-culturale. Il%20caso%20del%20Centro%20di%20Identificazione%20ed%20Espulsione%20\(C.I.E.\)%20di%20Bologna.PESARE.pdf](http://www2.lingue.unibo.it/didattica/inglese/rudvin/Aspetti%20della%20mediazione%20linguistico-culturale. Il%20caso%20del%20Centro%20di%20Identificazione%20ed%20Espulsione%20(C.I.E.)%20di%20Bologna.PESARE.pdf).

uso continuo di *briefing sessions* alla presenza dei vari membri dell'équipe (come menzionato nel paragrafo precedente). In queste sedute, che possono precedere o seguire i diversi colloqui che si susseguono con i trattenuti durante il periodo di trattenimento, il mediatore si occupa di riferire quanto sino a quel momento emerso rispetto al caso del trattenuto: la quotidiana vicinanza del mediatore ai trattenuti e la conoscenza approfondita delle loro problematiche, oltre alla condivisione di un codice linguistico, fanno del mediatore un interlocutore centrale, l'interfaccia ideale delle persone trattenute.

In particolare, il lavoro con la comunità di donne nigeriane trattenute, richiede una considerazione globale di alcuni aspetti dolorosi e peculiari a proposito della situazione politica, economica e linguistica dello stato africano.

La Nigeria è infatti una repubblica federale composta da 31 stati, molto frammentata a livello linguistico e culturale, vista la presenza di numerosi gruppi etnici (circa 400). In generale la comunicazione tra etnie diverse avviene mediante una varietà d'inglese denominata *broken pidgin* (a base inglese), tuttavia ogni gruppo etnico (al C.I.E. di Bologna quelli più presenti sono l'Igbo e lo Yoruba) parla un suo proprio dialetto.

Si comprende come a partire da questa forte frammentarietà e dalla conflittualità che essa implica, l'inglese possa fungere da strumento unificante. La comunicazione con le donne trattenute resta comunque molto complicata, in assenza della mediatrice nigeriana, e spesso l'utilizzo dell'inglese standard diventa una strategia fallimentare. La maggior parte delle trattenute, provenendo da aree estremamente povere e disagiate, ed avendo intrapreso il percorso di migrazione verso l'Europa in giovanissima età, non è realmente capace di interagire nella varietà standard di inglese, impiegando per lo più i propri dialetti per la comunicazione quotidiana.

Le donne nigeriane trattenute, giungono al C.I.E. in uno stato di forte prostrazione, a causa delle condizioni di violenza e sfruttamento e le atrocità a cui sono state costrette dalla rete criminale che le ha trafficate.

Sfruttando la povertà e l'assenza di prospettive, i gruppi criminali trafficano donne via via sempre più giovani da destinare al mercato della prostituzione. Le donne spesso arrivano in Italia con documenti falsi e con la promessa di un lavoro redditizio come parrucchiera, badante o baby sitter, per ritrovarsi poi a prostituirsi fino a 10 ore al giorno per restituire agli sfruttatori le spese di viaggio. L'intero sistema si basa sulla restituzione del debito (*debit bondage*), che diviene per la ra-

gazza un vero e proprio cappio al collo (Rossilli, 2009: 65). Attraverso i rituali voodoo celebrati prima della partenza, le ragazze avvertono in maniera ancora più forte il vincolo con la rete criminale e vengono così irrimediabilmente legate alla *madame* (la sfruttatrice) (Carrisi, 2011). La forza della sudditanza psicologica e fisica di queste donne nei confronti dei malfattori risiede, infatti, nella forza esercitata dall'apparato magico, spirituale e religioso nigeriani. Le pratiche di stregoneria prima del viaggio, diventano lo strumento attraverso il quale le *madame* esercitano il controllo sulle donne sfruttate. Capelli, unghie, peli, sangue mestruale, indumenti intimi vengono raccolti e conservati dalla *madame* fino all'estinzione del debito, come:

oggetti attivi attraverso i quali si può agire sul corpo della donna inviandole dolore, malattia o morte. L'azione coercitiva sul corpo, che si struttura per metonimia attraverso il possesso delle sue parti, è spesso affiancata da un'operazione che utilizza evocativamente le metafore della morte e della consumazione attraverso l'uccisione di un animale (solitamente un pollo), il suo dissanguamento e il consumo cerimoniale delle sue interiora. (Taliani e Vacchiano, 2006: 198)

Questi aspetti rendono la schiavitù delle donne nigeriane tra le più feroci. Alla base del patto magico-religioso vi è la figura del *babalawo* o *native doctor*: si tratta di un sacerdote voodoo, temuto da tutti per i suoi grandi poteri; considerato un intermediario con le divinità, diventa il protagonista dei riti che subiscono le nigeriane in procinto di partire per l'Italia. Il rito diventa il simbolo del sodalizio, fortissimo e indissolubile, con l'organizzazione criminale (Carrisi, 2011: 90).

Si osservi come la compresenza di *madame* e prostitute all'interno dello stesso C.I.E. rende difficile, per le donne vittime di tratta, avviare il percorso di affrancamento dal circuito della prostituzione, e rappresenti una delle difficoltà da gestire per la mediatrice, che deve assicurare a entrambe eguale ascolto, in virtù dell'imparzialità necessaria ad ogni intervento di mediazione.

A causa di questa condizione estremamente svantaggiata in cui la donna vittima di sfruttamento versa all'ingresso nel C.I.E, il rapporto con la mediatrice acquisisce una rilevanza tutta particolare. Si tratta di una ricerca di protezione e fiducia che attiva una relazione umana profonda, senza però che vengano intaccate quelle esigenze dell'imparzialità e della neutralità richieste al mediatore in qualsiasi ambito lavorativo egli operi (e come d'altronde viene insegnato nella maggior parte dei corsi di formazione per mediatori). La mediatrice non instau-

ra rapporti di amicizia e confidenza con le trattenute e conserva il medesimo atteggiamento di ascolto per tutte le trattenute, senza compiere disparità. Il nodo su cui riflettere è quella disposizione all'altro, e la messa in opera di quelle importantissime doti relazionali che fanno della mediatrice un pilastro all'interno della rete d'aiuto. Può accadere che la mediatrice, nel supportare la trattenuta alle prese con la stesura della memoria da allegare alla richiesta di protezione internazionale, riscontri punti critici o falsità, e che le altre figure professionali coinvolte nell'équipe chiedano a questo proposito pareri alla mediatrice circa la veridicità delle informazioni: questo potrebbe portare ad un dilemma etico per la mediatrice o il mediatore che si trova combattuto fra il rispetto del segreto professionale e la necessità di fornire informazioni essenziali.

La mediatrice individua per competenze ed esperienza, e per via della condivisione quotidiana degli spazi, quelle situazioni di donne maggiormente "a rischio" o che abbisognano di interventi *ad hoc*. Non si tratta di suggerire alla trattenuta un determinato percorso, ma si tratta di informarla sulle sue reali possibilità e prospettive dentro e fuori al C.I.E.

Il ruolo informativo esercitato dalla mediatrice con le donne nigeriane si attarda di più che con altre etnie, sulla spiegazione e la rassicurazione della trattenuta. È importante che la donna sia informata sulla presenza due volte alla settimana dell'associazione SOS donna, che in un centro con una forte concentrazione femminile proveniente dal mondo della prostituzione, si prefigge di informare e aiutare le donne vittime di tratta e di violenze e di assicurare loro diritti e protezione secondo quanto garantito dalla legge italiana ed europea.

L'uso dell'inglese come lingua veicolare

L'utilizzo dell'inglese standard come forma di interazione con la popolazione nigeriana del C.I.E. ha sortito risultati ambigui e talvolta fallimentari per quanto riguarda la comprensione reciproca. Ma in alcuni casi, come quello di H. (che a differenza di altre trattenute nigeriane risultava scolarizzata e quindi maggiormente in grado di interagire in inglese standard), la possibilità di condurre un dialogo in inglese ha veramente consentito di instaurare un rapporto di fiducia e rispetto reciproci, oltre che a costituire un'occasione di approfondimento della storia della ragazza, la lingua insomma si è fatta chiave di accesso ad una storia, un racconto e un universo lontano e doloroso.

Il problema della comunicazione, così per le donne nigeriane che per i trattenuti arabofoni resta un problema piuttosto consistente. Esiste uno strappo evidente tra lingua standard e lingua effettivamente parlata dal migrante trattenuto (molto spesso un dialetto dell'aerea di provenienza). Come afferma Rudvin:

Interpreters for clients from the large international language groups such as English, Spanish, French and Arabic will often not be from the client's own country; apart from the fact that the vast variety of "englishes", "frenches", "spanishes", etc., have different semantic and grammatical features from the "standard models" of the world languages, they clearly do not share their culture referents – so not only do the communication models differ (directness, distance, politeness, semantic overlap, etc.) – even if they are speaking the same language (indeed many interpreters find it difficult to even understand varieties of a particular language), but their real-world referents do not overlap. Varieties of standard languages (especially colonial languages) are sometimes described as "cross-cultural", or "nativized" – that is, the language has been adapted – semantically, grammatically – to its new terrain and culture (for example, English in the Indian subcontinent or East or Central Africa), and reflects that reality and world-vision, rather than, say, the UK or the US. (in Londei et al., 2006: 67)

L'impiego della lingua standard presso il C.I.E. non si configura come uno strumento di prevaricazione, in relazione a quell'idea che vuole lo standard un esercizio di potere o una dimostrazione di prestigio (cfr. Milroy in Jenkins, 2009: 33) rispetto a dialetti e lingue "meno prestigiose", ma una necessità derivante dall'asimmetria linguistica tra operatore e trattenute. Si è potuto osservare come la lingua impiegata, notevolmente semplificata ed estremamente informale, si indirizzi verso l'evidente esplicitazione di aspetti pratici, e tenga in conto della bassa scolarizzazione generale delle donne.

Inoltre, al C.I.E. l'inglese viene in generale utilizzato come lingua franca in assenza di mediatori della medesima lingua, cosa che spesso giova a chi non conoscendo le lingue principali, o lingue di lavoro dell'Unione Europea (inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo) non comprende, in sede di convalida del trattenimento, le parole del Giudice di Pace, il quale si trova dunque obbligato a procedere con il rilascio dell'individuo. È una condizione che accomuna spesso i cinesi. Da qualche mese il gruppo di lavoro è temporaneamente sprovvisto di un mediatore cinese, e la comunicazione con la popolazione cinese del centro è diventata molto difficoltosa. È una situazione molto spiacevo-

le, visto da un lato il senso di isolamento del trattenuto, che sente di non poter esternare e comunicare i suoi bisogni e la sua sofferenza, e dall'altro la frustrazione dell'operatore che sente di non poter garantire un adeguato ascolto alla persona, impossibilitato a mettere in atto azioni di sostegno poiché non in grado di comprendere. In questo modo un'intera comunità si chiude e si rischia di perdere quella preziosa opportunità che paradossalmente il Progetto Sociale offre all'interno del C.I.E. In questo senso il gruppo dei mediatori ha deciso, per ovviare a questa situazione, di sfruttare le capacità linguistiche in italiano dei trattenuti cinesi, che seppur minime, possono garantire la comunicazione con l'équipe di lavoro. In altri casi, con donne cinesi totalmente incapaci di comunicare in italiano, si sceglie di impiegare altre trattenute della medesima nazionalità, che conoscono meglio l'italiano. In genere le donne cinesi impiegate come "interpreti" non hanno comunque una competenza d'italiano in grado di rendere il colloquio fluido e totalmente comprensibile.

Di norma l'attività di mediazione al C.I.E. si concentra su poche parole chiave, attorno alle quali il mediatore sviluppa un discorso più articolato, verificando che il trattenuto abbia compreso il messaggio con l'ausilio di numerosi fatismi.

L'idea di mediazione sviluppata nel C.I.E. di Bologna, risulta molto fluida, concentrata sul *core message* del colloquio, un intervento che fa della riformulazione la strategia chiave. La bassa scolarizzazione dei trattenuti e la difficoltà di entrare veramente nell'universo politico e giuridico italiano, richiede infatti al mediatore un continuo susseguirsi, nel corso della mediazione, di spiegazioni aggiuntive e di esplicitazioni a proposito di aspetti quali la burocrazia o il diritto. Molto spesso gli operatori italiani sono scarsamente a conoscenza dell'attività di mediazione e delle difficoltà della comunicazione interculturale: accade che per questo i mediatori si trovino a riassumere discorsi molto lunghi o debbano abbassare il livello del registro, spesso molto formale, impiegato dalla controparte italiana coinvolta nella mediazione, in questo modo di fatto, l'operatore italiano, perde il controllo del suo discorso e del dialogo/enunciato, e il mediatore, divenendo l'effettivo autore del discorso, viene meno al rispetto dei principi di base della deontologia professionale. A questo proposito sarebbe sicuramente utile spingere gli operatori italiani ad acquisire maggiore consapevolezza dello strumento di mediazione e del lavoro del mediatore.

Si può affermare che l'attività della mediazione linguistico-culturale, così come viene sviluppata dal Progetto Sociale si configura in

modo atipico a partire dall'atipicità del contesto, non inquadrabile in uno di quei settori che hanno in questi anni consolidato la pratica di mediazione, etichettandola a vario titolo. La collocazione del mediatore all'interno di un'équipe di lavoro influenza infatti, lo svolgimento stesso della mediazione, che si lega agli interventi di altre figure professionali, come un tassello in un mosaico.

In questo modo lo sviluppo dell'attività non segue una dimensione esclusivamente linguistica, ma si fonda sulla considerazione globale degli aspetti coinvolti in ogni caso, in ogni storia.

Bibliografia

- Aa.Vv., 2005. "Aspetti clinici e risvolti sociali nel trauma della migrazione", in *Prospettive Sociali e Sanitarie*, anno XXXV, n. 20.
- Arendt H., 1951. *The Origins of Totalitarianism* (n. ed. 1958, 1966), tr. Amerigo Guadagnin, *Le origini del totalitarismo*, introduzione di Alberto Martinelli, Edizioni di Comunità, Milano, 1967; Bompiani, Milano, 1977; con un saggio di Simona Forti, Einaudi, Torino, 2004.
- Augé, M., 1992. "Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité", Editions du Seuil, Paris,; trad. it., Nonluoghi. *Introduzione a un'antropologia della surmodernità*, Elèuthera, 2009.
- Bauman, Z., 2002. *Modernità liquida*. Bari: Laterza.
- Belpiede, R., in Luatti L., (a cura di), 2006. *Atlante della mediazione linguistico culturale: nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano: Franco Angeli.
- Beneduce, R., 1992. "Modelli di efficacia terapeutica nei sistemi medici tradizionali", in *Monos*, 4.
- Beneduce, R., 1994. *La salute straniera*. Napoli: Ed. Scientifiche Italiane.
- Beneduce, R., 1998. *Frontiere dell'identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo*, Milano: Franco Angeli.
- Beneduce, R., 2008. *Breve dizionario di etnopsichiatria*. Roma: Carocci.
- Beneduce, R., 2009. "Self-help e senso della sofferenza. L'ancoraggio dei significati a una rete condivisa", in *I percorsi dell'auto-aiuto. Un laboratorio di cittadinanza attiva. Quaderni a cura di Animazione sociale*. Mensile per operatori sociali, Gruppo Abele periodici.
- Beneduce, R., Koumare, B., 1993. "Cultural Psychiatry and Traditional Health Care Systems" in *Psicopathologie Africaine*, 1.
- Bourdieu, P., Préface à Sayad A., 1999. "La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré", Éditions du Seuil, Parigi (trad. it. di Deborah Borca, Raoul Kirchmayr, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano; Raffaello Cortina, 2002.

- Carrisi, G., 2011. *La fabbrica delle prostitute: un viaggio nel mercato criminale del sesso, dai villaggi della Nigeria ai marciapiedi italiani*. Roma: Newton Compton.
- Ciola, A., e Rosenbaum, F., in Andolfi M., (a cura di), 2003. *La mediazione culturale. Tra l'estraneo e il familiare*. Milano: Franco Angeli.
- CISP-UNIMED, 2004. *Indagine sulla mediazione culturale in Italia. La ricerca e la normativa regionale*. Roma: CISP.
- Colombo, A., 2012. *Fuori controllo? Miti e realtà dell'immigrazione in Italia*. Bologna: Il Mulino.
- Dal Lago, A., 2005. *Non-persone. L'esclusione dei migranti da una società globale*. Milano: Feltrinelli.
- De Martino, E., 1961. *La terra del rimorso*. Milano: Il Saggiatore.
- Del Grande, G., 2010. *Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti*. Roma: Infinito Edizioni.
- Del Puente, G., Spensieri, S., 2001. *Riflessioni sulla mediazione culturale in carcere*, www.Pol.it - Sez. di Etnopsichiatria, Genova.
- Foucault, M., 1993. *Sorvegliare e Punire: la nascita della prigione*. Torino: Einaudi.
- Galindo, M., 2011. *Rapporto Progetto Sociale C.I.E.*
- Garzone, G., Rudvin, M., 2004. *Domain-specific English and Language Mediation in a Professional and Institutional Setting*, Milano: Arcipelago.
- Geertz, C., 1999. *Mondo globale, mondo locale. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo*. Bologna: Il Mulino.
- http://www.comune.bologna.it/media/files/2010_5_14_relazione_pilati_sul_cie.pdf.
- <http://www.fupress.net/index.php/sdd/article/view/8439/7917>.
- Iotti, D., 2007. *5° Week-end sulla psicoterapia interculturale. Le Nuove frontiere della Cura in una società multiculturale*, Roma 19-20 maggio 2007. *IV Relazione sull'attività dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*, periodo maggio 2007 – aprile 2008.
- Jenkins, J., 2009. *World Englishes: a resource book for students*, London: Routledge (2° ed.).
- Mazzetti, M., 2008. "Trauma e migrazione. Un approccio analitico transazionale a rifugiati e vittime di tortura", *Psychomedia, Quaderni di psicologia, analisi transazionale e scienze umane*.
- Moro, M. R., 2002. *Genitori in esilio. Psicopatologia e migrazioni*, Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Nathan, T., 1996. *Principi di etnopsicanalisi*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Pilati, F., *La condizione dello straniero nel C.I.E.* relazione per il seminario "La condizione dello straniero nel carcere", II° ciclo di seminari "Le prospettive del pianeta carcere", Cappella Farnese di Palazzo D'Accursio Bologna, 14 maggio 2010. Consultabile su: http://www.comune.bologna.it/media/files/2010_5_14_relazione_pilati_sul_cie.pdf.

- Pilati, F., *Relazione annuale sulle attività del Progetto Sociale in VI Relazione sull'attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ultimo anno del mandato 2005-2010*, periodo maggio 2009 – luglio 2010.
- Pilati, F., *Relazione annuale sulle attività del Progetto Sociale in VII Relazione sull'attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*, periodo settembre 2010 - ottobre 2011.
- Pilati, F., *Uno spazio dinamico di condivisione: il gruppo di auto mutuo-aiuto con i trattenuti del C.P.T.A in IV Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*, periodo maggio 2007-aprile 2008.
- Pizza, G., 2005. *Antropologia medica. Saperi pratiche e politiche del corpo*. Roma: Carocci.
- Riccio, B., (a cura di), 2008. *Migrazioni transnazionali dall'Africa. Etnografie multilocali a confronto*. Torino: UTET.
- Rossilli, M., 2009. "Le nuove schiave del XXI secolo, in *Storia delle Donne*" – *Schiave*, Fupress, pp. 53-71.
- Rudvin, M., 2006. "Issues of culture and language in the training of language mediators for public services in Bologna: matching market needs and training", in Londei et al, *Insegnare le lingue/culture oggi: il contributo dell'interdisciplinarietà*, CESLIC, Bologna pp. 57-72 Consultabile su: <http://amsacta.unibo.it/2055/1/AttiCeSLiC.pdf>.
- Sayad, A., 1991. *L'immigration ou les paradoxes de l'altérité*. Bruxelles: De Boeck/Editions universitaires.
- Sayad, A., 1999. *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Éditions du Seuil, Parigi (trad. it. di Deborah Borca, Raoul Kirchmayr, 2002. *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*. Milano: Raffaello Cortina.
- Scortegagna, R., 2009. Informatizzare la cartella sociale: precauzioni e prospettive, in *La Rivista del Servizio Sociale - Studi di scienze applicate e di pianificazione sociale*.
- Taliani, S., Vacchiano, F., 2006. *Altri corpi: antropologia ed etnopsicologia della migrazione*, Milano: Unicopli.
- Taliani, S., 1999. "Identità, conflitto, cultura. Riflessioni su immigrazione, devianza, carcere", *Neopsichiatria. Studi etnopsichiatrici in Italia*, numero monografico, n. I-II: 11-32.
- Telfener, U., 2011. "Le relazioni fra culture in campo". In Ancora A., Sardella A. (a cura di) *L'approccio transculturale nei servizi psichiatrici. Un confronto tra gli operatori*. Milano: Franco Angeli.
- Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1998.
- Ultimo accesso: 03/09/2012.

V Relazione sull'attività svolta dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, periodo maggio 2008 – aprile 2009.

Vacchiano, F., 2005. "Cittadini sospesi: violenza e istituzioni nell'esperienza dei richiedenti asilo in Italia". In Van Aken, M., (a cura di), *Rifugiati, Annuario di Antropologia*, vol. 5.

Sitografia

<http://www.medicisenzafrontiere.it>., Al di là del muro. Viaggio nei centri per migranti in Italia. Secondo Rapporto di Medici Senza Frontiere sulle condizioni dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e dei Centri di Accoglienza (CARA e CDA). Gennaio 2010.

Capitolo 7

Dal previsto all'imprevisto: il ruolo dell'interprete nel tribunale italiano

Marta Biagini

The present study aims to investigate interpreter-mediated language in the institutional context of Italian courts when the people involved do not share the same language and cultural background. As far as these discursive practices are concerned we will be focusing on the institutional genre of questioning. Since the interpreter is the only participant able to understand what is said during the trial, his/her institutional role (governed by the code of criminal procedure and a code of ethics) is to help the interlocutors to understand one another as if they shared the same language and cultural resources. However, the actors involved in these triadic legal exchanges (the representatives of the legal community, public prosecutor and defence lawyer, and the defendants/witnesses) may have divergent discursive expectations as far as the interpreter's role and tasks are concerned. Analysing a corpus of recordings of authentic courtroom criminal proceedings with the aim of better understanding what the interpreter's role is about, this study focuses on how interlocutors (the interpreter included) negotiate discursive role-governing norms in the course of the questioning phase, focusing particularly on turn-taking and the participation framework. Results show how discursive practices as well as the interpreter's role move on a continuum from the expected to the unexpected. The interpreter's situated identity is shaped by the normative context, but at the same time, by contributing towards creating new meaning, s/he takes on new roles in the course of the questioning.

Keywords: institutional discourse, dialogue interpreting in the courtroom, questioning, interpreter roles

Parole chiave: discorso istituzionale, interpretazione dialogica in tribunale, interrogatorio, ruoli dell'interprete

1. *L'interpretazione di tribunale: un'attività dialogica*

Negli ultimi venti anni, flussi migratori sempre più intensi hanno portato notevoli cambiamenti demografici in seno alle società occidentali e, conseguentemente, a una trasformazione del panorama della prassi dell'interpretazione. L'interprete diviene una figura professionale di cui vi è un bisogno crescente nella Comunità e, come sottolinea Pöchhacker (2007: 12),

With the emergence of new settings and professional domains since the late twentieth century, the traditional mode-based distinction has become less effective and (...) the more relevant criterion may be the social sphere of interaction in which interpreting takes place. In other words interpreting would be distinguished mainly by institutional settings, to foreground, for instance, healthcare interpreting, legal interpreting, media interpreting, etc.

Se molti sono dunque gli ambiti istituzionali in cui l'interprete si ritrova in situazione di *interazione* in faccia a faccia con gli interlocutori per i quali traduce, le pratiche traduttive e interattive assumono contorni ben più sfumati che in precedenza.

Vari studi di tipo descrittivo sono stati condotti in diverse situazioni istituzionali a partire da *corpora* di dati reali (Wadensjö 1998; Metzger 1999; Roy 2000; Angelelli 2004; Hale 2004; Straniero Sergio 2007, Gavioli, Baraldi 2012). Tali analisi testimoniano l'emergere di un nuovo paradigma *corpus-based* della ricerca in interpretazione (Straniero Sergio, Falbo 2012): “the dialogic discourse-based interaction paradigm” (Pöchhacker 2004: 79).

Porre l'accento sulla dinamica dialogica (Bakhtin 1986, Linell 2009) dei dialoghi mediati da interprete significa che ogni riformulazione dell'interprete nel passaggio da una lingua all'altra è concepita come risposta, ripresa, rielaborazione degli enunciati che precedono e anticipazione di quelli che seguono. Infatti,

Given that understanding is *responsive in character*, interpreters' utterances in interaction display different aspects of their understanding of the primary interlocutors' talk. Interpreting is, if you wish, *answering* (in Bakhtin's sense) from the culturally and socially defined role of the interpreter. (Wadensjö 1998: 201)

Inoltre, particolarmente nel momento in cui l'interprete interagisce in faccia a faccia con i suoi interlocutori, tale specifica modalità inte-

rattiva si rivela in grado di connotare l'intero evento comunicativo mediato da interprete. Come sottolinea Mason (2009: 81), vediamo così che:

Whereas professionally recognized terms such as CONFERENCE INTERPRETING, COMMUNITY INTERPRETING, PUBLIC SERVICE INTERPRETING and COURT INTERPRETING reflect defined areas of social activity as well as professional categories, DIALOGUE INTERPRETING transcends these boundaries by focusing on the characteristics of a particular mode of interaction, shared in many, quite diverse socio-professional contexts.

Pertanto, poiché l'attività dell'interprete è sempre dialogica, in tribunale come in altre sfere istituzionali, l'interprete agisce nel dialogo e non è in nessun caso una presenza invisibile, bensì un partecipante attivo e a pieno titolo delle interazioni.

Nella dinamica degli scambi sarà poi possibile individuare variazioni e movimenti sugli assi prossimità/distanza e pubblico/privato (Alexieva 1997), a seconda della modalità traduttiva utilizzata¹, ossia del grado di interattività tra l'interprete e il proprio interlocutore.

L'interprete può ritrovarsi a dialogare partecipando ad uno scambio altamente interattivo, nel momento in cui l'interpretazione è bidirezionale e 'pubblica', come nel caso degli interrogatori, oppure a uno scambio dal grado di interattività minore, quando l'interpretazione è monodirezionale e 'privata', come accade per l'intero svolgimento dell'udienza nel momento in cui egli traduce esclusivamente per l'imputato alloglotta, in chuchotage (Gonzalez, Vasquez, Mikkelsen 1991: 163).

Nel tentativo dunque di capire come si svolge questa dinamica e quale sia il ruolo che l'interprete vi ricopre, saranno qui articolati in una prospettiva descrittiva un piano macro- e micro- discorsivo. In un primo momento, illustreremo brevemente i tratti caratteristici del genere discorsivo nel quale l'interprete si inserisce e i testi di natura normativa, legali e non (codici deontologici), che disciplinano la presenza dell'interprete in tribunale in Italia; in un secondo momento, a partire da tale quadro normativo, saranno discusse quelle che sembrano essere le aspettative dei partecipanti circa il modo in cui l'interprete

¹ Nel tribunale italiano, le tecniche di interpretazione più diffuse sono: la consecutiva, con o senza note, quando si tratta di tradurre da e verso la lingua straniera. Lo chuchotage, quando si tratta di tradurre esclusivamente per l'imputato alloglotta verso la lingua straniera tutto ciò che accade in aula.

dovrebbe comportarsi e lo spazio che gli spetterebbe nella dinamica dell'interazione in tribunale; infine, saranno presentati alcuni esempi tratti dall'analisi del nostro corpus di interrogatori mediati da interprete nel corso di processi penali, al fine di discutere quali siano le configurazioni discorsive più o meno attese, a seconda delle percezioni e valutazioni che i locutori lasciano emergere nell'interazione, e come l'interprete si ritrovi ad assumere ruoli discorsivi plurali.

2. *L'interprete nel tribunale italiano*

Sino ad oggi, la maggior parte degli studi descrittivi in interpretazione dialogica nel contesto giudiziario (Berk-Seligson 1990; Shlesinger 1991; Jansen 1995; Morris 1999; Jacobsen 2003; Angelelli 2004; Hale 2004; Angermeyer 2009) si è occupata di ciò che accade in sistemi giuridici di *common law*. Tra i vari temi trattati, troviamo per esempio l'influenza che l'interprete esercita sull'orientamento degli interrogatori in tribunale, sulla coppia domanda-risposta alla base degli interrogatori, sulle dinamiche di potere, o il modo in cui lo stile degli imputati può essere trasformato dall'interprete influenzando conseguentemente la percezione che i giurati ne hanno.

In Italia, se da una parte un buon numero di indagini sul campo (Longhi 2004; Alimenti 2005; Ballardini 2005; Sandrelli 2011; Garwood 2012) offre una fotografia di aspetti cruciali della prassi professionale, dall'altra, il numero di studi descrittivi basati su *corpora* di registrazioni autentiche nei tribunali o negli uffici di polizia è ancora esiguo² – e ciò preminentemente a causa delle difficoltà che la raccolta dati in questo contesto presenta.

2.1 *L'interrogatorio mediato da interprete*

Come si è visto, l'interprete si inserisce in un contesto discorsivo e in un'attività che gli preesistono. Per capire come la sua attività si svolge nello specifico quadro discorsivo, occorre soffermarsi brevemente sui tratti propri del genere di interazione e sulle sue modalità di svolgimento in presenza di interprete.

² Per il tribunale, si veda lo studio di Anderson (2009) sulla commutazione di codice nei contesti socio-sanitari e legali.

Gli interrogatori si configurano come un tipo di discorso giuridico con i suoi tratti caratteristici: è un dialogo codificato (Cotterill 2003: 94) i cui fini sono puramente argomentativi. In un sistema giuridico civilista come quello italiano, attraverso l'interrogatorio il pubblico ministero punta a far emergere la sua tesi accusatoria davanti al giudice, il quale prima del dibattimento in aula non conosce il caso in questione, se non per aver eventualmente letto i fascicoli depositati dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari. Al contempo, l'avvocato difensore si pone l'obiettivo di sostenere la tesi difensiva. Il giudice è colui preposto a emettere la sentenza finale.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei turni di parola e della partecipazione, la situazione tipica dell'interrogatorio monolingue

involve a large number of participants (judge, jury, clerk, recorder, two lawyers and their teams, the accused, witnesses, ushers, the press and the public), although the extent to which they speak and listen is different depending on the role and the stage of a trial. (Coulthard, Johnson 2007: 96)

I turni sono dunque pre-allocati a seconda degli status istituzionali di ciascuno: l'apertura e la chiusura sono definite dal giudice; le domande sono formulate dal giudice, dal pubblico ministero e dall'avvocato difensore; le risposte sono fornite dall'interrogato. Questa configurazione non impedisce che ci siano momenti in cui l'alternanza è alterata e intervengono

persons other than those parties do talk, by selecting themselves to speak. Broadly these self-selected turns are of two possible kinds, to ask questions, or to interrupt. (Atkinsons, Drew 1979: 62)

Nel caso in cui un interprete sia presente, il suo ruolo normativo prevede che intervenga ogni secondo turno³ e traduca alla prima persona, senza assumere esplicitamente la responsabilità dei discorsi enunciati in modo da rimanere imparziale. Dal punto di vista traduttivo, le riformulazioni dell'interprete sono delle rese (*renditions*) di cui Wadensjö (1998: 107-108) elabora una tassonomia: dalle *close renditions*, ossia minime riformulazioni dei contenuti, alle *expanded/redu-*

³ Si veda Wadensjö (1998: 104). Ispirandosi alla tradizionale "adjacency pair" (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974), Merlini, Favaron (2005: 108) parlano di "adjacency trio".

ced/summarized renditions, discorsi di partenza trasformati fino a divenire talvolta nuove versioni dell'originale, alle *non-renditions*, ossia iniziative autonome dell'interprete.

Trovandosi poi a ricoprire di volta in volta la posizione dell'imputato, del pubblico ministero e dell'avvocato, l'interprete assumerà a turno il ruolo di ciascun partecipante, con annessi diritti e doveri discorsivi. Nella dinamica partecipativa, la sua posizione è così mutevole (Anderson [1976] 2002) poiché è simultaneamente l'unico a disporre di risorse linguistiche che gli permettono di interagire con tutti i partecipanti e colui che ha sia il diritto di fare domande, proprio dell'interrogante, che il dovere di rispondere alle domande dell'interrogato⁴.

2.2 *Il ruolo dell'interprete: dalle norme alle aspettative*

2.2.1 *Il quadro normativo*

È noto come ogni tipo di attività (Levinson [1979] 1992) si configuri in base agli obiettivi e finalità che la animano e ogni sfera di attività sia caratterizzata da particolari generi discorsivi (Bakhtin 1986) e configurazioni partecipative (Goffman 1981).

Poiché gli interpreti operano in “institutional or explicitly defined, goal-oriented discourses” (Davidson 2002: 1275), le norme che regolamentano la loro attività nel contesto giudiziario esplicitano a quale fine la loro presenza è richiesta e pertanto il ruolo normativo (Goffman 1961) che spetta loro di assumere.

L'interprete di tribunale in Italia è una figura professionale espressamente prevista e disciplinata dalla legge, in particolare dal codice di procedura penale⁵ (Parte I, Libro II, Titolo IV, art. 143-147), il quale prevede che ogni locutore non italofono – o appartenente a una delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano – che dichiara di non essere in grado di seguire il processo in lingua italiana e di non ca-

⁴ “There is a way in which the question-answer format is invariant (...); together with an assignment of questioner/answerer roles it constructs a turn-taking organization that gives control of topical organization entirely to the questioner, thus making the format a possible vehicle for the expression of an argument.” (Levinson [1979] 1992: 86).

⁵ Faremo qui riferimento specificamente alla procedura penale poiché sono procedimenti penali quelli che fanno parte del corpus da cui sono tratti gli esempi discussi.

pire le imputazioni a suo carico goda del diritto ad avere l'assistenza linguistica da parte di un interprete/traduttore.

L'interprete ha dunque il compito di mettere l'imputato alloglotta nella condizione di seguire e partecipare al procedimento nello stesso modo in cui accadrebbe in un contesto monolingue, garantendo così l'intercomprensione fra l'imputato e l'istituzione.

Tra gli articoli del c.p.p. che si occupano dell'interprete, soltanto l'art. 146, comma 2., presenta un preciso riferimento al modo in cui l'incarico debba essere espletato: l'interprete viene qui ammonito sull'obbligo "di adempiere *bene e fedelmente* l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità". Tuttavia, non viene specificato se questo riguardi l'accuratezza della traduzione, ossia il modo in cui i contenuti sono trasmessi, o scelte di etica professionale, quali la riservatezza e l'imparzialità, che sono in ogni caso parzialmente collegate alle scelte traduttive. In virtù di tale vaghezza, le interpretazioni che ne danno le varie parti coinvolte possono spesso divergere.

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento inoltre, l'ammissione agli albi si effettua su titoli e non è vincolata a una prova di selezione. Gli interpreti che vogliano lavorare presso i tribunali italiani devono presentare domanda (che consta di un curriculum vitae e qualsiasi altro documento attesti determinate competenze linguistiche) per essere ammessi all'*Albo dei Periti* o dei *Consulenti tecnici*. Pur non avendo seguito formazioni in interpretazione e traduzione, chiunque sia in possesso di un titolo o documento attestante la buona conoscenza di una lingua straniera è dunque ammissibile. È chiaro come l'assenza di prove di selezione per il reclutamento non giovi a garantire che le persone selezionate possiedano le competenze necessarie ad adempiere l'incarico.

Per le lingue che non sono presenti nei corsi di studio universitari italiani, la situazione è ancora più indeterminata: sono infatti spesso chiamati a esercitare *interpreti ad hoc*, ossia persone non iscritte negli albi, spesso prive sia di un titolo di studio superiore/universitario che di una formazione specifica⁶ (Sandrelli 2011, Garwood 2012).

Per quanto riguarda invece le norme contenute nei codici deontologici e di buone prassi che i membri stessi della categoria professionale si danno al fine di garantire la qualità del servizio offerto, sappiamo

⁶ In virtù del comma 1, art. 221 c.p.p., che stabilisce che l'autorità giudiziaria può nominare un perito non iscritto all'albo, motivandone la scelta.

che mentre questi sono presenti in quei paesi che conoscono da tempo importanti flussi migratori (Stati Uniti, Australia, Canada; si veda Bancroft 2005), la loro diffusione è scarsa nei paesi europei.

In Italia, la sola associazione che possieda un codice deontologico⁷ pensato specificatamente per il tribunale è l'Assitig (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari), nata nel 2010. I principi che vi sono enunciati, tra cui il dovere di accuratezza, precisione e imparzialità, vincolano dunque le scelte degli iscritti all'Associazione che ne hanno sottoscritto i contenuti.

Tuttavia, in ragione sia della recente fondazione dell'Associazione, sia dei due requisiti⁸ che vincolano l'iscrizione, pare ragionevole pensare che la maggior parte degli interpreti/traduttori iscritti a oggi negli Elenchi dei Periti e dei Consulenti tecnici dei tribunali (o non iscritti ma comunque operanti presso i tribunali) non facciano parte di Assitig e che siano stati reclutati come abbiamo descritto, senza verifica di competenze o della conoscenza del codice etico in questione.

Pertanto, per tutti coloro non iscritti all'associazione, i principi del codice etico Assitig potranno avere una generica funzione di linee guida o di principi generali cui ispirarsi, nel caso in cui ne siano a conoscenza per motivi personali⁹, ma difficilmente eserciteranno una funzione prescrittiva. Saranno dunque piuttosto le convinzioni e le rappresentazioni che i singoli interpreti hanno del proprio ruolo a condizionare maggiormente le loro scelte traduttive e interattive.

2.2.2 *Le aspettative dei partecipanti*

Oltre le norme che configurano il modo in cui l'attività mediata da interprete nel contesto giudiziario italiano si svolge, nel corso delle pratiche effettive, i partecipanti entrano in interazione con delle rappre-

⁷ Che riprende in parte i principi enunciati nel *Code of Ethics* della *National Association of Judiciary Interpreters and Translators*, NAJIT, degli Stati Uniti.

⁸ 1) Certificazione di appartenenza ad associazione professionale di traduttori e/o interpreti da non meno di tre anni e la quale sia dotata di statuto, regolamento e codice deontologico e i cui requisiti d'ingresso all'associazione siano condizionati da test di ammissione scritto e/o orale di idoneità professionale; 2) Esperienza lavorativa documentata nel settore giuridico e/o giudiziario specialistico non inferiore a tre anni successivi all'iscrizione all'associazione professionale di appartenenza.

⁹ Grazie ad uno specifico percorso formativo a livello universitario o all'esperienza professionale accumulata nel corso degli anni.

sentazioni e aspettative legate al ruolo dell'interprete in questo contesto. Una serie di indagini empiriche si è così interessata alle aspettative/percezioni che i partecipanti hanno del ruolo e del compito dell'interprete in tribunale.

Con uno studio condotto tramite questionario su interpreti di conferenza, di tribunale e nel contesto socio-sanitario in America del Nord, Angelelli (2003) mostra le differenti percezioni che gli interpreti stessi hanno del proprio ruolo a seconda del contesto in cui operano – circa, per esempio, il grado d' 'invisibilità' che si sentono di dover manifestare. Alla domanda se fosse possibile di

aligning with one of the parties, establishing trust/facilitating mutual respect, communicating affect as well as message, explaining cultural gaps and establishing communication rules. (*ibid.*: 19)

la maggior parte degli intervistati, per la conferenza ritiene di dover mantenere una posizione di distacco e rimanere 'invisibile', mentre per il tribunale di poter agire in qualità di mediatori interculturali (Kelly 2000).

Per quanto riguarda i codici deontologici, un'indagine empirica condotta da Sandrelli (2011)¹⁰ in Italia sottolinea come la maggior parte degli interpreti intervistati (59%) ritenga di essere a conoscenza e di osservare senza difficoltà il rispetto del principio di neutralità, accuratezza e imparzialità. Tuttavia, poiché gli intervistati sono per la maggior parte interpreti iscritti all'albo del tribunale ma non appartenenti ad associazioni di categoria (solo 9 su 41 dichiara di avere un titolo di studio in lingue o traduzione), viene sottolineato dall'autrice come l'alta percentuale di risposte affermative inviti alla prudenza: sorge in effetti il ragionevole dubbio che la questione dell'etica professionale non sia stata molto approfondita dalle persone intervistate e che vi sia un buon margine di variazione tra le percezioni dichiarate e le pratiche effettive. Come osservato da Shlesinger (1991: 147) in effetti,

court interpreter (...), especially one bound by oath, must reconcile his own understanding of 'well and faithfully' with *whatever he perceives*

¹⁰ Presso la sezione penale del Tribunale Penale di Roma, sono stati intervistati mediante appositi questionari 41 interpreti e 77 magistrati tra giudici e PM. Poiché gli iscritti all'albo sono circa 180 interpreti, il campione di interpreti intervistati è pari a circa il 20% del totale. Circa il 70% degli interpreti intervistati era di sesso femminile, con un'età media tra i 45 e i 50 anni e con esperienza variabile da 3 a 10 anni.

to be the court's understanding of these same concepts. Any discrepancy between the two from the interpreter's standpoint will require the exercise of discretion on his part.

Se volgiamo poi lo sguardo ai membri della comunità giuridica, questi paiono considerare l'interprete al contempo come un male necessario e un indispensabile sostegno. Dal loro punto di vista, per adempiere bene e fedelmente al suo incarico, l'interprete dovrebbe rimanere così neutrale¹¹, funzionando come una sorta di condotto trasparente. In effetti, la convinzione che l'interprete sia

an invisible translating machine (...) is deeply rooted particularly in the field of court interpreting, where the legal profession has traditionally denied court interpreters any latitude in dealing with meaning (i.e. 'interpreting') and limited their role to 'verbatim translation'. (Pöchhacker 2004: 147)

Per quanto riguarda gli imputati alloglotti infine, questi considerano l'interprete come l'unica figura in grado di metterli nelle condizioni di seguire i procedimenti, così come accadrebbe in un contesto monolingue.

Per concludere, è possibile dire che la percezione/valutazione del ruolo dell'interprete e la misura in cui la sua presenza viene avvertita come più o meno intrusiva da parte dei locutori primari dipendono dalle finalità di ciascuno in relazione al proprio ruolo istituzionale. Hale (*ibid.*) sottolinea come, lungo un continuum di aspettative,

At one extreme of the spectrum there are those who believe that the role of the interpreter is to help disadvantaged (...) speakers to succeed their case. (...) In this school of thought, the interpreter takes on the role of advocate rather than neutral agent. The other extreme argues that interpreters act as machines or conduits, repeating *verbatim* what they hear in one language or another. This is a view mostly held by members of the legal profession (...) [and] is also prevalent among some interpreters themselves.

¹¹ Laddove *neutralità* è considerata come l'equivalente di *imparzialità*, ossia il non prendere posizione o esprimere opinioni e valutazioni personali. Per una discussione a riguardo si veda Rudvin (2002).

3. *Il ruolo dell'interprete nel tribunale italiano: analisi dei dati*

3.1 *Il corpus*

Al fine di osservare il modo in cui l'interprete si situa nel quadro del tribunale e in situazioni altamente interattive quali gli interrogatori, presentiamo qui alcuni esempi estratti da un corpus di udienze penali svoltesi presso alcuni tribunali italiani. In particolare, il corpus è composto da sette ore di registrazioni di interrogatori mediati da interpreti in presenza di imputati/testimoni francofoni.

Il primo (Corpus Pisa) è un processo per traffico di stupefacenti tra l'Italia e la Francia in cui uno degli imputati ha una conoscenza elementare dell'italiano. Situazione questa non rara poiché, a seguito dell'aumento dei flussi migratori, molti locutori alloglotti che abitano in Italia hanno una conoscenza passiva della lingua italiana pur non essendo in grado di esprimersi fluentemente in situazioni formali. L'interprete è un uomo.

Il secondo (Corpus Torino) è un processo in cui l'imputazione a carico di alcuni dirigenti di una società francese produttrice di elicotteri è di omicidio involontario, a seguito dell'incidente di un elicottero in cui hanno perso la vita sei persone. L'interprete è una donna.

3.2 *Le analisi*

Dopo aver effettuato le trascrizioni¹², le analisi qualitative sono state condotte prendendo in considerazione il modo in cui la riformulazione interlinguistica si articola a momenti interattivamente rilevanti¹³, considerando che

In dialogue interpreting, the translating and coordinating aspects are simultaneously present and the one does not exclude the other. As a matter of fact, these aspects condition each other. (...) However, the coordinating and the translating functions are foregrounded at partic-

¹² Con l'ausilio del software WinPitch (Martin 2009). Per una sintesi dei problemi teorici e delle scelte pratiche con cui l'analista debba confrontarsi nel corso del processo di trascrizione: Falbo (2005), Niemants (2012).

¹³ Si tratta della distinzione operata da Wadensjö (1998: 22) tra *translation as text* e *translation as activity*.

ular moments, sometimes supporting and sometimes disturbing one another. (Wadensjö 1998: 105)

Nel quadro delle nostre analisi, sono stati circoscritti gli interrogatori poiché si tratta di quei momenti del dibattito in cui il grado di interattività dello scambio mediato dall'interprete è più intenso e condiviso da un maggior numero di partecipanti ratificati – sia attivamente coinvolti (giudice, pubblico ministero, avvocati della difesa, imputato), sia presenti ma non direttamente coinvolti (il pubblico e altri osservatori occasionali).

L'analisi del corpus ha permesso di identificare una serie di fenomeni discorsivi che sono stati raggruppati a seconda che si trattasse sia dello stesso fenomeno sia di fenomeni simili che dessero luogo allo stesso tipo di sviluppo sequenziale e interattivo.

La dimensione interazionale (alternanza dei turni) e partecipativa sono dunque al cuore delle osservazioni che seguono circa i vari ruoli che l'interprete si trova a svolgere, più o meno consapevolmente, nel corso degli interrogatori.

Per quanto riguarda la classificazione dei ruoli dell'interprete, riprendiamo in parte la riflessione di Hale (2008: 102), la quale discute vari ruoli prescritti e descritti in letteratura, individuando cinque possibili posizioni che l'interprete assume nel quadro del tribunale: *faithful renderer*, *advocate for the powerless participant*, *advocate for the powerful participant*, *gatekeeper*, *clarifier/speech assistant*.

3.2.1 *Come previsto: il ruolo normativo dell'interprete*

In linea con quanto abbiamo detto circa il quadro normativo e le aspettative dei partecipanti (soprattutto dei membri della comunità giuridica), nel corpus troviamo innanzitutto casi in cui l'interprete assume il suo ruolo normativo (Goffman 1961)¹⁴.

¹⁴ Per quanto le analisi condotte non siano quantitative e non si disponga pertanto di dati circa la frequenza dell'occorrenza di ogni tipo di fenomeno, tali momenti, normativamente previsti e attesi, non sono maggioritari nell'insieme delle sequenze degli interrogatori analizzati. Nel nostro corpus, l'interprete che assume un ruolo normativo potrebbe quindi ragionevolmente rappresentare un'eccezione invece che la norma.

Esempio 1.¹⁵**Corpus Torino**

IMP-149	alors je je monsieur le juge je souhaite pouvoir parler une minute
INT-150	signor giudice vorrei parlare un minuto
JUG-151	vabbe' allora ci dica quello che vuole dire + ci dica quello che ci vuole dire
IMP-152	dans le cas des services bulletin ++ la:: personnellement je ne suis pas impliqué et
INT-153	nell'ambito del servizio bollettino personalmente non sono implicato
IMP-154	et ma direction + est simplement prestataire de service
INT-155	la mia direzione è soltanto presta- presta servizio

Questo esempio è estratto dal processo Torino. Uno degli imputati, ingegnere, è sentito come consulente tecnico e cerca di intervenire per giustificare il ruolo svolto dal servizio che presiede all'interno della sua società. Come si vede, l'interprete interviene ogni secondo turno, parla alla prima persona, assumendo la posizione del parlante primario, e riformula rimanendo molto vicino all'originale. Si tratta pertanto del ruolo di "faithful renderer of the original utterances" (Hale 2008: 102), grazie al quale l'interprete riesce ad assumere una posizione d'imparzialità poiché lascia la responsabilità dei discorsi enunciati ai locutori primari senza prendere posizione alcuna. L'intercomprensione pare garantita e la barriera linguistica rimossa.

3.2.2 *L'imprevisto: quando l'interprete è 'advocate' dell'imputato*

Nel corpus, vi sono poi casi meno attesi dal punto di vista normativo. In questo gruppo di fenomeni discorsivi si trovano quei momenti in cui

¹⁵ *Convenzioni di trascrizione*

: , ::, ::: allungamenti vocalici

+, ++, +++ pause

xxx segmenti incomprensibili

xx nomi propri oblitterati

(()) commenti

interruzioni

— sovrapposizioni

/ intonazione ascendente

JUG: giudice; MAG: pubblico ministero; IMP: imputato; INT: interprete; AVO: avvocato.

l'interprete lascia emergere la sua valutazione di ciò che accade e interviene apparentemente al fine di aiutare l'imputato a presentare il suo caso nel miglior modo possibile.

Nel momento in cui l'interprete assume esplicitamente la responsabilità di quello che dice per sostenere una delle parti, esercita la funzione dell' 'advocate'. Tale presa di posizione può essere poi considerata più o meno legittima da parte degli altri partecipanti, in base alle loro aspettative. A tale proposito, Hale (2008: 106) si chiede se gli interpreti in queste fasi costituiscano un vero aiuto ("Are they really helping?"), soprattutto in virtù del fatto che ciò che appare più o meno rilevante e pertinente ai membri della comunità legale può non coincidere con la valutazione che ne dà l'interprete. L'osservazione microlinguistica permette di chiarire che cosa accada a livello locale e quali siano le conseguenze che questo ruolo assunto dall'interprete ha sull'interazione.

Esempio 2.

Corpus Torino

AVO-146 **perché non è stata introdotta prima questa: nuova turbina/**

INT-147 pourquoi n'a-t-on pas introduit cette nouvelle turbine avant /
IMP-148 euh on a introduit la tur- on a introduit la turbine pour parce que: pour résoudre le ++ pour palier les réductions de durée d'utilisation liées aux problèmes de fatigue ++ et parce que on avait résolu tous les autres problèmes auparavant

INT-149 euh abbiamo intro- **sì ma non ha detto così vous n'avez pas dit quand**

IMP-150 **oui**

AVO-151 **no no no**

INT-152 xxx

AVO-153 perché non è stata lanciata prima /

In (146), l'avvocato fa una domanda all'imputato per ricostruire la dinamica degli eventi e capire quando certe modifiche sono state apportate al motore dell'elicottero precipitato. Dal punto di vista dell'alternanza dei turni si vede come tutto proceda linearmente sino al turno (149). In (149) infatti, l'interprete, che ha tradotto accuratamente tutti i secondi turni fino al momento in cui le risposte le sono sembrate adeguate, si interrompe quando la risposta dell'imputato le pare evasiva. Si apre così un *aparté*, breve sequenza laterale (Jefferson 1972), al fine di negoziare i significati.

Nel corso del turno (149), l'interprete formula prima un commento in italiano e poi, passando al francese, si rivolge direttamente (*vous*) all'imputato, facendo un'osservazione sulla precisione della risposta che quest'ultimo ha appena dato. L'imputato risponde direttamente all'interprete, in (150), per giustificare la pertinenza della sua risposta.

Per quanto riguarda la produzione dell'interprete, dal più atteso discorso riportato alla prima persona, si passa qui alla produzione autonoma di un discorso di cui l'interprete è completamente responsabile (*principal*, nei termini di Goffman, 1981). Così facendo, l'interprete seleziona l'imputato come interlocutore e diviene inoltre destinataria diretta dell'imputato che le risponde in (150). Abbiamo uno slittamento nella configurazione partecipativa, un esempio di situazione in cui, come sottolinea Hale (2008: 103),

the role of advocate for the Minority Language Speaker may be expected by some of the judiciary, by some of the MLS and by some interpreters. The conflict arises when different participants in the interaction expect the interpreter to adopt different roles.

In effetti, con grande probabilità l'interprete interviene in (149) nel tentativo di aiutare l'imputato a fornire quella che a lui pare la risposta adeguata alla domanda del pubblico ministero, domanda che è rimasta elusa. L'imputato, d'altra parte, rispondendo *oui* nel turno (150), mostra di non apprezzare l'intervento dell'interprete e esplicita la sua convinzione di aver invece fornito una risposta appropriata probabilmente in virtù del fatto che era proprio sua intenzione dare una risposta elusiva. Le aspettative dell'interprete e dell'imputato circa il ruolo che l'interprete ha in questo scambio sembrano dunque divergere.

Questo tuttavia non risulta avere grandi ripercussioni sul piano interattivo, se non dal punto di vista temporale, poiché l'avvocato è costretto a riprendere in (153) la domanda che aveva fatto in (146) per avere la risposta.

3.2.3 *L'imprevisto: se l'interprete facilita l'intercomprensione*

In questi casi, l'interprete interviene in modo da aiutare le parti a comunicare nel modo a parer suo più efficace, sentendosi responsabile del conseguimento di questo obiettivo, come mostra l'esempio seguente.

Esempio 3. Corpus Pisa

- IMP-1156 xxx depuis io leggo questo lettera fortunatamente non è io che l'ho scritta + ma in questa lettera mi piace per me perché je la lette- x non è contro di noi c'est pas une charge contre nous la lettre c'est très très bien pour nous cette lettre si demain vous voulez volete che prendiamo questa lettera\
- INT-1157 questa let- questa lettera a lui piace anche perché non c'è niente in questa lettera che è a carico loro
- IMP-1158 questa lettera non è io che l'ho scritta
- MAG-1159 ma quale lettera + non ho capito /
- IMP-1160 quella che sta parlando + quella che avete leggere
- AVO-1161 la lettera di minaccia dell'altra volta
- MAG-1162 ah quindi diciamo l'ha scritta lui quella lettera /
- INT-1163 no non l'ha scritta lui
- MAG-1164 e che vuol dire che gli piace non ho capito /
- IMP-1165 ho ditto che xxx lettera xxx
- JUG-1166 se anche l'avesse scritta lui non sarebbe -
- INT-1167 **no si si dispiace di non averla scritta perché questa lettera: li li discolpa**
- MAG-1168 li discolpa / + ah eh
- IMP-1169 ((inaudible)) sì dice bene xxx

In questo estratto, l'imputato sta spiegando le ragioni per cui una certa lettera di cui si è discusso nell'udienza precedente gioverebbe alla sua posizione nel processo. Poiché l'imputato passa continuamente dal francese all'italiano, l'interprete ha difficoltà a seguire tutto quel che viene detto. In (1157) l'interprete traduce, facendo così una sintesi (*summarized rendition*) della dichiarazione dell'imputato. Anche il pubblico ministero non riesce a capire bene di che lettera l'imputato stia parlando e chiede ulteriori dettagli: in (1159) chiede di che lettera si tratti e in (1162) se l'imputato ne sia l'autore. A questo punto l'interprete interviene e risponde al posto dell'imputato, rivolgendosi direttamente al pubblico ministero, in (1163). Auto-selezionandosi come interlocutore del pubblico ministero al posto dell'imputato, l'interprete diviene una sorta di *assistente/consulente linguistico* che valuta e fornisce spiegazioni per evitare incomprensioni, finendo con l'occupare un ruolo 'altro' (Goffman 1961) imprevisto rispetto a quello istituzionale. Ancora una volta, nel turno (1167) è l'interprete a rispondere a un'ulteriore domanda del pubblico ministero, probabilmente nel momento in cui si accorge che la situazione continua a prestarsi a con-

fusione e malinteso. La resa traduttiva in (1167) contiene tuttavia delle imprecisioni: l'enunciato *c'est pas une charge contre nous la lettre c'est très très bien pour nous cette lettre*¹⁶, del turno (1156), viene ripreso dall'interprete e trasformato grazie a delle aggiunte in *si si dispiace di non averla scritta perché questa lettera li discolpa*. Queste riformulazioni e aggiunte, che fanno sì che l'interprete divenga completamente responsabile degli ultimi significati prodotti, non sembrano tuttavia disturbare lo svolgimento dell'interrogatorio. Da parte sua infatti, l'imputato commenta favorevolmente in (1169) (*sì dice bene*) e esprime il suo accordo circa la versione dell'interprete. Poiché l'imputato accetta la presa di posizione dell'interprete nel momento in cui tenta di facilitare la comunicazione, le aspettative rispettive circa il ruolo che l'interprete assume paiono convergere.

3.2.4 *L'imprevisto: quando l'interprete diviene 'barriera' tra l'imputato e l'istituzione*

Riportiamo qui un esempio tratto da un gruppo sostanzioso di casi in cui l'interprete produce una resa traduttiva (si tratta per lo più di generalizzazioni, omissioni o scelte lessicali non pertinenti) che uno degli interlocutori valuta come inadeguata rispetto alle proprie aspettative. Davanti a tali rese traduttive dell'interprete, causate probabilmente dalla sua scarsa familiarità con le tecniche dell'interpretazione o con i processi di memorizzazione, la risposta/replica del locutore primario consiste in una domanda di chiarimento o in una rettifica di quel che l'interprete ha appena detto. Si aprono così delle sequenze laterali (Jefferson 1972).

Selezionando cosa interpretare l'interprete assume il ruolo di 'gatekeeper' (Hale 2008: 110), ossia di potenziale barriera, capace di rendere ostica e inefficace la comunicazione tra l'imputato e l'istituzione.

Il parlante primario interviene in questi casi rivolgendo domande all'interprete. In genere si tratta del magistrato/giudice, poiché entrambi detengono il potere di intervenire quando vogliono (anche se in misura diversa) nel corso degli interrogatori dell'imputato, il quale talvolta capisce l'italiano e esprime la sua valutazione circa la traduzione dell'interprete, intervenendo per fornire ulteriori spiegazioni o correggerla.

¹⁶ "Non è a carico nostro, la lettera va bene, questa lettera, per noi" (nostra traduzione).

È interessante sottolineare come nel momento in cui l'imputato interrogato interviene senza essere sollecitato, egli nega un diritto che il suo status istituzionale non gli accorderebbe: all'interrogato è infatti richiesto di limitarsi a rispondere alle domande senza prendere iniziativa alcuna.

Esempio 4.

Corpus Pisa

- MAG-9 buond- comincio io buonasera senta eh:-lei + il ventiquattro febbraio del duemilasette eh si trovava a pisa ed era presso l'abitazione di xx dovrebbe riferire al giudice eh-che cosa ha fatto quando è arrivato a pisa e cosa ha fatto a xx se l'ha effettivamente sequestrato e picchiato + e legato/ anche con lo scotch /
- IMP-10 nessuno l'ha picchiato nessuno l'ha sp- l'ha legato-sono arrivato alla nove della mattina io a:-a pisa
- MAG-11 a pisa la mattina di quando/
- AVO-12 se l'imputato parla in francese è meglio
- IMP-13 euh-suis arrivé à neuf heure du matin à pise et j'ai trouvé les trois
- JUG-14 a- allora si avvicini lei al microfono xxx
- IMP-15 suis arrivé à neuf heure du matin à pise euh le vingt-quatre février et j'ai trouvé deux ou trois personnes qui m'attendaient que xx avait envoyé + pour me récupérer pour m'apporter à l'appart'ment où se trouvent xx + et xx
- INT-16 allora eh: l'imputato è arrivato alle nove del mattino a pisa +
- MAG-17 sì
- INT-18 **della data citata e:-**
- MAG-19 del ventiquattro febbraio /
- INT-20 sì del + le vingt-quatre février/
- IMP-21 le jour où xxx
- INT-22 il ventiquattro febbraio sì sì il giorno dell'avvenimento + e ha trovato nella casa le **persone + che sono state citate**
- IMP-23 sì xxx
- MAG-24 cioè quali persone /
- IMP-25 i due amici
- INT-26 so- i due: -i due amici che sono presenti

In questo esempio, l'udienza è appena iniziata e il magistrato introduce il quadro spazio-temporale degli eventi per chiedere conferma e ulteriori dettagli all'imputato. Nel turno (10), l'imputato, che capisce l'italiano pur non essendo in grado di esprimersi fluentemente, inizia a rispondere in italiano prima che l'interprete possa tradurre. Il non rispetto dell'alternanza canonica e il fatto di rispondere in italiano mo-

stra come l'imputato probabilmente non sia sensibile a certe routines che caratterizzano gli incontri mediati da interprete. Nel momento in cui, dopo essere stato sollecitato dall'avvocato difensore, l'imputato inizia finalmente a rispondere in francese, in (15), anche l'interprete emerge dall'invisibilità in cui sembrava relegato e inizia a tradurre usando la terza persona in (16). Probabilmente a causa di una difficoltà di memorizzazione, nei turni (18) e (22) l'interprete introduce due generalizzazioni: "la data citata" e "le persone che sono state citate". Il pubblico ministero è così spinto a fare ulteriori domande (turni 19 e 24) affinché siano specificati la data in questione e i nomi delle persone coinvolte. A livello partecipativo, l'interprete non soltanto riferisce all'imputato alla terza persona ed è dunque ben visibile nel corso dell'interazione, pur senza prendere iniziative proprie, ma sembra agire come 'gatekeeper': la sua traduzione imprecisa infatti non soltanto apre una sequenza laterale interattivamente rilevante, perché sono qui negoziati dei significati, ma dà anche luogo a un potenziale malinteso che potrebbe compromettere tutto il processo di comprensione.

4. Invece di una conclusione, qualche riflessione...

Al fine di approfondire quale sia il ruolo che l'interprete effettivamente svolge nel contesto del tribunale italiano, in questo articolo abbiamo esplorato a livello macro- e micro- discorsivo alcuni tratti propri del genere discorsivo 'interrogatorio in tribunale mediato da interprete'. In particolare, nonostante la normatività di un contesto estremamente formale e ritualizzato quale il tribunale, laddove le trasgressioni sono raramente autorizzate, si è visto come la natura dialogica di tali pratiche discorsive le renda mutevoli e frutto di costruzioni congiunte.

Basandoci su un corpus di registrazioni audio di interrogatori di processi penali autentici, l'articolazione di una prospettiva macrodiscorsiva, che pone l'accento sulle norme legate al contesto discorsivo, con un'analisi micro-discorsiva degli enunciati, che prende in considerazione le aspettative dei locutori, ha fatto emergere come tali norme siano sempre rinegoziate a livello locale, secondo i bisogni contingenti dell'intercomprensione, influenzando il ruolo che l'interprete assume nel corso delle interazioni.

Si vede dunque come gradualmente si passi da ciò che è più facilmente prevedibile in presenza di interprete, ossia che egli assuma il suo ruolo normativo, a ciò che è meno prevedibile, ossia l'emergere di va-

rie sequenze discorsive in cui si producono un'alterazione del sistema tradizionale dell'alternanza (attraverso le sequenze laterali) e un cambiamento del quadro partecipativo.

Dal punto di vista traduttivo e interattivo, in questi momenti, l'interprete: talvolta riformula producendo anche versioni molto diverse dall'originale ma parlando ogni secondo turno e in nome del locutore primario; talvolta interviene autonomamente, sia per esprimere una valutazione su ciò che sta accadendo dal punto di vista traduttivo e interattivo sia per reagire a una sollecitazione del locutore primario. Come suggerisce Davidson (2002), poiché tali sequenze sono meta-discorsive e finalizzate alla co-costruzione dell'interazione e dei significati. È possibile dunque considerare tali momenti necessari e parte integrante di qualsiasi dialogo mediato da interprete; pertanto, anche degli interrogatori mediati da interprete. È nel corso di queste sequenze che la sua partecipazione viene esplicitamente negoziata (Baraldi, Gavioli 2012).

Dal punto di vista del ruolo che l'interprete assume in concomitanza con tali slittamenti del quadro partecipativo, abbiamo circoscritto nel nostro corpus quattro casi in cui l'interprete: prende le parti dell'imputato; cerca di facilitare la comunicazione disambiguando e aiutando entrambe le parti; rappresenta una potenziale barriera per la comunicazione tra l'imputato e l'istituzione; prende le parti dell'istituzione.

Si è così osservato come questa varietà di ruoli e posizioni, non comprometta automaticamente il buon svolgimento degli interrogatori – tranne nel caso in cui l'interprete funga da barriera alla comunicazione, allorquando compie per esempio errori grossolani di traduzione.

Nel corso degli interrogatori analizzati, pare dunque che vi sia un margine di movimento per cui aspettative e rappresentazioni più o meno condivise dai partecipanti possono portare l'interprete a svolgere vari ruoli non-normativi imprevisi, o meno attesi che vanno al di là del suo ruolo istituzionale.

Queste riflessioni sembrano confermare una volta di più che, come sottolinea Jansen (1995; nostro corsivo),

there is more to the matter than just good or bad translation: it has been demonstrated that the interpretation and the *interpreter's attitude* always influence the communication in one way or another, and sometimes quite radically. A view one often encounters in the literature on the topic (and on translation in general) is that *to limit this influence is to improve the quality of the communication. This view does no justice to the complexity of both the translation process and the trial situation.*

Pertanto, nel tentativo di rendere giustizia alla complessità sia del processo traduttivo che del quadro processuale, sarebbe auspicabile che, a partire dalla valutazione caso per caso dei vari ruoli che all'interprete viene in fin dei conti concesso di assumere nel tribunale e delle effettive conseguenze che questi hanno sull'interazione, il ruolo normativo dell'interprete venisse decostruito e i codici etici fossero eventualmente riformulati.

Sebbene in osservanza delle norme di diritto vigenti, anche nel contesto normato del tribunale, l'identità situata dell'interprete potrebbe così essere concepita lungo un continuum di pratiche in cui dalla posizione di traduttore 'invisibile' l'interprete passi gradualmente a quella di mediatore linguistico-culturale (Rudvin 2007: 67), assecondando di volta in volta i bisogni concreti e contingenti dell'intercomprensione e dell'interazione e rendendo così possibile lo svolgimento degli interrogatori.

Bibliografia

- Alexieva, B., 1997. "A Typology of Interpreter-Mediated Events", *The Translator*, 3, 2, pp. 153-174.
- Anderson, R., [1976] 2002. "Perspectives on the Role of Interpreter", in Pöchhacker, F., Shlesinger, M., (dir.), *The Interpreting Studies Reader*, Routledge, London and New York: Routledge, pp. 209-217.
- Anderson, L., 2009. "La commutazione di codice in incontri mediati in contesti legali e sociosanitari", in Gavioli L., Baraldi C. (dir.), *La mediazione linguistico-culturale: una prospettiva interazionista*, Perugia, Guerra Edizioni, pp. 259-298.
- Angelelli, C., 2003. "The interpersonal role of the Interpreter in Cross-cultural communication", in Brunette L., Bastin G., Hemlin I., Clarke H. (dir.), *The Critical link 3. Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 15-26.
- Angelelli, C., 2004. *Revisiting the Interpreter's Role: A Study of Conference, Court, and Medical Interpreters in Canada, Mexico, and the United States*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Angermeyer, M., 2009. "Translation style and participant roles in court interpreting", *Journal of Sociolinguistics*, 13, 1, pp. 3-28.
- Atkinson, J. M., Drew, P., 1979. *Order in Court*, London, Macmillan.
- Bakhtin, M., 1986. *Speech Genres and other Essays*, Holmquist, M., Emerson, C. (ed.), Austin: University of Texas Press.
- Ballardini, E., 2005. "L'interprete nel processo penale italiano: profilo professionale e ipotesi di formazione", in Russo M., Mack G., *Interpretazio-*

- ne di trattativa. *La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionali*, Hoepli, Milano, pp. 167-179.
- Baraldi, C., Gavioli, L., (eds.), 2012. *Coordinating Participation in Dialogue Interpreting*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Bancroft, M., 2005. *The Interpreter's World Tour: An Environmental Scan of Standards of Practice for Interpreters*. Woodland Hills: The California Endowment.
- Berk-Seligson, S., 1990. *The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cotterill, J., 2003. *Language and power in the court*. Basingstoke: Palgrave.
- Coulthard, M., Johnson, A., (eds.), 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*, London/New York: Routledge.
- Davidson, B., 2000. "The interpreter as institutional gatekeeper: The social-linguistic role of interpreters in Spanish-English medical discourse", *Journal of Sociolinguistics*, 4 (3), pp. 379-405.
- Davidson, B., 2002. "A model for the construction of conversational common ground in interpreted discourse", *Journal of Pragmatics*, 34 (9), pp. 1273-1300.
- Drew P., Heritage, J., 1992. *Talk at work*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Garwood, J. C., 2012. "Court interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter, Public service Interpreting*, 17, 173-190.
- Gibbons, J., 2003. *Forensic linguistics: An introduction to language in the justice system*. Oxford: Basil Blackwell.
- Goffman, E., 1961. *Encounters. Two studies in the sociology of interaction*. Indianapolis/New York: The Bobbs-Merrill Company.
- Goffman, E., 1987. *Façons de parler*. Paris: Minuit.
- Gonzalez, R., Vasquez, V., Mikkelsen, H., 1991. *Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy and Practice*. Durham, NC, Carolina Academic Press.
- Hale, S., 2004. *The Discourse of Court Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Hale, S., 2008. "Controversies over the role of the court interpreter", in Valero-Garcès C. & Martin A. (dir.), *Crossing Borders in Community Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 99-121.
- Inghilleri, M., 2012. *Interpreting justice. Ethics, politics and language*, London: Routledge.
- Jacobsen, B., 2003. "Pragmatics in court interpreting: Additions", in Brunette, L., et al. (dir.), *The Critical link 3. Interpreters in the Community*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 223-238.
- Jansen, P., 1995. "The role of the Interpreter in Dutch Courtroom Interaction: the impact of the situation on Translational Norms", in Jansen, P., (dir.), *Se-*

- lected Papers of the CERA Research Seminars in Translation Studies 1992-1993*, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, pp. 133-155.
- Jefferson, G., 1972. "Side sequences", in Sudnow D.N. (dir.), *Studies in social interaction*, New York, NY: Free Press, pp. 294-33.
- Kerbrat-Orecchioni, C., 2003. "Les genres de l'oral: types d'interactions et types d'activités", *Journée 'Les genres de l'oral', 18 avril 2003*, Université Lumière Lyon 2, http://gric.univ-lyon2.fr/Equipe1/actes/journees_genre.htm.
- Levinson, S. C., [1979] 1992. "Activity types and language", in Drew, P., Heritage, J. (dir.), *Talk at work*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 66-101.
- Linell, P., 2009. *Rethinking language, mind and world dialogically*, Charlotte: Information Age Publishing.
- Longhi, A., 2004. "L'interprete nel processo penale italiano", *Intralinea*, 7, http://www.intralinea.it/volumes/eng_more.php?id=350_0_2_0.
- Mason, I., 1999. "Introduction", in Mason I. (dir.), *The Translator. Special Issue: Dialogue Interpreting*, 5(2), pp. 147-160.
- Mason, I., 2009. "Dialogue Interpreting", in Baker, M., Saldanha, G. (dir.), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York: Routledge, pp. 81-83.
- Merlini, R., Favaron, R., 2005. "Examining 'the voice of interpreting' in speech pathology", *Interpreting*, 7:2, pp. 263-302.
- Metzger, M., 1999. *Sign Language Interpreting: Deconstructing the Myth of Neutrality*. Washington: Gallaudet.
- Mikkelsen, H., 2008. "Evolving views of the court interpreter's role: Between Scylla and Charybdis", in Valero-Garcès C., Martin A. (dir.), *Crossing Borders in Community Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 81-98.
- Morris, R., 1999. "The gum syndrome: predicaments in court interpreting", *Forensic Linguistics*, 6 (1), pp. 6-29.
- Pöchhacker, F., 2004. *Introducing Interpreting Studies*, London: Routledge.
- Pöchhacker, F., 2007. "Critical linking up: Kinship and convergence in interpreting studies", in Wadensjö, C., Englund Dimitrova, B., Nilsson, A.-L. (dir.), *The Critical link 4*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 11-27.
- Kelly, A., 2002. "Cultural parameters for interpreters in the courtroom", in Roberts-Roda, P., Carr, S., Abraham, D., Dufour, A., (ed.), *The Critical Link 2: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 131-148.
- Roberts, P. R., 1997. "Community interpreting today and tomorrow", in Carr, E., Roberts, P. R., Dufour, A. (eds.), *The Critical Link: interpreters in the community*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 7-28.
- Roy, C.B., 2000. *Interpreting as a discourse process*, Oxford/New York: Oxford University Press.

- Rudvin, M., 2002. "How neutral is neutral?, Issues in interaction and participation in community interpreting", in Garzone, G., Mead, P., Viezzi, M., (dir.), *Perspectives on interpreting*, Bologna: CLUEB, pp. 217-233.
- Rudvin, M., 2007. "Professionalism and ethics in community interpreting. The impact of individualist versus collective group identity", *Interpreting*, 9, pp. 47-69.
- Sacks, H., Schegloff, E., Jefferson, G., 1974. "A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation", *Language*, 50, pp. 696-735.
- Sandrelli, A., 2011. "Gli interpreti presso il tribunale penale di Roma: un'indagine empirica", in *TRalinea*, 13: http://www.intralinea.org/archive/show/category/volume_13_2011.
- Shlesinger, M., 1991. "Interpreter latitude vs. due process: Simultaneous and consecutive interpretation in multilingual trials", in Tirkkonen-Condit, S., (dir.), *Empirical Research in Translation and Intercultural Studies*, Tübingen: Günter Narr, pp. 147-155.
- Straniero, S. F., 2007. *Talkshow Interpreting. La mediazione linguistica nella conversazione spettacolo*. Trieste: EUT.
- Straniero, S. F., Falbo, C., (eds.), 2012. *Breaking ground in Corpus-based Interpreting Studies*. Bern: Peter Lang.
- Valero-Garcès, C., Martin, A., (eds.), 2008. *Crossing Borders in Community Interpreting*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Wadensjö, C., 1998. *Interpreting as Interaction*. London/New York: Longman.

Codici etici citati

- NAJIT, National Association of Judiciary Interpreters & Translators:
<http://www.najit.org/about/NAJITCodeofEthicsFINAL.pdf>.
- ASSITIG, Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari:
http://www.interpretigiudiziari.org/cod_deont_15.html.

Capitolo 8

Comunicazione mediata e accesso alla giustizia: gli interpreti di lingua dei segni

Marinella Salami

Sign language interpreters guarantee an equal access to justice to all those deaf people whose primary code of communication is a visual language, as are the various sign languages. Choosing to use a sign language is to affirm a recognized human right that is provided for by many national and supranational legislative bodies, although sometimes not in a direct or official manner. To guarantee such human rights, the justice system is obliged to allow interpreters to perform their work to the best of their ability and in synergy with all of the participating interlocutors in the legal system.

Keywords: sign languages, deaf, human rights, access, justice

Parole chiave: lingue dei segni, sordi, diritti umani, accesso, giustizia

1. *Uno sguardo al passato*

La figura dell'interprete di lingua dei segni¹ racchiude in sé mille sfaccettature che rimandano a una professionalità complessa e in continua evoluzione. La pratica professionale quotidiana e l'attuale realtà del

¹ Si parla qui genericamente di "lingua dei segni". In realtà, sarebbe più corretto utilizzare la sua forma plurale "lingue dei segni" per sottolineare la pluralità di lingue dei segni esistenti nei diversi paesi del mondo. Non esiste una lingua dei segni universale, come erroneamente si tende a pensare. Non solo ogni Paese ha una propria lingua dei segni, ma all'interno di una stessa comunità Sorda possono essere in uso delle diverse varianti lessicali, pur mantenendo invariata la struttura grammaticale.

mercato ci insegnano che l'interprete di lingua dei segni è un professionista ancora troppo poco conosciuto e, talvolta, sotto stimato.

La lingua dei segni è fonte di vita: è una lingua per crescere, giocare, trasmettere e ricevere informazioni di varia natura, veicolare emozioni e sentimenti attraverso una diversa modalità espressiva, quella visivo-cinestetica. Una lingua intimamente legata alla cultura di un'intera comunità – la comunità Sorda² (Russo Cardona & Volterra, 2007). All'interno di questa straordinaria dimensione linguistica e culturale ci sono anche gli interpreti di lingua dei segni, *trait-d'union* con un mondo fatto di suoni e convenzioni culturali a misura di udito. Da questo privilegiato punto d'osservazione, gli interpreti hanno seguito la crescita della comunità Sorda e, unitamente ad essa, si sono evoluti e professionalmente trasformati. Esiste un profondo rapporto di interdipendenza tra gli interpreti e la lingua dei segni. Il riconoscimento del ruolo professionale dell'interprete di lingua dei segni è strettamente collegato, infatti, allo status di quella stessa lingua e alla consapevolezza che la forma di comunicazione, utilizzata dalle cosiddette persone *Sorde segnanti*, non è un sistema rudimentale di gesti, una semplice pantomima o un alfabeto manuale, bensì un complesso codice linguistico naturale, grammaticalmente strutturato, al pari delle lingue vocali. Ciò detto, non sarà difficile immaginare quanto la discriminazione sociale e linguistica, perpetrata ai danni dei Sordi, abbia ostacolato e ritardato l'affermazione degli interpreti di lingua dei segni quali veri e propri professionisti. E l'ambito giudiziario/legale non fa eccezione.

T. Alan Hurwitz (1987), attuale presidente Sordo dell'Università Gallaudet³ di Washington D.C., ha ben riassunto l'evoluzione del

² L'uso della maiuscola (Sordo/a) non è un vezzo tipografico o un bizzarro refuso, bensì una convenzione grafica introdotta nel 1972 da James Woodward per distinguere la sordità intesa come deficit del canale uditivo dalla Sordità riconosciuta come tratto distintivo linguistico e culturale della Comunità Sorda Segnante (la cui prima lingua è la lingua dei segni). Il termine *sordomuto* è anacronistico e appartiene al patrimonio linguistico del passato. Con la Legge n. 95 del 20 febbraio 2006 è stata disposta la sostituzione del termine "sordomuto" con il termine "sordo" in tutte le disposizioni legislative vigenti. Nel linguaggio comune non è comunque raro imbattersi ancora nella parola "sordomuto" o nella forma edulcorata (e "politicamente corretta") di "non-udente".

³ Storica università americana dove gli insegnamenti vengono impartiti in lingua dei segni e per questo considerata l'unica università al mondo completamente accessibile agli studenti Sordi. Fondata nel 1864 come National Deaf-Mute College dietro autorizzazione del Congresso e del presidente Lincoln. Cambia denominazione e diventa

ruolo dell'interprete di lingua dei segni e la convivenza interpreti-Sordi:

Gli interpreti hanno sempre giocato un ruolo importante nello sviluppo della mia vita privata e professionale. Ho assistito a un'enorme crescita e a un notevole cambiamento della professione di interprete negli ultimi 30 anni. Mi ricordo che negli anni '40 e '50 alcune persone si offrivano di fare delle telefonate per me o di comunicare con gli udenti. Negli anni '60 un crescente numero di persone si offrivano come volontari per interpretare ciò che veniva detto in chiesa, dal medico o in presenza di altre persone udenti. Alcune di esse erano figli di genitori sordi che si impegnavano ad aiutare le persone sorde. Finalmente, più tardi, negli anni '70 e '80, noi sordi siamo diventati gli utenti di interpreti retribuiti, professionalmente preparati e in possesso di regolare qualifica (*N.d.R. la traduzione dall'inglese è a opera della scrittrice*).

Le tappe del processo, sopra citato, non corrispondono, in termini temporali, alla realtà italiana. In Italia le prime ricerche scientifiche sulla lingua dei segni italiana (LIS) hanno preso corpo nei primi anni '80 (Volterra, 1987; Caselli et al., 2006), così come le associazioni di categoria degli interpreti LIS sono sorte alla fine di quegli stessi anni. Tuttavia, le modalità attraverso le quali gli eventi sopra descritti si sono manifestati sono pressoché identiche nel nostro Paese. Il brano evidenzia tre aspetti di particolare interesse:

1) **storico**: i primi “interpreti” (non retribuiti e ancora inconsapevoli del proprio ruolo) sono state quelle persone udenti che, per diverse coincidenze di vita, gravitavano intorno alla comunità Sorda e avevano una certa dimestichezza nel produrre e nel comprendere la lingua dei segni: parenti, religiosi, insegnanti degli storici “Istituti per Sordomuti”, amici e colleghi di lavoro. I pregiudizi nei confronti delle persone Sorde rendevano (erroneamente) gli interpreti protagonisti del processo comunicativo e, spesso, seppure in buona fede, essi interferivano nelle scelte di vita dei Sordi;

2) **sociale**: inizialmente i servizi di interpretariato venivano richiesti quando un membro della comunità Sorda doveva mettersi in relazione con il mondo udente per soddisfare i bisogni più elementari alla base

“Gallaudet College” nel 1954 in onore di Thomas H. Gallaudet, educatore dei sordi del XIX secolo e grande sostenitore della loro istruzione. Infine acquisisce lo status di università a partire dal 1986.

della vita quotidiana: visite mediche, celebrazioni eucaristiche, contatti telefonici e interazioni con uffici pubblici, solo per citarne alcuni. Gli interpreti di lingua dei segni sono dunque nati come “interpreti di comunità”. Una definizione che mi pare ancora oggi calzante per gli interpreti LIS che svolgono, in prevalenza, tale tipologia di servizi;

3) **professionale**: la conquista, da parte dei Sordi, di una ritrovata dignità sociale e di una totale autonomia comunicativa ha rivoluzionato il ruolo degli interpreti. Quest’ultimi, abbandonate le vesti di assistenti volontari, hanno acquisito una maggiore consapevolezza e maturità professionale. Una svolta che ha dato origine a diversi avvenimenti e iniziative a sostegno della professionalizzazione degli interpreti: per esempio, l’istituzione di corsi di formazione (in Italia non ancora ottimizzati e privi di un riconoscimento accademico), di seminari di aggiornamento, di scambi interculturali, nonché la nascita delle associazioni di categoria. Inoltre, la valorizzazione della lingua dei segni, e la sua diffusione in ambiti culturalmente elevati, ha contribuito ad ampliare il raggio d’azione degli interpreti di lingua dei segni. Accanto agli interpretariati di comunità, oggi ci sono anche quelli di trattativa e di conferenza in diverse aree specialistiche del sapere.

La testimonianza diretta delle persone Sorde rappresenta una preziosa fonte che rende conto del mutamento del ruolo dell’interprete di lingua dei segni, oggi ben documentato anche da ricerche e studi accademici specifici (Frishberg, 1990; Roy, 1993; Napier et al., 2005; Llwelllyn-Jones, & Lee [in corso di stampa]). I fattori estrinseci alle comunità dei Sordi e degli interpreti di lingua dei segni, che ne hanno condizionato la corretta emancipazione sociale e professionale, si riscontrano storicamente anche nel Diritto.

Il pregiudizio nei confronti dello sviluppo delle capacità intellettuali dei *sordomuti* di antica memoria ha determinato restrizioni e gravi limitazioni nell’esercizio dei loro diritti compreso quello alla comunicazione mediata per mezzo di un interprete. Nei testi giuridici storici emerge con chiarezza l’inferiorità, senza possibilità di appello, della posizione sociale di chi non parlava e non sentiva. Nel Diritto Romano i *sordomuti* erano classificati insieme ai “mentecatti e furiosi” ed erano considerati al pari degli incapaci (Ferrerri, 1917). La scienza giuridica e legislativa romana – raccolta, catalogata e commentata da Giustiniano, tra il 528 e il 565, nel *Corpus Iuris Civilis* per secoli alla base del Diritto e della Giurisprudenza – contemplava cinque diverse classi di “minorati” dell’udito e della parola. Per la prima classe, i *sordomuti* dalla nascita, la legge giustinianea sanciva la privazione dei di-

ritti fondamentali ovvero il non poter fare testamento, il non poter dare disposizioni di carattere patrimoniale o liberare schiavi. Unica eccezione: il diritto del *sordomuto* a formarsi una famiglia. I romani non avevano dunque opposto divieto alla possibilità di contrarre matrimonio – diritto che sarà però negato in epoca medievale. Maggior autonomia era concessa ai sordi in grado di parlare o capaci di scrivere. (Selva, 1973; Radutzky, 1995). Il diritto barbarico parificava la condizione dei *sordomuti* a quella delle donne (Editto di Rotari, cap. 153), mentre il diritto feudale li escludeva dall'investitura non potendo essi assolvere agli obblighi militari richiesti ad ogni vassallo (Treccani 1979, Lessico Universale Italiano, alla voce "sordomutismo"). Queste brevi note ci fanno ben intendere che in ogni epoca la regolamentazione della capacità del *sordomuto* è stata oggetto di discussione e ha trovato diverse soluzioni. Discriminazioni e limitazioni perpetrate nei secoli fino ai divieti più aberranti, in epoca più recente, come la negazione di sé e la soppressione della vita. Il primo, messo in atto dalle pratiche eugenetiche, il secondo dalla folle ideologia nazista.

Selva (1973) riassume in quattro categorie i pregiudizi (psicologico, fisiologico, giuridico e religioso) che hanno inficiato, a partire dalle più antiche civiltà, la costruzione dell'identità sociale delle persone S/sorde considerate stolte, limitate nell'intelletto, impossibilitate ad accogliere la fede o ad essere istruite, incapaci di percepire la realtà circostante e, di conseguenza, di agire autonomamente. Pregiudizi transnazionali e trasversali sebbene le donne S/sorde siano state le più colpite anche quando erano vittime di soprusi. Risale al XIX secolo il caso di una giovane, definita *sordomuta*, sessualmente violentata, sottoposta ai test algometrici di Cesare Lombroso con i quali venne provata la sua "non intelligenza". Un risultato che fece evitare al suo aggressore l'accusa di stupro aggravato (Salvatore Ottolenghi citato in Horn 2003). Le nozioni e i contenuti sin qui descritti non sono materiale da manuale, aneddoti da archiviare negli annali della Storia dei Sordi. Hanno una loro triste attualità, come vedremo in seguito.

Tutto ciò ci fa meglio comprendere, seppure ugualmente con stupore, il ritardo con cui è giunta l'abrogazione dell'art. 340 del nostro vecchio Codice Civile, in base al quale i sordi erano d'ufficio considerati inabili. Era il 1942, solo sessant'anni fa. Le date sono importanti non tanto per una mera ricostruzione cronologica, qui riassunta per sommi capi e non esaustiva in termini diacronici, ma per sottolineare il lungo lasso di tempo durante il quale è stata dominante una certa mentalità, per noi oggi preconcepita e punitiva, intorno al tema della

rappresentazione della sordità e della sua proiezione in termini sociali e giuridici (Salami, 2010) con pesanti ripercussioni sugli interpreti di lingua dei segni, ancora oggi spesso trattati alla stregua di tutori e benevoli assistenti.

2. Diritti, lingue dei segni e servizi di interpretariato: verso un nuovo concetto di cittadinanza

Wheatley & Pabsch (2012) distinguono tre diverse categorie di diritti necessari alle persone Sorde per divenire cittadini partecipativi e socialmente non discriminati:

1) i diritti umani a cui fa riferimento la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948. Tradotta in oltre 300 lingue, non esiste una traduzione in alcuna delle diverse lingue dei segni sebbene l'uguaglianza, la dignità e le libertà enunciate nella Dichiarazione si reputa debbano essere garantite "senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione" (art. 2). Da una recente indagine condotta nel 2009 dalla Federazione Mondiale dei Sordi e dall'Associazione Nazionale Svedese dei Sordi è emerso che i diritti umani più importanti per le persone Sorde sono il riconoscimento ufficiale delle lingue dei segni, l'educazione bilingue e il diritto all'uso dei servizi di interpretariato da/in lingua dei segni.

2) i diritti delle minoranze – Se i diritti umani attengono alla sfera personale e individuale, i diritti delle minoranze sono invece di natura collettiva e proteggono un qualsivoglia gruppo che si distingue per lingua, religione o etnia e le cui peculiarità, in quanto tali, divergono dalla norma o dalla pratica maggioritaria dominante. Molte comunità Sorde nel mondo considerano la lingua dei segni il principale tratto distintivo del gruppo minoritario linguistico a cui appartengono. In altri contesti, le comunità Sorde si appellano invece ai diritti dei disabili associando la disabilità al concetto di "gruppo di minoranza" svantaggiato dalla società e dalle sue istituzioni.

3) i diritti umani linguistici ovvero quei diritti che sottendono ai principi legati all'uso e alla tutela della propria lingua madre, ma anche alla scelta bilingue e/o plurilingue per la crescita armoniosa, integrata e consapevole della propria identità.

I confini di ognuna di queste tre categorie si intersecano gli uni con gli altri e, in riferimento alla comunità Sorda, il loro punto di intersezione è la lingua dei segni. Delude, pertanto, la recente Direttiva Europea 64/2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali per aver omesso un chiaro riferimento alla lingua dei segni nell'articolo dedicato al "Diritto all'interpretazione", e per avere invece optato per una formulazione ben più nebulosa quale: "Il diritto all'interpretazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende l'appropriata assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio." (art. 2, comma 3).

Nonostante l'entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, e le diverse proposte di legge presentate e discusse alla Camera e/o al Senato in questi ultimi anni, la lingua dei segni italiana (LIS) non è stata ancora ufficialmente riconosciuta con apposita legge nazionale⁴. Gli unici stati membri dell'Unione Europea a essere privi di una protezione legislativa in materia di lingua dei segni sono la Bulgaria, Lussemburgo, Malta e, appunto, l'Italia. Mentre quattro Paesi europei hanno riconosciuto le rispettive lingue dei segni a livello costituzionale: Finlandia (1995), Portogallo (1997), Austria (2005) e Ungheria (2011) (Wheatley & Pabsch, 2012).

I riferimenti alle persone sorde e agli interpreti sono tuttavia copiosi all'interno della normativa italiana e riguardano il codice civile e di procedura civile, il codice penale e di procedura penale, la legge notarile nonché una serie di disposizioni e leggi riguardanti la tutela delle persone con disabilità. La pratica professionale quotidiana dimostra, tuttavia, quanto siano deboli le norme e i principi di tutela, sanciti dalla legge, se non supportati da una reale rete di coordinamento e di scambio sinergico tra tutte le parti coinvolte. La storia di Anna (è un nome di fantasia) ne è un esempio eclatante:

Anna è una giovane ragazza Sorda italiana che ha sporto denuncia per stupro nei confronti di un uomo udente. Non conosce la lingua dei segni italiana codificata, ma usa un sistema segnico tutto suo. Inoltre ha un grado di scolarizzazione molto basso e le poche parole, che a volte

⁴ A livello regionale, si sono invece moltiplicati gli interventi legislativi a favore della promozione e della valorizzazione della lingua dei segni italiana (LIS) come in Valle d'Aosta, Piemonte, Calabria e Sicilia. Lo stesso dicasi per alcuni comuni e province del nostro territorio. A sostegno del riconoscimento nazionale della LIS è nato il movimento LIS Subito! <http://www.lissubito.com/> (ultimo accesso 17 novembre 2012).

labializza, sono in dialetto. Convocata dalla polizia per raccogliere maggiori informazioni sull'accaduto, Anna viene interrogata alla presenza di un interprete di lingua dei segni italiana il quale si rende immediatamente conto delle difficoltà espressive della ragazza e propone, per equità e giustizia, di chiamare un interprete Sordo⁵, madrelingua LIS, con cui lavorare in funzione relay. La proposta non viene presa in considerazione. Le autorità competenti interrompono l'interrogatorio sommario e decidono di sottoporre la ragazza Sorda a una perizia psichiatrica (testimonianza raccolta da Salami & Mereghetti, 2001).

3. Interpretazione da/in lingua dei segni e accesso alla Giustizia

Una recente indagine europea (De Wit & Salami, 2012), condotta dal Forum Europeo degli Interpreti di Lingua dei Segni (EFSLI – European Forum of Sign Language Interpreters)⁶ al fine di analizzare alcune tematiche contenute nella Direttiva Europea 64/2010, ha messo in evidenza le principali problematiche che accomunano gli interpreti di lingue dei segni nell'esercizio della professione in ambito giudiziario e legale. 91 le risposte ottenute e così distribuite: 67% singoli interpreti, 16% associazioni nazionali degli interpreti di lingua dei segni, 10% istituzioni preposte alla formazione degli interpreti, 3% agenzie, 4% altre realtà non definite, per un totale di 28 Paesi europei rappresentati, tra cui l'Italia. In sintesi, i punti di maggior rilievo⁷:

Norme e procedure

In linea di massima e di principio, il diritto all'interpretazione da/in lingua dei segni pare che venga garantito nei diversi Paesi europei attraverso strumenti legislativi di varia natura. L'applicazione delle norme non è però sempre chiara e le procedure burocratiche possono ral-

⁵ L'interprete Sordo è una figura professionale emergente nel panorama dell'interpretazione delle lingue dei segni. Per un approfondimento vedasi, tra gli altri: Boudreault, 2005; Collins & Walker, 2005.

⁶ EFSLI, fondata nel 1992, è un'associazione ombrello i cui membri effettivi sono le associazioni nazionali degli interpreti di lingue dei segni in Europa. Sito ufficiale web: www.efsl.org (e, a breve, il nuovo sito www.efsl.eu).

⁷ Per una lettura completa dei dati, si rimanda al testo integrale dell'indagine EFSLI pubblicato negli atti della conferenza internazionale BDÜ "Interpreting the future" e citato nei riferimenti bibliografici del presente capitolo.

lentare il processo di reperimento dell'interprete. Inoltre, gli interpreti di lingua dei segni non sempre vengono forniti in ogni singola fase dei procedimenti, per esempio, penali. E il libero accesso, a titolo gratuito, a un interprete per gli incontri privati con il proprio avvocato non è contemplato nella maggioranza dei Paesi intervistati.

Interpretazione in équipe e traduzione di testi

I servizi di interpretariato in ambito giudiziario e legale possono durare per molte ore e la prassi migliore sarebbe quella di poter lavorare in équipe. È una modalità poco praticata, soprattutto in tribunale, fatta eccezione per alcune realtà d'eccellenza come la Scozia, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia dove, a seconda del caso, del crimine commesso, della combinazione linguistica e della situazione comunicativa, è consentito lavorare in équipe composta da due o più interpreti. Oltre a permettere una distribuzione del carico lavorativo e adeguate pause, il lavoro di squadra consente di monitorare costantemente la qualità dell'interpretazione e limitare la percentuale di errore.

La traduzione dei testi non è invece una prassi consolidata. Di norma viene fornita dietro richiesta degli interessati, soprattutto se le persone Sorde coinvolte hanno difficoltà nel comprendere un testo scritto.

Uso della tecnologia

La giustizia è decisamente poco tecnologica, per lo meno nella vecchia Europa, e limitata ad alcuni contesti e situazioni che consentono reali benefici in termini di tempo, spazio e costi. È il caso della Polizia Metropolitana di Londra che utilizza con grande successo un sistema in modalità remota con postazioni webcam dislocate nelle varie zone della città⁸. L'uso delle nuove tecnologie audio-video presenta degli aspetti di criticità per gli interpreti di lingua dei segni per i quali la qualità non solo dell'audio, ma anche dell'immagine, è fondamentale per la comprensione, la produzione e la ricezione delle informazioni visive. Inoltre, l'immagine bi-dimensionale resa dagli schermi video, l'assenza di un contatto visivo diretto e a tutto campo, la mancanza di privacy (quando è richiesta la compresenza di personale tecnico) e l'insi-

⁸ Comunicazione presentata ai seminari europei (Lubiana, Madrid, Helsinki e Anversa) organizzati nell'ambito del progetto TRAFUT (Training for the future, 2011-2012) finalizzato all'implementazione della Direttiva Europea 64/2010.

curezza derivante da una formazione adeguata quasi inesistente, rischiano di complicare il lavoro dell'interprete. La scelta e l'uso della tecnologia dovrebbe dunque essere valutata di volta in volta a seconda delle situazioni professionali.

La registrazione audio-video delle interpretazioni simultanee dovrebbe invece essere sempre garantita a maggior tutela dei Sordi segnanti, fruitori del servizio. In sede giudiziaria e legale solo la trascrizione scritta dell'interpretazione rimane agli atti e si perde così la possibilità di poter attingere alla fonte originaria in lingua dei segni in caso di verifiche o contestazioni.

Registri di interpreti e traduttori

Non è emersa l'esistenza di registri dedicati esclusivamente agli interpreti di lingua dei segni. In Olanda, esiste un registro nazionale unico che raggruppa gli interpreti vocali e di lingua dei segni impiegati in ambito giudiziario/legale. Il registro è solo uno delle risorse a cui le autorità competenti attingono per reperire gli interpreti. Altri canali di contatto sono:

- le agenzie di servizi di interpretazione e traduzione;
- le associazioni dei Sordi;
- la chiamata diretta dell'interprete;
- liste/elenchi di interpreti/traduttori giurati;
- parenti di persone Sorde.

In molti Paesi non esiste uno standard comune per il reperimento degli interpreti di lingua dei segni. In tal caso ci si affida all'iniziativa privata di avvocati, poliziotti e cancellerie di tribunale che spesso non possiedono gli strumenti per operare una scelta oculata dell'interprete di lingua dei segni nel rispetto delle esigenze comunicative delle parti coinvolte.

4. Conclusioni

Una giustizia equa ed accessibile dovrebbe poter fare affidamento su un sistema integrato di servizi al centro del quale dovrebbe essere collocata la persona che necessita di essere tutelata attraverso l'esercizio del diritto a utilizzare la lingua che meglio esprime le capacità di intende-

re e di volere. Le leggi e le norme in sé non riescono a garantire un vero accesso alla Giustizia se viene a mancare il coinvolgimento attivo di tutti gli attori coinvolti a livello professionale (giudici, avvocati, pubblici ministeri, autorità di polizia investigativa e giudiziaria e interpreti). Le vicende storiche attinenti alla lingua dei segni, alle persone Sorde e ai loro interpreti hanno tramandato nei secoli pregiudizi e cattive prassi che ancora oggi influenzano l'operato di chi dovrebbe assumere una posizione neutrale, al di sopra delle parti, e nel solo interesse della Giustizia. La pratica professionale quotidiana e le analisi conoscitive dimostrano, di fatto, che in molti casi non è così. L'indagine EFSLI ha messo in luce alcune criticità già riscontrate da uno studio inglese precedente, (Brennan e Brown, 1997), e ad oggi irrisolte. Ciò conferma lo scarso stato di avanzamento della qualità dei servizi offerti. In un mondo globalizzato, il riconoscimento e la circolazione delle lingue dovrebbe essere una libertà acquisita. Parimenti, una formazione adeguata, standardizzata e a livello accademico – pecca tutta italiana – dovrebbe essere garantita agli interpreti che intendono lavorare nell'ambito dell'interpretazione da/in lingua dei segni e nei settori specifici ad essa collegata, come quello giudiziario/legale. Senza ulteriori indugi.

Bibliografia

- Boudreault, P., 2005. "Deaf Interpreters". In *Topics in Signed Language Interpreting*, a cura di Janzen, T., Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 323-355.
- Brennan, M., e Brown, R., 1997. *Equality Before the Law. Deaf People's Access to Justice*. Durham: Deaf Studies Research Unit.
- Caselli, M.C., Maragna, S., e Volterra, V., 2006. *Linguaggio e Sordità*, Firenze: La Nuova Italia.
- Collins, J., e Walker, J., 2006. *Deaf Interpreters*. In WASLI 2005 Conference Proceedings, Coleford: Douglas McLean Publishing, pp. 79-89.
- De Wit, M., e Salami, M., 2012. "Sign Language Interpreting in Legal Settings: New Scenarios in within the European Legal Framework and efsli Experience". In *Übersetzen in die Zukunft*, a cura di Baur, W., Eichner, B., Kalina, S., Mayer, F., Berlino: BDÜ Fachverlag, pp. 490-496.
- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 2010, Direttiva Europea 64/2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:IT:PDF>

- Horn, D.G., 2003. *The Criminal Body: Lombroso and the Anatomy of Deviance*, London: Routledge.
- Hurwitz, T.A., 1987. "Use of an Interpreter: A Deaf Person's Perspective". In *WFD Proceedings*, Helsinki: Kuurojen Liitto, pp. 484-490.
- Llewellyn-Jones, P., e Lee, R., (in corso di stampa). *Defining the Role of Community Interpreters. The Concept of Role-Space*, London: Continuum.
- Ferreri, G., 1917. *Disegno Storico Nell'Educazione dei Sordomuti*, Milano: Presso l'Autore.
- Frishberg, N., 1990, (revised edition). *Interpreting: an Introduction*. Silver Spring: RID Inc.
- Napier, J. et al., 2005. *Sign language Interpreting Practice*, Sidney: The Federation Press.
- Radutzky, E., 1995. "Cenni Storici sull'Educazione dei Sordi in Italia dall'Antichità alla fine del Settecento". In Porcari Li Destri, G., e Volterra, V., (a cura di), *Passato e Presente. Uno Sguardo sull'Educazione dei Sordi in Italia*, Napoli: Gnocchi, pp. 3-15.
- Roy, C., 1993. "The Problem with Definitions, Descriptions, And the Role Metaphors of Interpreters", in *Journal of Interpretation*, 6:1, RID, Silver Spring MD, pp. 127-154.
- Russo Cardona, T., e Volterra, V., 2007. *Le Lingue dei Segni*. Roma: Carocci Editore.
- Selva, L., 1973. *Scuole e Metodi nella Pedagogia degli Anacusici*, Bologna: Scuola Professionale Tipografica Sordomuti.
- Salami, M., 2010. "Anatomia del Pregiudizio" (capitolo II). In *Deaf America: La Sordità nell'Immaginario Letterario Anglo-Americano*. Tesi di laurea non pubblicata. Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Università agli Studi di Milano, a.a. 2009-2010.
- Salami, M., e Mereghetti, E., 2001. "La mediazione linguistico-culturale in lingua dei segni: l'interprete relay Sordo". Relazione non pubblicata presentata al convegno *Tra interpretariato in campo sociale e mediazione: percorsi formativi, sperimentazioni italiane ed europee*. Firenze.
- Volterra, V., 1987. *La Lingua Italiana dei Segni*. Bologna: Il Mulino.
- Wheatley, M., e Pabsch, A., 2012. *Sign Language Legislation in the European Union*, Bruxelles: EUD.

Capitolo 9

L'uso di lingue veicolari per l'interpretariato e mediazione nel settore legale. I vantaggi derivanti dall'uso dell'inglese e di altre lingue franche: con una nota di cautela

Mette Rudvin

There are numerous varieties of English spoken in the migrant communities in Italy today, but a native standard English speaker or an interpreter/language mediator trained in standard English may not necessarily be able to comprehend and make him/herself understood adequately in other varieties of English (Nigerian, Filipino, Indian, etc.). We must be extremely cautious when assuming that an English-speaking interpreter/mediator would serve sufficiently well for all those communities in which English is spoken as a second language; in addition to the problem of language varieties there is also the need for some degree of cultural correlation. This holds true for English, but also for the other lingua francas used by the migrant communities in Italy such as Arabic, Spanish, French, Chinese, Russian.

The paper also looks at the varied, and sometimes confusing, terminology denoting English as a global, native or non-native language, and looks very briefly at historical events that have led to the spread of English around the world. The paper then discusses the usefulness of English as a lingua franca (and briefly also other lingua francas) for interpreting/language mediation purposes, presenting recent statistics on immigration in the legal sector. Referring to the recent literature on world englishes, the paper then looks at notions of intelligibility, comprehensibility and accommodation in the context of English as a second language (L2), and the challenges this poses for interpreters and language mediators. Finally, this chapter briefly discusses aspects of interpreter recruitment and training, suggesting how training can be structured in order to increase trainees' competence in terms of comprehension and oral production in non-standard varieties of English.

Keywords: English as lingua franca, legal interpreting, accommodation, intelligibility, training

Parole chiave: Inglese lingua franca, interpretazione giuridico, accomodamento, intelligibilità, formazione

1. *L'uso dell'italiano da parte dei migranti in Italia*

Oggi in Italia il numero di corsi di italiano per stranieri, istituiti dalle organizzazioni governative locali e dai numerosi istituti privati, è elevato, soprattutto in conseguenza della nuova legge che richiede un test di verifica linguistica per aver diritto al permesso di soggiorno¹. Un numero consistente di migranti possiede un basso livello di alfabetizzazione in italiano e a volte anche nella lingua locale (si veda Minuz 2008, che discute in dettaglio concetti e statistiche concernenti l'analfabetismo in Italia fra le comunità straniere. Minuz parla anche di una notevole polarizzazione fra chi ha una scolarità alta e chi ha una scolarità debole o inesistente). Inoltre, molti fra coloro che provengono da Paesi in cui l'inglese è una lingua diffusa o una lingua ufficiale possiedono una competenza linguistica abbastanza carente sia in inglese parlato che scritto².

L'analfabetismo costituisce un problema per gli enti pubblici e privati che promuovono corsi d'italiano per stranieri, alcuni altamente professionali altri, soprattutto quelli organizzati dalle associazioni di volontari, spesso improvvisati. Altri fattori che contribuiscono a rendere più difficile l'apprendimento dell'italiano e l'integrazione nella socie-

¹ DM 4 giugno 2010 del Ministero dell'Interno, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.

² In questo capitolo non useremo il concetto di *English for specific purposes*, comunemente impiegato in ambito accademico (ad es. l'inglese usato per gli affari, la diplomazia, le relazioni internazionali, il discorso politico, il linguaggio accademico e scientifico, ecc.) e neanche quello di *International English*, che è invece usato in ambiti non professionali come lingua veicolare in contesti di contatto tra persone di diversa nazionalità, in quanto strumento puramente funzionale (ad es. turismo e viaggi, studenti internazionali o ogni altra forma di inglese parlato come lingua franca per scopi non professionali con uno specifico repertorio lessicale o per scopi comunicativi generici). Piuttosto, guarderemo al concetto di *English as a lingua franca*, usato dai migranti presenti oggi in Italia, i quali impiegano, per il parlato e/o lo scritto, l'inglese come una varietà codificata di L2-L3 nel cosiddetto 'outer circle' per vari scopi nei loro Paesi d'origine (ad es. lingua veicolare in presenza di molte varietà regionali, come ad esempio in India, o in diverse combinazioni con altre lingue in varie forme di code-switching e/o code mixing). Questa forma di inglese è innanzitutto una lingua franca storica, derivante dall'espansione coloniale e dall'attivo impiego dell'inglese durante il periodo del dominio britannico, con il successivo sviluppo di varianti in molte parti del mondo. Questi dialetti sono stati col tempo codificati e standardizzati a vari livelli, argomento, questo, che verrà affrontato in maniera più dettagliata più avanti nel capitolo.

tà sono le diversità tra le classi socio-economiche, il tasso di occupazione, l'età e il genere. In riferimento al criterio del genere, in molte comunità asiatiche e in alcune del Nord Africa, le donne tendono ad essere isolate socialmente e professionalmente e per questo impiegano più tempo per imparare la lingua; ciò vale anche per quelli che sono da lungo tempo disoccupati o sono impiegati in contesti in cui la loro accessibilità all'italiano, e in particolare all'italiano parlato da nativi, è limitata. Così, il livello di competenza in italiano raggiunto dalle differenti comunità di migranti e all'interno di ogni comunità di migranti varia molto e non prescinde da alcuni fattori quali l'età, il genere, l'educazione, la classe socio-economica, la (dis)occupazione, l'isolamento sociale e infine la propensione individuale all'apprendimento delle lingue. Bisogna inoltre tenere presente che quegli individui che per svariate ragioni sono isolati dai contesti che potrebbero favorire una più rapida integrazione nel Paese d'arrivo e allo stesso tempo l'apprendimento della lingua potrebbero avere bisogno di un supporto linguistico nell'interazione con le istituzioni pubbliche (ospedali, scuole, tribunali, centri per l'impiego) pur vivendo in Italia da svariati anni. Va da sé che la decisione di rifiutare assistenza linguistica (interpreti/mediatori) semplicemente sulla base di quanto a lungo un individuo ha vissuto in un dato Paese è una politica poco lungimirante. Infine, i bambini relativamente all'età sono quelli che apprendono la lingua più velocemente ed efficacemente e sono proprio loro che frequentemente vengono usati come mediatori e interpreti/traduttori nei settori scolastico e sanitario, mettendo così a repentaglio tutti gli standard etici previsti nel settore in esame e quelli di qualità garantiti dall'interprete/traduttore.

La posizione geografica dell'Italia come meta attraente e facilmente raggiungibile sia dall'est Europa che dai Paesi magrebini ovviamente favorisce il fenomeno dell'immigrazione. Dai dati illustrati nel capitolo 1 di questo volume apprendiamo preziose informazioni circa i vari gruppi etnici presenti in Italia oggi, anche se potrebbe essere un errore stabilire, a partire da queste statistiche, una correlazione diretta con: a) la presenza delle lingue-culture (collegate ai gruppi etnici presenti) nei settori che richiedono servizi di interpretazione e b) il livello di competenza in italiano che essi posseggono e quindi l'effettivo bisogno di interpreti/mediatori. Inoltre, alcuni dei gruppi più numerosi, gli albanesi, i rumeni e i moldavi tendono a imparare l'italiano piuttosto velocemente, probabilmente a causa dell'accesso a canali televisivi in italiano in patria e, per alcuni, all'affinità dell'italiano con la loro madrelingua. Ciò

vale anche per i moldavi e i rumeni. Si aggiunga che gran parte delle comunità dell'Est Europa (Ucraina e Moldavia) è costituita prevalentemente da donne impiegate come badanti (si veda il Dossier Caritas/Migrantes 2012 e Rudvin e della Corte 2005) che hanno un costante accesso sia all'ascolto dei parlanti nativi di italiano che alla televisione. Un'altra parte di questo gruppo proveniente dall'Est Europa è formato da studenti universitari, supportati dai loro Paesi d'origine ad esempio con una borsa di studio, il cui livello iniziale di italiano è sicuramente alto e l'accessibilità e la propensione all'apprendimento dell'italiano è maggiore rispetto a molti altri.

Passando dai numeri relativi alle presenze delle varie etnie in Italia e alle difficoltà che i migranti incontrano nel loro inserimento sociale, vogliamo ora ricordare la premessa fondamentale dei saggi in questo volume che è quella della tutela dei diritti primari di ogni individuo e soprattutto il diritto a un processo equo. A causa di problemi di natura pratica e organizzativa di un sistema tanto ampio e complesso come quello legale, a causa delle inevitabili e fisiologiche pecche organizzative all'interno del sistema stesso, e soprattutto a causa delle limitazioni in termini di budget disponibile, non è semplice garantire i diritti di cui sopra, specialmente in un decennio come quest'ultimo con un grande e rapido incremento dell'immigrazione legale ed illegale nel Paese e con la crisi economica che si sta attraversando. Inoltre, per via di una mancanza generale di infrastrutture e fondi per assorbire l'afflusso di persone, le sfide per il settore giudiziario sono molto significative. Spesso la velocità di esaminare un gran numero di casi – non da ultimo i casi “in direttissima” che spesso coinvolgono parlanti non italiani – accresce i problemi, insieme alla mancanza di interpreti nello staff o di interpreti freelance per le lingue richieste (come puntualizza Iaboni nel suo capitolo le lingue implicate nei processi migratori sono molte, e il bisogno di interpreti in questo senso non è prevedibile, e inoltre poco pianificabile e difficile da organizzare).

In seguito alla mancanza di interpreti e traduttori di lingue minoritarie, si può ricorrere alle lingue veicolari come l'inglese, il francese e lo spagnolo, considerando la disponibilità maggiore di interpreti e traduttori che le varie istituzioni legali hanno per queste maggiori lingue europee, cioè le più diffuse. L'uso dell'arabo come lingua franca, dato il costante bisogno che se ne richiede e il gruppo di mediatori e interpreti abbastanza consistente, si trova in una categoria leggermente diversa, alla quale accenneremo a breve. In questo capitolo sosteniamo che l'inglese (e per esteso le altre lingue internazionali) possa essere

adottato come un canale tanto conveniente quanto efficace per l'interpretariato e la mediazione in Italia in quanto seconda lingua (L2) in molti dei Paesi in esame. Apparentemente questa potrebbe sembrare – e spesso lo è – una soluzione immediata a un problema pratico e difficile, ma la questione necessita di maggiori riflessioni e molta cautela.

2. *L'inglese come lingua franca*

2.1 *Rappresentazioni classiche delle varietà di inglese: i tre cerchi di Kachru*

In questo paragrafo illustreremo brevemente il celebre modello a tre cerchi di Kachru (1985) utile alla nostra descrizione delle forme di inglese che sono usate oggi in Italia. Il modello comprende un primo cerchio, quello 'interno' (*inner circle*), in cui l'inglese è una lingua primaria *dispensatrice di regole* ("norm setting") e parlata come lingua madre dalla maggior parte dei cittadini (Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda) e il secondo cerchio, quello 'esterno' (*outer circle*), in cui l'inglese è usato come lingua ufficiale (in particolare India, Africa occidentale, Africa orientale). In questo cerchio, l'inglese è la lingua nativa per una significativa minoranza ed è spesso una delle tante lingue ufficiali. Nella maggior parte dei casi esiste un legame con un passato coloniale che poi è sfociato in un uso dell'inglese a livello delle istituzioni (specialmente legali e commerciali) e spesso della stampa (versioni inglese di giornali ecc.). La competenza, l'uso e la varietà sono governati dalle differenze fra le classi socio-economiche e dall'istruzione. L'inglese nel secondo cerchio è stato definito (Kachru 1985) come *sviluppatore di regole* ("norm developing"). Ci sono numerose varietà d'inglese in questo cerchio (India, Singapore, Malaysia, Nigeria, Tanzania, ecc.). Inoltre, il secondo cerchio comprende Paesi con due diverse storie coloniali. La prima è legata alle invasioni coloniali, come in Nigeria, dove una parte della popolazione precoloniale aveva accesso alla formazione scolastica in lingua inglese e dove l'inglese diventò una L2 o lingua addizionale; nel secondo caso si tratta di Paesi, come la Jamaica o le Barbados, dove la popolazione precoloniale fu rimpiazzata dagli schiavi, dando vita a pidgin inglesi e creoli, e "black English" (Leith citato in Graddol 2000: 10). Il fatto che ogni processo coloniale abbia avuto differenti conseguenze linguistiche (Graddol, *ibid.*) ha portato ad una graduale

diffusione di “vari inglesi” che hanno continuato a svilupparsi successivamente al dominio coloniale. Così oggi, e si riflette negli attuali modelli migratori anche verso l'Italia, abbiamo una situazione in cui l'inglese si è sviluppato diacronicamente e continua a svilupparsi sincronicamente (anche per effetto dell'inglese internazionale e dell'inglese per scopi specifici come il BELF) comprendendo un ampio raggio di caratteristiche lessicali, sintattiche, fonologiche e pragmatiche differenti. Sebbene promettente dal lato teorico a causa del grado di nativizzazione, in pratica risulta a volte problematico adottare l'inglese come lingua veicolare nella comunicazione interculturale.

Nel terzo cerchio, il cerchio di ‘espansione’ (*expanding circle*) e *dipendente dalle regole* (“norm dependent”), l'importanza dell'inglese è riconosciuta in quanto lingua internazionale, ma non ha alcuno status istituzionale. In molti paesi in questo cerchio (come ad es. la Scandinavia) l'inglese è parlato come L2 con un alto livello di competenza (adeguata alla comunicazione istituzionale e per altri scopi speciali) dalla maggioranza della popolazione tenendo conto delle differenze economiche fra le classi sociali e della formazione personale. Qui si va verso l'inglese tra i parlanti L2 come lingua veicolare internazionale, nel commercio, in campo scientifico e in molti altri scambi interculturali casuali.

Non solo il cerchio di espansione sta prosperando rapidamente e l'inglese insegnato per scopi pratici legati alla comunicazione con interlocutori di altre lingue e culture cresce nel mondo, ma l'inglese viene usato in maniera preponderante *intranazionalmente*, nel cerchio di espansione. Come nota Kirkpatrick (2007: 30), per esempio, solo il numero di persone che imparano l'inglese in Cina è più alto rispetto ai gruppi del cerchio interno; inoltre, gli studenti cinesi stanno cominciando a studiare *in* inglese, non semplicemente inglese. Il ruolo dell'inglese in Cina come lingua franca dipende dal crescente commercio internazionale e l'inglese è la lingua franca degli affari e del commercio in quel Paese. La grande maggioranza di parlanti inglese non cinesi in Cina provengono da altre regioni asiatiche e usano l'ELF come lingua veicolare (Kirkpatrick 2007: 33).

Nonostante il modello di Kachru sia stato pubblicato nel 1985 e molto sia accaduto nel frattempo nello sviluppo dell'inglese come lingua franca (anche a causa della *cyber technology*), tuttavia merita di essere menzionato per la sua validità. Il modello è stato criticato per aver rappresentato in maniera ideologicamente discriminatoria il cerchio interno (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Irlanda, ecc.) in cui si situa l'inglese standard “corretto”, contro il secondo e terzo cerchio

rappresentati come varietà “sub-standard”. Sebbene la classificazione di Kachru potrebbe apparire ‘ideologica’, riflette comunque gli avvenimenti storici in maniera efficace e la cronologia della diffusione dell’inglese. In maniera più critica, pensiamo che i cerchi potrebbero sembrare statici, e che ciò non riflette i cambiamenti rapidi della lingua cui stiamo assistendo negli ultimi decenni. I vari media (stampa, tv, cinema, internet), la pedagogia linguistica a tutti i livelli scolastici e la lingua usata per le pubblicazioni (accademiche e non) emulano ancora le varietà standard parlate nel cerchio interno e ciò crea uno standard molto forte, una varietà di prestigio dominante, accompagnata da una crescente varietà di lingue, vecchie e nuove (grazie ai vari media) che formano i propri standard normativi.

Nonostante alcune debolezze, il modello è funzionale ai nostri scopi perché il nostro focus è proprio il secondo cerchio, il cosiddetto cerchio esterno che include quei paesi maggiormente rappresentati nelle statistiche italiane sui reati. Il primo cerchio, numericamente più piccolo, in cui l’inglese è ampiamente parlato, come prima e spesso unica lingua, non è molto rappresentato nelle statistiche sui reati. Molti individui appartenenti a questo ultimo gruppo sono migranti temporanei per brevi periodi in Italia, per motivi di studio o di lavoro, per imprese locali o internazionali o per turismo. Per quanto riguarda il terzo cerchio, spesso si cerca di trovare interpreti/mediatori che corrispondono alla loro L1, ma si potrebbe ipotizzare che l’inglese potrebbe diventare nel prossimo futuro un’alternativa plausibile. Ciò vale anche per le altre lingue franche.

2.2 *I vari termini per designare il concetto e gli usi dell’inglese come L2 o lingua veicolare*

Le diverse varietà di inglese diacroniche e sincroniche sono note con molti nomi nella letteratura, oltre al riferimento ai cerchi di Kachru: *ENL* (*English as a native language*), *EFL* (*English as a foreign language*), *ESL* (*English as a second language*), *EIL* (*English as an international language*), *ELF* (*English as a lingua franca*), *ESL* (*English as a specific language*), *BELF* (*Business English as a lingua franca*), *Global English*, *World English(es)* e altri ancora. Per quanto riguarda questa molteplicità di termini il quadro è davvero molto complesso (si veda per esempio Jenkins 2009: 16, e Jenkins 2009: 4ff e 15ff, Seidelhofer et al 2006: 3-34, Graddol, McArthur, Kirkpatrick, Meierkord).

Dalla letteratura abbastanza ampia nel settore, apprendiamo che le 'lingue franche' spesso, ma non esclusivamente, sono identificate come variante dell'inglese usato dai parlanti *non* nativi, da ciò che Kachru chiama 'cerchio in espansione' (*expanding circle*) dei parlanti inglese, in quanto lingua di contatto. Appartengono a questo cerchio anche i parlanti che hanno scelto l'inglese come lingua secondaria per scopi comunicativi (cfr. Seidelhofer 2004: 11). In questo articolo però ci baseremo sul concetto di lingua franca come lingua usata dai parlanti inglese nel 'cerchio esterno' (*outer circle*) che interagiscono con mediatori/interpreti che appartengono spesso agli stessi cerchi (Paesi europei o extraeuropei dove l'inglese è molto diffuso come lingua internazionale o lingua franca) o al 'cerchio interno' (*inner circle*), che potrebbero essere Americani, Inglese, Australiani ecc. che vivono in Italia e lavorano come interpreti-mediatori o italiani stessi. Ci soffermeremo poco sull'uso dell'inglese come lingua internazionale, l'inglese come lingua straniera o l'inglese per scopi professionali speciali (sebbene non mancheranno riferimenti a questi concetti nel paragrafo sul futuro dell'inglese e sulla formazione dei mediatori-interpreti), in quanto ciò che ci preme sottolineare è il concetto di inglese come lingua seconda, o lingua addizionale in quei paesi dove il commercio e l'espansione coloniale hanno portato, inizialmente per motivi pratici, alla diffusione dell'inglese e al suo consolidamento a vari livelli per rappresentare numerose funzioni. Si tratta dei Paesi più rappresentati dalle comunità di migranti nel sistema legale italiano odierno come per esempio la Nigeria e poi anche il subcontinente indiano, le Filippine e il Ghana che sono inoltre candidati primari per l'uso dell'inglese come lingua veicolare nella comunicazione mediata dall'interprete. Ognuno di questi specifici contesti geografici ha una storia coloniale differente (cfr. per esempio Seidelhofer 2004, Kirkpatrick 2007) e ognuna di queste storie ha portato a diverse varietà d'inglese con caratteristiche lessicali, sintattiche, fonetiche e pragmatiche differenti; ogni caratteristica rispecchia la cultura corrispondente attraverso un percorso storico e socioculturale di "nativizzazione" e di sviluppo linguistico (Kachru 1985, 1992, Mufwene 2001, Kirkpatrick 2007). Alcune situazioni di contatto linguistico portano alla formazione di pidgin e creoli e altre (specialmente nelle colonie cosiddette 'da sfruttamento') determinano varietà locali di inglese, in alcuni casi direttamente, in altri casi parallelamente o successivamente ai pidgin (si veda Kirkpatrick 2007 capitolo 1).

Le varietà dell'inglese si sono sviluppate in tutti quei Paesi che usano quotidianamente l'inglese così oggi giorno abbiamo l'inglese Sud-

asiatico, l'inglese britannico, l'inglese sud-africano, l'inglese americano e molti altri con una pronuncia diversa e con altrettanto diversi vocabolari e grammatica. Queste varietà hanno un legame storico (l'espansione coloniale come si è detto) oltre a un legame contemporaneo, mentre le varietà funzionali e professionali (ambiti specifici) di inglese internazionale tendono ad avere altri legami sincronici con l'inglese: tecnologici (usi scientifici e tecnologici) o legami utilitaristici (la stampa, i diversi media, l'inglese per scopi professionali o come lingua veicolare in settori professionali e sociali, si veda Graddol 2000).

Si potrebbe addirittura parlare di inglese come un insieme pluralistico che possiede identità multiple e multiculturali (Kachru 1985: 357). I vari percorsi storici, politici, tecnologici, industriali, comunicativi che hanno portato l'inglese a diventare una lingua mondiale nel senso più profondo del termine (qualitativamente e quantitativamente) non sono solo i risultati di una diaspora e di situazioni di contatto linguistico che sono sfociate in varietà di lingue con il tempo, ma si tratta di profonde variazioni funzionali e pragmatiche successive alle strategie di adattamento (code-switching, adattamenti grammaticali e lessicali) governate dal bisogno di esprimere un ventaglio di identità: geografica, socio-economica, etnica, professionale, istituzionale, musicale (la musica rap), "black American", varie forme di inglese indiano, il code-switching tra tagalog e inglese, l'inglese degli aborigeni, l'inglese nella comunicazione accademica internazionale, l'inglese per scopi industriali, l'inglese per il cinema, per la stampa internazionale, l'industria musicale, il web, ecc.

2.3 *Nativi e Non-Nativi*

Molti studiosi hanno definito l'inglese come lingua franca una lingua di contatto tra persone che non condividono la stessa lingua o cultura (Firth e House in Seidelhofer 2004) ma questa è un'interpretazione limitata; come afferma Seidelhofer (2004), questo canale linguistico include interlocutori che appartengono ai cerchi interni ed esterni e non dovrebbe essere ristretto agli utenti non-nativi. Sono comunque *questi utenti non-nativi che forniscono il più grande apporto allo sviluppo del linguaggio* di cui sopra (Seidelhofer 2004: 212, corsivo mio) e questo gruppo è quindi centrale ad ogni esame dell'inglese come lingua franca in senso ampio. La lingua è usata sempre più per scopi pratici

da gente con varie norme e competenze che non rispetta standard grammaticali, del lessico o della pronuncia; l'internazionalizzazione poi, di solito implica forme di “destandardizzazione” portando ad altri cambiamenti (Seidelhofer 2001: 212). Tutto ciò conduce a mutamenti linguistici. Le varietà di inglese usato per scopi specifici come la finanza e il commercio possono essere visti come *registri*, e coloro che ne fanno uso vengono visti come “user *for* language rather than users *of* it” (Widdowson 2003: 54). Si potrebbe affermare che i registri sono soprattutto per la comunicazione mentre i dialetti sono per la comunicazione locale e sono espressione di un'identità (Kikpatrick 2007: 34). Il concetto di *nativeness* e quello di come il processo di nativizzazione influenzi lo sviluppo di varietà d'inglese come espressione di identità è il risultato di un processo diverso, vale a dire di un processo di sviluppo che è più funzionale e legato al contesto (cioè l'aspetto identità vs. l'aspetto comunicazione).

Nella percezione generica delle lingue, il *nativeness criterion*, pensare alla lingua in termini di “nativo” e “non-nativo”, è difficile da evitare (Seidelhofer 2004: 212), ma questa è proprio la direzione cui mira l'inglese insieme ad altre lingue franche e ciò che le rende così importanti come lingue veicolari in contesti multiculturali. Si potrebbe discutere sul fatto che sono prevalentemente i paesi monolingue (come la maggior parte dei paesi europei, gli Stati Uniti e l'Australia) ad avere forti difficoltà ad accettare tale situazione rispetto ai paesi plurilingue come Asia e Africa, in cui la popolazione è abituata a sentire e spesso anche parlare una varietà di lingue parlate e scritte con vari gradi di competenza sin dall'infanzia (si veda per esempio Jenkins 2009: 94;163). Inoltre, nelle varie diaspore, la gente proveniente da contesti multilingue ha imparato velocemente la lingua prevalente della propria comunità etnica all'estero.³

³ Per esempio, nella comunità pakistana in Italia e altri paesi europei, la gente proveniente da province diverse dal Punjab, impara velocemente almeno un punjabi di base per comunicare più agilmente con i connazionali che parlano punjabi e che in termini numerici sono in maggioranza; questo nonostante l'accessibilità dell'urdu come lingua veicolare.

2.4 “Nativizzazione”, schemi linguistici e culturali e caratteristiche socio-pragmatiche che influenzano la qualità della comunicazione interlinguistica

Kachru (1985), come altri studiosi, parla di un processo di “nativizzazione di modelli del discorso” ove l’inglese è adattato alle situazioni locali e al contesto linguistico, conducendo dunque a quelle varietà presenti al mondo oggi. Inoltre, il code-switching e il code-mixing ricoprono un importante ruolo nella comunicazione, a vari livelli.

Come Kirkpatrick nota, però, tutte le varietà linguistiche sono *nativizzate* nel senso che riflettono le culture locali dei loro parlanti (2007: 31).⁴ Questo processo di nativizzazione è altamente rilevante per gli schemi cognitivi che Guido (2006) discute in maniera esaustiva mostrando come gli schemi cognitivi socioculturali radicati in una lingua nativa possono essere trasferiti nei modelli linguistici delle altre lingue. L’inglese si sviluppa dal *transfer* operato dal parlante non-nativo, dalle proprie strutture (native) linguistiche e i propri schemi socioculturali nell’inglese che essi parlano (Guido (2006) affronta altri aspetti del *transfer* ove l’inglese lingua franca è “autenticato” attraverso questo processo di *transfer* negli schemi della lingua nativa).⁵ Quando si tratta di una lingua veicolare come l’inglese e specialmente ove può essere usato come lingua veicolare anche per l’interlocutore (per esempio un poliziotto o un giudice che parlano ad un nigeriano richiedente asilo in inglese) stiamo trattando due differenti schemi cognitivi socioculturali espressi in una terza lingua (l’inglese) che potrebbe non

⁴ Si potrebbe discutere sul fatto che ogni lingua di contatto è “nativizzata” attraverso un procedimento ove i modelli del discorso, le norme, le tradizioni sono trasferite da una madre lingua più forte dell’inglese lingua seconda o terza. Detto questo, si deve essere cauti a non generalizzare troppo: il grado a cui una varietà d’inglese è nativizzata nel lessico, nella sintassi, nella morfologia, nella fonologia, ecc. dipende anche dalla forza delle lingue autoctone, dall’accessibilità all’inglese standard a livello nazionale (tramite scuola, televisione, cyber-media, musica, ecc.), da quanto diffuso è l’insegnamento dell’inglese standard nel paese, dalla durata dei legami storici attraverso il colonialismo, dalla forza e dallo status delle lingue autoctone oltre che da molti altri fattori.

⁵ Nei contatti diretti tra operatori italiani che usano un inglese base (cfr. Guido 2006) i problemi sono maggiori: non solo trovano difficile adattare per esempio l’inglese nigeriano a causa della mancanza di schemi vincenti, ma la competenza linguistica in inglese di un operatore italiano potrebbe non permettere loro di cogliere le varietà fonologiche, lessicali e sintattiche.

essere in grado di adattare questi modelli schematici e quindi potrebbe non essere compresa dall'interlocutore. Il problema è lo snodo di tutta la comunicazione multilingue: quando gli interlocutori usano una lingua veicolare è anche una grande sfida per gli interpreti ovvero far combaciare due diversi schemi linguistici e socioculturali in uno scambio di transfer linguistici.

2.5 La posizione dell'inglese come lingua internazionale, prospettive future

Potrebbe essere utile stabilire alcuni parametri riguardo la posizione dell'inglese come lingua globale e la sua diffusione nel mondo oggi⁶. Le statistiche suggeriscono che le otto lingue con il più grande numero di parlanti madrelingua, sono in ordine decrescente: cinese, inglese, hindi/urdu, spagnolo, arabo, portoghese, russo e bengalese, ma solo l'inglese e lo spagnolo possono essere considerate vere lingue franche (Graddol 2000) e solo l'inglese svolge una vera e propria funzione coesiva a livello internazionale. Effettivamente, il 20% della popolazione mondiale – in un rapporto di 1 su 5 – parla inglese, il 66% degli scienziati del mondo usa abitualmente l'inglese per il proprio lavoro, il 68% dei siti web sono in inglese, il 75% delle e-mail sono scritte in inglese e l'80% delle informazioni sul web sono in inglese (Graddol 2000). Ancora più importante, per questo lavoro, è che le stime recenti danno 350 milioni di parlanti nativi d'inglese, ma più di 1 miliardo di *non-nativi*, per cui il rapporto fra nativi e non-nativi è di uno su tre (Ibidem). Questi dati però sono notoriamente difficili da quantificare in quanto il numero è in costante crescita (Jenkins 2009:4 riferito anche a Crystal 2008).

L'inglese è utilizzato nel commercio internazionale, negli affari e nei viaggi, nella cultura, nella comunicazione globale, nei media, nello sport, nella musica, nella pubblicità, nelle scienze, nella tecnologia, nella diplomazia (Crystal, Graddol 2000). Come osserva Crystal (2003), è più probabile che i nostri futuri contatti in inglese si sviluppino con parlanti non-nativi. Graddol comunque sostiene che bisognerebbe essere cauti nel predire il futuro dell'inglese; gli anni a venire

⁶ Per ulteriori informazioni, alcuni dei più citati studiosi sono Kachru, Crystal, Jenkins, Graddol e Seidelhofer (cfr. bibliografia).

porteranno numerosi cambiamenti per effetto della globalizzazione, dello sviluppo economico e della comunicazione globale (specialmente internet) e le tendenze dell'immigrazione futura potrebbero non supportare più lo sviluppo dell'inglese agli stessi livelli di oggi. L'inizio di un nuovo modello migratorio (imprevedibile, anche come risultato di numerose variabili come le crisi economiche, le guerre, le catastrofi climatiche, ecc.) rende ancora più difficile predire quali lingue saranno più necessarie nei servizi di interpretariato in futuro. Sebbene oggi possa sembrare ormai fatto consolidato, la posizione dell'inglese nel mondo potrebbe essere infatti influenzata da questi macro-cambiamenti. I nuovi assetti demografici potrebbero inoltre portare a diverse categorizzazioni di varietà d'inglese e ad una crescente frammentazione piuttosto che all'unificazione dell'inglese; inoltre, le altre lingue franche potrebbero entrare in competizione con l'inglese, riconsiderando l'egemonia dell'inglese, privilegiando una più vasta equità sociale (Graddol 2000). Graddol, come Crystal, nota che il futuro dell'inglese sarà determinato dalla L2 o dai parlanti non nativi, piuttosto che dal cerchio interno, aspetto questo particolarmente rilevante. Inoltre, Widdowson sostiene che le "varietà d'inglese nativizzate", essendo comunità distinte, possono essere considerate dialetti e possono evolversi in lingue distinte che gradualmente possono diventare non comprensibili per chi non le parla abitualmente (Widdowson 2003 in Kirkpatrick 2007:34). Anche altri studiosi sostengono che lo sviluppo di varietà locali porta ad una serie di lingue reciprocamente non comprensibili, come è accaduto per l'italiano e il francese a partire dal latino. Kirkpatrick (2007) suggerisce che le nuove varietà emergenti d'inglese, oggi e nel futuro, dimostrano come l'inglese possa essere adattato dai propri parlanti per riflettere norme e comportamenti propri personali (Kirkpatrick 2007: 36). È anche possibile, egli sostiene, che le nuove varietà d'inglese si stiano sviluppando nella direzione del cerchio di espansione di Kachru dove non c'è una presenza significativa di parlanti inglese; in alcune circostanze "i paesi del cerchio di espansione possono sviluppare le loro proprie varietà d'inglese senza andare incontro alle cosiddette fasi di 'trasporto' o 'fondazione'" (ibidem). Infatti, ciò che il futuro ci riserva in quanto utenti che usano l'inglese è difficile da predire: nuove lingue, varietà di lingue e usi possono emergere alterando così l'immagine dell'inglese in termini di uso della lingua franca nella comunicazione mediata da un interprete.

3. *L'inglese come lingua veicolare per l'interpretariato in Italia*

Come già discusso le varietà d'inglese parlate dai migranti in Italia sono molto diffuse. Un interprete/mediatore formatosi per l'inglese standard o proveniente da un paese in cui si parla l'inglese standard o una varietà del cerchio interno può non necessariamente essere capace di comprendere e farsi comprendere adeguatamente in altre varietà di inglese (un esempio potrebbe essere un interprete/mediatore britannico con un cliente nigeriano o filippino; o un interprete/mediatore nigeriano con un cliente filippino o indiano). Gli aspetti lessicali, sintattici, fonetici, pragmatici, interpersonali e culturali delle varie manifestazioni di inglese mondiale costituiscono un aspetto molto complesso. L'inglese e le altre lingue internazionali possono essere adottate in quanto proficue e come un canale efficace di comunicazione mediata dall'interprete in due modi: il primo e più importante si fonda sul fatto che l'inglese è la L2 in molti dei paesi coinvolti nel nostro studio e prevede la corrispondenza tra interpreti e mediatori provenienti dagli stessi paesi o con formazione/esperienza nell'uso di varietà linguistiche. Questa categoria, abbiamo visto, comprende diverse varietà di inglese appartenenti al secondo cerchio di Kachru. Il secondo modo in cui l'inglese può essere adottato è come lingua internazionale usata da persone provenienti da paesi in cui l'inglese non è una lingua ufficiale o seconda lingua, ma viene usato per scopi comunicativi specifici; si tratta di un gruppo che potrebbe crescere significativamente nel futuro. Si veda l'uso dell'inglese nell'UE e la discussione intorno a "globish".

L'afflusso di immigrati in Italia continuerà se non addirittura crescerà, ma ovviamente si tratta di un fenomeno che non si può prevedere (i vari *push factors* per l'immigrazione come i disastri climatici, guerre, recessione, ecc. sono notoriamente imprevedibili). Ciò che è più prevedibile, comunque, è che in molti paesi l'uso dell'inglese per scopi specifici così come per la formazione e il settore scolastico sta crescendo, e così continuerà, sebbene probabilmente determinato dal grado di scolarizzazione e dallo status socio-economico di ognuno.

3.1 *Altre lingue franche usate in Italia*

Nonostante l'inglese detenga una indiscussa posizione di primo piano come lingua franca nel mondo di oggi, le altre lingue menzionate nella lista delle "top 8" precedentemente, rappresentano anche i bisogni

dei migranti coinvolti nei contesti legali italiani: l'arabo, il francese, lo spagnolo e in maniera più marginale anche il russo e il cinese. Molto della recente letteratura sulle lingue franche è stato incentrato sull'identità nazionale in una prospettiva contemporanea (soprattutto russo e arabo) e diacronica (contatto fra lingue, la diffusione e lo sviluppo della lingua come risultato del colonialismo Spagnolo e Inglese). L'arabo è fortemente influenzato dal suo uso come marcatore di identità locale o nazionale (si veda Suleiman 2006); essendo una lingua frequentemente richiesta in questo contesto, inoltre, l'arabo si presenta in maniera sempre diversa, avendo sviluppato dialetti molto diversi che spesso non sono comprensibili a tutti i parlanti arabo (egiziano, giordano, iracheno, siriano, marocchino, algerino, ecc.). Chiaramente, questo fatto rappresenta un problema nel reclutamento di mediatori-interpreti.

Con quanto detto si vuole dimostrare che c'è molto potenziale per gli interpreti multilingue che possono essere utili in diversi contesti linguistici, ma il *provider* del servizio linguistico deve essere cauto nell'identificare le lingue e abbinarle a determinate aree geografiche.

Il russo, fortemente legato all'identità post-URRS, è largamente usato per la comunicazione nelle ex-URSS, ma è possibile che questa situazione cambi dato che sempre meno paesi incoraggiano l'uso di questa lingua nel mondo della scuola (si ricordi la distinzione fatta sopra fra linguaggio di identità e/o linguaggi di comunicazione; si veda Pavlenko 2006). Il cinese mandarino, che è molto usato in patria come lingua franca a causa dei numerosi dialetti locali (Li, 2006), anche in Italia, e nelle altre diaspore, è significativo a livello nazionale come lingua franca in quanto strettamente connesso all'identità nazionale. Vantando il numero più alto di parlanti nativi nella famiglia delle lingue Indo-Europee, lo spagnolo è molto diffuso come madre lingua, seconda lingua e in varie forme ibride (si veda Godenzzi 2006).

Un'altra lingua largamente parlata, e rilevante per il nostro studio, è l'Indi/Urdu, le lingue ufficiali principali di India e Pakistan e largamente usate nella diaspora indiana/pakistana nel mondo. Nonostante gli alfabeti siano completamente diversi l'uno dall'altro così come alcuni elementi lessicali (la prima influenzata dal sanscrito, l'altra dal persiano/arabo), un interprete di urdu potrebbe facilmente lavorare per un cliente parlante hindi e viceversa. Inoltre, molti migranti pakistani e indiani in Italia parlano punjabi e un interprete o mediatore pakistano parlante di punjabi potrebbe essere impiegato per un indiano parlante punjabi e viceversa.

3.2 Problemi derivanti dall'uso dell'inglese come lingua franca – fraintendimenti ed errori di traduzione

Quali sono le difficoltà maggiori nel comprendere varietà d'inglese non native o non standard (con questo intendiamo che non fanno parte del primo cerchio “che eroga norme”, *norm setting*), e quali sono le strategie impiegate per combattere queste difficoltà?

Pochi studi sono stati intrapresi sull'uso della lingua franca nell'interpretariato e quei pochi esistenti si riferiscono per la maggior parte all'interpretariato di conferenza. I risultati dello studio del 2010 di Albi-Mikasa su *Global English* e ELF usato nell'interpretariato di conferenza suggeriscono che gli interpreti trovano l'uso degli accenti non standard e generalmente dell'inglese parlato da non-nativi più faticoso e svantaggioso (questi risultati sono solo parzialmente rilevanti per il nostro studio, considerato che Albi-Mikasa esamina l'ELF in un contesto esclusivamente europeo, prevalentemente germanofono e l'inglese come ELF piuttosto che una L2 codificata come l'inglese in Nigeria o in India). La studiosa rileva come sia molto dispendioso in termini di energie e faticoso in termini di processo cognitivo comprendere testi in inglese non nativo. Sebbene alcuni tra i rispondenti abbiano visto alcuni vantaggi nel testo non-nativo (per esempio discorso più lento) molto dipende dalla competenza nel parlato e lo stile del parlante riguardo alla competenza nativa (velocità, chiarezza ecc.); in generale essi hanno preferito le varietà native (69%) a quelle non-native (6%). È stato inoltre notato il bisogno di adattare il loro inglese agli interlocutori non nativi (il 72% di loro ha adattato il livello del loro inglese al livello dell'interlocutore).

Un esempio di insuccesso della comunicazione e della possibilità di fraintendimenti che potrebbero seriamente ripercuotersi sulla qualità della comunicazione si trova nel lavoro, ricco di spunti, di Tillmann 2009, in cui l'autrice analizza un colloquio, condotto in tedesco, tra un richiedente asilo e un operatore tedesco dell'immigrazione, interpretato in inglese. Tillmann rileva l'introduzione, da parte dell'interprete, di cambiamenti nella pragmatica del discorso, per rendere le domande dell'intervistatore tedesco meno dirette e attenuandone il contenuto e l'impatto sul richiedente asilo. L'interprete ha in questo caso il compito di mediare le differenze tra le due lingue coinvolte nella comunicazione (per esempio relativamente alle strategie di cortesia e ai ‘face threatening acts’) e trasferire in maniera efficace il contenuto pragmatico della conversazione. Nei dati raccolti per il suo studio, Tillmann

trova una serie di esempi in cui tali contenuti non sono adeguatamente veicolati e le differenze tra le lingue/culture non sono adeguatamente compensate. Osserva, quindi, che proprio a causa della mancanza di strategie di compensazione, il richiedente non ha la possibilità di cogliere indizi di contestualizzazione per poter così capire l'importanza della situazione comunicativa e di ogni frase, potendo quindi essere in grado di rispondere adeguatamente alle domande e adattando il suo comportamento alle esigenze della comunicazione. L'effetto generale dell'alterazione del contenuto pragmatico del discorso, come osserva sempre Tillmann, può avere conseguenze cruciali per gli scopi dell'intervista, ovvero ricostruire la storia del richiedente e stabilire la verità delle sue affermazioni. Tillmann attribuisce la mancanza di strategie di compensazione a vari fattori pragmatici a cui si potrebbe aggiungere che la varietà di inglese impiegata dal richiedente (proveniente dalla Sierra-Leone) si serve di diversi marcatori del discorso rispetto all'inglese dell'interprete e anche di strategie di cortesia e di rispetto gerarchico differenti (per esempio stile indiretto, reticenza, mancata risposta alle domande).

3.3 Intelligibilità, accomodamento, collaborazione

L'intelligibilità viene spesso concettualizzata come il riconoscere le parole e le frasi individuali, la comprensione degli enunciati nel contesto e la capacità di interpretare l'intenzione del parlante, aspetti difficili da quantificare (si veda Pickering 2006 riferendosi a Smith and Nelson 1985). L'interazione fra parlanti di inglese nativo e non, rispetto a quella fra i parlanti nativi, con lo stesso obiettivo di acquisire intelligibilità, è qualitativamente diversa (Pickering 2006). L'autrice, infatti, ci ricorda anche che la nozione di comprensione è complessa, essendo un concetto relativo. La comprensione viene co-costruita in un'interazione fra parlante-ascoltatore ed è fortemente legata al contesto d'uso (all'ascoltatore, al parlante, al contesto linguistico e sociale, all'ambiente; si veda Pickering 2006, riferendosi a Field, Jenkins, Levis, Smith and Nelson, Duranti e Gumperz).

Per quanto riguarda le variazioni dell'inglese come lingua franca, la maggior parte della ricerca finora ha esaminato la fonologia e l'accento nell'interazione fra nativi e non-nativi (Pickering 2006). Infatti, secondo Seidelhofer (2004), gli studi sulle incomprensioni in ELF si sono focalizzati in primo luogo sulla pronuncia e sulla pragmatica se-

condo l'assunto che queste due aree costituiscono le maggiori cause di incomprensione reciproca. Sebbene la fonologia sia un'area di studio relativamente delineabile con facilità, la pragmatica non lo è. Ai fini della comprensione reciproca la pragmatica incarna una vasta serie di opzioni e non essendo un "sistema chiuso" come la fonetica è più difficile da valutare oggettivamente.⁷

Inaspettatamente, in vari studi, la pragmatica non sembra essere la causa principale del problema di sorta, secondo Seidelhofer (2004: 217): "violations of ENL pragmatic norms rarely lead to loss of intelligibility (in so far as this has become manifest in interactions)". La studiosa aggiunge che le incomprensioni sono effettivamente poco frequenti nelle interazioni in ELF e quando emergono vengono risolte con negoziazioni attraverso l'uso di strategie come la ripetizione e la riformulazione. Inoltre l'interferenza tra L1 e L2 nelle norme interazionali è rara. In generale, gli interlocutori tendono ad essere cooperativi, usando spesso il principio "let it pass" (Firth 1996, in Seidelhofer 2004). Si ricava un concetto dell'interazione in ELF come "overtly consensus-oriented, cooperative and mutually supportive, and thus fairly robust" (Seidelhofer 2004: 218). Seidelhofer, citando House, sostiene che il consenso superficiale può nascondere problemi a livello profondo (*ibidem*) e, nel contesto di questo capitolo, ciò rappresenta una nota di cautela importante. Molte delle ricerche fin ad ora rievocate provengono dal cerchio di espansione; ma molte ancora devono essere iniziate nel contesto del secondo cerchio per identificare i fattori linguistici specifici che mettono a repentaglio la comprensione per quelle varietà di inglese implicate nel nostro studio.

Come nota Pickering (2006) i dati sembrano mostrare che i parlanti non-nativi dell'inglese sono meno capaci di integrare le inferenze dal contesto del background condiviso con l'interlocutore (si veda anche Jenkins). Gli errori di grammatica sembrano avere un impatto minore nel mettere a rischio l'intelligibilità (Pickering 2006: 224 e Meierkord). Parlanti e ascoltatori non-nativi si fidano di più dell'interpretazione a livello della parola, anche quando compromette la logica della frase. Identificare questi problemi è importante in quanto alcuni errori più di altri mettono più a rischio la comprensione (si veda

⁷ In termini di pronuncia, la più grande causa di problemi di incomprensione sono: le consonanti, i requisiti fonetici come l'aspirazione, i cluster consonantici, i suoni vocalici (vocali brevi e vocali lunghe) la produzione e l'accento (Seidelhofer 2004: 216 citata da Jenkins 2000).

Pickering 2006: 223 basato su Field). Infine, Jenkins afferma (2009) che alcune delle maggiori differenze fra inglese come lingua franca e inglese nativo si ritrovano nell'uso di espressioni idiomatiche e elementi lessicali locali.

I dati di Meierkord sembrano mostrare che gli interlocutori di inglese come lingua franca usano strategie più trasparenti per organizzare l'informazione, come la 'topicalization' per facilitare la comprensione da parte dell'ascoltatore. Invece, Pickering (2006: 224-225, basandosi su Field 2003 e Major et al 2002) afferma che l'intelligibilità reciproca viene migliorata (*enhanced*) tramite un processo cognitivo-mnemoneico in cui gli ascoltatori immagazzinano una gamma di fonemi, in modo da poterli riconoscere più velocemente. Più ci si espone a una produzione linguistica e fonetica di un certo tipo più sarà intelligibile.

Un aspetto curioso descritto da Pickering è che l'atteggiamento (negativo) del parlante verso un particolare accento non-nativo potrebbe influenzare l'intelligibilità dell'ascoltatore (Pickering 2006: 224-226). Generalmente i dati sono però inconclusivi e richiedono quindi maggiore ampliamento.

3.4 *Accomodamento linguistico con i parlanti del cerchio in espansione e il cerchio esterno*

In un suo studio su una chiacchierata informale fra non-nativi inglesi, Meierkord (2004) ha notato che tale scambio è caratterizzato da dinamiche elevate di cooperazione, tanto da parlare di natura cooperativa della comunicazione in lingua franca fra le varie culture.

L'autrice ha notato che ci sono delle profonde differenze nelle strategie di apertura e chiusura; che gli interlocutori tendevano ad attenersi ad argomenti di loro conoscenza e piuttosto brevi; che usavano elevati toni di cortesia e strategie di collaborazione come espressioni di solidarietà del tipo 'you know', 'I mean'. Tutto ciò parla a favore di un tentativo di ottimizzare la comprensione reciproca in uno scenario di collaborazione. Sebbene queste caratteristiche possano essere tipiche di una chiacchierata informale, in mancanza di altri dati non si può ritenere che possano essere le stesse per il discorso istituzionale, caratterizzato da una maggiore asimmetria di potere.

Inoltre, inaspettatamente, sono state riscontrate poche interferenze della lingua madre degli interlocutori e ciò ha portato l'autrice a de-

durre che il discorso non sembra un riflesso delle culture di L1, ma piuttosto una forma di accomodamento compensatorio ai fini di una maggiore comprensione.

Si potrebbe pertanto ipotizzare che i parlanti inglese appartenenti al cerchio esterno (Nigeria, Filippine, India, ecc.), il cui inglese (almeno di chi appartiene alla categorie di parlanti competenti di inglese) è molto più naturale e sicuro, potrebbero essere meno inclini ad imbarcarsi in strategie di collaborazione più complicate. Soltanto tramite ulteriori dati sarà possibile dimostrare se il discorso del cerchio esterno mediato dall'interprete in inglese è generalmente caratterizzato da un equivalente elevato grado di accomodamento e cooperazione oppure no, e in che modo il contesto istituzionale in cui hanno luogo influenza le strategie discorsive. Infatti, solo gli studi empirici possono dimostrare se il rapporto discorsivo fra migranti e mediatori/interpreti sia caratterizzato da strategie discorsive più specifiche.

Una volta che si stabilizza una nuova varietà d'inglese e cominciano ad apparire variazioni interne o locali (cfr. Kachru) esse corrono lungo un continuum di stili, a seconda della motivazione (Kirkpatrick 2007: 34): in altre parole, se il contesto richiede un alto tasso di comprensione e precisione tra più di una comunità, il criterio della reciproca comprensibilità del discorso sarà fondamentale e governerà i modelli del discorso in quella situazione. Diventa talvolta necessario creare un equilibrio fra l'intelligibilità reciproca e l'identità di gruppo; il proprio accento e la varietà specifica di inglese, che determinano "group identity" (com'è risaputo, essa è un marcatore di identità importante) potrebbero richiedere da parte del parlante adattamento ai fini di una maggiore comprensione (si veda Jenkins 2009: 42 e Crystal 2003). Gli accenti sono infatti fortemente legati ai sentimenti di identità di gruppo o individuale (Jenkins 2009: 42). Se comunque l'identità (sociale, del gruppo) è di maggiore importanza, per esempio in situazioni informali tra pari, sarà usata una forma più colloquiale ma meno comprensibile. I parlanti scelgono infatti le proprie strategie discorsive in base all'occasione e all'identità – il continuum della comprensibilità (cfr. Kirkpatrick 2007, capitolo 1 e pp. 34-35).

Possiamo affermare che le situazioni e i contesti fortemente istituzionali che stiamo trattando nell'ambito del settore legale, favoriranno naturalmente, il posizionamento dell'interlocutore sul lato dell'asse della comprensibilità (adattamento del discorso al contesto istituzionale) più che identità, in un atto comunicativo collaborativo volto all'ottimizzazione della comprensione.

Le difficoltà per la traduzione sono a questo punto ovvie, la connessione tra cultura e lingua è così forte che tutti gli enunciati o i testi riflettono le intenzioni cognitive, affettive e pragmatiche dei loro parlanti come individui e come parte di una data comunità linguistica (ogni parlante è naturalmente parte di comunità linguistiche differenti, anche in diversi gruppi contemporaneamente). Sono però indispensabili ricerche più approfondite in quest'area.

In questo saggio si sta trattando prevalentemente l'aspetto linguistico dell'uso delle lingue franche ma le differenze culturali implicate nel discorso non devono essere sottovalutate: le variabili socio-pragmatiche di ogni lingua sono fortemente legate ad un determinato contesto culturale e sebbene ci possa essere comprensione reciproca (o un livello accettabile di essa) il significato pragmatico complessivo di una frase è più difficile da cogliere con esattezza.

4. Le lingue usate degli immigrati in Italia nell'ambito giudiziario

In questo paragrafo guarderemo brevemente alle statistiche dei non parlanti italiano in Italia, in particolare a quelli coinvolti negli ambiti legali ricollegandoci ai dati presentati nel capitolo 1. Queste statistiche, come abbiamo già avuto modo di precisare, non ci danno una correlazione diretta alle lingue usate dai detenuti (o vittime o testimoni) nell'ambito legale. Come inoltre già detto, alcuni dei gruppi della lista potrebbero imparare l'italiano abbastanza velocemente per le ragioni precedentemente esposte (riguardo a Romania, Albania, Ucraina, Moldavia) come potrebbe accadere per alcuni ispanofoni per la prossimità linguistica tra italiano e spagnolo (si badi che quanto appena detto non deve equivalere ad una lettura troppo ottimista del fenomeno, imparare l'italiano continuerà a richiedere del tempo per tutti i gruppi così come saranno sempre richiesti interpreti per spagnolo o portoghese).

Le comunità del Nord Africa hanno una lunga storia di migrazioni in questo Paese e sono rappresentati in un ampio raggio di attività professionali (iniziando dalle occupazioni più semplici come ambulanti che per i più talentuosi ha portato ad un discreto ritorno economico nel passato) e da una vasta gamma di dialetti arabi (in testa marocchino, egiziano, tunisino seguiti dall'algerino); l'arabo inoltre è la seconda lingua più usata in Italia. Le altre comunità africane più presenti sono quella ghanese e quella senegalese. Le comunità dell'Asia meridiona-

le e del Sud-Est ricoprono un ampio spettro di lingue e paesi (filippino, bengalese, srilankese, indiano e pakistano) e sono in costante crescita.

4.1 *Lingue in carcere*

Si è già detto che queste statistiche non possono essere automaticamente tradotte in statistiche direttamente funzionali al reclutamento di interpreti e mediatori per le lingue più richieste nel settore legale, ma devono essere adattate alla presenza effettiva di queste comunità nelle varie fasi procedurali dell'ambito legale. Ci sono poche statistiche, sfortunatamente, sulle etnie e sulle lingue usate nelle prime fasi del percorso giudiziario, le più rappresentative e aggiornate provengono dal Ministero della Giustizia e la presenza di comunità straniera nelle carceri italiane⁸.

Raggruppando le varie lingue, e le varie possibilità di lingue franche, si trova il seguente elenco⁹:

⁸ *Le nazionalità dei detenuti stranieri al 31 ottobre 2012*

Afghanistan 0,1%, Albania 12%, Algeria 2,7%, Argentina 0,1%, Bangladesh 0,3%, Belgio 0,1, Bolivia 01,%, Burkina Faso 0,1%, ceca Repubblica 0,1%, Cile 0,5%, Colombia 0,6%, Congo 0,1%, Costa d'Avorio 0,4%, Costa Rica 0,1%, Croazia 0,5%, Cuba 0,2%, Ecuador 0,8% El Salvador, 0,1%, Eritrea 0,1%, Estonia 0,1%, Etiopia 0,1%, Filippine 0,3%, Francia 0,6%, Gabon 0,6%, Gambia 0,6%, Georgia 0,8%, Germania 0,4%, Ghana 0,7%, Gran Bretagna 0,1%, Grecia 0,3%, Guinea 0,2%, Guinea Bassau 0,1%, India 0,5%, Iran 0,1%, Iraq 0,4%, Israele 0,1%, Lettonia 0,1%, Libano 0,1%, Liberia 0,3%, Libia 0,2%, Lituania 0,3%, Macedonia 0,5%, Mali 0,2%, Marocco 19,3%, Mauritania 0,1%, Messico 0,1%, Moldova 0,9, Niger 0,1%, Nigeria 4,4%, Olanda 0,2%, Pakistan 0,6%, Paraguay 0,2%, %, Peru 0,9%, Polonia 0,8%, Portogallo 0,1%, Russia, Federazione 0,3%, Senegal 1,8%, Serbia, 0,3%, Sierra Leone 0,2%, Siria 0,1%, Slovacchia Repubblica 0,1%, Slovenia 0,1%, Somalia 0,4%, Spagna 0,8%, Sri Lanka 0,2%, Stati Uniti 0,1%, Sudan 0,2%, Svizzera 0,2%, Tanzania Repubblica 0,2%, Palestinesi, Territori dell'Autonomia 0,3%, Toga 0,1%, Turchia 0,4%, Tunisia 13%, Ucraina 0,9%, Ungheria 0,2%, Uruguay 0,1%, Venezuela 0,2%, Yugoslavia 2,0%. Fonte: *Ministero della Giustizia*

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?sessionId=D757CAFDF03737660F7ABA4CB9B01814.ajpAL05?previousPage=mg_1_14&contentId=SST791758

⁹ Sono state elencate solo le lingue ufficiali per ogni Paese quindi i dati non rispecchiano la reale situazione linguistica attuale difficile da definire anche per la sua continua evoluzione.

Arabo 37,3%¹⁰, Rumeno 15,3%, Albanese 12%, Inglese 9,0%¹¹, Spagnolo 4,8%¹², BCMS¹³ 3,7%, Francese 2,4%¹⁴, Cinese 1,3%, Portoghese 1,0%¹⁵

Inoltre:

Lingue dell'Europa dell'Est 5,5% (Bulgaro; Ucraino; Georgiano; Polacco; Macedone; Russo; Lituano; Ungherese; Ceco; Slovacco; Sloveno; Lettone; Estone);

Altre lingue europee 1,6% (Turco, Tedesco, Greco, Olanda, Francese/Tedesco Svizzera, Ebraico);

Altre lingue Africane 0,6% (Eritrea: Tigrino; Etiopia: Amarico, Tigrino; Somalia: Somalo);

Altre lingue asiatiche 0,2% (Afghanistan: Darhi, Pushto e Tagik, Iran: Farsi).¹⁶

4.2 *L'inglese nei gruppi etnici principali coinvolti nel settore legale italiano: Nigeria, Filippine, subcontinente indiano*

Uno studio approfondito richiederebbe un esame attento delle caratteristiche delle varietà di inglese usate in Italia oggi negli ambiti che con-

¹⁰ Algeria, Iraq, Libano, (si parla anche francese e inglese in Libano, ma lo abbiamo già incluso nel gruppo arabo non volendo includere ogni Paese in più di una categoria), Libia, Marocco, Mauritania, Siria, Sudan, Palestina, Territori dell'Autonomia, Tunisia.

¹¹ Inglese nativo 0,2% (GB e US); Inglese come lingua ufficiale o seconda lingua oltre a lingue locali 8,3% (Africa: Nigeria, Senegal, Ghana; Asia: Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Filippine); (si è incluso Sudan nel gruppo di lingua arabo, anche se inglese è una lingua ufficiale. NB: Come detto ripetute volte in questo capitolo, non si può pensare ad usare inglese con tutti paesi in cui funge come una delle lingue ufficiali oppure una seconda lingua diffuso. Nel sub-continente indiano, per esempio, esiste una stretta collegamento fra competenze in inglese e classe socio-economico/livello di educazione.

¹² Spagna, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Messico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

¹³ Serbo/Bosniaco/Croato/Montenegrino.

¹⁴ Francese nativo 0,7% (Francia, Belgio); Francese come seconda lingua in Africa 1,0% (Costa d'Avorio, Senegal, Niger, Congo, Republic of Guinea, Burkina Faso, Gabon, Mali, Toga); non si è incluso Algeria, ma francese è lingua diffusa in Algeria, come lo è in Libano.

¹⁵ Portogallo, Brasile, Republic of Guinea Bassau.

¹⁶ Il russo è anche usato come una lingua franca in Georgia e Ucraina, anche se qui elencato separatamente.

cernono i servizi pubblici e sarebbero da inserire in un corso di formazione di mediatori linguistici-interpreti in questo campo. Non è questa la sede per approfondire questo aspetto, basti menzionare che l'inglese nello stato multilingue della Nigeria è lingua ufficiale, seguito da una grande varietà di lingue regionali e più locali. Sebbene l'inglese sia molto diffuso le varietà differiscono e rispecchiano la scolarizzazione del parlante (Bamgose 1982: 100-1), come nel caso dell'India. In Nigeria come in India, l'inglese ricopre il ruolo di lingua franca tra varie minoranze linguistiche (Bamgose 1996: 131 per Nigeria). Le Filippine e la Malaysia sono esempi di paesi con una crescente promozione della lingua locale – Tagalog e Malay nonostante il diffuso uso dell'inglese (Moag 1992) e, come detto sopra, non è facile prevedere l'andamento della distribuzione delle lingue nei futuri decenni. Per quanto riguarda la variazione dei 'nuovi inglesi', ci sono diversi esempi di variazioni lessicali, morfologiche e di stile discorsivo, come quelli di Singapore, Malaysia, India, Ghana, Giamaica, Sri Lanka (Jenkins 2009: 30-33).

5. Reclutare interpreti nella lingua corretta e problemi di auto valutazione. La formazione

Sono stati ampiamente discussi le modalità e i problemi connessi al reclutamento degli interpreti e mediatori nei capitoli precedenti (si vedano soprattutto i capitoli di Garwood-Preziosi e Iaboni). Qui vogliamo brevemente accennare ad alcuni aspetti che riguardano l'uso della lingua franca. Infatti, l'uso dell'inglese in un dato gruppo dove esso ricopre il ruolo di lingua ufficiale (per es. Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka) non è necessariamente un'opzione plausibile per i migranti da quei paesi, come già affermato.

5.1 Auto-valutazione

Il servizio di un interprete/mediatore giuridico viene richiesto in base alle lingue che l'interprete dichiara di conoscere come lingue di lavoro. In questo caso, deve essere considerato un altro fattore, ovvero l'auto-valutazione della propria competenza linguistica. Per esempio, un interprete mediatore forse include l'inglese come una sua lingua di lavoro, se è una lingua nel suo Paese d'origine, senza nessuna verifica delle effettive competenze in questa lingua dall'istituzione.

La nozione dell'auto-valutazione è importante perché la percezione individuale in merito ad una lingua (specialmente una lingua di prestigio) può non essere congruente con criteri di valutazione più oggettivi. L'auto-valutazione della competenza linguistica è notoriamente difficile e può essere una base inaffidabile su cui valutare la lingua. (Questo vale anche per lo straniero che dichiara di voler usufruire di un interprete-mediatore in lingua inglese.) L'immagine personale della competenza che si ha in una lingua è basata su una serie di criteri complessi legati alla condizione socio-psicologica dell'individuo all'interno del suo paese, della sua comunità linguistica e della sua famiglia. È ancora più problematizzato, come concetto, da argomenti come lo status e il prestigio (politico e culturale) di una data lingua, in una data comunità, in un dato periodo, e il fatto che lo status che un individuo può accordare ad una data lingua può dipendere da una serie di variabili. Ciò è molto importante per lingue con uno status alto come l'inglese. Gli interpreti/mediatori idealmente dovrebbero essere valutati sulle proprie competenze in inglese (e particolari varietà laddove menzionato) prima di essere inseriti in una lista o un registro con una particolare combinazione linguistica.

La diffusione dell'inglese in tante parti del mondo lo rende potenzialmente una risorsa linguistica che fa risparmiare tempo e denaro nel reclutare interpreti/mediatori, ma, come abbiamo visto, deve essere impiegato in maniera consapevole: i *provider* dei servizi non devono dare per scontato che chiunque interprete/mediatore che abbia fornito inglese fra le lingue che parla o comprende può lavorare come interprete di inglese standard o di una qualsiasi altra varietà d'inglese senza ulteriori controlli.

Ci sono poche ricerche in questo campo, ma il fenomeno del *cambiamento spontaneo della lingua* tra utente e interprete gioca un ruolo in questo contesto (Hlavac 2012): individui plurilingui che condividono due o tre lingue possono scegliere di cambiare – durante la sessione di interpretariato – dalla lingua richiesta (per es. l'ucraino, il russo, l'urdu/hindi) al Punjabi (una lingua regionale molto parlata) o similmente dall'inglese in Urdu o Punjabi.

5.2 Aspetti di formazione

Abbiamo detto precedentemente che le lingue franche sono utilissime, ma devono essere impiegate con cautela perché si possono crea-

re incomprensione e errori di traduzione. Abbiamo inoltre suggerito che, includendo questo aspetto nella formazione degli interpreti, si possono compensare, in qualche modo, i punti deboli e rafforzare la posizione dell'inglese come lingua veicolare nella comunicazione mediata con l'interprete.

La formazione degli interpreti del settore legale e dei mediatori è lacunosa in Italia, come molti capitoli di questo volume hanno evidenziato. Un programma formativo comprensivo di tecniche dell'interpretariato, competenze istituzionali, competenze sociolinguistiche, conoscenza delle regole del discorso, terminologia specifica, legislazione pertinente, ecc. deve essere alla base di ogni programma di questo tipo. Sarebbe utile includere, nel percorso formativo, un esame di inglese sulla '*lingua franca core*' proposta da Jenkins che consiste in un set di elementi fonologici come esempio "*sentence stress, tonic placement, segmental features*" che dovrebbero garantire un'alta intelligibilità nell'interazione fra parlanti l'inglese come lingua franca.

Le varietà linguistiche nell'uso della lingua franca dovrebbero avere ampio spazio: i futuri interpreti dovrebbero esserne consapevoli e dovrebbero abituarsi a fare pratica nell'ascolto e nella resa della lingua franca a livello lessicale, morfologico e fonologico. Analogamente, bisognerebbe formarli all'adattamento e all'uso di strategie di compensazione linguistica. Sarebbe altrettanto utile approfondire la pragmatica interculturale e la mediazione di incomprensioni culturali e socio-pragmatiche; anche questa è una strategia di collaborazione per aumentare il grado di comprensione reciproca ("*intelligibility*").

Inoltre, la gestione dei turni di interazione fra i parlanti è specificamente culturale e quindi anche questo dovrebbe essere uno degli aspetti basilari nella formazione del mediatore-interprete. È in effetti cruciale l'abilità di riconoscere potenziali fraintendimenti e implementare strategie per porvi rimedio.

Gli obiettivi generali per formare gli studenti nell'uso dell'inglese come lingua franca riguardano non tanto la competenza, o meglio non esclusivamente la competenza nell'uso corretto dell'inglese standard, quanto la competenza delle strategie di comunicazione e comprensione con un ampio vocabolario (termini lessicali non-standard compresi) e, ai fini di una comprensione completa e veloce, con un accento in inglese che sia facilmente comprensibile e non marcato in modo significativo per pronuncia, lessico, sintassi e intonazione.

Ai fini dell'interpretazione, la precisione lessicale è ovviamente cruciale quanto la competenza comunicativa (per cui *listening* e le com-

petenze di comprensione sono essenziali). Tuttavia, anche le strategie di cortesia sono fondamentali poiché l'interpretazione da parte degli operatori giuridici è fortemente influenzata da fattori socio-pragmatici quali i marcatori discorsivi che riguardano le formule di cortesia. È dunque necessario raggiungere un equilibrio fra precisione, registro e fluenza per ottenere un'equivalenza funzionale nella resa traduttiva.

Se l'interprete-mediatore è un parlante inglese non-nativo fluente o un parlante del cerchio esterno, gli studi sopramenzionati dimostrano che un semplice errore di grammatica o pronuncia è meno incisivo rispetto alla precisione lessicale.¹⁷ La preoccupazione fondamentale è se o meno gli elementi lessicali, sintattici o perfino pragmatici realmente possano determinare incomprensioni e cattive traduzioni.

Inoltre, si potrebbe prevedere un modulo che include l'inglese internazionale o l'inglese globale *tout court* non solo per mediatori e interpreti del settore legale ma anche per il settore sanitario e scolastico (che fanno comunque riferimento ai gruppi di migranti numericamente predominanti) e anche nel settore commerciale. Il settore commerciale ha caratteristiche diverse da altri settori della mediazione nei servizi pubblici, ma è un'importante fonte di lavoro per interpreti formati. L'inglese è una lingua veicolare di estrema importanza per tutti questi settori, una lingua internazionale usata in una vasta gamma di contesti anche fra non-nativi, come discusso sopra (dal 'cerchio in espansione') e fra parlanti di varia provenienza geografica (cinese, giapponese, coreano, tedesco, francese, lingue scandinave, ecc. parlanti non nativi di inglese, la lista è molto ampia).

Infine, l'inglese globale può essere una grande risorsa per gli studenti al fine di approfondire sia la conoscenza passiva che attiva dell'inglese, aumentando in questo modo le opportunità di applicare queste competenze nel mondo di lavoro più vasto, non solo nella mediazione linguistica/interpretazione per i servizi pubblici.

¹⁷ Esempi tipici di errori non-nativi sono l'uso di pronomi relativi, l'articolo definitivo, la pronuncia (per esempio il suono 'th'). L'interprete-mediatore dovrebbe essere consapevole degli errori che potrebbero portare a un malinteso causato per esempio da coppie minime caratterizzate da vocali lunghe e corte.

6. Conclusioni

Questo capitolo è stato incentrato sull'utilità di un piccolo repertorio di lingue franche che potrebbero essere usate come lingue veicolari per la mediazione linguistica e interpretazione nella comunicazione fra istituzioni italiane e soggetti stranieri che non parlano italiano. Il reclutamento di interpreti e/o mediatori con un'adeguata competenza in inglese, arabo, spagnolo, francese che potrebbero, in teoria, coprire molte delle esigenze linguistiche e ridurre significativamente i costi e i problemi linguistici nel reclutamento di interpreti o mediatori per le lingue minoritarie. Si è visto, però, che l'uso di lingue franche nella mediazione linguistica non funziona sempre, dato che le persone non sempre hanno una competenza adeguata (rispetto alla lingua nazionale locale) e, nondimeno, a causa della grande varietà delle varie versioni di inglese (Nigeriano, Filippino, Indiano ecc.).

Dopo aver presentato i dati statistici più rilevanti per quanto riguarda gli immigrati nelle istituzioni giudiziario-penitenziarie, si è anche visto che la correlazione fra gruppi etnici nelle statistiche nazionali non possono essere tradotte automaticamente in stime per il reclutamento di interpreti-mediatori.

Questo capitolo ha anche esaminato brevemente la terminologia usata per descrivere l'inglese nella sua vasta gamma di varietà nel mondo e, molto brevemente, ha fatto accenno ad alcuni dei processi storici che hanno portato a questa diffusione della lingua inglese. Aspetti come accomodamento, comprensibilità, intelligibilità nella comunicazione interculturale sono stati esaminati brevemente alla luce della letteratura recente sull'inglese globale. Infine, sono stati dati dei suggerimenti in merito ai vari aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione nella formazione mediatori/interpreti per poter lavorare in modo più efficace in una molteplicità di contesti etnici e linguistici.

Bibliografia

- Albi-Mikasa, M., 2010. "Global English and English as a Lingua Franca (ELF): Implications for the Interpreting Profession", in *Trans-kom* 3 [2] (2010): 126-148.
- Bamgbose, A. 1982. "Standard Nigerian English: Issues of Identification", in: B. Kachru (ed.), *The other tongue. English across cultures*, Oxford: Pergamon Press, pp. 99-111.

- Brutt-Griffler, J., 1998. "Conceptual question in English as a world language: taking up an issue". *World Englishes*, 17 (3), 381-392.
- Crystal, D., 2003. *English as a global language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dossier Statistico Immigrazione 2012*, 22° rapporto Caritas e Migrantes.
- Firth, A., 1996. "The discursive accomplishment of normality. On 'lingua franca' English and conversation analysis". *Journal of Pragmatics*, 26: 237-59.
- Godenzzi, J.C., 2006. "Spanish as a Lingua Franca". *Annual Review of Applied Linguistics*, 26, 100-122. Cambridge University Press.
- Graddol, D., 2000. *The Future of English?: A Guide to Forecasting the Popularity of English in the 21st Century*. London: The British Council, http://www.officiallanguages.gc.ca/docs/f/Future_of_English.pdf (ultimo accesso 4/11/2012).
- Graddol, D., 2006. *English Next?*, London: The British Council, <http://www.britishcouncil.org/learning-research-english-next.pdf> (ultimo accesso 4/11/2012).
- Guido, M.G., 2008. *English as a Lingua Franca in Cross-Cultural Immigration Domains*. Frankfurt: Peter Lang.
- Guido, M.G., e Zappulli, L., (a cura di), 2007. *Il Discorso Legale in Contesti Multiculturali*. Milano: Franco Angeli.
- Hlavac, J., 2010. "Ethical implications in situations where the language of interpretation shifts: the AUSIT Code of Ethics re-visited", in *Translation & Interpreting*", in *The International Journal of Translation and Interpreting Research*, Vol 2(2) 2010 <http://trans-int.org/index.php/transint/issue/view/15> (ultimo accesso 30/11/2012).
- Holliday, A., 2005. *The struggle to teach English as an international language*. New York: Oxford University Press.
- House, J., 1999. "Misunderstanding in intercultural communication: interactions in English as a lingua franca and the myth of mutual intelligibility" in C. Gnutzmann (ed.), pp. 73-89.
- Jenkins, J., 2003. *World Englishes: A resource book for students*. London & New York: Routledge.
- Jenkins, J., 2006. "Current perspectives on teaching world Englishes and English as a lingua franca" *TESOL Quarterly*, 40 (1), pp. 157-181.
- Jenkins, J., 2009. "English as a lingua franca: interpretations and attitudes", in *World Englishes*, Vol. 28, No. 2, pp. 200-207.
- Kachru, B., 1985. "The English language in a global context". In Quirk, R.; Widdowson, H. G. (eds.). *English in the world*. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 11-30.
- Kachru, B., Nelson, C. L., (eds.), 2006. *The handbook of world Englishes*. Oxford: Blackwell.
- Kirkpatrick, A., 2007. *World Englishes: Implications for International Com-*

- munication and English Language Teaching*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Li, D. C. S., 2006. "Chinese as a lingua franca in greater China" in *Annual Review of Applied Linguistics*, (26), pp. 149-176.
- McArthur, T., 1988. *The English Languages*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McArthur, T., 2003. *The Oxford guide to World Englishes*. Oxford: Oxford University Press.
- McKay, S. L., 2002. *Teaching English as an international language: Rethinking goals and approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Meierkord, C., 2004. "Interpreting successful lingua franca interaction. An analysis of non-native/non-native small talk conversations in English", *Linguistik online* 5/100 (ultimo accesso 30/11/2012).
- Minuz, F., 2008. "L'insegnamento della lingua agli immigrati come politica per l'immigrazione: tendenze europee" in *Autonomie Locali e Servizi Sociali*, Bologna: Il Mulino, n. 1.
- Mufwene S.S., 2001. *The Ecology of Language Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nelson, C., Smith, L., 1985. "International intelligibility of English: Directions and resources. *World Englishes*, 4, 333-342.
- Pavlenko, A., 2006. "Russian as a Lingua Franca" in Pickering, L., "Current research on intelligibility in English as a lingua franca" in *Annual Review of Applied Linguistics*, 2006, (26), pp. 219-233.
- Perotto, M., 2003. "La Sociolinguistica in Russia oggi: Problematiche e Tendenze", in *Slavia XII*, 2003(4), pp. 11-43.
- Perotto, M., 2006. "Politica e Pianificazione linguistica nelle repubbliche post-sovietiche: Il caso Giorgiano", in *Alpes Europa. Sociolinguistica Europea* (2), pp. 203-227.
- Pickering, L., 2006. "Current research on intelligibility in English as a lingua franca", in *Annual Review of Applied Linguistics*.
- Rudvin, M. e della Corte, S., 2005. *Gender Distribution among Community Interpreters in Italy*, paper presentato al convegno VI International Conference on Translation & II International conference on Public Service Translation and Interpreting. Translation as Mediation or How to Bridge the Linguistic and Cultural Gaps, *Università di Alcalà*.
- Seidelhofer, B., Breiteneder, A., e Pitzl, M., 2004. "English as a Lingua Franca in Europe" in *Annual Review of Applied Linguistics*, 2006 (26), pp. 3-34.
- Seidelhofer, B., 2006. "Teaching Language in Specific Settings", *Review of Applied Linguistics*, (26), pp. 78-99.
- Snow, M., A., Kamhi-Stein, L., D., Brinton, D., M., 2006. "Teacher Training for English as a Lingua Franca" in *Annual Review of Applied Linguistics*, (26), pp. 261-281.

- Suleiman, Y., 2006. "Charting the nation. Arabic and the politics of identity", in *Annual Review of Applied Linguistics*, (26), pp. 125-148.
- Tillmann, M., 2009. "The Pragmatic Significance of Modal Particles in an Interpreted German Asylum Interview", in Ricoy, R., Perez, I. A., e Wilson, C., *Interpreting and Translating in Public Service Settings. Policy, Practice, Pedagogy*. Manchester: St. Jerome, pp. 156-170.
- Widdowson, H.G., 2003. *Defining Issues in English Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Sitografia

Ministero della Giustizia

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?sessionId=D757CAFD F03737660F7ABA4CB9B01814.ajpAL05?previousPage=mg_1_14&contentId=SST791758

Gli autori

Marta Biagini, laureata in Lingue e Letterature straniere presso l'Università di Firenze e in Interpretazione di conferenza presso la SSLMIT, Università di Trieste, consegue il dottorato di ricerca in Linguistique française, Università di Brescia in co-tutela con l'Università Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Docente di italiano presso la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, per l'a.a. 2010-2011, e responsabile dei corsi di Teoria dell'interpretazione, etica e gestione dell'attività, Interpretazione di trattativa, Seminario di introduzione dell'interpretazione in ambito giudiziario presso la Libera Università degli studi, LUSPIO, Roma, per gli a.a. 2011/2012, 2012/2013. Gli interessi di ricerca si collocano tra la traduttologia, l'analisi del discorso e la sociolinguistica. Particolare attenzione viene dedicata all'interpretazione dialogica e alle interazioni mediate da interprete, sia in tribunale che in altri contesti istituzionali, così come a questioni riguardanti l'etica professionale, il ruolo e la visibilità dell'interprete.

Daniele Boni, laureato in Lingua e cultura italiana per stranieri presso l'Università di Bologna e in Lingue e culture europee presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Spinto dal forte interesse per la mediazione linguistica nell'a.a 2011/2012 conduce una ricerca in Irlanda dedicata alla professione del Community Interpreter nelle strutture sanitarie di Galway, Cork e Dublino, nonché alle dinamiche della conversazione triadica interprete-operatore sanitario-paziente, presentando ed analizzando i dati ottenuti nella propria tesi di laurea magistrale.

Christopher Garwood è ricercatore all'Università degli Studi di Bologna e dal 1994 insegna interpretazione di conferenza e di trattativa presso la SSLMiT di Forlì (ora Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione). Un settore importante della sua ricerca è l'interpretariato in ambito giuridico. Ha sviluppato e tenuto un corso di Trattativa al III Anno presso la SSLMIT di Forlì. Inoltre, insieme a tre colleghi, ha sviluppato e tenuto seminari di orientamento per interpreti giudiziari a Bologna, Rimini, Gorizia e Napoli.

Cinzia Iaboni si è laureata in traduzione presso la SSLMIT Università degli Studi di Trieste. Nel 1987 è stata assunta come traduttore-interprete dal Ministero dell'Interno e attualmente presta servizio presso la Questura di Gorizia. Dal 2005 lavora come interprete per la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia. Dal 2012 è membro del Consiglio Direttivo dell'ANTIMI (Associazione Nazionale dei Traduttori e Interpreti del Ministero dell'Interno).

Fiorenza Maffei, subito dopo la laurea in giurisprudenza, ha vinto il concorso da vice commissario della polizia di stato (1987). Dopo il corso di 9 mesi, ha lavorato presso la questura di Novara, il nucleo antisequestro di Bovalino (Reggio Calabria) e la Questura di Bologna (1990), ricoprendo vari incarichi, soprattutto nel settore della polizia giudiziaria. Dal 1997 è vice questore aggiunto della polizia di stato e, dopo quasi 8 anni, Responsabile dell'aliquota polizia di stato della sezione di p.g. presso la Procura della Repubblica di Bologna. Dal Marzo scorso è dirigente dell'ufficio del personale, nell'ambito del quale si occupa, tra l'altro, della formazione del personale.

Francesca Pesare ha studiato presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università del Salento, dove ha conseguito una prima laurea triennale in Lingue e Letterature euro-mediterranee, per poi proseguire il percorso di studi nell'ambito delle lingue e della comunicazione internazionale che si è concluso con una tesi specialistica sulla Mediazione Linguistica dal titolo: "Aspetti della mediazione linguistico-culturale. Il caso del Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) di Bologna".

Franco Pilati è laureato in Psicologia Clinica e di Comunità all'Università degli Studi di Bologna. Fin dal percorso universitario nasce l'interesse per i temi dell'antropologia politica, dell'antropologia delle migrazioni ed in particolare per quella medica che culminerà con un lavoro di tesi in ambito etnopsicologico. Le esperienze in ambito lavorativo presso alcune Cooperative Sociali di Bologna lo fanno avvicinare ai temi dell'organizzazione dei gruppi e della formazione per operatori sociali, parallelamente ad alcune esperienze svolte nell'ambito dell'immigrazione. Nel 2005 fonda il Progetto Sociale, del quale è tuttora Responsabile, gruppo di lavoro che opera all'interno del C.I.E. di Bologna, che si avvale in un primo momento della presenza di tre mediatori culturali e che successivamente vedrà in maniera crescente il coinvolgimento di nuove figure professionali di sostegno, nonché di una implementazione delle figure stesse di mediazione.

Isabella Preziosi si è laureata in Interpretazione di Conferenza presso la SSLMiT dell'Università degli Studi di Bologna (Forlì). Dal 2002 lavora come interprete professionista. A partire dall'a.a. 2004/05 lavora presso la SSLMiT

di Forlì (ora Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione) come docente di interpretazione di trattativa sviluppando, insieme a Christopher Garwood, un corso che verte interamente sul Court Interpreting. Frequenta corsi di specializzazione su Legal Interpreting in Inghilterra e dal 2005 lavora come interprete per la lingua inglese presso il tribunale penale di Perugia.

Mette Rudvin ha studiato presso le Università di Oslo, Oxford e Warwick, dove ha conseguito un dottorato in teoria della traduzione. Dal 1996 insegna all'Università di Bologna, prima alla SSLiMIT e poi alla Facoltà di Lingue e Letterature Moderne (Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione) dove è ricercatrice in Lingua e Traduzione Inglese. Ha insegnato e pubblicato articoli sulla lingua inglese, letteratura inglese, letteratura per l'infanzia, letteratura angloindiana, teoria della traduzione e mediazione linguistica, campo in cui si è specializzata come mostrano le sue numerose pubblicazioni fra articoli e monografie. Dirige un progetto sulla mediazione linguistica che comprende dei workshops di mediazione linguistica al livello nazionale, un registro di interpreti e mediatori giudiziari, un sito web sempre per mediatori e interpreti in campo giudiziario. Lavora sporadicamente come mediatrice linguistica/interprete fra italiano, inglese e urdu e traduttrice in italiano-inglese-norvegese.

Marinella Salami, laureata in *Lingue e Letterature Straniere Moderne* presso l'Università Statale di Milano con una tesi sulla rappresentazione della Sordità nell'immaginario letterario anglo-americano. Interprete professionista free-lance di lingua dei segni italiana. Svolge la propria attività in Italia e all'estero prevalentemente come interprete di conferenza. È formatrice in materia di etica professionale. Dal 2007 è membro del Direttivo del Forum Europeo degli Interpreti di Lingua dei Segni (EFSLI). Attualmente ricopre la carica di Presidente EFSLI.

Cinzia Spinzi è ricercatrice presso l'Università degli Studi di Palermo. Ha conseguito il Master in *Translation Studies* presso l'Università di Birmingham e il dottorato di ricerca in Inglese per Scopi Speciali presso l'Università di Napoli, Federico II. Il suo campo di ricerca è costituito dall'applicazione delle tecniche della Corpus Linguistics al linguaggio politico in generale e a quello diplomatico più in particolare ai fini dello studio dell'ideologia e della traduzione. Al linguaggio diplomatico si ricollega il suo recente interesse per la mediazione linguistica e culturale. È co-editor di una rivista internazionale *Cultus: the Journal of intercultural mediation and communication*. Fra le sue pubblicazioni si segnalano due monografie e vari articoli che ripropongono la stessa metodologia della linguistica dei corpora per fini traduttivi nel campo dell'ecoturismo e della diplomazia britannica.

Gioia Tagliaferro ha studiato presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bologna, dove ha conseguito una prima laurea triennale in Letterature Anglo-Americane, per poi proseguire il percorso di studi nell'ambito delle lingue e della comunicazione internazionale che si è concluso con una tesi specialistica sulla Mediazione Linguistica dal titolo: *La figura dell'interprete legale in Italia alla luce della Direttiva Europea 2010/64/UE*.

Finito di stampare
da Studio Rabbi - Bologna
Marzo 2013

